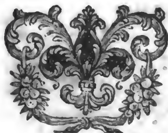
DE I DIFETTI
DELLA
GIURISPRUDENZA
TRATTATO
DI
LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO DEL SERENISS. SIG.

DUCA DI MODENA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA

Ricorretta sopra l' ultimo Edizione Veneziana.



IN NAPOLI MDCCXLIII.

NELLA STAMPERIA MUZIANA

CON LICENZA DE' SUPERIORI.




All'Illustriss., ed Eccellentiss. Signore, Signore, e Padrone Colendissimo

IL SIG. MARCHESE
D. GAETANO MARIA
BRANCONE

Segretario di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico della M. del RE delle due Sicilie.

AVENDO io già deliberato di bel nuovo dare alle ſtampe il dotto e giudizioſo Trattato de i Difetti della Giurisprudenza compoſto dal rinomato, e per l'Italia tutta celebratiſſimo Ludovico Antonio Muratori, in vero più valida e più autorevole protezione

non ho potuto io rinvenire, che il ricoverarlo ſotto la propizia ombra e ſicura di V. E. La quale per gli antichi coſtumi, per le belle arti, e pel ſaper profondiſſimo, ond' Ella appo tutti è in ſomma ſtima, eſſendo finanche giunta alla cognizione del Clementiſſimo noſtro Sovrano, ha meritato, ch' egli con ſaviſſimo diſcernimento l' abbia preſcelta ed eletta a reggere il ragguardevoliſſimo Poſto di ſuo Segretario di Stato nel Diſpaccio Eccleſiaſtico; in cui Ella con mirabile armonia fa, che inſieme ſieno concordemente e la Spada, ed il Paſtorale, e la Religione, e l' Imperio: il che cagiona ſomma quiete e ſantità nello Stato. Ella pertanto gradiſca sì picciolo oſſequio dell' animo mio tuttavia affezionato e riverente verſo della E.V.; per la quale unquemai non ceſſo umilmente pregare l' eterno Donator d' ogni bene, che voglia ricolmarla delle di lui divine beneficenze, e compartirle viver lungo e felice, affine di accreſcer mag-

gior-

giormente la di lui gloria, e quella del nostro gloriosissimo Monarca, da cui con particolar grazia, ed amore Ella è sempre guardata. E certo del di lei gentilissimo gradimento, per sempre mi raffermo

D. V. E.

Napoli 24. Decembre 1742.

Umiliss., ed Obbligantiss. Servidore
Giuseppe Ponzelli.

ALLA SANTITA'

DI BENEDETTO XIV.

PONTEFICE MASSIMO.

BEATISSIMO PADRE.

S'IO ho da manifeſtare il motivo, che mi fa comparire proſtrato a i piedi della SANTITA' VOSTRA con queſta Operetta, mi convien prima rammentare una verità, conoſciuta da ognuno, e riguardata come uno de' più glorioſi pregi della di LEI ſacratiſſima perſona. Portò la divina Provvidenza con un ſoffio inaſpettato al Trono Pontificio il Cardinale Lambertini; e vel portò, acciocchè il Mondo Cattolico, ed anche i nemici del Cattoliciſmo, miraſſero ed ammiraſſero su quel Trono un Pontefice dotato di tutte quelle doti e virtù, che richiede un sì ſanto e ſublime grado, ma ſpezialmente ſpogliato d'ogni umano intereſſe proprio, e ſolamente rivolto a proccurare il pubblico bene della Chieſa Santa, e de' ſuoi Stati temporali, anzi bramoſo, per quanto è poſſibile, di far del bene ad ognuno. Queſte ſon le principali idee, che albergano nel generoſo cuore della SANTITA' VOSTRA, e dan paſcolo all'alto ſuo intendimento. Ora sù queſto rifleſſo anche la povera Giuriſprudenza, meco umiliata a' piè del Soglio Pontificio, oſa implorare a' ſuoi malori e difetti dalla ſuprema autorità e prudenza di VOSTRA SANTITA' quel poſſibil ſoccorſo, di cui queſta facoltà, tanto neceſſaria al Pubblico, ſia capace.

E da

E da chi lo può essa meglio sperare, che da un Pontefice, il quale punto non abbisogna de' lumi altrui per conoscere ciò, che manca di bene, o pur troppo abbonda di male nel Mondo nostro; ed ha tante volte avvertito, quali sieno le magagne interne ed esterne della Giurisprudenza; e sa, a quante sterminate e deplorabili lunghezze sia condennata in alcun paese la Giustizia, ed in altri a quai pericoli essa sia sottoposta?

E niun poi più facilmente può prestarle qualche sollievo, che un Romano Pontefice, veterano bensì nella Scienza de' sacri Canoni, e nella sacra Erudizione (del che abbiam anche una viva testimonianza nelle nobilissime Opere sue date alla luce) ma insieme perito delle Leggi Civili, e che per decreto di Dio governa quell' alma Città in cui più che altrove bello è il regolamento de' Tribunali, e in maggior copia esercitano il loro ingegno i più dotti ed accreditati Giurisconsulti d' Italia. Essendo dunque uno de' più importanti affari del governo politico la buona amministrazion della Giustizia, e il risparmio, per quanto si può, delle liti fra i Cittadini; data ancora la facilità di qualche sovvenimento a i bisogni della medesima in un Pontefice, quale è la SANTITA' VOSTRA, di mente sì illuminata, di tanto sapere, e di sì magnanime idee: questa mia benchè tenue Operetta si va lusingando di non essere inutilmente nata, da che ha ottenuto l' onore di poter comparire a LEI dedicata, e fors' anche potrà accrescere stimoli alla di LEI santa e perenne inclinazione di promuovere in questo particolare il pubblico bene. Il che ELLA facendo, resta luogo a sperare, che mossi da esempio sì luminoso anche gli altri Principi d Italia, nè pur essi lasceran priva ne' loro dominj la Giurisprudenza di quel benefizio, di cui godessero gli Stati della Santa Chiesa Romana. Ma perciocchè non manca mai gente, che avvezza a vedere il Mondo da tanti Secoli zoppicante, tale sempre il vorrebbe nè ama chi si studia d' insegnargli a camminar diritto; e può per conseguente incontrarsi, chi

con-

contrarii ogni proposizione di riformar gli abusi della Facoltà Legale, e d' impedire l' introduzion di molte liti, o di abbreviar le introdotte: questi tali, se mai si facessero quì udire, io li cito al Tribunale della sì avveduta mente di VOSTRA SANTITA', con sicurezza di vederli tosto condennati come persone nemiche del pubblico bene, perchè troppo amiche dell' utile proprio. Chiudo io intanto questa mia riverente Lettera con ardenti voti al Cielo, affinchè sempre feliciti, e lungamente a noi conservi un Pontefice di massime sì pie e gloriose, perchè tutte degne di un VICARIO di CRISTO, e di un amorevolissimo Padre de' suoi Popoli; e quì baciandole i sacri piedi con profonda venerazione mi protesto

DI VOSTRA SANTITA'

Modena.

Il più umile, il più ossequioso, il più obbligante Figlio e Servo
Lodovico Antonio Muratori.

CAPITOLO PRIMO.

INTRODUZIONE.



IUSTO è bene, che chi professa una Scienza od Arte, la stimi e la lodi; ma non è sì facilmente da perdonargli, se troppo la stima ed esalta, perchè in fine questo è un lodare se stesso col pretesto di contar le glorie della sua professione. Al pari d'ogni altro disinteressato ed intendente tengo io in grande estimazione la Giurisprudenza, ne conosco l'utilità, anzi la necessità, in ogni ben regolata Repubblica; e di que', che la professano, se coll'intelligenza accoppiano la sapienza, l'onoratezza, e l'integrità, io più de gli altri venero il merito, e rispetto le persone. Tuttavia questo tributo di stima verso la facoltà Legale, e verso de' suoi seguaci, non ha già da lasciarsi trasportare a gli eccessi. Il Cardinale de Luca non ebbe difficultà a mettere *l'eccellenza della Scienza Legale sopra tutte l'altre profane o temporali*, eccettuandone per misericordia la Teologia. Comportiamogli di grazia sì sontuoso elogio. Ma che Ulpiano nella *l. Justitia est constans ff. de Justitia & Jure* ci venga dicendo: *Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia; justi atque injusti scientia*: non se gli può mai menar buona sì strepitosa sparata. Scienza di quel che è giusto ed ingiusto può esser che cammini, benchè la Pratica non sembri essere sempre favorevole ad una tal pretensione, e lo stesso de Luca dubiti altrove, se le competa il nome di *Scienza*. *Conoscenza poi delle cose divine ed umane*: oh questo è un volerci far ridere, convenendo una tal definizione all'Enciclopedia sola, che abbraccia la cognizion di tutte le Scienze ed Arti, e non mai alla Giurisprudenza, che è ristretta fra' suoi confini. Il buon Accursio nella chiosa cercò, se il Dottor di Leggi avesse per questo

A da

da ſtudiare la Teologia, e riſpoſe di nò. *Nam omnia in corpore Juris inveniuntur*. Gran libro che dee eſſere queſto corpo di Leggi, perchè tutto lo ſcibile ivi ſi truova. E quand' anche Accurſio intendeſſe de' libri dell' uno e dell' altro Gius: certo è, che non per queſto ivi ſi troverà tutta la Teologia Speculativa, e Morale, non che la Medicina, la Filoſofia, le Matematiche &c. E ſe vuol dire chiuſo in que' libri tutto ciò che occorre per ſaper giudicare del giuſto e dell'ingiuſto nelle coſe divine ed umane: ſenza anche parlare de' Teologi, ſalterà su tutto il coro de' Dottori, moſtrando l'ampia biblioteca d'Opere compoſte da tanti Giuriſconſulti, con dire, che ſe tutto ſi trovaſſe nel corpo delle Leggi, non occorreva faticarſi per comporre dipoi tanti volumi. Ma altra ſpiegazione ci vien quì recata da Dioniſio Gotifredo. Pretende egli chiamata la Giuriſprudenza *Notizia delle coſe divine*, perchè *conjuncta fuit olim Juris divini & humani ſcientia*: quaſi che tal foſſe anche a' tempi d' Ulpiano lo ſtudio de' Giuriſconſulti. Ma quando pur ciò foſſe, non laſcia d' eſſere una ſpampanata quella definizion d' Ulpiano. Si ſarebbe comportato, ſe aveſſe detto: *Juris divini & humani notitia*, e non già *divinarum atque humanarum rerum*. Ma anche quel *divini* troverebbe de' contraddittori.

ORA per quanto dieno nelle trombe i noſtri Giuriſconſulti per far riſonare le glorie della magnifica lor profeſſione, ſe con occhio d' indifferenza ci metteremo ad eſaminar la Scienza Legale non meno in ſe ſteſſa, che nella pratica, noi troveremo, non eſſer ella diſſomigliante da tante altre umane coſe, le quali mirate dall'un canto compariſcono con aria di beltà, e dall' altro di bruttezza. Conſiderate le Leggi di Giuſtiniano, per la maggior parte contengono bellezza col contenere Ragione e Giuſtizia in ſe ſteſſe, e un lodevoliſſimo fine, perchè tendenti a dare il ſuo a ciaſcuno. Ma oſſervate un poco in pratica queſte Leggi: che confuſioni, che battaglie, che diſordini non ſi mirano ne' Tribunali? Sì bei regolamenti erano fatti per impedir le liti, e queſte

ſte ſon creſciute; doveano almeno abbreviarle, e queſte non han più fine. E tutto ciò per aver la ſottigliezza, la malizia, e l'intemperanza degl'ingegni, o amanti della novità, o anſanti di vittorie nel dibattimento delle cauſe, o deſideroſi di favorir taluno nel decidere, ſvegliate infinite controverſie, piantate dottrine e concluſioni oppoſte: coſa non difficile, trattandoſi per lo più di materie conghietturali, delle quali manca la certa verità. Non ſi avvede di queſto fiero garbuglio, o non ſe ne mette penſiero alcuno, chi per ſua buona fortuna quietamente poſſiede il ſuo ſenza liti; ma chiunque è ſottopoſto a sì fatto flagello, ne ſente bene, tuttochè ignorante, l'aſprezza. Conoſcenti altresì del torbido e burraſcoſo di queſte acque i noſtri Dottori, non ſe ne affliggono punto, anzi li vedete compiacerſi di queſto medeſimo ondeggiamento e tumulto, perchè al roveſcio de gli altri, che ne piangono, perchè o perdono tutto, o comperano caro quel che loro reſta, o che acquiſtano; gli Avvocati, Proccuratori, e Giudici per queſta via arricchiſcono, e ſalgono anche a i primi onori. Ed ancorchè più degli altri ſcorgano, e tocchino tutto dì con mano le magagne, le fallacie, gli ſgarbi della Signora Giuriſprudenza, pure a guiſa de gli altri accorti e ben creati ſervi, non ne dicono male, anzi s'empiono la bocca delle ſue lodi. Noi miriamo Teologi e Filoſofi moderni far guerra all'antica Filoſofia, e a non poche ſeccaggini della vecchia Scolaſtica Teologia. Ma per conto della *Giuriſprudenza pratica*, moſtratemi in Italia chi mai francamente ne confeſſi le piaghe. Al più grideran talvolta ne' caſi particolari deciſi, che la Giuſtizia d'oggidì è Ingiuſtizia; ma ſenza mai rifonderne il difetto ſulla ſteſſa appellata Scienza, e ſenza ben conſiderare, che in tutti i tempi addietro troppo difficil coſa fu il raggiugnere il Vero e il Giuſto in infiniti caſi, e maſſimamente da che ſi è ridotta la Giuriſprudenza in un caos d'opinioni tanto diverſe e fra loro combattenti.

MI ſon io dunque animato, giacchè altri non cura que-

ſto argomento, a diſaminarlo in qualche maniera, non per odio alcuno ad una facoltà, che venero, e ſenza di cui conoſco non potere ſtar l'umana ſocietà a cagion delle inevitabil liti, che ogni dì ſaltano fuori nel miſero paeſe de' mortali; ma unicamente per cavar del bene, ſe foſſe poſſibile, dalla ſcoperta del male. Sarebbe da deſiderare, che gli abuſi, i quali per la coſtituzione del mondo preſente ſi vanno introducendo ne' Governi politici, ne' civili coſtumi de gli uomini, ed anche nell'Arti e nelle Scienze, ſi andaſſero di tanto in tanto ſcoprendo, e sbarbicando. Al pari de' vaſi e ſtrumenti, che ſervono al ſacro culto, alle menſe, e ad altri uſi, ha anche biſogno il mondo d'eſſere di tanto in tanto riformato e pulito. Se occorreſſe un sì fatto benefizio alla Giuriſprudenza ſteſſa, m' andrò io ingegnando di farlo conoſcere. E più di gran lunga potrebbe dimoſtrarlo, chi veterano in queſta milizia ha ſoſtenuto innumerabili battaglie, o lungo tempo ha riempiuto le cattedre giudiciali. Almeno aprirò io la ſtrada a chi un dì poteſſe e voleſſe trattar con più polſo di queſta materia. E mi reſtrignerò alla Giuriſprudenza Civile. Poichè quanto alla Criminale, meritevole anch' eſſa di molte oſſervazioni, non intendo io di toccarla, riſerbando un tale aſſunto a chi con ſincerità eguale alla mia, e più ſperienza, prendeſſe a trattarne per pubblico bene. E ſe talun ſi aveſſe a male, ch' io aveſſi impugnata la penna per combattere contro la Giuriſprudenza, quaſichè io mi foſſi accinto a ſcreditar lei, e nello ſteſſo tempo i ſuoi Profeſſori: io li farò proceſſar come perſone invidioſe o nemiche del pubblico bene, da che non vogliono, che ſi rivelino le magagne della lor profeſſione, e ſe ne proponga qualche rimedio: nel che ha intereſſe la Repubblica tutta. Finalmente chiuderò loro la bocca con ricordar loro ciò, che non ebbe difficultà di ſcrivere, parlando della Giuriſprudenza, uno de' più rinomati Ufiziali dell' Imperio Legale, cioè il Cardinale de Luca nel Lib. X. Cap. V. del ſuo Dottore Volgare. Eccone le parole. *Tante queſtioni, e varietà d'Opinioni,*

me-

meritano quel disprezzo, che già l'Opere de' Legisti generalmente hanno da i Professori dell' altre Lettere, mentre non ostante l'amor grande, forse sregolato, che ciascuno per un generale istinto naturale porta a i proprj parti, quando io leggo tante questioni e cabale da me medesimo dedotte nel teatro in questa materia, ne concepisco nello stesso tempo, secondo il detto del mio compatriota Orazio, riso e collera. Et a ciò dovrebbono riflettere i Principi, e i Tribunali grandi nello sradicar tante spine, le quali rendono impraticabile la Giustizia e la Verità. Se ragione ha di parlar così uno de' primi luminari della Facoltà Legale, avrò io poi torto, se servirò d' eco a lui?

CAPITOLO SECONDO.

De' Teologi Morali, de' Medici, e de' Legisti.

TRE sorte d'uomini Letterati, oltre a i Principi e Magistrati, hanno ed esercitano giurisdizione nel Mondo, cioè i Teologi Morali, i Medici, e i Legisti. Scrivono o trattano i primi dell' *Anima dell' Uomo*, in quanto essa è indirizzata alla beatitudine, o dannazione eterna, insegnando, quali azioni sieno degne di premio o di gastigo davanti a Dio, e quali indifferenti, cioè non meritevoli nè dell'uno, nè dell' altro. Però al loro tribunale ricorrono, o son chiamate l'anime nostre, per conoscere ciò, che è peccato, o non peccato; e quando pur sia peccato, se grave, o leggiere. Assaissimi professori viventi di questo primo sapere ogni città li nutre, e colla loro autorità saggiamente si regola e consiglia. Ma più ne abbiamo, che benchè morti ne parlano ne' lori Libri; e questi ancora sogliono esigere maggior venerazione, perchè maestri emeriti di tal professione. L'altra schiera, che è quella de' *Medici*, ha giurisdizione sopra il *Corpo degli Uomini*, perchè insegna a tenerlo sano, e a preservarlo da i mali; o quando

pur

pur sia assalito da i mali, si studia di liberarlo, e guarirlo. Felice si reputa, chi nelle malattie può avere al suo letto uno, e molto più se molti di questi Campioni, al sapere, e a' consulti de' quali si concepisce viva speranza, che i malori atterriti dovran cedere, volere e non volere. E puossi egli sperar di meno, se questi hanno speso tanti anni, e tanti passi, per imparar la sola arte di conoscere i morbi corporei, e di guarirli? Se per disavventura talun muore, senza la fortuna d'essere stato più volte visitato da un Medico: che maraviglia è? Gli sarà succeduto per mancanza d'uno di questi domatori di mali, e spaventatori della morte. Perciò sotto la loro autorità e signoria, non si può negare, stanno i corpi nostri. La terza schiera è quella de' *Legisti*, che godono ampia giurisdizione sopra la *Roba de gli Uomini*, se per mala fortuna questa è messa in lite; e talora si stende anche alle lor vite, qualora si commettano certi delitti.

ORA in tutte e tre queste professioni di persone dotte e letterate, strana cosa è il mirare infinite discordie, e contrarietà. La gran reina del mondo l'*Opinione*, principalmente nel paese di questi tali ha collocato il suo trono. Apransi i libri de' Teologi Morali, tutti senza fallo van d'accordo nelle massime generali, ne' principj delle umane azioni, e nelle Leggi, che riguardano l'uomo spirituale, perchè son principj e Leggi fondate su quelle della natura, o provenienti dall' infallibil tribunale delle divine Scritture, o pure dogmi stabiliti da i Sommi Pontefici, da i Sacri Concilj, o da Santi Padri. Ma venite un po' alla pratica, cioè ad applicar queste regole, e Leggi a i differenti casi, che occorrono, o possono occorrere: eccovi division d'opinioni, e battaglie senza fine. Vi dice un d'essi: tu questo operando, o questo tralasciando, non pecchi; e s' altro non v' è nel tuo processo, l'eterna tua salute è in salvo. S'alza quì un altro, e grida: anzi tu con quest' opera od omissione pecchi, e all' anima tua, e se non ti penti, sovrasta il massimo de' mali, e piomberai all' inferno. Come s'ha qui a regolar l'uomo fedele?

dele? Sonoſi alzati nel ſecolo proſſimo paſſato valenti eſaminatori di ſimili conteſe con pretendere, che non ſia lecito il ſeguitar le opinioni probabili in concorſo delle più probabili. Ma non ſono mancati altri, che han ſoſtenuto ragionevole, e non vizioſo, l'attenerſi alla probabilità minore ſenza obbligo di ſeguitar la maggiore, perchè anche così operando, prudentemente ſi opera. Sicchè fra tante opinioni, onde abbonda la Teologia de' coſtumi, ſono reſtate nel loro eſſere, e in uſo, anche le Opinioni, che concedono, o niegano l'uſo delle probabilità.

QUANTO alla Medicina, convien confeſſare, ch'eſſa nelle ſue ſubordinate Arti, cioè nella Notomia, e Chirurgia, ha in queſti ultimi tempi profittato aſſaiſſimo colla giunta di nuovi lumi; ma per conto d'eſſa, cioè per conoſcere l'origine di aſſaiſſimi mali, e per curarli, ſi truova eſſa tuttavia in un gran bujo. Non la finirebbe sì preſto, chi prendeſſe a regiſtrar tutte le diverſe opinioni intorno alle ſole febbri, e all'utile o danno de i ſalaſſi, che s'incontrano ne' tanti e tanti libri de' Medici. Peggio poi ſenza paragone cammina per gli medicamenti. Innumerabili, sì ſemplici, che compoſti, vengono ne' loro libri, nelle loro ſcuole propoſti; ma a riſerva di cinque o ſei, per diſgrazia tutti gli altri non ſi sa ſe punto influiſcano alla guarigion de' malati, e può anche temerſi, che alcuno cooperi a levar dal mondo, chi ſenza eſſi medicamenti ſarebbe riſanato, e tuttavia fra i vivi. Ha voluto la divina Provvidenza, che ſia limitata la vita de gli uomini, e naturalmente viene dalla quantità o qualità de i cibi, dall'aria alterata per accidente, o ſtabilmente malſana, e da varj altri diſordini e cagioni, che il filo di eſſa vita ſi tronchi anche di buon'ora. Perciò in mano de' Medici per lo più non iſtà il trattenere, che la natura non ceda all' urto de i mali gravi. E ſe voi deſiderate de' i bei Conſulti, delle ingegnoſe Teoriche, e delle maraviglioſe tirate di diſcorſo al letto de gl' infermi, intorno alla qualità, e all'origine de i lor malori; ſarà facile il ſoddiſfarvi.

farvi. Se vi premesse ancora d'imparare, che tutti gli sconcerti del corpo umano arrivano secondo le regole Matematiche, e che per levarli bisogna raccomandarsi più tosto ad Euclide, che a Galeno; vi sarà pur ciò insegnato in qualche paese. Ma intanto non v'aspettaste, che dopo lo sforzo di tante dottrine i rimedj corrispondessero al bisogno e alla speranza de'malati. Piena d'opinioni è la Teorica infinitamente più ne è piena la Pratica; piena la Farmaceutica. Nè già sono mancati onorati Medici, che ne' lor libri hanno diffusamente dimostrata l'incertezza della lor arte, e de' loro medicamenti; e non ne mancano altri, che sinceramente confessano lo stesso, al contrario di quelli, che benchè giornalmente ne sentano e conoscano le magagne, pure tengono in tutta riputazione il lucroso loro mestiere, montando anche in collera, se taluno osa di parlarne in diverso tenore.

TALE non par già la fortuna della Scienza Legale. Non solamente l'esaltano i di lei professori presso la gente, ma la credono eglino stessi un magazzino di mirabil sapere, e di nobilissime regole per dare il suo a chicchessia. Niuno mai comparisce, che l'accusi di difetto. Fors' anche son persuasi, ch'ella in se stessa sia senza difetti. E veramente al mirare il Corpo delle leggi a noi esibite da Giustiniano, e dopo il secolo decimo o undecimo dell'Era nostra rinata in Italia, e a poco a poco introdotte ed accettate in tutte le scuole, e in tutti i Tribunali d'Italia, non ha torto chi ne esalta l'equità, chi vi truova principj nobili, e regole per lo più utili, o necessarie, o lodevoli per ben maneggiar le bilancie della Giustizia. Ma quì non è ristretta la Giurisprudenza d'oggidì. I Digesti, il Codice, e le Instituzioni di Giustiniano si possono appellare un nobile sì, ma picciolo giardino della Giurisprudenza. Alle dottrine, che nel corpo delle leggi suddette si contengono, tant'altre ne ha aggiunto dipoi la sottigliezza ed intemperanza de'Legisti nati dopo l'anno 1100. che quel giardino è divenuto un fol-

foltissimo bosco. Però nella Giurisprudenza d'oggidì il meno son le leggi, il testo anche delle quali poco o nulla si studia da molti de' Giurisconsulti pratici. Il più consiste in tante questioni con dottrine affirmative e negative, divisioni, suddivisioni, eccezioni, ampliazioni, limitazioni, inventate e promosse da gl' Interpreti, Trattatisti, e Consulenti; per le quali giunte tutto il saper Legale è in oggi pieno d' opinioni, cioè colmo di confusione, con danno grave del pubblico e del privato. A questo dovrebbono far mente i sostenitori de i gran pregi della Giurisprudenza; e facendolo, purchè la lingua vada concorde col loro cuore, non potran dì meno di non confessare difettosa di molto questa Scienza, e bisognosa, per quanto sia mai possibile, di correzione e riforma.

SUPPOSTI per ora cotai difetti, supposto ancora il bisogno di riforma in sì fatto studio ed esercizio, s'ha da desiderare e gridare, che sorgano Principi legislatori, i quali possano, e sappiano, e vogliano prestar questo insigne benefizio, almeno a i proprj Stati. E quì conviene osservare la diversità, che corre fra l'Arte Medica, e la Teologia Morale dall'un canto, e dall'altro la Giurisprudenza. Tuttochè queste tre professioni si mirino del pari intralciate da opinioni senza numero, pure delle due prime si può ben desiderare, ma non si dee sperare un efficace decisione delle lor controversie. Imperciocchè quanto alla Medicina, nascendo la sua incertezza, e per conseguente la folla delle opinioni sue dalle cagioni troppo occulte de'mali, dal non potersi se non troppo difficilmente scoprire lo stato, in cui si trovano i solidi e fluidi del corpo umano infermo, e incomparabilmente più dal non conoscersi, nè potersi conoscere da i Medici anche più assennati, ciò che nuoca, o ciò che giovi ne' differenti mali: Per forza resta impossibilitato il decidere intorno alle opinioni, che riguardano la cagione e la guarigion de'mali, massimamente qualor si viene alla pratica. Da che noi non siam per esempio certi, che i salassi, sì

abbondantemente prescritti da alcuni, ajutino a guarire in tante e tante occasioni: questa sarà un'opinion di rimedio, ma non già un sicuro rimedio, potendo darsi il caso (e voglia Dio, che sia ben di rado) che il medesimo rimedio guarisca non da un solo, ma da tutti i mali un infermo con liberarlo da questa valle di miserie. Lo stesso io dico di chi all' incontro non vuol mai aprire la vena a'suoi malati, forse potendo da ciò provenire la lor totale rovina. Però la Medicina qual'è, se ne starà in eterno. Nè chi è saggio, si asterrà dal fare ricorso a i Medici ne'malori del suo corpo, ma con isceglierе, per quanto è in sua mano, quelli, che se non han possanza di guarire altrui, hanno almen la prudenza di non ajutare i morbi ad atterrare, chi sarebbe senza medicamenri guarito.

NON si può, dissi, liberar la *medicina* dalle sue opinioni; ma per conto della *moral Teologia*, non si dee. Potrebbono i sommi Pontefici, e i sacri Concilj, per l'autorità loro conceduta da Dio, decidere, se volessero, un'infinità di quistioni ed opinioni, che s'incontrano in questa Scienza: pure non hanno mai pensato, nè pensano a deciderle. Non per altro, se non perchè colla loro autorità va congiunta la prudenza regina delle virtù, e condottiera del buon governo. Mancherebber per infinite opinioni i fondamenti sicuri e chiari per condennarle; nè la Chiesa di Dio ha mai avuto in uso di profferir sentenza a capriccio contra di qualche proposizione, ma allora solamente, che la truova contraria o per diritta opposizione, o per forzosa conseguenza a gl' insegnamenti stabiliti dalla Santa Religione nostra, o pure riprovata dall' interna ragion delle cose. Però i saggi Pontefici, a riserva di alcune proposizioni, che veramente si son trovate esorbitanti e meritevoli di censura, lasciano prudentemente in corso tutte l'altre, purchè appoggiate a probabili ragioni, con desiderar solamente, che ci attenghiamo alle più probabili per maggior sicureza dell'anime nostre, ma senza riprovar perciò, nè condennare, chi tal-

vol-

volta si regola colle men probabili, eccettochè nell'uso de' Santi Sacramenti e nell'amministrazione della Giustizia Civile, e dove si tratta della vita degli uomini.

NON è già così dalla Giurisprudenza. Si può, e si dovrebbe purgarla, non già da tutti (che questo è impossibile) ma da una gran quantità di difetti, e di opinioni, che la deformano. Si può, dico, perchè altro non si esigge, se non che i Principi, in mano de'quali sta l'autorità di far nuove leggi, e di mutare, riformare, ed abolir le vecchie, e di dar regola alla Giudicatura sì Civile, che Criminale, vogliano impiegare il paterno loro zelo, con prescrivere, se ci è, metodo migliore ne' Giudizj, e troncar un' infinità di dubbj, controversie, ed opinioni, che si sono intruse nella Giurisprudenza. E si dee, dico, o pur si dovrebbe metter mano vigorosamente a questa riforma, ogni qual volta si facesse scorgere ad evidenza, che nella Scienza Legale, e nell'esercizio d' essa, v'ha una non lieve quantità di difetti, e che tali difetti tornano in sommo pregiudizio del Pubblico.

CAPITOLO TERZO.

De i Difetti intrinseci della Giurisprudenza e Giudicatura.

DA che il mondo saltò fuori dalle mani onnipotenti di Dio, e nacque il Tuo e il Mio, fino a dì nostri, sempre ci sono state liti fra gli uomini, e finchè il mondo avrà fine, ci saran genti, che litigheran per la roba. E dove son liti, necessità c'è, e ci sarà di Giurisconsulti e di Giudici in ogni ben regolata Repubblica, i quali disaminando le ragioni delle parti, e consultando le leggi e la diritta ragione, decidano sulle contese altrui: giacchè a niuno conviene di farla da Giudice in causa propria. Però quando si parla di magagne della Giurisprudenza, e si tratta di purgarla, ciò non vuol dire, che s'abbia à distruggere o bandire que-

sta necessaria professione e scienza, nè che si voglia abbattere o sminuire l'ordine e il coro de'suoi professori. Vuol dire, che per quanto fosse possibile, sarebbe bene il deputarla e liberarla da assaissimi suoi difetti, con renderla più bella, e più utile al pubblico. Per quanto si può, torno a dire; perciocchè la Scienza Legale, bisogna confessarlo, ha anch'essa de i difetti intrinseci, non men della morale, e della medicina, alle quali non mai si potrà apprestare rimedio valevole alcuno.

IL primo vien dalle leggi stesse. Dovrebbero queste esser chiare, con termini ben esprimenti la mente del Legislatore; ma nè pur tutte quelle, che abbiamo nel corpo del Gius di Giustiniano, ò ne gli Statuti di varie Città, portano in sè questo pregio; e però si rendono suggette a varie interpretazioni; e massimamente perchè il linguaggio latino de i testi civili senza l'ajuto dell' erudizione ben sovente comparisce scuro, e di sentimenti dubbiosi. Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegare l'intenzione di chi la forma, tanto più scura, e capace di diversi sensi essa può divenire; e ciò perchè i sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni sillaba, virgola e punto, e mettono in forse quello che ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il Legislatore. Mi è avvenuto di vedere una strepitosa lite per l'eredità di un Principe morto ab intestato, disputata fra gli agnati dall' un canto, e i figliuoli della sorella dall'altro. Dovea deciderla lo statuto d'una Città. E s'io dirò, che questa città si gloria d'essere la madre de gli studj, tosto si figurerà ciascuno, che su questo punto sarà stata ben chiara la determinazione de'suoi dottissimi maggiori. E pure non andò così. Lo sforzo de gli Avvocati sì dell'una che dell'altra parte tutto versò in tirar dalla sua le parole dubbiose dello statuto, con restar in fine deciso in favor dell'agnazione.

IL secondo interno difetto nasce dall'essere tali le leggi,

gi, che non provveggono, nè possono provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti. Quindi hanno avuta origine tante eccezzioni e limitazioni, applicate da i Giurisconsulti a non poche leggi, e dedotte da altre leggi, o pur da i principj della chiamata o creduta retta ragione, secondo i quali pare, che il Legislatore in certi, e questi assaissimi, casi non abbia potuto o voluto vietare o pur comandar qualche cosa. Certo è, che con tutto il suo corpo di leggi non ha Giustiniano provveduto a tutti gl' innumerabili casi, che possono succedere. E quantunque una legge fosse chiarissima e precisa intorno a qualche azione, pure bene spesso non possono i Legislatori prevedere ed aver davanti agli occhi il concorso di varie circostanze, per le quali può venire un altro aspetto, sia in bene, sia in male, alla medesima cosa o comandata, o vietata. Però ecco un seminario d' altre dispute e liti, pretendendo gli uni, che quella tale azione, tuttochè vestita di quelle circostanze, sia compresa sotto la determinazione di questa, o di quell'altra legge, e negandolo altri, con vicendevol combattimento di ragioni.

IL terzo interno difetto (e questo in tutti i tempi stato comune e triviale, e che tale eziandio sarà, sino alla fine del mondo) consiste nello scoprire, ed interpretare la volontà ed intenzione de gli uomini, con ricavarla da i fatti, o pur dalle parole de gli stessi mortali. Mestier sommamente difficile, che apre il campo a una sterminata folla di litigj, e bastante a tenere in esercizio più e più Avvocati e Giudici in qualsivoglia città e luogo, dove si amministri Giustizia. Di quì han preso, e prenderanno sempre voga tante controversie per contratti, per fideicommissi, o per altre sustituzioni, e per somiglianti altre determinazioni de gli uomini, espresse in testamenti, strumenti, e polizze. Se infin persone dottissime non han talora saputo così ben distendere una Legge o Statuto, che ne resti escluso ogni dubbio ed equivoco: quanto più facilmente accaderà, che la gente dozzinale

ed

ed idiota falli in proporre ed esporre con parole la lor volontà, nè sappia guardarsi da oscurità di termini, frasi, e sintassi, capaci d' imbrogliare l'intelligenza anche di quei, che più sanno? Dirò di più: non han poca colpa in ciò alle volte gl' ignoranti Notai, che o non intendono la mente de' contraenti e testatori; o se l' intendono, l' esprimono così trascuratamente o confusamente, che resta fondamento a due contrarj Avvocati di spacciarla e pretenderla cadauno favorevole al proprio Cliente. Allorchè certo Dottore della nostra Città osservava Notai, che stendevano qualche contratto, o ultima volontà delle persone, solea dire sorridendo a' suoi colleghi: *mirate colui: egli sta ora lavorando per me*.

IL quarto difetto vien dalle teste, cioè da gl' intendimenti de' Giudici. Non si può dire, a quante debolezze, a quanti capricci, a quanta varietà sieno sottoposti gli uomini. Chi in una, chi in un' altra maniera la stessa cosa intende. Noi miriam tutto dì sentenziato nella medesima causa prò e contra da diversi tribunali, parendo debili a gli uni quelle ragioni, che pajono sì forti a gli altri. E questo, per attestato del Cardinale de Luca, accade *anche in tribunali grandi e primarj*, (e vuol dire anche nella stessa Ruota Romana) *dove il Giudice di una istanza rivoca quello che abbia fatto il Giudice dell' altra. Anzi che i medesimi Giudici, senza veruna alterazione o mutazione di fatto, rivocano quello, che non solamente una, e due, ma molte volte abbiano deciso*. Il che proviene da quella prima cagione, che abbiamo indicato di sopra; cioè dall' aver noi bensì delle idee generali del giusto e dell' ingiusto; ma per adattar queste a i casi particolari ci troviamo imbrogliati, perchè non sappiamo quale di questa, o di quella idea, regola, ed assioma s' abbia quì più tosto da valere, che di un' alrra. E poi perchè sovente si tratta della volontà ed intenzione altrui, ad interpretare la quale non abbiam regola alcuna sicura, e tutto dipende dalla prudenza, e per lo più dall' opinione, che

è va-

è varia secondo la varietà de' cervelli. Perciò benchè in molti casi il Giudice possa conoscere a tutta prima, o almeno senza faticar molto il suo cervello, chi s' abbia ragione o torto in una controversia: pure buona parte delle cause civili è tale, che dee e suol restare perplesso il Giudice in conoscere, da qual parte sia la ragione, e da quale il torto. Quel poi, che sempre più fa conoscere la debolezza de gli umani Giudizj, chi non ha interesse nelle cause, appena ha lette le allegazioni e i consigli di qualche valente Avvocato, che tosto inclina la mente a dare a lui la vittoria. Ma non sì tosto gli comparisce sotto gli occhi la scrittura del non men valoroso Avvocato contrario, che di nuovo gli sembra militar per lui la ragione. E ci son bene de' Giudici, presso i quali è più fortunato chi è l'ultimo a parlare, o scrivere: il che è gran disgrazia della parte contraria. Ma più rilevante si è quella d' altri litiganti, che s' imbattono in Giudici, i quali al primo comparir d' una lite sentenziano in lor mente in favore dell' una delle parti; e per quante ragioni possa o sappia giammai addurre l' altra, stan più che torre fissi nel primiero lor sentimento; anzi fanno essi in lor cuore, se non anche apertamente, da Avvocati alla sentenza già da loro adottata.

IN somma siccome la verità è in infiniti oggetti difficile a scoprirsi con infallibil certezza, così accade al giusto, essendo in infiniti casi troppo malagevole il ravvisare, in qual delle due bilance esso sia posto. Nè in ciò è diversa la ragion civile dalla Teologia de' costumi, che tratta dell' innocenza o della malizia delle umane azioni. Dall' una parte stanno le ragioni dell' umana libertà per operare, e dall' altra quelle di qualche legge o divina, o naturale, o come si suol dire positiva: talmente che innumerabili sono i casi, ne' quali l' intelletto umano si truova dubbioso, a qual parte abbia da inchinare o per non trasgredire la legge, o per non intaccare la libertà, che Dio, o i superiori ci hanno per tante azioni lasciato. E quindi nascono così diversi

versi pareri intorno all'essere o innocenti o peccaminose tante azioni, ommissioni, pensieri, e parole de gli uomini. Or veggasi la scienza Legale; Senza fine si truovano le discrepanze de i Dottori intorno al medesimo suggetto. Chi sente in una maniera, chi sente nell'altra. E molto più si pruova tal difficultà in giudicare ne' casi particolari, perchè son cinti di tenebre i confini del vero e del falso, del giusto, e dell'ingiusto, nè si ha lume bastante per discernere, a qual delle due s'abbia a riferir l'azione proposta. Oltre di che gl'intelletti umani son diversi troppo fra loro o per la forza e debolezza d'essi, o per la maggiore o minore scienza, o per varj influssi della volontà e delle passioni, che inclinano ad approvare o disapprovare or questo, or quello, e a preferire un sentimento all'altro. *Quot capitum vivunt, totidem studiorum millia*, diceva Orazio Lib. II. Sat. 1. Però noi miriamo la stessa causa agitata in un tribunale composto di più persone, sopra la quale così facilmente si truovano divisi i pareri de' Giudici, anche nel supposto che cadauno abbia soddisfatto al suo dovere con ben ventilarla e studiarla. E quand'anche concorrano unanimi i voti d'essi Giudici a sentenziare più in una, che in altra maniera, eccoti passare ad altra unione di Giudici la causa medesima, e trovarsi anch'ivi de i dispareri, e talvolta uscirne una sentenza contraria alla prima; e così di mano in mano: tanto è vero, che o per la diversità de gl'intelletti, o per l'astruso ripostiglio del giusto e dell'ingiusto, il mondo è sottoposto a tanta incertezza e varietà di giudizj. E a questo interno difetto e malore o delle cose, o de gli uomini, che può in qualsivoglia tribunale incontrarsi, non c'è stato, nè ci sarà mai valevol rimedio, che provvegga intrinsecamente al bisogno. Però altro non ha saputo inventare l'umana prudenza, se non il determinare, che sia creduto aver più ragione nelle controversie dedotte al foro, chi ha riportato più sentenze favorevoli, che il suo avversario; o pur chi in un giudizio riporti i voti favorevoli di più Giudici, che il suo competitore.

tore. Il che non è per lo più un assicurarci, che la vittoria si sia dichiarata per l'una delle parti a cagione dell'intrinseca chiarezza ed evidenza delle ragioni, ma bensì che così è sembrato all'intendimento di uno o di più Giudici, con risultarne non già la certezza, ma una sola presunzione di retto giudizio. E ciò vuol dire in buon linguaggio, non essere la scienza, ma l'opinione, che regola, se non sempre, certo sovente, ne'casi particolari e disputabili il foro. Chiamisi quanto si vuole lo studio e la profession delle leggi scienza legale: cotal nome non disdice, purchè chi se l'attribuisce, veramente abbia studiato, e sappia ciò che le leggi civili hanno ordinato o vietato ne' varj argomenti del mio, e del tuo. Nulladimeno allorchè questa cognizione scientifica si vuol ridurre all'atto pratico per decidere tante controversie, che tengono in esercizio Avvocati e Proccuratori, non è ordinariamente la scienza, ma l'opinione, che decide, perchè d'ordinario manca la certezza, che quel tale caso, accompagnato da tali circostanze cada sotto la disposizione di quella tal legge; e resta in cuor del saggio qualche sospetto o timore, ch'esso possa essere compreso sotto la disposizione d'un'altra; o pure che altra possa essere stata l'intenzione e volontà di un testatore per esempio, o di un contraente. Ed affinchè non si dubiti di questa verità, si osservi ancora, che uno stesso tribunale avrà in un anno decisa qualche controversia in una maniera, e da lì ad alcuni anni in un'altra. Oh si dirà, che non è la stessa controversia, e che concorrendo qualche diversità di circostanze in amendue i casi, non è maraviglia, se diversa dalla prima si truova la decisione seconda. Ma è egli poi così? Aggiugnete finalmente una verità, che scappò detta al Cardinale de Luca, ottimo conoscitore di questo, ma che fu prima accennata dal Deciano nell'Apologia per gli Giurisconsulti Cap. XV. n. 32. cioè che le teste di alcuni Giudici si muovono talvolta a giudicar più in una maniera, che in un'altra, mossi non già dalle sode, ma dalle più deboli ragioni recate dall'Avvocato. Così egli

 scri-

scrive nel suo trattato dello stile Legale C. V. *Si debbono portar tutti i motivi, e le ragioni stimate le migliori, e le più forti e convincenti, senza però lasciar l' altre, le quali sieno stimate più deboli, per quella ragione, che stante la gran varietà de' cervelli, non tutti i gusti o sentimenti sono uniformi. Onde segue, che quei motivi, i quali ad uno parranno buoni e sodi, ad un altro parranno deboli ed irrelevanti; e all' incontro quelli, che al primo parranno di niuna vaglia, dall' altro saranno stimati i migliori*. E nel Cap. XIV. torna a dire: *Ne' contraddittorj e nell' altre funzioni non è biasimevole l' addurre de' molti motivi, senza necessità di scegliere i sodi da i deboli, essendo questa parte del Giudice; mentre conforme si è detto più volte, frequentemente piacciono i motivi deboli, e dispiacciono i sodi e buoni*. Un simile sentimento parmi d' aver letto nelle Opere di Cicerone intorno all'Arte Oratoria, ma non vo' durar la fatica di cercarlo. Chi dunque non vede, che rischio bene spesso corra la Giustizia, da che dipendano le sentenze da teste, nelle quali non fan breccia le ragioni sode, e solamente penetrano le deboli e cattive? che se questo è confessato dal de Luca de i Giudici posti ne i gran tribunali: che sarà poi da dire de i Giudici pedanei delle terre e castella?

ORA a questi interni ed essenziali difetti della Giurisprudenza e Giudicatura, io torno a dirlo, rimedio non c' è. Non si può fare, che la legge abbia provveduto con chiarezza a tutti i dubbj e casi, che possono accadere. Molto men si può fare, che cadaun uomo con sì precisi termini esprima le sue intenzioni e volontà nelle pubbliche scritture, che non vi resti ambiguità e dubbio veruno. Ora subito che l' affare è divenuto conghietturale, cioè subito che è rimesso alla testa de gli uomini il decidere, non già intorno a lievi dubbj, ma intorno a massicci e gravi dubbj: per conseguente resta esposta quella controversia alla varia comprensiva, e al vario raziocinio di chi dee giudicare, e facilissimamente varie possono essere le decisioni di varie persone intorno allo stesso

stesso suggetto. Ne' casi apertamente disegnati e regolati da i Legislatori, ancorchè insorgono leggieri motivi di dubitare, allora si può dire, che la legge ha deciso, o decide; ma dove si presentano gravissimi dubbj, se i casi controversi sieno o non sieno compresi dalla legge, o pure a qual delle leggi s'abbia da ridurre questo o quel caso: allora è la testa de' Giudici, che dee decidere. E chi non sa, cosa sieno le teste de gli uomini, vada a studiarle, e troverà, che sono emporj d'opinioni, di prosunzione, d'incostanza, di debolezza, e di errori. Oltre di che si arriva talvolta a trovar così scura ed astrusa la qualità delle controversie, che un uomo intendente, ma sincero, e non adulator di se stesso, dee confessare la sua perplessità, e di non saper bene, a qual delle parti convenga in quel caso con accertato giudizio la vittoria. E si son veduti Giudici onorati, che in simili oscurità, più tosto che mettersi a giudicare, han lodata la concordia, e qualche aggiustamento onesto fra i litiganti: ripiego nondimeno, che non piacerà mai a quegli altri, a' quali son più care le sportole, che il retto giudizio; e per non perdere il loro profitto, si determinano a darla vinta all'una delle parti, quantunque, se volessero confessarla tutta, sentivano in se stessi di grandi spinte per decidere in favore dell' altra. A me diceva uno de' più dotti ed assennati ministri della giustizia, che sia seduto ne' nostri tribunali, essergli accaduto, allorchè era semplice Avvocato, di restar perditore in quasi tutte le cause, nelle quali egli si teneva più in pugno la vittoria per la forza delle sue ragioni; e all' incontro di aver vinto in molte, delle quali maggiormente egli diffidava. Andate ora a decantar la giustizia del mondo, quella, che con rette bilance dà il suo a chichessia. Tentazione può venire a taluno di chiamarla un lotto, un biribisso, un azzardo. Ma giacchè abbiam fatto parlare chi le sapeva tutte, cioè il Cardinal de Luca, udiamo da lui un'altra confessione. Nel Proemio al Dottor Volgare Cap. IX. così egli parla: *Stante l' accennata varietà d' ingegni, la pratica frequente-*

mente insegna, che l' evento riesce molto diverso in quel che bene o male gli Avvocati presagiscono. Ed anche perchè i medesimi tribunali grandi ritruttano quel che hanno deciso: dal che si pruova, che negli articoli Legali non si dà verità certa e determinata, e massimamente in materie conjetturali o arbitrarie: poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute de gli Avvocati. A me non occorre di più, per conchiudere in fine, essere gran disgrazia il dover litigare, e che le giuste leggi santamente inventate pel pubblico bene, messe in pratica, possono, non men della Medicina, per l'umana debolezza convertirsi in danno del Pubblico.

CAPITOLO QUARTO.

De i difetti esterni delle Leggi, e della Giudicatura.

NOTO è, che Giuliano Giurisconsulto a'tempi di Adriano Augusto formò *l'Editto perpetuo*, cioè un compendio del diritto civile, acciocchè con facilità si avessero sotto gli occhi le Leggi più pratiche del Foro. Appena fu esso alla luce, che i Legisti di que' tempi si diedero a spiegarlo, e comentarlo, cioè a limitare, o a stendere quelle Leggi, chi con un sentimento, e chi con un' altro, finchè si arrivò a confondere e a rendere piena di dubbj, di eccezioni, restrizioni, ampliazioni l' operetta di quel valentuomo. L'ebbe a dire lo stesso Giustiniano nella Prefazione alle Pandette: *Quod & ab antiquis edicti perpetui Commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes, in infinitum detraxerunt, ut pæne omnis Romana sanctio esset confusa*. Si applicò quel celebre Augusto alla riforma di questo abuso con deputare eccellenti Legisti, i quali risecate le vane quistioni, e le varie ed opposte sentenze di tanti antichi Commentatori; formassero il corpo delle Leggi, secondo le quali, e non già secondo le opinioni particolari de i Giurisconsulti, si avesse da li innanzi

nanzi a regolare il Foro. E ben prevedendo, che potea ripullulare il medesimo disordine; comandò, che non fosse lecito in avvenire il far Commenti a quelle Leggi, acciocchè non tornasse di nuovo la confusion precedente nella scienza delle Leggi e de i Giudizj. Sono sue parole *l. Deo auctore C. de vet. jure enuc. §. Nostram: Nullis Jurisperitis in posterum audentibus Commentarios illis applicare, & verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere, quemadmodum in antiquioribus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum Jus pæne conturbatum est*. Tornò egli ad inculcare la stessa proibizione nella *l. Tanta* cod. tit. e nella Prefazione a i Digesti, dicendo: *Sancimus, ut nemo neque eorum, qui in præsenti Juris peritiam habent, neque qui postea fierent, audeat Commentarios hisdem Legibus adnectere &c. Alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones, eos jactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquod legibus nostris adferat ex confusione dedecus: quod & in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes, in infinitum distraxerunt, ut pæne omnis Romana sanctio esset confusa*. Ordina perciò, che se alcuno ardirà di farvi de' Commenti; o delle interpretazioni, sia condennato come falsario, e i suoi libri consegnati alle fiamme. Oh come bene i gran veneratori di Giustinjano hanno fedelmente eseguiti gli ordini suoi! E come possono inculcar tanto l' ossequio alle Leggi di quell'insigne Augusto, quando eglino sono stati i primi a contravenire ad un sì chiaro e replicato editto di lui? Fino al Secolo di Cristo XII. non apparisce, che dopo la pubblicazion de i Digesti, e dell'altre sue Opere Legali, alcuno ardisse di farvi de' Commenti. E ciò perchè in Italia per più Secoli furono, se non seppellite, certo conosciute poco le sue Pandette, e il Codice. Fors' anche niuno si mise a commentarle, non per difetto di volontà, ma per impotenza, perchè troppo grande in que' barbari Secoli fu il regno dell'ignoranza. Ma da che in Bologna nel Se-

o col

colo XI. e senza paragone più nel XII. si cominciò lo studio delle Leggi, eccoti saltar fuori Irnerio, e poscia altri Legisti, che si diedero a far chiose alle Leggi; ecco letture pubbliche di tal professione; e poscia Lettori veramente di gran grido, perchè di gran sapere, formare Commenti alle Leggi. E dappoichè la stampa rendè facili le copie de' libri, eccoti i Consulenti uscir fuori con un nuvolo di allegazioni e consigli; e finalmente eccoti una sterminata abbondanza di trattati di particolari argomenti, e di decisioni emanate da varie Ruote e Senati. Sicchè oramai i Libri Legali formano una prodigiosa Libreria, e una gran giunta può farsi alla Biblioteca Legale del Fontana, che pur' indica tanti libri, di maniera che niuna delle professioni di lettere ci è, sieno scienze od Arti, che non sia superata dal catalogo delle fatiche Legali già date alle stampe; e peggio ne verrà, se continuerà l'influsso, che s'è provato ne i due prossimi passati Secoli. V' ha in oltre qualche paese, dove il dare alle stampe qualche libro di Legge, serve non poco al conseguimento de' Magistrati, ma serve ancora ad infettare, o almeno a caricar d'inutili merci la Giurisprudenza.

CHIEDETE ora, qual sia il frutto di tanti libri, qual giovamento sì sterminata mole di volumi abbia recato alla Giurisprudenza. Sarà pur divenuta facile l'intelligenza delle Leggi, spianato il cammino a giudicar rettamente. Tutto l'opposto. Ad altro non ha servito, nè serve questo diluvio d'Opere Legali, se vi si farà ben mente, che a rendere la Giurisprudenza più difficile, imbrogliata e spinosa, e più incerti e dubbiosi i Giudizj di chi dee amministrar la Giustizia. Volgete e rivolgete questi libri: troverete un' infinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra fra loro, cioè contrarie o contradittorie. Allorchè avrete osservato in dieci Autori, come s'ha a stabilire una massima, a decidere una controversia: passate innanzi, e venti o trenta altri ne incontrerete, che spacciano e assodano con ragioni diverse un differente parere. In quel vasto emporio de' libri Legali tan-

tanto l'attore, quanto il reo scuoprono quell'armi, con cui nel medesimo tempo si ha da impugnare e da difendere la stessa pretensione e causa. Nè io condurrò quì il Lettore in un lungo viaggio. A me basta ch'egli meco venga per dare un'occhiata all'opera di un famoso Scrittore Spagnuolo. Intendo io dello *Speculum aureum di Girolamo Zevallos*, o sia *Cavallos*, o *Zevaglios*, come dicono gli Spagnuoli, il quale coll'aver solamente raunato le *opinioni comuni contra le comuni*, ne formò quattro tomi in foglio. Nè già contrasto io a lui l'aver chiamata *Aurea* quella sua opera, quantunque in fine poco o niun profitto se ne ricavi: ma dico bene, che niuna più d'essa è bastevole a sommamente discreditar la Giurisprudenza d'oggidì, da che egli ce la fa vedere così discorde ed incerta nelle sue sentenze, e ce la rappresenta come un campo di battaglia di chi sempre combatte, senza che mai apparisca, chi abbia da essere vincitore o vinto. Se tu comparisci in aringo con una sentenza comune a te favorevole; eccoti l'avversario, che ti vien contro con una opposta sentenza, ed anch'essa comune. A chi sarà allora dovuta la palma?

SICCHE' gran tempo ha, che siam giunti a riaver que' mali, a' quali pure tentò Giustiniano di rimediar col corpo delle sue Leggi; e a provar quegli altri, ch' egli paventava, qualor si mettessero i Legisti a voler farla da Dottori sopra i Legislatori, con interpretare la lor mente in tanti casi, ora stendendola, ora ristringendola, senza risparmiar sottigliezze per far servire i decreti Augusti o alle lor private opinioni, o al bisogno de' loro clienti. Anche Papa Pio IV. proibì il far chiose e commenti all'incomparabil Concilio di Trento, perchè ben conosceva le brutte conseguenze, che ne poteano avvenire a cagion de gli scrittori, o ignoranti, o poco giudiziosi, o molto temerarj, capaci di alterare accrescendo o sminuendo le fondate e chiare decisioni di quella sacra e tanto venerabil'assemblea de' Pastori Cattolici. Fu egli ubbidito; poichè per conto del Barbosa, egli

non

non entra ne' dogmi di fede. Non ebbe così buon mercato l'Augusto Giustiniano. Ognun sa, se manchino Interpreti del Gius Civile. E però s'è in tal guisa riempiuta la scuola della Giurisprudenza d'incertezza, e in vece di renderla atta a terminar le vecchie liti, s'è renduta un seminario di liti nuove, e più propria per oscurare, che per illustrar le menti de'Giudici, qualora essi si truovano colti in mezzo a tante diverse e contrarie opinioni. Il peggio è che con ciò s'è aperto un bel campo a Giudici, qualor ne venga loro talento, e l'amicizia, o l'odio, o altre passioni vogliano essere esaudite, di decidere le Cause in favore di chi è più loro in grado. Perciocchè qualunque sentenza, ch' essi vogliano profferire, la truovano assistita dall'autorità di molti Giurisconsulti, e in libri stampati, e questa dichiarata da essi con titolo maestoso *comune*. Stimava il suddetto Zevallos, che non potrebbero i Lettori in leggendo la sua opera risparmiar lo stupore, al vedere, *in quanta caligine & obscuritate totum Jus versetur, quum nulla sit opinio certa & verissima, quæ non possit pluribus contrariis opinionibus & fundamentis contrariari. Et sic omnia negotia magis ex Judicum arbitrio, quam ex certa Juris dispositione terminantur; & modo in uno eodemque negotio nunc pro Actore, nunc pro Reo, sententia fertur, sine varietate Juris, neque facti, sed solum ex eo, quia his Judicibus placet hæc opinio, & aliis displicet, & contraria directe satisfacit, quum sine certa lege omnino in tot opinionum varietate Respublica gubernetur.*

SICCHE' non è più vero, che s'abbia a ricorrere solamente al codice e a i digesti per mettere fine alle controversie forensi. Quello è divenuto un picciolo, picciolissimo paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello della Giurisprudenza maneggiata dalle feconde e sottili menti de' Giurisconsulti de gli ultimi Secoli, i quali hanno anch' essi formato un altro sterminato corpo di Leggi, secondochè è sembrato al loro intendimento. E chiamo Leggi le loro opinioni, perchè a tenore di queste opinioni si regola il Foro, e

si

ſi danno le ſentenze, nella ſteſſa guiſa che ſi fa in vigore d'una vera Legge di Giuſtiniano. Così deciſe la Ruota Romana, così il Senato di Torino; così dice il Menochio, il de Luca, &c. Tal piede anzi ha preſo queſta Dottorale Giuriſprudenza, che ſi troveran talvolta de i Laureati difenſori di cauſe, che non hanno mai letto il corpo delle Leggi di Giuſtiniano, ſiccome talora ſi truovano de i Teologi, che mai non hanno letto le divine Scritture, fuorchè nel loro Breviario. Tutto lo ſtudio d'eſſi è intorno a' Trattatiſti, Conſulenti, e Deciſioni: giacchè i Ripetenti, cioè gli antichi Interpreti delle Leggi, Bartolo, Baldo, Odofredo, e ſimili, ſi laſciano ripoſar pieni di polvere in fondo alle librerie, e talvolta in vece di trovarli nelle librerie, ſi truovano nelle botteghe di chi vende ſardelle. Nelle Deciſioni, ne' Trattati, e ne' Conſigli, peſcano tutto dì gli ſtudioſi Laureati; ivi ſtancano gli occhi, ed ivi anche invecchiano: pur pure viſitando qualche volta il codice o i digeſti per confrontare una Legge meſſa in campo da altri: ſebbene poco ancora taluno ſi cura di recar Leggi, e ſe ne citano fors'anche tali, che nulla avran che fare coll'argomento, che ſi tratta. Siam dunque giunti a vedere, che non più i ſoli Principi, a' quali era riſerbato queſto diritto, quei ſono, che fan le Leggi, e loro danno l'autorità e la forza. Anche i Dottori da gran tempo ſon divenuti Legislatori, e il mondo d'oggidì più bada alle loro opinioni, che alle oramai quaſi rancide antiche Leggi; giacchè tante di quelle vecchie Leggi ſi ſono ſtiracchiate con varie interpretazioni, eccezioni, ed eſtenſioni, e a queſte più che al teſto ſi fa mente ora ne i Giudizj. Per queſta via i Dottori ſon'eſſi divenuti i maeſtri e padroni del Foro. E pur non ho detto tutto. Non ſolamente eſſi han convertito in Leggi le loro opinioni, ma hanno anche uſurpata l'autorità di mutar queſte private Leggi, e di fabbricarne delle nuove, e ſurrogarne dell'altre a loro arbitrio. Forſe non mi ſi crederà. Ma ſi aſcolti l'Azzoguido Lib. III. Cap. XVII. de Commun. Opin. che così parla: *Communis Opinio ſubjacet*

mutationi, ut est notorium. Sæpe enim contingit, ut aliqua Opinio, quæ a L. *vel* LX. *annis supra communiter tenebatur, desinat esse Communis, si plurimi ex sequentibus contrarium teneant*. E il Cardinal Tosco, che sopra gli altri conobbe e raccolse la varietà delle Opinioni Legali, ebbe a dire alla parola *Opiniones* Concl. CLII. *Aliæ innumerabiles Conclusiones similes poni possent, quas Doctores miro labore ut Communes, & magis Communes constituunt; & tamen per directam contradictionem similium Opinionum Communium destruuntur: ex quibus constat, ea quæ in Opinionibus nostris consistunt, posse semper continere fallaciam, prout in exemplis, quibus uno tempore Communis Opinio indubitata fuit apud antiquos, quæ hodie communiter reprobata reperitur*. Ne volete di più per conoscere, in che stato compassionevole d' istabilità e d'incertezza sia ridotta questa per altro nobile scienza? E come ciò succeda, facile è il conoscerlo. Si pianta da un accreditato Legista qualche conclusione, forse perchè ne ha bisogno in quel tempo. Quei, che vengono dopo, la prendono come tant'oro, e trovandola appropósito per qualche lor lite, l'infilzano ne'lor consulti, o nelle lor decisioni: e così cresce il catalogo de gli aderenti alla medesima. Ecco formata, ecco canonizzata la Legge. Tanti Autori, menti sublimi, han creduto, hanno insegnato così: si può egli mai fallare in seguitandoli? resta poscia in trono questa opinione, finattantochè viene un altro Giurisconsulto di non minor grido, che cerca l'immortalità del nome coll' ajuto delle stampe; e trovando, che gli è pregiudiziale nelle occorrenze sue quella tal conclusione, si mette ad impugnarla col suo acuto ingegno e sapere; quindi ne pianta un altra o diversa, o opposta, e la fortifica con palizzate di molte ragioni. Succedono poi altri, a gl' interessi de'quali più s'accomoda quest'altra opinione, e con adottarla maggiormente la mettono in credito, e fan ch' essa prenda la mano all' altra ne i tribunali. Quanto durerà la fortuna di questa? Finchè altri sopragiungano a risuscitar la precedente, la quale

per

per sua disgrazia se non era morta, certo dormiva.

SERVA d'esempio a questa materia un fatto di *Rafaello Fulgosio* celebre Consulente. Sotto nome di *discendenti maschi* venivano ne' tempi precedenti a quel Giurisconsulto, solamente i *maschi de' maschi* con esclusione non tanto delle femmine, quanto ancora de' maschi figli di femmina, benchè discendenti per mezzo d'essa da i maschi. Questa era allora *opinion comune*, come si può veder nell'opere di Bartolo, del Socino juniore, del Riminaldo juniore, del Cravetta, del Deciano, del Ruino, e d'altri. Trattossi d'un fideicommisso, a cui erano chiamati i *discendenti maschi*, a' quali in ultimo luogo erano sustituiti i poverelli. Ebbe ricorso a questo Eroe della Giurisprudenza, chi vi aspirava, benchè discendente da femmina, confidando nel possente soccorso di chi sa far parlar le Leggi a tenore de' suoi clienti. Sostenne dunque egli nel suo consiglio 85. che sotto nome di *discendenti maschi* si poteano anche intendere i maschi discendenti per via di femmine da i maschi. E non avendo la Testatrice espresso, che per *discendenti maschi* ella intendeva solamente *maschi discendenti da maschi*, si poteva e doveva presumere chiamati da lei anche i *maschi delle femmine*. Non credo io, che i Giudici d'allora fossero così deboli d'intelletto da appagarsi di sì bella ragion del Fulgosio, la quale non è in fine che un sofisma; mentre molto più si dovea presumere, che la Testatrice avesse invitati i soli *maschi de' maschi*, perchè fino a que' tempi, come ho detto, comunemente era così intesa la denominazione de' *discendenti maschi*; e però quando ella avesse avuta intenzion di comprendere anche i *maschi delle femmine* doveva esprimere questa sua volontà: e non l'avendo fatto, la diritta conclusione era, che li aveva esclusi. Ora badate alla nobil ragione adoperata dal Fulgosio per provare, che sotto nome di *discendenti maschi* vengono ancora i *maschi delle femmine*. Nell' Authen. *de Hæredib. ab intest.* §. 1. & 2. si legge: *Si quis igitur descendentium fuerit ei, qui intestatus moritur, cujuslibet naturæ & gra-*

 dus,

dus, & sive ex masculorum genere, sive ex feminarum descendens. E più sotto: *Nulla ibi introducenda differentia, sive masculi, sive feminæ sint, & sive ex masculorum, sive ex feminarum prole descendant*. Adunque, dice il Fulgosio, *discendenti* ancora son chiamati i maschi delle femmine. Un gran segreto ci ha insegnato questo grand'uomo: chi nol sapeva prima di lui? Seguita poi egli a dire: adunque sotto il nome di *discendenti maschi non veniunt soli descendentes ex masculis*; vengono ancora i *maschi di femmine*. Ma questa è una sofistica illazione, simile ad altre, in cui saltano senza avvedersene coloro, che si mettono a stiracchiar le Leggi per tirarle al loro proposito. Verissimo è, che sotto nome di *discendenti* vengono ancora le femmine, e i lor figliuoli maschi e femmine; perchè in fatti descendono anch'essi dallo stipite dell'ascendente: e questo è quel che dice la Legge. Ma il Fulgosio scambia i termini con dire: adunque sotto nome di *discendenti maschi* vengono anche i maschi delle femmine. Questo nol dice la Legge citata; questo non s'inferisce da quella Legge. L'inferisce solamente il Fulgosio colla sua sofistica sottigliezza. Allorchè si parla non semplicemente di *discendenti*, ma di *discendenti maschi*, con questa tassativa s'intende una discendenza continuata di maschi, non interrotta da femmine. Almeno tal fu la comune interpretazione di questi termini fino a i tempi del Fulgosio, siccome dicemmo.

CIO' non ostante prese fuoco la sofistica dottrina del Fulgosio. E poteva egli farsi di meno, quando questa veniva da un Interprete del Gius, appellato *Acutissimo* nel frontispizio de' suoi Consigli? La baciarono i Proccuratori ed Avvocati per potersene valere in favore de' lor clienti alle occorrenze. L'abbracciarono volentieri i Giudici, per potere secondo il bisogno, *salva conscientia*, donare la roba altrui a chi maggiormente godesse della lor grazia. In somma non accade più disputa di fideicommisso masculino, che non venga in campo questo Santo Padre del Fulgosio colla giun-

ta

ta de gli altri, che l'hanno dipoi seguitato a misura de' loro interessi. E senza mai voler considerare, come sarebbe necessario, che niun Testatore sustituendo a i discendenti maschi qualche altra persona estranea, e molto più se agnati, non può mai aver inteso di chiamar maschi di femmine, perchè persone d'altre case, e da lui non conosciute, non prevedute, nè amate; ed è perciò un' iniquità il preferir tali persone non dilette dal Testatore a chi egli chiaramente amò, chiamò, e volle che succedesse ne' suoi beni. Il più bello è poi, che quantunque talvolta si sia trattato di fideicommissi istituiti prima anche del Consiglio d'esso Fulgosio (stampato in Venezia nell'Anno 1576.) o almeno pochi anni dopo: i Legisti de i nostri dì retrotraggono a quei tempi la pratica di alcune decisioni emanate tanti anni dopo il Fulgosio in favor de' maschi delle femmine: che certo erano obbligati que' poveri antichi Testatori a saper ognuno le sottigliezze del Fulgosio, e a conoscere profeticamente, che certi tribunali del Secolo seguente e del nostro aveano da intendere il significato de' *discendenti maschi* in un senso diverso da quel che correva nel Secolo del Fulgosio. Bisogna ridursi al tempo de' testamenti, e vedere, cosa allora s' intendesse per *discendenti maschi*. Per compimento poi della misera Giustizia, ancorchè talvolta con tutto il bel dire de gli Avvocati resti in simili casi dubbiosi, se veramente i Testatori abbiano chiamato i soli *maschi di maschi*, o pure anche i *maschi di femmine*, pure si dà risolutamente la sentenza in favor de gli ultimi, senza almeno imitare il Fulgosio, che terminò onoratamente il suo Consiglio con queste parole: *Non tamen eorum sententiam improbavi, qui propter incertum voluntatis rem dignam compositione censuerunt*. Perciò quando verrà mai quel Principe savio, che ne' suoi Stati serri la porta alle liti in questo argomento, dichiarando, in' quali casi abbiano da succedere (trattandosi di fideicommissi, e sustituzioni) i maschi de' maschi, e quando anche i maschi di femmine? Io nulla ardirò di suggerire, perchè non mancano

cano a i Principi uomini di consumato sapere per ristrignere in poche conclusioni e parole questo oramai divenuto troppo vago, e troppo disputato argomento. Ma certo non si fallerà ordinando, che in caso dubbioso di chi sustituisce a i *discendenti maschi*, s'abbiano da escludere i maschi delle femmine, per quella potente ragione, che abbiam poco fa accennata, cioè non doversi presumere ne' Testatori dilezione alcuna di discendenti per via di femmine, perchè questi son d'altre case nè conosciute, nè amate secondo l'uso ordinario da i Testatori, e potrebbono anche essere nemiche, o malvolute dal Testatore; e doversi attendere la manifesta lor dilezione delle persone sustituite, e massimamente se agnate. Per la qual ragione nè pur si dovea badare alle sofisticherie del Fulgosio nel caso da lui proposto. Del Fulgosio dico, il quale, per quanto s' ha dal Deciano nell' Apologia Cap. XII. n. 47. *ut pro subtili prædicaretur, more suo impugnabat veritatem in suis scriptis*. E Gian Francesco Gravina nel suo trattato *De ortu & progressu Juris Civ.* Cap. 164. tuttochè esalti di molto, e con tutta ragione, l'ingegno e merito di Bartolo, di quel Bartolo, che tre Secoli sono dalle trombe dottorali veniva proclamato *Speculum & Lucerna Juris, Robur veritatis, Lumen humani Juris*, pure ne parla ne' seguenti termini: *Quo plus pollebat ingenio, eo majores sibi aliquando, alisque tendebat ambages. Unde scholam Jurisprudentiæ instituit, acutam illam quidem, & forensibus cavillationibus percommodam; flexuosam tamen, & ob inanem sæpe subtilitatem anxiam sane & importunam. Unde Bartolinæ Scholæ Interpretes, plerumque ingenio plurimum indulgentes, exili quadam ex affinitate, discrepantia inter se non raro comparant atque committunt. Contra vero sæpe ob leve quodlibet discrimen simillima quæque distrahunt, & a rebus aliquando alienissimis vaticinando & ariolando argumenta ducunt, inque sententiis ferendis haud semper solent auctoritatum atque testimoniorum habere delectum*. E pure fu creduto anche più di Bartolo sottile il suo discepolo Baldo, con la-

lasciarsi anch'esso trasportare talvolta lungi dalla verità o pel bollore del suo ingegno, o per l'avidità del guadagno. Ma volesse Dio, che non durassero anche a i nostri dì i difetti di quelle scuole, nè si trovasse più d'una allegazione, e fors' anche decisione, lavorata con sì ingegnoso pennello da abbagliare i poco accorti Giudici, o il volgo de i poco intendenti: cotanto ben sanno alcuni far valere le loro sottigliezze, e dar bel colore a ciò che vogliono, e non dovrebbono talvolta persuadere.

CAPITOLO QUINTO.

Delle Leggi Romane, e de' loro Interpreti.

NIUNO v' ha fra i Legisti, tinti alquanto dell'antica erudizione, che non sappia, che la raccolta delle Leggi Romane, comprese ne' Digesti, nelle Autentiche, nel Codice, e nell' Istituta, fu pubblicata da Giustiniano Imperadore nel Secolo VI. dell'Era Cristiana. Cacciò egli dipoi dall' Italia i Goti, e recuperò questo nobilissimo regno: laonde non v'ha dubbio, che ad osservar le sue Leggi dovettero essere obbligati i popoli Italiani d'allora. Ma pochi anni dopo la sua morte sotto il Successore Giustino eccoti i Longobardi nell'Anno 568. calare in Italia, e a poco a poco soggiogarne la maggior parte, di modo che a riserva dell' Esarcato di Ravenna, del Ducato Romano, delle Isole di Venezia, del Ducato di Napoli, e di varie altre Città maritime di quelle parti, che si conservarono sotto gl'Imperadori Greci tutto il rimanente d'Italia venne in potere de i Longobardi. Costoro non volevano Leggi Romane, perchè Leggi di gente nemica. Varj di quei Re andarono poi formando il corpo delle Leggi Longobardiche, ed altre ve ne aggiunsero i Re Franchi. Seguitarono poi a regnar ne' tribunali d'Italia queste Leggi, finattantochè verso il fine del Secolo XI. o pure sul principio del XII. risuscitò e s'introdusse in Bologna, e si dira-

diramò appresso nell'altre Città lo studio delle Leggi di Giustiniano con tal successo, che le Longobardiche insensibilmente vennero meno, & andarono in disuso. Cadono quì in varj errori alcuni Legisti, non assai versati nell'erudizione de'Secoli barbari. Primieramente si figurano, che l'inondazione e signoria de'Longobardi, seguitata da quella de i Re Franchi, o poi da quella de gli Augusti Tedeschi, togliesse di mezzo ed abolisse l'uso delle Leggi Romane in Italia. Ma è certissimo, che ne' paesi sopra enunziati, che continuarono ad ubbidire a gl'Imperadori Greci, finchè furono padroni di Roma, e poi sotto i Franchi e Tedeschi, si mantennero le Leggi Romane. Anzi ne' paesi ancora spettanti al Regno Longobardico era lecito o per cagion della nazione Romana, ovvero per elezione, a chiunque voleva il vivere colle Leggi medesime di Giustiniano; e soleasi ciò spezialmente praticare da gli Ecclesiastici; ed oltre a i Giudici Longobardi, sempre v'erano de'Giudici Romani, cioè conoscenti delle Leggi Romane. Però non è vero, che ne' secoli barbarici scadessero affatto in Italia le Leggi suddette; e nè pure in Francia ed Ispagna, ove si conservò un'immensa copia di persone di nazion Romana. Quel solamente, che si può osservare, sembra, che i Giudici Romani si regolassero la maggior parte con qualche breve transunto e compendio delle lor Leggi, e al più col solo Codice, o coll'Istituta. Il che dico io, perchè fra tanti antichi manuscritti (a riserva delle Pandette già Pisane, ed ora Fiorentine) quasi niun altro ne resta, che abbracci il corpo Legale di Giustiniano. Prima della stampa e dell'uso della carta nostrana troppo costava un grosso libro scritto a penna.

SECONDARIAMENTE manca buon fondamento all' opinion di coloro, che credono ravvivato lo studio delle Leggi Romane, dappoichè i Pisani nell'Anno 1135. asportarono da Amalfi il suddetto prezioso manuscritto delle Pandette, o sia de' Digesti. Prima s'erano scoperti, e si spiegavano da Irnerio in Bologna questi libri. Anzi nè pure è certo,

to, che le Pandette Pisane venissero da Amalfi, contuttochè tal tradizione sia molto antica, perchè se ne parla nel Secolo XIV. Terzo non sussiste, che le Leggi Longobardiche fossero abolite da Lottario II. Imperadore circa l' Anno 1136. nè che alcuno de gl' Imperadori in que' tempi autenticasse con espressa Legge le Leggi Romane. Perchè s'introdussero le scuole del Gius Romano, certamente più nobile ed eccellente, che il Longobardico, Salico, e Bavarico, usati una volta nello stesso tempo in Italia: cominciò dalle scuole a passar ne' tribunali esso Gius Romano; e questo si tirò dietro a poco a poco il disuso dell' altre Leggi barbariche. Sostentano in oltre gli Eruditi, che niuno de' popoli Italiani, allorchè risorsero le Leggi di Giustiniano, era obbligato a seguitarle, e ad essere sottomesso alle medesime. E in ciò dicono il vero. Perchè cessò nel Secolo VI. sulla maggior parte d' Italia il dominio de gl' Imperadori Greci, e nel Secolo VIII. venne meno anche in Roma e nell' Esarcato: per conseguente l' osservar le Leggi pubblicate da essi, fu da lì innanzi in arbitrio de' popoli, che per consuetudine, e non già a titolo di ubbidienza seguitarono a valersi di quelle, ovvero per loro spontanea elezione le richiamarono dopo tanti anni ne' lor tribunali.

TROVANDOSI dunque in questa libertà le Città d'Italia, e volendo in oltre siccome Città libere godere l' antichissimo privilegio di avere le lor Leggi Municipali, cominciò cadauna a formar le sue proprie, con allontanarsi, dovunque parve meglio a i lor Savj, o alla lor volontà, dalle costituzioni di Giustiniano, e con introdurre gli uni nuovo ordine nelle successioni, gli altri ne' contratti, nelle pene, nelle doti, e in altri simili più usuali incidenti del commerzio umano, e con aggiugnere varie altre regole non contenute nel corpo delle antiche Leggi. Statuti noi chiamiamo queste loro Leggi municipali, alla maggior parte de' quali fu data per lo più perfezione ne' Secoli XV. e XVI. e una forza superiore a quella delle Leggi di Giustiniano. E intanto que-

ste han luogo e vigore ne i tribunali, in quanto o la consuetudine porta, che ne' casi, a' quali non han provveduto gli Statuti, si ricorra a i testi civili, o pur ciò espressamente viene ordinato ne gli stessi Statuti.

ORA egli è un piacere l'udire un copiosissimo coro di Professori delle Leggi, che a vele gonfie si stendono nelle lodi del corpo Legale di Giustiniano, esaltandone l'eccellenza, la giustizia, la sottigliezza. Insigni Imperadori, e Giurisconsulti di prima sfera, di gran nome, o han formato, o hanno trascelto tutte quelle Leggi. Non si può abbastanza ammirarne l'Equità, la Giustizia, il Giudizio. E ben volentieri convengo anch'io ne gli elogi e di chi fece, e di chi ordinò quelle Leggi, perchè in fatti contengono egregi principj e massime di Giustizia, e casi particolari con somma prudenza decisi. Ma che tal raccolta s'abbia a tenere per un capo d'opera della natura e dell'arte, non si dee già sì facilmente concedere. A buon conto se ne truova delle contrarie l'una all'altra. E gli Statuti di tante Città d'Italia, per lo più gente savia e ben versata nelle Leggi, han fatto conoscere, qual alto concetto avessero delle fatiche di Giustiniano, col formar tante costituzioni diverse dalle sue, ed anche opposte. Nè solamente hanno ciò fatto in que' punti, che dipendono dalla sola volontà del Legislatore, il quale ha ordinato una cosa in una maniera, e poteva anche ordinarla tutto al contrario, senza offendere la giustizia; ma in altre ancora, nelle quali han creduto più giusto e più utile al Pubblico il dipartirsi dalle antiche Leggi. Oltre a ciò la mutazion de' costumi e governi ha cagionato, che moltissime di quelle Leggi a nulla più servono, se non ad ingrossar inutilmente i grossi tomi del corpo Giustinianeo. Più non abbiamo que' Magistrati ed Ufiziali, de' quali è ivi in tante Leggi parlato. Più non s'ode parola fra noi de' Servi, delle Manumissioni, de' Liberti, de' Libertini, de' Censiti, de' Coloni, e d'altre spezie di agricoltori, nè de' veterani e d'altri usi della Milizia di que' tempi, che pure occupano gran quantità

tità di Leggi in esso corpo. La patria podestà non è più nel rigore d'allora. Il Gius Canonico poi ha corretto, ha annullato non poche delle medesime Leggi; e così discorrendo: di modo che gioverebbe il togliere tante superfluità, ed inutili materie da que'tomi, che spaventano alcuni Lettori, nè si giungono mai a leggere, o a leggere interamente da i più de'nostri Dottori. E delle novelle ed autentiche poi che diremo? Non mancano saggi, che trovandone molte contrarie a quanto era stato prescritto ne gli antecedenti libri, e talvolta sustituito il men giusto, o pur l'ingiusto al giusto, e massimamente in favore del debile sesso, non la perdonano allo stesso Giustiniano. E questo oltre a tant'altre osservazioni intorno al pensare de gli uomini, ci porge motivo di dire, che la Giustizia dee ben'essere una difficil cosa da scoprire, da che oggi a noi sembra buona una Legge, e domani diversamente ne giudichiamo. Quel che è certo, in esse novelle ed autentiche, più che altrove s'incontra gran copia di costituzioni, che a nulla servono al Foro d'oggidì, e si potrebbono risecare anch'esse dalla gran faragine delle Leggi Romane. Per l'erudizione antica, nol niego, son tutte da avere in pregio; ma noi quì cerchiamo quel che dee servir di regola a i Giudici per determinar le controversie forensi, e non già per far pompa nelle Accademie erudite. E però non si vuol punto biasimare, anzi si dee lodare l'aver alcuni Letterati aggiunte alle novelle di Giustiniano quelle d'altri susseguenti Imperadori, o pur quelle d'antecedenti Augusti, neglette da Giustiniano, e l'avere risuscitata la bell'opera del codice Teodosiano. Tutto questo, torno a dire, è un bel patrimonio d'erudizione; ma di niun'uso nel Foro, perchè niuna forza portano con seco sì fatte novelle, nè il codice di Teodosio può costrignere i Giudici e la gente d'Italia a seguitarne il tenore. Ciò posto, chi ha voluto inserir queste inutili merci nel codice delle autentiche Giustinianee, niun servigio ha prestato alla moderna Giurisprudenza, e solamente ha renduto più pesante e scomodo

do quel libro per gli Dottori non eruditi, nè curanti di tali giunte.

ALLE Leggi poi di Giustiniano fecero le chiose i primi Interpreti di quel Gius risuscitato, cioè Irnerio, Martino, Bulgaro, e sopra gli altri Accursio, al nome de'quali, siccome di arcivenerabili Maestri, ognuno una volta si cavava il cappello. Convien confessarlo: sono annotazioni utili, e contenenti gran fondo di dottrina Legale. Dopo le stesse Leggi ne'vecchi tempi non poca autorità si credea che competesse a tali chiose; ma sopravenendo altri Dottori, che si giudicarono non punto inferiori, anzi superiori a que' primi chiosatori, cominciarono essi a mettersele sotto i piedi, qualora non parlavano secondo la lor'opinione, ed insegnarono ad altri il fare lo stesso. Che privilegio di grazia, dicevano costoro, competeva a que' primi Maestri sopra gli altri, che son venuti dipoi? E Martino fra gli altri non è egli forse in concetto d'essere stato un gran cacciatore di opinioni singolari? Se poi in quelle chiose s' incontrino delle contradizioni, spezialmente fra la chiosa grande e la picciola, io lascerò ad altri il cercarlo. Ben so, che Accursio, e gli Autori d' esse, siccome vivuti in Secoli, ne' quali l' erudizione antica era quasi altrettanto nota, come l' Indie Occidentali, spacciano talvolta puerilità ed inezie, massimamente allorchè si mettono a spiegar termini e riti, l' intelligenza de' quali dipende da quella erudizione, che da due Secoli in qua si è felicemente coltivata da insigni Giurisconsulti, ma allora giaceva in un gran bujo. Nè darò un breve saggio. Trattasi nella *l. vel si vites ff. de impensis* delle spese fatte dal marito ne' beni dotali, e son chiamate necessarie le seguenti: *Si vites propagaverit, vel arbores curaverit, vel seminaria pro utilitate agri fecerit.* Accursio tenne, che sotto nome di *seminarium* venisse il granajo, dove si tiene il grano da seminare. Ma siccome osservò dopo molti altri il Gotifredo, per *seminario* s' intende il *semenzajo*, come dicono i Toscani, o come diciamo noi il tavoliere, dove si seminano

o pian-

o piantano viti, e piccioli alberi da trapiantare. Per questa mal'intelligenza della voce *seminarium*, Accursio confuse anche la *l. item si fundi §. seminarii ff. de usufructu*, pretendendo, che l'usufruttuario sia padrone delle sementi con obbligo di rinovarle, quando il testo parla solamente de' tavolieri. Così nella *l. possideri §. item feras ff. de adquiren. vel amitt. possess.* dove si parla delle fiere, *quas vivariis incluserimus*, Accursio stimò, che col nome di *vivajo* s'intendesse un luogo di poco spazio, diverso dalle selve cinte di muro, dove si tengono le fiere. S'ingannò, *Vivajo* vuol dire *parco* cinto di mura, sia picciolo, sia grande. Le fiere ivi chiuse son nostre a differenza dell'altre, che stanno nelle selve aperte. Questo granchio fu adottato da altri Giurisconsulti, contra de' quali son da vedere il Grozio, il Pufendorfio. Assaissimi altri somiglianti esempli porrei recare di sbagli presi da Accursio, e da altri antichi nostri Dottori, o per mancanza dell'erudizione antica, o per l'oscurità delle Leggi stesse, o per cagione de' testi stessi guasti da gl' ignoranti Copisti: intorno a che il Lettore si potrà chiarire in leggendo l' opere del famoso Cujaccio, d'Antonio Fabro, di Dionisio Gotifredo, e d'altri, che al saper Legale aggiunsero l'erudizione antica, ed han fatto conoscere, quanto impropriamente abbiano i nostri puri Legisti interpretate e spiegate non poche Leggi del codice e de i digesti. Ma sopra gli altri è da vedere, come il dottissimo Budeo nelle annotazioni prime alle Pandette esaminò le chiose del buon Accursio: del che parla ancora il chiarissimo Giurisconsulto Napoletano D. Giuseppe Aurelio di Gennaro nella sua leggiadra finzione intitolata *Respublica Jurisconsultorum*, dove fa ancora conoscere l'arditezza di quell' Interprete in volere talvolta deridere i celebri Giurisconsulti del Secolo secondo e terzo, e fin lo stesso Giustiniano, in vece di dir Triboniano. Si può, è vero, rispondere, che gli abbagli presi da Accursio, e da altri non pochi Interpreti delle Leggi Giustinianee, non hanno impedito loro l' essere uomini grandi

nella

nella Giurisprudenza, quali senza dubbio convien confessare anche Azone, Bartolo, Baldo, e tanti altri; perchè questi sono errori di Storia, e non già della profession Legale; nè Apelle lasciò d'essere un insigne Pittore, ancorchè un Ciabattino gli mostrasse, che avea fallato nel dipignere una scarpa. Perciò questi piccioli nei di Accursio non offuscheran giammai la gloria di così memorabil Interprete delle Leggi; ed intanto contra chi ne ha parlato con vilipendio in questi due ultimi Secoli, si han da opporre le parole del celebre Gian Vincenzo Gravina *de ortu & progressu Juris Civ.* Cap. 154. là dove parlando di Accursio scrive: *Quo magis mihi stomachum facessit eorum, insolentia ne dicam, an immanitas? qui, quum ejus lectione Legum sensus levi labore adipiscantur; ubi tamen aliquid nubeculæ ab eo relinquitur eorum eruditione diluendum, feroces victoria statim perstrepunt, & cachinnos tollunt; nec verentur viro de illis, ac de posteritate optime merito, temporum caliginem vitio vertere; sibi vero laudi ducere nascendi sortem. Quæ autem inhumanitas est ei, qui facem prætulit in tantis tenebris Juris Civilis, qua sine face vel eruditissimi novorum Jurisconsultorum oberrassent, vitia illa nolle condonare, in quæ decidit, non propter Juris Civilis scientiam, sed ob imperitiam Historiarum, & Latinæ proprietatis sibi ab ætate illa denegatæ; quum tamen, iis etiam præsidiis spoliatus, ingenii acie non raro collineet, ut non tam ejus errores exagitare, quam paucitatem illorum in tam crebris peccandi periculis, lubricisque locis admirari debeamus.* Il che sia detto per iscusa d'Accursio; poichè per altro sempre sarà vero, che a formare un perfetto Giureconsulto assaissimo contribuisce l'erudizione, lo studio della lingua latina, e la cognizion della Storia: il che fu asserito fin dallo stesso Cardinale de Luca; e tanto più trattandosi di ben intendere il vero senso delle antiche Leggi latine: nel che gli eruditi Legisti de gli ultimi Secoli, e massimamente l'impareggiabil Cujaccio, hanno supplita l'ignoranza de' Secoli precedenti, con darci chiose più giuste, e spiegazioni più

ac-

accertate della mente de gli antichi Augusti e Giurisperiti.

MA non consiste, torno a dirlo, il sostanzial malore della scienza Legale nel difetto dell'erudizione antica, perchè questa in fine è un accessorio, e può essere un bell'ornamento a questa professione, ma in sostanza anche senza d'essa può stare, che uno rettamente giudichi del giusto e dell'ingiusto, e meriti il nome d'insigne Giurisconsulto. Il punto sta, che da che nel Secolo XII. Irnerio, e gli altri successori suoi nella scuola di Bologna si diedero a interpretar le Leggi Romane, tra perchè non v'era peranche obbligo di osservarle, e di rigorosamente stare al loro tenore, e perchè all'ingegno d'essi pareva, che il testo delle medesime patisse delle difficultà in molti casi: cominciarono di buon'ora a sfoderar limitazioni ed eccezioni. Ed altri poi vennero, che vi aggiunsero nuove restrizioni, o pure ampliazioni; e chi le interpretò in una, e chi in un'altra maniera, con essere così a poco a poco giunto lo studio Legale a quel gran caos di quistioni e conclusioni ambigue, perchè provvedute sì nell'affermativa, che nella negativa di ragioni e di autorità l'una all'altra contrarie, e di sentimenti per lo più affatto discordi.

NE' è da maravigliarsi, che sia sopravenuta tanta battaglia d'opinioni in questa disciplina. Naturalmente ciò è seguito, nè potea essere altrimenti, da che gl'ingegni hanno preso a spiegare, e ponderare ogni senso e parola, e molto più l'intenzion delle Leggi, e mettere, per così dire, le Leggi stesse sulle bilance della Giustizia, per osservare, se applicandole ora a questo, ora a quel caso, si trovasse rettitudine, o pure asprezza, indiscretezza, ed anche ingiustizia nelle medesime. Nel che spezialmente han faticato due diverse schiere di Giurisconsulti, cioè gl'Interpreti dall'un canto, e i Consulenti dall'altro. Quanto a i primi, hanno essi non so dire se più saviamente, o più liberamente, esaminato il tenor delle Leggi; e trovando, o pure parendo a i loro ingegni di ritrovare, che in certi de-

ter-

terminati casi non sarebbe giusto il comando d'una Legge generale, e camminando con quella massima, che si dee badar più alla mente ed intenzion de' Legislatori, supponendoli sempre saggi e giusti, che alle loro parole, hanno deciso sovente, che in tanti e tanti casi non può aver luogo or questa, or quella Legge. E ciò a cagion delle circostanze e qualità diverse delle persone, de i fatti, de'luoghi, e de i tempi. Ed eccoti uscite fuori assaissime limitazioni delle Leggi, ricevute poi anch'esse come Leggi da molti susseguenti Legisti. Altri ancora in questi ultimi tempi han voluto correggere i testi ed interpretare a lor modo esse Leggi. Se poi tante di queste interpretazioni meritino più tosto il nome di corruzioni, potrà chiarirsene, chi avrà sotto gli occhi un trattatello di Filippo Lietneo, che porta il seguente titolo: *Defensio Justinianea, hoc est demonstratio errorum hujus Sæculi Jurisconsultorum, qui sub prætensa legum interpretatione, & veræ lectionis restitutione, Jura Cæsarea corrumpunt, mutilant, & depravant*. Più, e senza alcuna moderazione, han fatto i Consulenti, nobili Mercatanti del loro sapere. Siccome gente disposta a patrocinare ogni causa, e a sostenere oggi una dottrina, e ad impugnarla poi domani secondo l'esigenza de' lor Clienti, sono andati inventando e cavando dalle miniere feconde de' loro ingegni mille distinzioni, e infinite restrizioni per eludere la forza delle Leggi loro opposte, per dimostrarle non applicabili a i punti caduti sotto la lor penna, e talvolta ancora prive di Giustizia. Hanno inoltre stirate ed ampliate le medesime a misura de' lor bisogni. Curiosa cosa è poi il videre, come in una causa vogliono far valere questo loro assioma: *Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus*, senza accorgersi, che in tant' altre lo rigettano come assioma ridicolo, scioccamente ricavato dalla *l. non distinguemus ff. de recep. arbitr.* che nulla dice di questo. E poi non vanno essi limitando cotidianamente tante Leggi? Ma che altro è mai la limitazione, se non un distinguere i casi, ne' quali si crede che la

Leg-

Legge non obbligli, da gli altri, ne' quali si tiene per obbligatoria? Nè si può già negare il diritto di limitar quelle Leggi proposte senza eccezione alcuna con generali parole, dalle quali può risultar l' ingiustizia, volendo prenderle in tutto il loro rigore. Veggasi per esempio la *l.* 19. *sub prætextu C. de Transactionibus*. In essa gl' Imperadori Diocleziano e Massimiano formano questo editto: *Sub prætextu instrumenti postea reperti Transactionem bona fide finitam rescindi, jura non permittunt*. Sarà giusta in qualche caso una sì fatta Legge. Ma non sarebbe difficile il provar colle ragioni del lume naturale, e col confronto d' altre Leggi, non approvanti gli errori involontarj, e concedenti la restituzione in integrum, che questa è una Legge priva di Giustizia. Vegganfi varie Leggi nel codice tit. *de juris & facti* e spezialmente la 4. Ivi abbiamo *Si post divisionem factam testamenti vitium in lucem emerserit, ex iis, quæ per ignorantiam confecta sunt, præjudicium tibi non comparabitur*. Se mossa lite fra un creditore e un debitore, si viene ad una transazione con buona fede; e dopo ciò salta fuori, non dirò uno stromento, ma una sola vera ricevuta, che il creditore era già stato pagato e soddisfatto: in qual tribunale giammai ha d' andare colla testa rotta il preteso debitore, che tale non era, e ciò per cagion solamente di una transazione, e di un error tanto scusabile? Ancorchè per sentenza del Giudice costui avesse dovuto pagare, scoprendosi poi la verità del già fatto pagamento, i Principi vi porgeran rimedio, senza badare alla *l. sub specie C. de re judicata*, che è infetta del medesimo vizio, ed assisteranno alla di lui indennità: perchè non dovrà essere lo stesso, anche data la transazione? Chi fa errore non resta mai obbligato per qualunque atto ch' ei faccia, nè il creditore già soddisfatto può *tuta conscientia* pretendere d' essere un' altra volta pagato, benchè in minor somma. Altro è poi, che uno voglia impugnar la transazione legittimamente fatta col titolo di lesione, perchè in tal caso alcuni gli niegano l' udienza;

za; ed altri ci sono, che volendo pur sostenere sì fatte transazioni, e la Legge stessa, distinguono. O la lesione, che quindi proviene, è leggiera: allora non si può impugnar la transazione. O pure è enorme, ed enormissima: ed allora essa va per terra. Veggasi nella stessa maniera la Legge 1. *ff. de his quibus ut indignis hereditates auferuntur*, in cui è ordinato, che perdano l'eredità quegli eredi, *quos necem Testatoris inultam omisisse constiterit*: Quella fu Legge d' Imperadori Pagani. Non dovea un Augusto Cristiano, o per meglio dire il suo gran Triboniano, conoscente delle sacrosante Leggi del Vangelo, condur questa a mercato. Non poche altre simili si truovano, che meritano processo: il che fra l' altre ragioni diede motivo a Filippo Burcardo Giurisconsulto Tedesco di formare un trattato *De hodiernæ Jurisprudentiæ nævis & remediis*. Il che sia detto non già per iscreditare l' insigne corpo delle Leggi di Giustiniano, perchè non si può senza ingratitudine ed ingiustizia negare, ch' esso non contenga un tesoro amplissimo ed incomparabile di lumi e precetti per conoscere e praticar quel che è giusto, e fuggire l' ingiusto; ma solamente per far intendere, che contenendo esso non poche superfluità, ripugnanze, e decreti ora riprovati, sarebbe capace, fors' anche bisognoso, di riforma, acciocchè meglio servisse alla Giurisprudenza de' nostri tempi.

CONVIEN dunque ripetere, che in moltissimi casi a cagion delle circostanze può essere assai giusto il dipartirsi dal rigor delle Leggi, e dal loro troppo general comando o divieto. Ma insieme è verissimo, essere un abuso ed eccesso insoffribile l' avere riempiuta la Legge di tante eccezioni, restrizioni, ed ampliazioni, per sottigliezza spezialmente de' Consulenti, impugnanti l' un l' altro, che si è ridotta la facoltà Legale ad un bosco di discordie e di contradizioni, senza che si sappia in infiniti casi dove fondare il piede; e con essersi perciò introdotte tante *cautele*, che han servito al *Cepolla*, e ad altri, per formar più volumi, ma pur non ba-

baſtano ad aſſicurar dalle liti tanti contratti ed ultime volontà. Vien dallo ſteſſo Cardinal de Luca, benchè gran Panegiriſta della ſcienza Legale, riconoſciuto queſto caos nel *Conflict. Legis & Rationis* Lib. 1. c. 8. dove ſcrive: *Adeo iſta Legalis facultas, ob tantam opinionum, & legum particularium, ac ſtylorum varietatem involuta, incertaque reddita eſt, ut vix peritiſſimis provectiſque profeſſoribus diu in foro verſatis, prompta & facilis hæc notitia detur*. E nè pur loro queſto è poſſibile, s' egli aveſſe voluto confeſſarla tutta. E queſto male dopo tanto ſtudio de' Giuriſconſulti, in vece di allegerirſi, va ogni dì più creſcendo. Chi non vede, che queſto è un grave diſordine nella Repubblica? e vedendolo, chi non ne dee deſiderare il rimedio, ſe pur queſto è poſſibile. Quanto poſcia alle deciſioni, queſte ſenza fallo meritano più ſtima e riverenza, che i conſigli, e le allegazioni de i Conſulenti, benchè d' ordinario ſi vegga nelle Scritture Legali fatto un faſcio alla rinfuſa di tutti, e benchè in gran riputazione ſi trovaſſero una volta i conſigli di Baldo e del Ruino. Ma ancor quì convien badare ad alcune diſtinzioni e riguardi. Quelle deciſioni, che vengono da un ſolo Giudice poco o nulla s' han da credere differenti da i conſulti di un Avvocato. Più ſtima di gran lunga meritano quelle, che eſcono da un corpo di varj Giudici, e tanto più ſe Giudici di tribunali eccelſi, come è la Ruota Romana, e i Senati delle più coſpicue Città. Ma ancor quì ſi dee ſcoprire un errore od abuſo. Non tutte le deciſioni della Ruota Romana ſono il conchiuſo veramente in quelle cauſe. Noi non di rado leggiamo ciò, che ha deciſo un turno o ſia una parte d' eſſa Ruota; ma non ſappiamo, qual ſentenza abbia profferito un altro turno: perchè nel corpo delle Recenziori, e molto meno in quelle de' particolari Auditori, non ſi leggono tutte l' altre deciſioni emanate nella medeſima cauſa. E d' eſſe ve ne ſon molte o rivocate dalla ſteſſa Ruota, e contro le quali la Ruota ſteſſa deciſe; e non ne mancano delle deboli, fondate ſopra motivi inſuſſiſtenti: perchè non tutti i tir-

 ſigeri

figeri sono Bacchi: oltre al trovarsi anche la discordia ne' decreti di quel per altro sì accreditato e venerabil tribunale, intorno al quale è da vedere quanto lasciò scritto il Cardinale de Luca in commendazione d'esso, ma con destramente toccare anche i suoi difetti. E però quasi nulla v' ha oramai nel Foro, che non sia o per un verso o per l'altro ridotto a disputa ed opinione, ed essere i Giudizj incerti in questo mare fluttuante della Giustizia del mondo, che ognun si figura d'insegnare o di sostenere, ma con torcerle il naso di cera, secondochè porta il bisogno, e con figurarsi, quello essere giusto, che a noi sembra tale, mentre ad altrui nello stesso tempo par giusto il contrario. Curiosa cosa è il vedere, come Cristoforo Besoldo, Giurisconsulto di molta erudizione fra i Tedeschi, Dissert. 11. *de Præmiis &c.* dopo aver molto commendata e difesa da i morsi altrui la Giurisprudenza de' nostri tempi, vien poi nel Cap. VIII. §.x. a deplorarne le pessime conseguenze, conchiudendo in fine con queste parole: *Sane tanta nunc ubique Juris, legumque multitudo, & exinde nata confusio est, ut nullum unquam fuerit Sæculum ab initio mundi, nullum aliud adhuc hodie Regnum, vel Respublica sit ubi sub specie Juris magis periculose erretur, ita Justitia opprimatur, rerumque judicatarum executio impediatur; quam nunc fieri solet, postquam Jus renatum, & quasi e cœlo delapsum esse nobis imaginamur, quam iis in locis fieri consuevit, ubi Juris ratio & scientia florent magis, magisque vivida esse deprædicatur.* Se così parlano Giurisconsulti di professione, e ricchi di molto sapere: ci sarà egli chi guardi di mal occhio me, mentre parlo nel medesimo tenore?



CA-

CAPITOLO SESTO.

Delle Difficultà di conoſcere il Giuſto, e l' Ingiuſto in aſſaiſſimi caſi.

ALLORCHE' io ho preſo a trattare della Giuriſprudenza, mia intenzione al certo è ſtata di proccurar, ſe pure è poſſibile, più Giuſtizia, e meno Ingiuſtizia fra noi. Ma mi convien ora confeſſare, benchè ſoſpirando e gemendo, che lo ſcoprimento e la conoſcenza del Giuſto, ſono impreſe difficiliſſime all' umana natura nello ſtato preſente, troppo diverſo da quello, in cui Dio creò la prima volta l'uomo. Gli antichi Favoleggiatori finſero, che la Giuſtizia non potendo reggere a i vizj delle genti ſe ne volaſſe in Cielo. Io la credo tuttavia in terra: ma involta in molte tenebre, a riſchiarar le quali non rade volte nè pur giungono i veri amatori e cercatori della Giuſtizia. La ragione, e la ſperienza ce ne faranno accorti. Nell' uomo, non v' ha dubbio, ſi truovano o impreſſe da Dio con idee innate, o formate da un raziocinio facile ad ognuno, certe nozioni univerſali di quel che chiamiamo Giuſto o Ingiuſto, anche ſenza ricorrere alla rivelazione, cioè a quanto Iddio ci ha comandato o vietato nella ſua Santa Legge. Per eſempio il commettere adulterio, l' ammazzare l' altr' uomo; il rubare la roba altrui, quand'anche Iddio, infallibil Maeſtro del Giuſto, non l' aveſſe proibito: pure non ſolamente le dotte, ma anche le rozze ed ignoranti perſone conoſcerebbono, che ſono azioni mal fatte, e da abborrirſi, e da deteſtarſi, perchè intrinſecamente cattive. Baſta che noi miſuriamo tali atti con quel primo nobiliſſimo principio, a noi inſegnato da Dio, di non fare ad altri quello, che non vorremmo fatto a noi ſteſſi, per toſto comprendere, che ſiccome offenderebbe noi, chi ci toglieſſe il noſtro bene, così noi facciamo offeſa al proſſimo con levargli quello che è ſuo, e su cui noi non abbiamo di-

diritto alcuno; facilmente, dico io, discerne ogni uomo, che l'Ingiustizia ha luogo in tali disordinate azioni, e non già la Giustizia, la quale è deffinita: *Una costante e perpetua volontà di rendere à ciascuno, e per conseguente di non togliere a chichessia il suo Gius, o vogliam dire quello, che è a lui, e non già a noi dovuto*. Di queste patenti generali idee di Giustizia in moltissimi affari del mondo, che appartengono al diritto della natura, e delle genti, signor sì che suol essere provveduto l'uomo, anche senza logorar le panche della scuola. E tali cognizioni si stendono a conoscere molto paese nella materia de' contratti, ne' doveri dell' un uomo verso l'altro; nelle offese del corpo, e dell'onore, nel maneggio della roba altrui, e simili. Nè occorrono Maestri per iscorgere, che la frode, l'inganno, la prepotenza, la calunnia, lo strapazzare il nome Santo di Dio, o sia il bestemmiare, il tradimento, e simili, sono azioni per se stesse ingiuste, e cattive, degne di gastigo nel commerzio umano, e sempre generalmente parlando peccaminose. Secondariamente altre azioni si danno, che intanto son giuste o ingiuste, in quanto sono comandate o vietate dal Gius positivo della Chiesa, o de' Principi temporali. Tali appunto sono moltissime Leggi civili, e le Statutarie delle Città, che danno regola al dominio de'beni, alle successioni, e a i contratti, o pure proibiscono il far questo o quello. In assaissime di sì fatte Leggi si truova comandato o proibito quello stesso, che abbiam detto essere a noi ordinato o vietato dal diritto della natura e delle genti. Ed altre Leggi poi unicamente son procedute dalla volontà e prudenza de' Legislatori, secondochè loro è sembrato utile per la Repubblica; ed avrebbono anche potuto ordinare il contrario, se ne fosse lor venuto il talento.

ORA le Leggi primarie del Giusto e dell' Ingiusto son regole universali; e considerate nella lor generalità, non v' ha persona onesta ed intelligente, che non ne ravvisi tosto la bellezza e bruttezza, la rettitudine, e la mancanza. Ma

che?

che? Queste Leggi non bastano a mostrarci in tutti i casi particolari ciò che abbiam sì chiaramente osservato nella massima universale. E ciò perchè concorrono talvolta in casi tali circostanze di sì grande attività, che quello, che dianzi era giusto e buono, può divenire ingiusto e vizioso; e ciò, che era ingiusto e cattivo, può cessar d'essere tale. Il difetto della volontà, l'ignoranza, la paura, la forza, e il bene del pubblico possono produrre questa metamorfosi nel secondo ordine, e la malizia della volontà con altre cagioni, ch'io tralascio, nel primo. Confesserà ciascuno, che il soccorrere a i miseri, e il far loro limosina, è azione lodevole e giusta. Ma essa muterà livrea, se si farà per fine disonesto. All'incontro il levare la vita ad altrui, senza fatica si riconosce per una iniquità; ma se per difesa della propria vita un uomo ucciderà chi l'assalisce per ucciderlo, non commetterà ingiustizia. E nè pure la commettono i Principi, e Giudici, che condannano alla morte i malfattori, nè chi eseguisce la loro sentenza. Che se tale è l'attività delle circostanze, che può mutare infino il nero e il bianco delle Leggi naturali: incomparabilmente più può accadere ed accade, che le medesime inducano varietà e mutazione nelle Leggi, che sono emanate dall'arbitrio del Principe o de' popoli ne gli Statuti. Imperciocchè ne' casi particolari vestiti di tali e tali circostanze si può ragionevolmente provare, che entri più tosto una Legge, che l'altra; o che non abbia luogo quella Legge o Statuto, perchè tale in quel caso non si dee presumere l'intenzion de' Legislatori, i quali regolarmente si debbono credere giusti e saggi, o perchè v'ha altre Leggi in contrario; o perchè ciò darebbe adito alle frodi, a gl'inganni, e ad altri mali, che si debbono tener lontani dalla Repubblica, per la cui utilità, quiete, e saggia libertà son fatte le Leggi, e non già in suo danno e schiavitù. Altrettanto accade nelle liti, che frequenti insorgono per conoscere, qual sia la mente ed intenzione delle private persone ne' testamenti, ne' contratti, nelle transazioni, e in altri simili atti. Le cir-

circostanze, le parole diverse possono indurre diversità di volontà, provar la buona o la mala fede de gli uomini. Tutte poi le riflessioni, che si fanno per mostrare, che una Legge comandi, o nò, vieti, o nò qualche cosa: o pure che la tal cosa sia o non sia: noi le chiamiamo ragioni. E di queste ragioni prò e contra tutto dì rimbomba il Foro Giudiziale, combattendo Avvocati e Proccuratori per limitare o ampliare le Leggi, o pure per escluderle ne' casi loro proposti, ovvero per ispiegare più in una, che in altra maniera le volontà, le parole, e gli atti delle persone private.

ORA tante battaglie nella facoltà Legale hanno origine parte dalle cose stesse, parte dal difetto, e parte dall' eccesso delle menti umane. Quanto alle cose, convien confessare la debolezza nostra: corte sono le cognizioni, e limitata la sfera dell'intendimento umano. Noi abbiam delle idee chiare del Giusto e dell'Ingiusto in moltissime azioni dell'uomo generalmente prese; ma qualora questa generalità passa a casi particolari, vestiti con tante varie circostanze l'una diversa dall'altra: allora ci si comincia ad imbrogliar la vista, e a non saper più ravvisare, se sia giusta o ingiusta, se vietata o comandata, se lecita o illecita un'azione, nè chi s' abbia la ragione o il torto di due contendenti. E ciò perchè le circostanze, siccome abbiam detto, fanno mutar faccia a gli oggetti, con giugnere la mente nostra a non saper più, con qual delle Leggi, con qual delle massime & idee maestre s'abbia allora a misurare il caso particolare a noi proposto. V'ha delle dipinture bizzarre, che mirate dall'un de' lati ci rappresentano un amenissimo luogo, o una bella persona. Tutto il contrario mirate dall'altro. E questo bujo parimente s'incontra nella moral Teologia, gran sorella della scienza delle Leggi, per tacer d'altre scienze ed arti. In somma accade in tali materie scientifiche ciò, che avverrebbe in un uomo da noi ben conosciuto, il quale se ci comparisce davanti con un sol pajo di mustacchi finti, non che con altri cambiamenti di viso, non sappiam più riconoscerlo per

quel-

quello che è. Secondariamente all' oscurità delle materie si aggiugne poi la diversa disposizion delle teste de gli uomini, che maneggiano le bilance della Giustizia. In alcuni abbonda l'ingegno, ma poco il giudizio; in altri la scienza è lieve, ma vigoroso il raziocinio, al contrario d'altri, che intisichiscono su i libri, ed hanno gran copia di Leggi e Paragrafi pronti, ma non sanno raziocinare. E v'ha chi cammina con alcune massime, ed altri con altre. Unita insieme questa varietà di menti colla difficultà della materia, bisogna per conseguente, che diversi ne procedano i Giudizj, e che non i soli Avvocati e Proccuratori avversarj, ma anche gli stessi Giudici, gli uni intendano in una maniera, e gli altri in altra la medesima quistione, il medesimo caso: cosa che miriam tutto dì ne'diversi tribunali, decidendo uno in favore dell'uno de'Litiganti, e sentenziando l'altro tutto all' opposto. E di quì parimente procede la diversità de' pareri in un medesimo tribunal collegiale, composto di quattro, o cinque, o più togati, osservandosi due votare prò, e due altri contra nella medesima causa. Noi, dissi, tutto dì abbiam sotto gli occhi questa incredibil discrepanza di Giudizj in chi si mette a giudicar della roba, della vita, e della riputazione altrui, senza por mente, che una patente dichiarazione della debolezza della Giurisprudenza, e insieme una calamità grande nella Repubblica è il dover litigare o per esigere o per conservare il suo, con pericolo in tanti casi, che non sia un azzardo la sentenza d'uno, o di più Giudici. Misera dunque la condizion di chi dee litigare. Egli si crede d'andar a picchiare alle porte della Giustizia, nè s' accorge, che va a mettere il suo alla ventura di un lotto.

MA il male maggiore della Profession Legale è proceduto dall'eccesso dell'ingegno, e massimamente de' Consulenti. Allorchè si presenta ad un Avvocato da patrocinar qualche causa, purchè la medesima non sia evidentemente, o assai probabilmente decisa dalle Leggi, e resti alquanto dubbiosa, e molto più se assai dubbiosa: Giove quel dì gli

G ha

ha mandata la buona fortuna per far pruova del suo felice ingegno, o ha almeno inviata qualche rugiada per la sua borsa. Allora tutto ardore si mette a pescar nella vasta sua libreria, e più nel mare del suo sapere, e del suo ingegno ragioni ed autorità per far toccare con mano a i Giudici, che quel suo Cliente ha ragion da vendere in quella controversia. Altrettanto farà l'avversario Avvocato per l'altro Cliente. L'uno dirà: quì è il giorno. Anzi che nò, dirà l'altro: vi è chiaramente la notte; e il mezzo dì è dalla parte mia. Nè altro sovente vi sarà di certo, se non che il Giudice senza veder giorno nè notte da questa, o da quella parte, resterà egli stesso immerso in un profondo bujo. Ora non si può dire, di che sia capace l'umano ingegno, e massimamente se acuto, se penetrante, se assai versato nelle battaglie del foro, e in quelle maggiori, che s'incontrano ne'libri. Truova mirabili sottigliezze, disotterra o inventa cento ragioni, distinzioni, riflessioni, presunzioni, eccezioni, che tutte possono dar buon'aria all'assunto suo; e questo vel dipigne con tal garbo di frasi e parole, che vi par tutta giustizia la di lui pretensione. Ed affinchè non si creda a lui solo, conduce una vanguardia, e un battaglione d'altri Autori, che sentono con lui. L' ho detto, e torno a dirlo: innumerabili sono i casi particolari, ne'quali ci manca un'idea certa del giusto e dell'ingiusto. Si riducono questi alla Categoria del dubbioso, e dell'opinabile; e però si tratta allora di far comparire più o men probabile e verisimile una cosa: nel che l'ingegno può lavorare come in campo larghissimo. Allora non è più il Legislatore, che decide la lite: è l'ingegno di chi la protegge, è l' ingegno del Giudice, che conforme l' intende, butta là una sentenza. Avvertì già Epitetto, che le cose, ed azioni umane hanno due manichi: noi diciamo il lor diritto e il loro rovescio. Vien l'ingegno dell'uomo, e ve ne dice tante, che le fa confessar utili, oneste, giuste. Quel medesimo ingegno poi, se si metterà a volervele far comparire tutto l'opposto, arriverà anche ad ottenere il suo intento.

Car-

Carneade è famoso, perchè si vantava di saper provare giusto quello, che comunemente veniva creduto ingiusto, e voltata faccia di saper provare ingiusto il giusto. Siccome uomo di massime pericolose per parer di Catone fu cacciato da Roma. Ma non finì già in lui quest' arte; perchè restò in Grecia, ed anche in Roma la scuola de gli Accademici; ed è questa passata in assaissimi Legisti de gli ultimi Secoli, dedicati allo stesso mestier di Carneade, col fare da Avvocati delle cause, e valersi anche in vece di ragioni, di sofismi e sofisticherie, che talvolta non si possono avvertire e sciogliere se non da chi ha maggior forza di mente, e sa ben raziocinare, e non già dalle picciole teste. Se aveste bisogno, che costoro vi provassero, che Nerone è stato un ottimo Imperadore, che la febbre quartana è un bel regalo della natura: pagateli, e vi serviranno. Perciò leggendo i libri de' vecchi nostri Giurisconsulti, poco si truova nella facoltà Legale, che non sia controverso; e ciò parte per l'oscurità delle Leggi, parte per la voglia ed impegno di contradire, o per comparir begl'ingegni, o per la debolezza delle teste umane, o per la difficultà di raggiugnere il vero; il che vien confermato dal Deciano Cap. 19. n. 12. della sua Apologia.

ORA è accaduto, che questi Avvocati, o sia Consulenti han pubblicato le loro maravigliose fatiche sotto nome di consigli, consultazioni, ed allegazioni; e quei, che son venuti dopo di loro, han cominciato a citar le loro dottrine ed opinioni; qualora ne è lor venuto il bisogno; e i trattatisti anch' essi le hanno infilzate ne'libri loro: il che ha sempre più renduta incerta, e piena di dubbj, d' opinioni, ed opinioni opposte, la Giurisprudenza, senza badare, che l'ufizio di costoro può essere stato talora quello di cercare il vero e il giusto; ma più sovente quello di cercare, che vincesse il suo Cliente, ragione o torto ch'egl'avesse. Le più di tante opinioni contrarie e contradittorie nella facoltà Legale, vengono da i molti e varj Consulenti, che secondo l'esigenza delle lor cause tenevano e sostenevano un' opinione,

 men-

mentre altri per tutto diverso bisogno ne insegnavano e fomentavano un'altra. E a misura poi che altri posteriori Consulenti ed Avvocati abbisognavano di quella prima opinione, attaccavansi ad essa: laddove altri bisognosi della contraria si faceano forti colla contraria d'un altro Autore antecedente. Nè si dica: questo l'ha detto Bartolo, Baldo, i Socini, il Berò, il Cumano, il Fulgosio &c. Sono grandi uomini, ingegni grandi; ma anch'essi vendevano una volta il loro ingegno a chiunque li pagava, perchè colla lora acutezza vincessero la lite presente; e non già per dare al Pubblico una regola sicura del giusto e del vero nelle tali e tali cause. Anche allora vi sarà stato qualche valoroso Causidico od Avvocato, che avrà composto consigli con dottrine ed opinioni opposte, e forse più plausibili, benchè non dati poi alle stampe, nè pervenuti a notizia nostra. Perciò ordinariamente non dovrebbono mai essere le sottigliezze ed animosità de'Consulenti quelle, che dirigessero la mente de'Giudici, perchè quella è mercatanzia pericolosa, e nata non rade volte per ingannar chi le crede.

IN somma l'eccesso dell'ingegno ha servito ad accrescere l'incertezza di quel che per se stesso era anche incerto; e siam giunti a tale, che le tante sottigliezze de' Giurisprudenti hanno più che mai imbrogliata questa Professione, senza che si sappia in infinti casi, dove posare il piè con sicurezza. Se voi volete per un'opinione dieci e più Autori, date tosto di mano al Cardinal Tosco, al Castejon, al Sabello: gli avete in pugno. Se vi occorre la contraria opinione, ed altri dieci e più, che la fiancheggino, voltate carta, e felicemente ve li troverete. Quella è una bottega di Rigattiere, dove ognun truova quella, ch' ei cerca fatta al suo dosso. Tant' oltre poi sono iti i lambicchi della Repubblica Legale, che (per tacere de'contratti e di tant'altri atti) beato quel testamento, dove l'umana pazzia vuole stendere la sua giurisdizione sopra i Secoli avvenire, con formare eterni fideicommissi, che non sia suggetto un dì o al pericolo, o al-

o alla disavventura di vedersi sfregiato e guasto da questi fieri esaminatori delle menti altrui, i quai vogliono a tutte le maniere, che un Testatore abbia pensato, come pensano essi. E'bizzarro il caso riferito dal Cardinal de Luca *de fideicommissis* Disc. XCII. Uno di que' forbiti Giurisconsulti, che tante e tante palme avea riportato ne'tribunali di Roma, e per conseguente dovea saperne più di Triboniano, e più anche della Sibilla, ordinò nell'ultimo suo testamento un fideicomisso di tela sì lunga, che protestava di voler che durasse fino alla millesima generazione. Varie e varie sustituzioni di quattro suoi figliuoli maschi, di agnati e cognati quivi si leggevano, affinchè durasse intera, e non mai si alienasse, nè passasse fuori de'chiamati la sua eredità, o con dichiarar finalmente, che in qualsivoglia caso di dubbio intorno alla sua volontà, si avesse da interpretare in favor del fideicommisso. Volete altro? non andarono molti anni, che insorse lite, e si volle terminato il fideicommisso con tale sparata di quelle recondite dottrine, che somministra l'arsenale delle sottigliezze, che uno de'chiamati sbigottito giudicò meglio di strozzar la causa con una transazione svantaggiosissima, che di aspettare l'evento dubbioso di una sentenza. Oh che un gran Santo era, ed insieme personaggio di gran mente Bernardo Abate di Chiaravalle! Intorno a i suoi giorni, o poco prima, saltarono fuori le Leggi Romane, in gran parte sepolte o poco curate per varj Secoli. Ed egli fin d'allora conobbe, che questo copiosissimo magazzino di Giustizia era anche un fecondissimo seminario di liti: Scrisse egli perciò a Papa Eugenio nel Lib. I. Cap. IV. *de consider.* in parlando delle Leggi di Giustiniano rimesse in voga: *Hæc autem non tam Leges, quam lites sunt, & cavillationes subvertentes judicium*. Tralascio ciò, che in questo proposito scrisse Guglielmo Budeo, e spezialmente Giusto Lipsio Monit. Polit. Lib. 2. Cap. 20. e nelle Epistole, deplorando tante liti, come originate da tante Leggi; imperciocchè sì fatti malanni son provenuti e provengono, non già per colpa delle

Leggi,

Leggi, che son buone e belle, ed inventate per risparmiare o troncar le liti, ma per l'abuso, che ne ha fatto e fa l'acutezza maliziosa de Causidici, Parimente è succeduto, che dopo aver questi lambiccatori inventati tanti intricatorj nella facoltà Legale, per necessità si sono ancora fabbricate tante clausole preservatorie, derogatorie &c. e guai se un ignorante Notajo in qualche contratto da lui rogato, in un testamento, in uno strumento di dote, e simili non sa ben munire con queste vanguardie e retroguardie l' intenzione de'contraenti: aspettatevi pure un litigio. Ed anche si disputerà, qual forza abbia una clausola posta nel principio, o nel mezzo, o nel fine, e quale in diversi casi la Codicillare con tante altre o tacite, o espresse, ch'io tralascio, e formano una vasta selva di dispute, che tutto dì infestano il Foro, ma più la borsa de'poveri astretti a litigare. Non è egli dunque da deplorare lo stato infelice dell'umana Giustizia? E non dee egli tremare, chiunque si sente chiamato in giudizio, o dee ricorrere a i Giudici, per litigare, ancorchè ottimo diritto egli abbia per conservare i beni posseduti, o per pretenderli occupati da altri?

CAPITOLO SETTIMO.

De i Giudici, e de i lor difetti.

ALLORCHE' Jetro Suocero di Mosè vide il Genero così affaccennato in ascoltare e decidere le liti del numeroso suo popolo, che dalla mattina alla sera non avea riposo (Exod. Cap. XVIII.) lo sgridò con dirgli, che il capo del popolo non dovea impiegar tanto tempo in quella nojosa fatica, e che riserbati a sè i più importanti affari, eleggesse *de omni plebe viros potentes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui oderint avaritiam, & judicent populum omni tempore*. Ecco le qualità, che le divine Scritture ricercano in ogni Giudice, e in ogni ministro del Principe o della Repub-

pubblica. *Potenza* cioè forza di mente per poter conoſcere il diritto e il torto, il giuſto e l' ingiuſto: forza nondimeno, che regolarmente non può darſi, ſe non è congiunta col ſapere, cioè colla conoſcenza delle Leggi, ſecondo le quali ſi dee giudicare. In vece di *potentes* hanno alcuni teſti *ſapientes*. *Timore di Dio*, per non laſciarſi mai ſovvertire da odio, timore, cupidigia, o predilezione alcuna, allorchè s'ha da ſentenziare del corpo, della riputazione, e della roba altrui. *Amore della verità* per cercarla eſattamente ne' fatti controverſi, ne' proceſſi, e nelle allegazioni, e ſimilmente per cuſtodirla in ſuo cuore, ed eſercitarla in tutte le congiunture. *Diſintereſſe*, perchè Giudice intereſſato, Giudice, a cui piacciano i regali, e che per povertà, o per avidità vorrebbe pure far fruttare il nobil ſuo impiego, difficile troppo è, che ſappia tener le bilance diritte. Parrà a lui di tenerle, ma parrà, perchè non ſaprà formare un eſatto eſame del ſuo cuore, nè diſcernere le oculte ſpinte di giudicar più toſto in una, che in altra maniera. Ora non v'ha Città, per meſchina che ſia, in cui non ſi truovi alcuno, anzi più di ſimili Criſtiani, onorati ed abili miniſtri del Principe e della Giuſtizia. Che ſe ne truovino talvolta anche de i diverſi da queſti, io ne ſon certo; ma non ſaprei dove. Ora de'primi non oſerei parlare io, ſe non per lodare il lor merito, eſaltarne la neceſſità, rallegrarmi con chi ne gode. Mi ſia lecito il dir quì poche parole de'ſecondi.

E quanto al *Timor di Dio*, ſarebbe da deſiderare, che non mai ſi ammetteſſe all'importante ufizio di Giudice e di miniſtro, chi è privo di queſto primo principio del retto operare. Non già che ſolamente de i Santi abbiano da ſedere su i tribunali, perchè di queſti ſcarſeggia forte il mondo; e poi ſono ottimi bensì i Santi a pregar Dio per noi; ma per fare i Giudici e miniſtri di Stato non ſo ſe a molti poteſſe mancare l'abilità. Certo ne mancherà loro la voglia. Altro dunque per queſto conto non ſi ricerca, ſe non che il Giudice ſia perſona di buona coſcienza. Guai ſe l'ambizione, o

ſia

sia la sete de gli onori e di posti sublimi, il domina: sarà di tutto per andare innanzi; vilmente servirà a chi potrà innalzarlo; nè vorrà guastar la sua fortuna. Guai se vendicativo: verran de i casi, ne' quali non saprà guardarsi dal fare in sentenziando vendetta. Guai se dissoluto: non resisterà alle raccomandazioni. Se superbo, e massimamente se pregno del suo gran sapere: riuscirà ostinato ne' suoi sentimenti, sprezzatore de gli altrui; e così discorrendo. L'uomo dabbene posto a ministrar la Giustizia, ha sempre Dio davanti a gli occhi, ansioso di non disgustarlo giammai col torcere dal buon cammino per isperanza, per timore, o per altri umani riguardi, molto meno per fini peccaminosi. Fallerà forse talora in dare una sentenza, ma senza che se n'abbia a risentire la di lui coscienza, perchè non avrà ommesso di ben conoscere i meriti della causa coll' ascoltare pazientemente, e con attenzione nelle informazioni e ne' contradittorj le ragioni delle parti, leggere il processo, e studiare i motivi, che gli persuadano, assistere il diritto più all'uno, che all'altro de' litiganti.

Datemi poi un Giudice *interessato*, che si senta in cuore uno stimolo continuo di far della roba. Sarà un prodigio, se non venderà gli arbitrj, fors'anche la Giustizia. E peggio poi, se maneggia il Criminale. Troverà da pertutto delitti, vorrà che ognun sia reo, ma non gli mancheran viscere di pietà per chi saprà fare bel giuoco con lui. Veggo lodato lo scegliere per l'amministrazion della Giustizia più tosto la gente nobile, e già provveduta abbastanza di beni di fortuna, che la gente povera di sostanze. E di vero s'avrebbe regolarmente da sperar più rettitudine in chi si dee presumere, che da gl'illustri maggiori abbia ereditata l'onoratezza nell'operare, nè si truovi in bisogno di vivere colle spoglie altrui. Ma questa regola è suggetta cotanto a fallire in pratica, che io non mi attenterei a proporla. Se il povero per bisogno è spinto a rubare, anche il nobile e il ricco per avidità potrà far lo stesso mestiere. Però solamente si dee

an-

anteporre il ricco al povero, qualora amendue egualmente si truovino provveduti di Timore di Dio, e senza vile interesse. Il primo allora avrà un tentatore di meno per maneggiar rettamente le bilance della Giustizia.

MA non basta il disinteresse, non basta il Timore di Dio. Si esige in oltre il *sapere*. Parla da per sè la cosa. Non a capriccio, ma secondo le Leggi s'ha da giudicare della roba altrui: pure come mai si potrà sperar retto Giudizio da chi non sa ben le Leggi, o non ne intende il fine, e i sentimenti, e manca de' principj legali? Si può ben tollerare, se talvolta nelle Castella e Ville ci abbattiamo in Giudici di poca levatura, e di scarso sapere. Cime d'uomini non s'inducono ordinariamente ad esercitar l'ingegno loro in angusti teatri, e con poco provento. Sarebbe bensì una deformità insoffribile, se Giudici ignoranti, e picciole teste si mirassero ne' tribunali delle Città decidere del tuo e del mio. Ora il saper legale abbraccia gran paese, cioè la conoscenza delle Leggi, de'loro espositori, e delle cause particolari, che sono infinite, agitate, difese, e decise in varj tribunali, che si leggono ne i trattati, nelle allegazioni, o sia ne' consigli, e nelle decisioni. Questo è, dissi, un vasto paese, che non ha limiti. Per quanto sia dotto e laborioso un Legista, possibile non è, ch'egli giunga a leggere quell' immensa faragine, e molto meno a ritener tutto nel magazzino della sua memoria; ma allorchè vengono le occasioni, gli corre l'obbligo di maneggiar libri, e di studiar le cause a lui commesse, cioè la verità de' fatti, e la sussistenza o insussistenza delle ragioni addotte da ambe le parti. Ma nè pur questo basta a poter giudicare rettamente. Si esige in oltre il *Giudizio scientifico*. Così lo chiamo io a differenza del *pratico*. Si truova quest'ultimo in uomini non grossolani, nè allevati nel deserto, dotati di una naturale accortezza, che hanno apprese varie massime universali d'equità e di Giustizia, e sanno distinguere la verità dalla bugia, e la sincerità dalla furberia in molte azioni, che occorrono nel commerzio umano. Con

questo solo valsente noi ravvisiamo persone atte a troncar molti litigi de' mercatanti, di artigiani, di contadini, e della plebe. E sogliono si appunto in ogni ben regolata Città deputar Giudici con facoltà di decidere senza forma giudiciaria su due piedi le popolari controversie di lieve momento. Ma il *Giudizio scientifico* consiste in una penetrazion di mente, che sa argomentare da gli universali a i particolari, e ravvisar le differenze, che passano fra l'un caso e l'altro; che può conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l'aspetto delle cose; indagare e scoprir le intenzioni de gli uomini mal'espresse ne gli scuri lor testamenti e contratti; ed è capace di ben distinguere ciò, che è ragione e sofisma, superfluo, o utile per fondare un retto Giudizio. Senza di questo importantissimo fanale potrà ben taluno fare l'Avvocato o il Giudice, ma facile troppo sarà, che urti in iscogli; e dee palpitar il cuore a chi si fida de' consulti de primi, ed aspetta sentenza da gli ultimi.

HO conosciuto Giudici, che s'erano logorato il capo in leggere libri di Giurisprudenza, ed aveano sotto mano zibaldoni grossissimi di conclusioni e notandi, tutti scritti dalla loro infaticabil mano. Saran pure stati gran Dottori. Certamente erano creduti tali. E al sentir poi, che sfibbiavano tanti paragrafi, tante decisioni, ed altre autorità Legali, non si potea di meno di non tenerli per arche di sapere. Ma per disgrazia mancava loro il meglio, cioè quel Giudizio, di cui ora parlo. Non sapevano essi trovar le ragioni e le diversità delle cose; dette anche da gli altri non entravano queste nelle ristrette lor teste. Possedevano gran copia di conclusioni, ma senza conoscere, quai calzari si dovessero applicare a i diversi piedi. L'ordinario contegno di questi tali, che raziocinar non sanno, suol essere di far gran capitale dell'autorità de i Dottori, e de i tribunali, che han deciso su quelle controversie. Quanto più lunga è la fila de gli Autori allegati, tanto più si figurano essi d'aver trovato il sicuro fondamento di decidere. Si può egli mai dare (di-

co-

sono in lor cuore) che uomini grandi, e in tanto numero, e in libri stampati, abbiano potuto convenire in quella conclusione, o decisione, senza potentissime ragioni? Così sulla fede de gli altri, e non già per chiara cognizion de i motivi concludenti, arrivano essi a dar, come Dio vuole, una sentenza. Hanno eglino colto nel segno? Può essere che sì; ma potrebbe anche essere di nò. Imperocchè son belle e buone le conclusioni Legali; ma è necessario il discernere attentamente le circostanze, che possono essere diverse da quelle de' casi decisi. Quì è dove non di rado inciampano i Legisti dozzinali. Necessario è in oltre l'avvertire, che quelle medesime conclusioni vengono contrariate da altri Autori. Chieggo io: a chi s'ha da credere, e qual parte prendere in quel caso controverso? Chi ha giudizio scientifico: s'appiglia a quello, che sembra più ben corteggiato da forti ragioni; e talvolta avverrà, che due o tre Autori classici meriteran di prevalere ad una lunga filza d'altri inferiori di mente e di sapere, che spesso son copiatori di quello che altri han già detto, e forse male. La conclusione di tutto questo si è, che a giudicar rettamente, per quanto comporta la debolezza de gli umani ingegni, è da desiderare una mente perspicace, che sappia penetrar nelle fibre delle cose, discernere la varietà delle medesime, e delle lor circostanze, e adattar le Leggi, e le massime o conclusioni, che convengono a quel caso particolare, e non converranno forse ad un altro; ma una mente in fine, che sia atta a scandagliar nelle parole equivoche e mal concertate de' Testatori e de' Contraenti la vera e natural intenzion de' medesimi. Ma non si figurassero menti tali di poter da se sole sciogliere i gruppi delle liti senza il sapere. S'han da unire insieme queste due ruote; l'una senza l'altra non farà buon viaggio. Molte son le Leggi fondate sull' unica volontà de' Legislatori, e a begl'ingegni non tocca di riformar queste Leggi, nè di cavar dal loro cervello ragioni da sentenziar diversamente, perchè dove comandano i superiori, cessa la nostra spe-

culativa, e conviene ubbidire, decidendo come han voluto i Legislatori, e non come parrebbe più convenevole alle nostre gran teste. Altrimenti quei non saranno più Legislatori, ma saremo noi: il che non è da comportare. Si suol anche talvolta osservar de i Giudici, che si chiamano cocciuti, cioè ostinati nel primo interno giudizio, da essi formato nella proposta controversia. Può bene sfiatarsi un dotto e prode Avvocato per produrre ragioni, capaci di far loro mutar opinione: non la muteran certo. Più testa, più intelligenza si credono essi di possedere, che quanti Avvocati possa mai produrre il Foro; e se mutassero parere, sentirebbono bisbigliare la lor superbia con rinfacciar loro d'essersi ingannati. E pure ognun de' Giudici è tenuto a sapere, che la docilità è virtù essenziale de' Giudici, nè si ha mai da risolvere, prima d'aver ben intese e scandagliate tutte le ragioni delle parti, nè mai da aderire sì fermamente ad un'opinione, che non si sia pronto a mutarla per ragioni più vigorose, che sopragiungano.

CAPITOLO OTTAVO.

De' pregi e difetti de gli Avvocati e d'altri Ministri della Giurisprudenza.

NECESSARJ sono alla Repubblica non men de i Giudici gli Avvocati e Consulenti, distinti in Roma ed in alcune Città da i Proccuratori, ma in altre confusi, facendo gli stessi Proccuratori l'uno e l'altro. Perchè gl'ignoranti Clienti non sanno esaminar le loro carte, nè informar i Giudici, nè addurre le ragioni loro competenti, è stato d'uopo, che supplisca alla lor debolezza il sapere e valore di alcuni Campioni, sperti nel maneggio delle Leggi, e pescatori di quelle ragioni, che possono assistere a chi s'appoggia al loro patrocinio. Perciò lodevolissima è la loro incumbenza, utile e necessario al Pubblico il loro istituto. Nè mancano uo-

uomini saggi, dotti, e timorati di Dio, che con tutta lor riputazione esercitano quest'arte, e sanno sminuzzare i motivi, per gli quali il Giudice dee loro concedere il pallio, senza frodi, senza sofisticherie; nè mai s' indurrebbono ad accettare e sostenere cause spallate e calunniose, perchè sanno qual pregiudizio ne verrebbe alla coscienza, ed onor proprio, e qual danno si potrebbono aspettare gli stessi Clienti. Di questi tali ogni Città può mostrarne più d'uno, e talvolta moltissimi; e questi io venero, questi son da desiderare in ogni luogo, dove si eserciti Giudicatura. Imperciocchè è ben vero che tocca a i Giudici il saper distinguere, se sieno sodi o fievoli i motivi addotti, se ben applicate alla causa proposta le Leggi, le decisioni, ed altre autorità allegate; ma propriamente appartiene a i Giuristi, sieno Avvocati, o Proccuratori, la fatica di scoprir le ragioni intrinseche ed estrinseche, per le quali il Giudice dovrebbe darla vinta alla parte da loro patrocinata.

MA non tutti gli Avvocati, siccome nè pur tutti i Giudici, sono del medesimo calibro. Al pari della virtù, che sta nel mezzo, attorniata da i due estremi, cioè dall'eccesso e dal difetto, anche l' ufizio dell'Avvocato si truova fra due estremi. L' imprendono ad esercitare alcuni, ma senza le qualità necessarie, cioè senza provvision di molto sapere, privi di penetrazion di mente, e che non sanno discernere, qual ragione calzi, quale autorità faccia al proposito. Anche fra i Giudici si truovano non pochi di questa fatta, i quali se almeno sanno ne' collegj giudiciali aderire a i voti de' più scienziati, fan bene, e risparmiano il riso a i lor Colleghi, qualor vogliano anch' essi comparire saccenti. Ora questi tali Avvocati, confinati nella schiera del difetto, innocentemente possono defraudar l' espettazion de' Clienti, e nuocere alle lor cause; ma non sogliono sovvertire il Giudice, che sia perito nel suo mestiere; anzi talvolta si truovano Giudici dabbene e di sommo intendimento, che suppliscono col loro sapere all' ignoranza de' Curiali; e son anche

che

che obbligati a farlo in molti casi, perch' essi son posti su quel tribunale unicamente per cercare la verità, e per non permettere, che sia oppressa la Giustizia. Però è da maravigliarsi, come il Claro, ed altri da lui citati nel Lib. v. §. fin. della Pratica Criminale alla Quest. 66. n. 2. abbia sostenuto, che un Giudice possa *tuta conscientia* condennare qual reo, chi da lui è conosciuto per scienza privata innocente, perchè egli dee sentenziare *secundum acta & probata*. Ha obbligazione costui di avvertire il Principe, e di sottrarsi con altri ripieghi dal commettere tale ingiustizia. Giusto è bensì, ch' egli non condanni come colpevole, chi egli sa essere tale per scienza privata, qualora giuste pruove non si raccolgano dal processo. Ma da gli Avvocati di poca levatura non è il maggior male, che provvenga alla Repubblica.

PROVVIENE esso da gli altri, che abbondanti d' ingegno, lo vendono a chi abbisogna di loro per vincere una lite come attore, o per non perderla come reo. Se l'Avvocato è onesta persona, deduce quante ragioni gli somministra il suo ingegno e sapere, non per attrappolare i Giudici, ma per far loro onoratamente conoscere, che la vittoria in quel caso dovrebbe esser sua. Ma chi fa traffico del suo ingegno, e più chi coll' acutezza della mente ha congiunta la malizia, non si guarderà talvolta dall' abbracciare e patrocinar cause spallate senza farsene scrupolo: nulla poi lascerà indietro non solo di buone ragioni, ma anche di sottigliezze, di sofismi, e d' arte per imbrogliare i fatti, per avvalorar le proprie ragioni, e per indebolir quelle dell'avversario, facendo comparir nuvole e nebbie, dove è sereno, & adducendo (il che non di rado succede) con franchezza Leggi, che punto non quadrano, o nulla dicono di quel che si pretende; ed allegando autorità fuor di proposito, ed opinioni Legali, ch'egli stesso domani riproverà in un diverso cimento. Già il Cardinal de Luca nel Proemio al Dott. volg. Cap. 9. scrisse non essere disdetto a gli Avvocati l' adoperar *fallacie*, ove si tratta di *articoli dubbiosi di ragione*, escludendo solamente

mente la fallacia ed alterazione ne' *fatti*; *sì perchè l'Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obbligo di seguitar la sua fede*. E vuol dire, s'io non m'inganno, essere lecito all'Avvocato d'imbrogliare, se gli vien fatto, il Giudice colle sue dottrine anche fallaci, o mal applicate: e ci pensi poi il Giudice, se non sa sbrogliarsi da quelle occulte reti. Non voglio fermarmi ad addurre ragioni contra di tal uso; e passo a dire, che si son dati alla luce tanti di questi consigli, consulti, ed allegazioni, ancorchè fra il Deciano e l'Alciato fosse disputa, se merci tali meritassero più la luce delle fiamme, che quella del giorno. E su questi consulti, tutto dì si fan forti i nostri Giurisconsulti; quasichè sì fatte venali fatiche abbiano sempre avuto per mira il vero e il giusto, e non ci fossero, come già dissi, tanti altri consigli tutti contrarj, che per lo più non son venuti alle stampe in libri conosciuti. E questi consigli, benchè fra loro in battaglia, hanno dipoi servito a produr tante diverse ed opposte opinioni e conclusioni. Si sa di certo, che moltissimi di tai consigli ebbero cattivo esito nelle cause, che sostennero; e pure servono anche oggidì per buone armi a i nostri Laureati. In fatti il celebre Andrea Alciato Parerg. Lib. XII. Cap. ult. notò, avere Alessandro (Tartagni da Imola) dati alla luce cinque libri di consigli, e Socino (Mariano, per quanto pare) averne dati due, con supprimerne altri moltissimi, *quod in eis multa essent adversus veritatem scripta, quibus tenebræ oculis Judicum offunderentur*; ma che dopo la lor morte si trovò chi pubblicò anche questi consigli rifiutati, credendo di aggiugnere gloria al nome de gli Autori, quando incautamente proccuravano loro solamente vergogna ed ignominia. Aggiugne, che sarebbe stato meglio per Paolo da Castro, e per Bartolomeo Socino, se non avessero veduto il giorno i loro consigli, perchè in buona parte fatti per male cause, ed atti a sedurre. Poter poco nuocere quei del Barbazza, di Giasone del Maino, e del Parisio, perchè con sì miserabili ragioni so-

sostentano i lor punti, che se ne può accorgere ognuno. Ma che quei del giovane Socino, e di Filippo Decio, perchè uomini di sottile ingegno, possono ingannare anche i più periti. A i Consulenti poi si sono uniti gl' Interpreti, e Lettori pubblici delle Leggi, che sogliono appellarsi Cattedratici, e Ripetenti. Anch'essi o per isperanza di guadagnarsi plauso colla novità delle dottrine, e per parere da più de gli stessi Legislatori, o perchè colla lettura accoppiavano la pratica del Foro, ed erano pagati per consulti: introdussero limitazioni, ampliazioni, e spiegazioni di Leggi, impugnate poscia da altri, che con altra bussola si governavano. Sicchè eccoti divenuta la Giurisprudenza un magazino di confusioni, onde possono prender armi amici e nemici per far battaglia fra loro.

SENZA dubbio maggiore stima è dovuta nel regno della scienza Legale a i *Trattatisti*, siccome gente non venale, e che per lo più con amore alla verità e giustizia sogliono trattare qualunque quistione, che appartenga al loro argomento, ed onoratamente schierarsi da quella banda, dove più credono trovarsi la ragione. Nè si credesse già, che impresa mirabile fosse il comporre uno di questi libri. Basta raccogliere quanto han detto tanti altri con varie o contrarie opinioni, e aderire ora ad una, ed ora ad un'altra: ed ecco in piedi l'edifizio. Il che dico io senza intenzion di pregiudicare ad alcuni eccellenti Giurisconsulti, che con gran pesatezza di ragioni e fondamenti Legali han compilato i loro trattati. Maggiore rispetto ancora esigono e meritano le *decisioni* nelle cause particolari, massimamente le provenienti da i più riguardevoli corpi collegiali. Ma per le ragioni altrove accennate, cioè per le contrarietà ed instabilità delle opinioni, che da i Consulenti e Ripetenti son passate ne i trattati, e nelle decisioni stesse, seguita tuttavia la confusione, trovando ogni Avvocato in quella gran copia di libri, di che fortificar le pretensioni de' suoi Clienti. Il peggio è, che siam giunti a mirare, farsi più conto di queste decisioni, e de' pareri de' moderni Dottori, che delle Leggi stesse

ſteſſe; e di queſto abuſo fece menzione fino a' ſuoi tempi il Rubeo Aleſſandrino nel Conſiglio II.n.24. Fate, che la Legge ſia eſpreſſamente favorevole al caſo ſoſtenuto dall'uno de' campioni: allora egli sfodera la concluſione tenuta da Baldo nel Conſiglio 459. Lib.v. da Rolando, dalla Valle nel Conſiglio 99. n.47. Lib. 2. dal Cravetta, dall'Ancarano, e da altri. Cioè, che *la Legge; benchè apparisca dura e rigoroſa, pure ſi ha da oſſervare, nè convien più diſputare, nè interpretarla*. Ma chi combatte per l'altra parte, ſalta in campo con oppoſta concluſione, ſoſtenendo, che tocca alla prudenza lo ſpiegar le Leggi nel più convenevol modo, e *che in dubbio* (e queſto dubbio ſi fa naſcere toſto) *ſempre s'hanno eſſe da interpretare nel ſenſo più benigno*, come c' inſegna il Bellamera nel Conſiglio IX.n. 3. *e che la Legge parlante in generale ſi può riſtrignere*, come decretò il Socino nella Reg. 284. con addurre cinquantacinque limitazioni. Così coll' Interpretazione, coll'equità, e coll' epicheja ſi tira la Legge dove ſi deſidera, giacchè ad ogni Dottore è permeſſo d' interpretarla, nè manca mai chi precedentemente ha tenuta l' opinion che ſi vuole. Perciò ebbe a dire il Cardinal de Luca de Conflict. Legis & Ration. Obſerv. IX. *Ubi namque Lex expreſſa habetur, quæ generaliter ac præciſe aliquid mandet: tunc intrat quæſtio, an ratio potius, quam litera, vel e converſo litera potius, quam ratio attendi debeat*. E conſeguentemente vuole, che più ſi ſtia alla ragione, intorno a cui è più largo il campo di diſputare, che alla lettera, la qual forſe ſarà chiara. Vien egli poi dicendo nel Proemio al Dottor Volgare Cap. VII. *che contro la chiara ed eſpreſſa determinazion della Legge non ſi dà facoltà a i Dottori di fermare il contrario*; ma con aggiugnere: *ſe non quanto così porti l' uſo diverſo, il quale abbia tolto la forza alla Legge, ſicchè biſogni ricorrere alle opinioni ed interpretazioni de i Dottori*, la ſuperiore intelligenza e ſapienza de'quali ha goduto e gode il privilegio di annientar le Leggi vecchie, e farne delle nuove, con quella ragione, *che l' autorità delle Leggi*

Civili nasce più dal consenso e dall' uso de' popoli, che dalla precisa ed obbligatoria podestà dell' antico Imperio Romano. Il che vuol dire in buona forma: che in tanto han da valere le Leggi di Giustiniano, in quanto sieno approvate da i sapientissimi nostri Legisti: altrimenti si dee stare a quel che essi vanno determinando in una maniera per un Secolo, e in un'altra nel susseguente. Vero è, che i Principi e le Città hanno determinato, doversi eseguire ciò che è prescritto negli Statuti particolari, e nel resto si abbia da seguitare il Gius comune, cioè le Leggi di Giustiniano. Non importa: l'ordine loro si dee intendere, come dicono, *cum grano salis*, cioè che il Gius comune ha da prendere norma da i nostri Dottori, a' quali si dà, nel conferir loro la Laurea, la facoltà d'interpretare, come più lor torna in acconcio, le Leggi d'esso Augusto, di cui s'ha da tenere per fermo, ch' essi sanno la mente precisa; e quand' anche se ne dubitasse, certamente, come s'ha dal suddetto de Luca, *in caso dubbio si dee sempre abbracciare quell' interpretazione o opinione, che più si adatti alla ragione naturale, e all' uso comune; mentre la ragione si dice anima della Legge, e il Legislatore si dee supporre una persona molto savia e ragionevole.*

IO non son quì per riprovare alcuna di queste asserzioni del de Luca, nè l'altre di sopra accennate, perchè in fatti si truovano Leggi bisognose di moderazione, o sia limitazione in certi casi particolari, e suggette a varie interpretazioni per la loro oscurità. Suppongasi per esempio, che un Dottore di Leggi abbia indotta una vedova a dargli mille scudi a titolo di *buona mercatanzia*, con obbligarsi egli di pagarle il frutto annuo del cinque o sei per cento, come si usa nel paese; e che dopo aver egli fatta polizza, e pagati per più anni i frutti, venendo pressato alla restituzion del capitale, egli pretenda che i frutti pagati s'abbiano da imputar nella vera sorte. Perciocchè i Dottori non si presumono Mercatanti, questa sarà un'usura palliata, e però condannabile anche nel Foro Civile. A questo proposito si ci-

te-

teranno Canoni e Dottori senza fine; e probabilmente non si potrà impedire la sentenza in favore del laureato debitore. Ma potrebbe anche darsi, che i Giudici, attese le circostanze del fatto, giudicassero secondo l'equità in caso tale, e con più mite interpretazione spiegassero i Canoni. E quando pur credessero di dover sentenziare contro la vedova, giusto sarebbe, che dipoi processassero il Dottore, e il condennassero in pena pecuniaria, con cui rifacessero il danno patito dalla creditrice. E ciò a cagion dell'inganno patente, commesso quì in pregiudizio d'una povera ed ignorante vedova. Sa egli, o dee sapere, come addottorato *in utroque Jure*, che danaro contante non rende frutto; sa di non essere Mercatante, non gli è ignoto, che quella povera donna vive colle rendite di quel capitale, e non sarebbe mancato, chi avesse preso quel danaro a censo, o a vera mercatura; e pure promette il frutto: chi può scusarlo da inganno? Un Cadà Turco su due piedi fulminerebbe la sentenza contra di costui; ora che dovrà fare un Giudice Cristiano, il quale più de' Turchi ha da intendere i primi principj dell'equità? Non si può dunque negare, che le Leggi a cagion delle circostanze ammettono restrizioni ed eccezioni. Solamente dovrebbe osservarsi, che sì fatte limitazioni fossero assistite da altre Leggi o divine o umane, come si potrebbe far vedere anche nel suddetto supposto caso. Altrimenti a troppo gravi pericoli rimane esposta la misera Giustizia. Perchè posto che sia in balìa de' nostri Dottori l'interpretare e spiegare, come lor torna più in conto, le Leggi; e dire, che questa o quella Legge, benchè contenga un ordine o divieto assai chiaro, pure non ha da correre in questo o in quel caso, con far delle eccezioni a misura dell'intendimento e desiderio de'causidici: un fiero squarcio si farà alle Leggi stesse (anzi questo è già seguito) nè più presso i Legislatori, ma presso i Dottori, starà l'autorità di ordinare, che si faccia, o non si faccia un'infinità di cose. E similmente sarà in mano de'Giudici il favorir chi vogliono

nelle liti. Imperocchè se lor parerà di star forti nel tenor della Legge, e giudicare in favor di chi l'allega, già s'è detto, che Dottori assaissimi asseriscono, doversi eseguir la Legge, ancorchè apparisca dura e rigorosa; ed altri di non minor numero tengono, che dove la Legge non distingue, nè pur noi dobbiamo distinguere. All'incontro se gli piacerà di adempiere le brame dell'altra parte, troverà una frotta d'altri Dottori, affermanti, che s'ha da limitar quella Legge, nè aver essa luogo nel presente caso, non mancando mai pretesti d'equità e di miglior ragione. Ma se è così, sempre più si vien a conoscere, che capogirli sovrastino alla Giustizia messa in mano de gli uomini, da che chi tanto loda ed allega le Leggi, si riserba la libertà di ubbidire alle medesime, se piacciano, e di non attenderle, se dispiacciano. Poichè quanto al dire, doversi *abbracciar quell' interpretazione ed opinione, che più si adatta alla ragion naturale, e all' uso comune*: la sperienza ci fa conoscere, essere la *ragion naturale* un bel nome, che si torce in varie maniere; e se vo dimandate a due Avvocati contrarj, e a due Giudici di contraria opinione, ognun d'essi sosterrà, stare la ragion naturale dal canto suo. E per quel che sia dell' *uso comune*, se si vuol dire di una consuetudine, che abbia tolto il rigore ad una Legge, niuno suole in tal caso litigare: perchè la consuetudine allora entra in luogo di Legge. Ma ordinariamente le liti procedono per casi dubbiosi, per gli quali prò e contra stanno Dottori e sentenze di varj tribunali. E però si riduce per lo più l'aver torto o ragione all'intelligenza de' Giudici, i quali è da pregar Dio, che abbiano mente diritta, maturo giudizio, ed esenzione da ogni segreto, non che da un palese vento d'affezione.

POICHE' per altro per quel che riguarda le decisioni, le quali pur son tenute da alcuni per quintessenze le meglio lambiccate d'Astrea, ancorchè le più d'esse possiam presumere, che contengano retto giudizio, pure non son da credere tutte del medesimo peso, e ve n'ha di quelle, che conten-

tengono chiara ingiustizia. Non credo ardito il mio parlare, da che il sopra citato Cardinal de Luca, a cui pochi vanno innanzi nella conoscenza della scienza e pratica Legale, così lasciò scritto nel suo tratt. dello stile Legale Cap. XVII. *Possono star bene insieme, che si giudichi male, e che la Giustizia sia mal amministrata, e nondimeno che con un buon metodo, e con un dotto ed elegantissimo, e ben regolato stile si coonestino le fallacie, e si ornino con molte conclusioni, ed autorità, e ragioni. Non dandosi oggi in questa facoltà Legale per la gran copia e varietà de gli scrittori cosa più facile, che il colorire e coonestar con dottrine e con regole generali ogni risoluzione per ingiusta e per iniqua che sia.* Chi non fosse peranche convinto delle miserie della Giurisprudenza, badi di grazia alle buone pennellate di questo insigne Giurisconsulto. E a ciò si aggiungano le parole del Deciano nell'Apologia contro l'Alciato Cap. 19. n. 4. dove confessa, che *communis est hic casus, ut sæpe non solum contra maximæ auctoritatis virorum sententias judicetur, sed etiam contra ipsam veritatem, vel errore, & ignorantia, vel sordibus, vel gratia, vel aliis de caussis, quæ solent pervertere sanum judicium, non enim Judices nostri Principum auctoritate coguntur sequi responsa prudentum, ut antiqui, nisi ex statutorum municipalium dispositione id cautum sit. Nil mirum ergo, si Judices, qui sæpius sunt imperiti, contra prudentum opiniones judicant, gloriolam quamdam etiam aucupantes, quod nulla moti prudentum auctoritate contra eorum opiniones judicaverint, quasi melius ipsi Juris & Justitiæ medullam gustaverint, quam prudentes, qui de Jure responderunt, & ætatem suam in his studiis consumserunt.* Ma anche i Giudici dal canto loro potrebbono rispondere al Deciano: Se voi altri Signori Dottori, o pubblici Lettori di Leggi, o Avvocati Consulenti, i quali vi attribuite il bel titolo di prudenti, quei siete stati, e siete, che avete introdotto con tante contrarie opinioni una specie di Pirronismo nella Giurisprudenza: perchè vi lagnate de' Giudici, se ora seguitano un' opinio-

nione, ed ora un'altra? Perciocchè non sussiste il dire, che noi giudichiamo contro le opinioni de' prudenti, non essendoci alcuna delle sentenze nostre, che non sia fortificata dall'asserzione di più d'uno de' vostri prudenti. Di voi dunque lagnatevi, che o per vaghezza di fare i begl'ingegni, o per servire al bisogno de' Clienti, e nello stesso tempo a quello delle borse vostre, avete fatto nascere, e messe in voga tante diverse e contrarie conclusioni Legali, che han corrotto quasi quel tutto di sano, che restava all' infelice Giurisprudenza. Nè si credesse già alcuno, che solamente a gli ultimi Secoli nostri si avesse da attribuire il genio battagliere de gl' Interpreti delle Leggi, e de i fabbricatori delle risposte de i prudenti (che così piace ad alcuni di nominare, cioè d'incensare i consulenti d'oggidì, quasichè lo stesso fossero *responsa prudentum* de gli antichi Romani, e le *consultazioni* o sia le *allegazioni* de' nostri Legisti) dal qual malore è proceduta la fiera discordia, che troviamo per tante contrarie opinioni nello studio Legale. Non altrimenti passò la bisogna anche ne gli antichi Secoli, allorchè fiorirono que' sì rinomati Giurisconsulti, che ne' digesti fan sì bella figura. Imperocchè contra di Salvio Giuliano scrisse Marcello; e Giuliano contra di Paolo; e Paolo contra di Papiniano e di Labeone; e Giaboleno, e Paolo contra di Marcello; e Marciano contra Scevola; e Scevola contra Pomponio; e Celso contra di Labeone, per tacere di tanti altri. E non è già da stupirsene per quella ragione, che accennai al Cap. VI. cioè perchè non sappiamo i confini del giusto e dell'ingiusto, e varie son le teste e le idee de' mortali: disgrazia, che si troverà sempre nella Giurisprudenza: nè compete a lei sola, perchè si stende a varie altre scienze ed arti, aventi molto di certo, ma vie più d'incerto, verisimile e probabile, e non poco ancora di falso. Sarebbe più da maravigliarsi al vedere, che uno stesso uomo in questa sì decantata professione discorda da se medesimo: il che accadde fino al celebratissimo Papiniano, compilator delle Leggi di Giustinia-

niano, come apparisce dalle *l. si venditor* §. ult. *ff. de servis exportan.* e a Scevola nella *l. qui bona fide §. si quis bona ff. de acquir. rer. domin.* Contrarietà sì fatte di opinioni si possono osservare anche ne' Consulenti de gli ultimi Secoli, e sopra tutto è da osservare, che Bartolomeo da Saliceto, Giurisconsulto di gran nome, pubblicò due Consigli contrarj nella medesima causa. So ancora, che grande strepito faceva un dì nel contradittorio uno de' nostri Dottori, pretendendo chiamati ad un fideicommisso masculino anche i maschi delle femmine con citare ed esaltare l'allegazione 221. del Palma juniore nella famosa causa del Buffalo. Lasciollo ben dimenare il Dottore avversario, ed eccoti ch'egli sfodera un' allegazion posteriore del medesimo Palma nella causa Farina, pubblicata nella raccolta da lui fatta delle decisioni di varj Auditori alla decis. 212. in cui sostiene tutto il contrario, disdicendo quanto dianzi egli avea scritto su questo punto. Colpito da questa impensata archibugiata il contrario Laureato, perdè la voce, e poco mancò, che non perdesse anche la pazienza, con fare una scappata di bile contra de' Maestri di Legge, i quali sanno ben iscusare le loro metamorfosi colla ragione di aver meglio esaminata e trovata più felicemente la verità nel caso posteriore, ma senza poter levar di testa a più d'uno, ch'essi nello stendere i consulti mirino più al proprio profitto, che a raggiugnere il vero. Il che, torno a dire, sia detto, non già per iscreditar tutti i Consulenti, e molto meno per giudicar inutile e biasimevole l'uso de' consigli e delle allegazioni de i Legisti: che anzi tengo per necessario questo rito; ma bensì per desiderare, che tutti i Consulenti sieno quali li vorrebbe Deciano nel trattare del loro ufizio, e che ogni Giurisconsulto avesse quella qualità ed abilità, che in essi richiede D. Francesco Rapolla pubblico Lettore nell'università di Napoli nel suo bel trattato *de Jurisconsulto*.

CA-

CAPITOLO NONO.

Se sia possibile il dare miglior sesto alla Giurisprudenza a' oggidì.

ALLORCHE' la gente saggia osserva i difetti e disordini della Giurisprudenza ridotta alla pratica, non può di meno di non concepir desiderj, affinchè si truovi ad essi, se è possibile, qualche rimedio. Giusto desiderio, che nasce fors'anche in cuore di chiunque è per sua disavventura straziato da liti, e liti, alle quali non vedê mai il fine. A me duole di dover dire, che al massiccio de' suddetti difetti remedio non c'è, e che solamente si può sperarne alcuno a gli accessorj. Cioè finchè durerà il mondo, dureranno i punti scabrosi di casi controversi e conghietturali, ne'quali non si può scoprire la determinata verità, e biasciando i quali dubbioso resta l'intelletto anche de' più perspicaci e sinceri ingegni, qual delle parti abbia ragione o torto. E questi casi per lo più son quelli, che son condotti davanti a i Giudici: poichè gli altri, a' quali o chiaramente, o sufficientemente han provveduto le Leggi, non sogliono sì di leggieri comparir ne'tribunali. Saranno, è vero, decisi ancora questi punti controversi, come, e quando Dio vorrà, con correre la presunzione, che giusta sia stata la decision di ciascuno, ma non già la certezza; perciocchè se in seconde o terze istanze, o in grado di revisione, torneran sotto il lambicco d'altri Giudici, di non poche d'esse riusciran contrarie le decisioni. Secondariamente non avrà mai fine la varietà delle teste umane, chiara cosa essendo, che dove s' incontrano materie disputabili e tenebrose, chi l'intende a una maniera, chi all'altra; chi si vale d'un principio, e chi d'un altro; e potendo disavvedutamente accopiarsi coll' intendimento de' Giudici qualche segreto affetto, che metta un granellino nella bilancia: per conseguente non si potrà ben

pre-

prevedere, qual abbia da essere la sentenza; nè dirsi con sicurezza, pronunziata che questa sia, se contenga sì o nò Giustizia. Oltre di che noi proviamo, che non tutti i Giudici anche de' supremi tribunali son cime d'uomini; ed anche le cime d'uomini sanno condurre tant'oltre le loro speculazioni e sottigliezze, che talvolta si perdono fra le nuvole, e credendo d'aver colto nelle reti qualche sturione, truovasi in fine, che han preso un fascio di vesciche. Non credo di parlar quì con troppa arditezza, nè con poco rispetto alla Serenissima gran Regina Astrea, perchè ho la sperienza dalla mia. In ogni paese, e in Roma stessa, in cui tribunali secondo me esigono maggior venerazione che gli altri, perchè quivi sta il fiore della Giurisprudenza, e sono a maraviglia ben regolati i Giudizj: in ogni Città, dissi, uscita che è una sentenza, si suol istituire un nuovo Giudizio della medesima causa. E quì salta fuori ne' memoriali, e nelle scritture de gli Avvocati una tempesta di complimenti poco gustosi contra di quella sentenza, e di chi l'ha profferita, con chiamar quella francamente in tutte le sue parti iniqua, ingiusta, e tacitamente ignoranti, sciocchi, balordi i Giudici, i quali hanno dipoi la virtù infusa di non andar per questo in collera, e seguitano al dispetto di quelle indiscrete dicerie a credere se stessi, e ad essere creduti Dottori e Maestri di prima sfera. Oh, si dirà, l'ultima perentoria sentenza, che dopo le appellazioni e revisioni taglia affatto le gambe al litigio, quella almeno tale sarà, che accerterà il pubblico, dove di sicuro albergava la ragione, e dove il torto. Io conto quì per nulla, che niun quasi de i litiganti condennato ci è, a cui non sembri ingiusto quel decreto, ch'egli pruova sì contrario alla speranza ed espettazione sua; perchè tal giudizio d'ordinario vien da ignoranza e passione: laddove quella final sentenza si dee credere procedente da scientifica cognizion de i meriti, e da animo illibato, e solamente innamorato del vero, e del giusto. Il male è, che bene spesso anche gli Avvocati perdenti, benchè gente dottissima, crede lo

K stesso,

stesso, che i Clienti. E il peggio è poi, che se si potesse rimettere in Giudizio quella causa già conchiusa e finita, verisimilmente potrebbono uscirne altre nuove decisioni diverse, o contrarie. Sicchè noi torniamo sempre alla conclusione di prima, cioè che la Giustizia si dipigne donna velata con gli occhi coperti, per indicare, che i Giudici non dovrebbono guardare in faccia ad alcuno; ed hanno da essere esenti da ogni affezione nel profferir le sentenze; ma che la medesima può anche profferirle da orbo, non per mala volontà, ma per l'astrusa verità delle cose, e per la capacità e qualità dell'intendimento, che non è la stessa in tutti.

VEGNIAMO a gli esterni difetti, e a gli accessorj della Giurisprudenza. E primieramente quanto al corpo delle Leggi di Giustiniano, torno a dire, che m'unisco anch'io colla Repubblica Legale in protestarle degne di gran venerazione, e in credere, che contengano innumerabili e maravigliosi lumi per ben giudicare del tuo e del mio. Contuttociò chieggo licenza di ripetere, non esser già quello un libro caduto dal Cielo, nè il più perfetto modello, che si possa mai immaginare dell'umana Giurisprudenza. V'ha delle Leggi, che non s'accordano insieme, anzi sono contrarie, come dopo molti altri ultimamente ancora osservò D. Francesco Rapolla dottissimo Lettore dell' università di Napoli nel Lib. 2. *de Jurisconsulto*. V'ha eziandio in non poche Leggi, anzi in assaissime d'esse, dell'oscurità; e questa fa un bel giuoco a chi le maneggia per far loro dire quel che vogliono ora in una, ed ora in altra maniera. Truovasi del superfluo in moltissime Leggi, che a nulla servono per gli nostri tempi. Potrebbonsi perciò abbreviar di molto que' libri. Quel che è peggio tante Leggi han servito e servono anche per accrescere le liti. Tacito, che a'suoi dì scrisse, *Antehac flagitiis, nunc Legibus laboramus*, che avrebbe mai detto alla vista di tante Leggi raccolte per ordine di Giustiniano? Certo è, che Platone, ed altri saggi Filosofi furono di sentimento, che le Leggi avessero da essere ben poche, ma

mol-

molto osservare. La ragione allegata dal primo, è questa: *Apud quos plurimæ Leges, ibi & lites, itemque mores improbi*. Però sarebbe da vedere, se fosse giusto il sentimento di coloro, che bramerebbono un corpo più compendioso di Leggi. Fra gli altri Niccolò Vernuleio Instit. Politic. Lib. III. Tit. 2. quæst. 4. propose come cosa utile e desiderabile: *Ut pro tot indigestis Legum voluminibus, unum breve haberemus, & perspicuum Juris compendium*. Questo approvato da i Principi riuscirebbe ben più facile alla memoria e alla pratica di chi si applica allo studio della Giurisprudenza. Nè differente era la brama del Multzio *Repræsent. Majestat. Imperial.* Par. 2. C. 1. §. 6. *Multi* (dice egli *de Jure Romano e finibus Germaniæ expellendo; alii de illo in ordinem & compendium redigendo, novoque corpore Juris formando, cogitarunt. Quorum sententia utinam obtineret*. E certo si porrebbe proporre alla bilancia de'saggi questo Problema: Cioè se tornasse più il conto alla nostra Giurisprudenza, che i Principi facessero comporre un esattissimo e chiaro estratto e compendio metodico di tutte le Leggi di Giustiniano, convenevoli all'uso de'nostri tempi, risecando le superflue, le riprovate, e le contrarie, o pure il ritenerle nello stato, in cui sono, benchè scure a molti de'Legisti, e difettose per altri capi. Chiunque ha letto l'opere del Cujacio, di Francesco Balduino, di Francesco Hottomanno, e d'altri simili Autori, benchè di troppo animati contra di Triboniano, non può non confessare, trovarsi di molti nei nel corpo del Gius Civile. L'esser anche stato creduto Triboniano cagione, che si sieno perdute l'opere di tanti eccellenti Giurisconsulti Romani, sulla rovina de'quali egli innalzò i trofei della sua gloria, diede motivo a varj lamenti del Budeo, e ad un'elegante orazione composta per bizzaria d'ingegno dall'Avvocato di Gennaro Napoletano contra di lui, che si legge nella sua *Respublica Jurisconsultorum*. Che più? Lo stesso Baldo nel Conf. 122. §. *verba testam.* in fin. Lib. 1. confessava che le Leggi erano difficili ad intendere, e parer bene spesso, che

K 2 vo-

vogliano una cosa, quando ne prescrivono un'altra, e che perciò vi prendono frequenti granchi i Maestri, non che gli scolari. E qualora sembrasse meglio ad un Principe il liberarle da tale oscurità, forse l'Analisi Metodica fatta da Daniel Venatorio del Codice, e delle Pandette, potrebbe servir d'esemplare per sì fatta impresa. Insegnandoci poi la pratica, che tanti Giudici pedanei, e Dottorelli intendano poco il latino, e meno quel delle Leggi di Giustiniano, meglio sarebbe, che si compilassero in lingua volgare quelle stesse Leggi, formandone un solo estratto o sia compendio, come fecero Bartolo, Baldo, Paolo da Castro, il Saliceto, ed altri, consigliandosi nulladimeno intorno a ciò non col solo Accursio, Bartolo, ed altri vecchi Interpreti, ma ancora co i più eruditi, da'quali gran lume ha ricevuto la Giurisprudenza ne'due prossimi passati Secoli. Il che sia detto colla sommessione dovuta a chi ha più giudizio di me. Finalmente Giustiniano domina, e in quella parte d'imperio, che gli han lasciato per misericordia i diversi Statuti e le consuetudini de i luoghi in Italia, io per me non oserei d'inquietarlo.

VEGNIAMO più tosto ad un mondo, che è ben altro, che quello di Giustiniano, cioè alla Giurisprudenza moderna. Finalmente con leggere due Tomi in foglio, o quattro o cinque in quarto delle Leggi di Giustiniano, corredate dalle chiose, noi abbiam valicato un Real Fiume, che sia Po, sia Danubio, sia Tigri, o Eufrate, non è più che un Fiume, E tanto più prendendo i soli testi delle Leggi senza le chiose. Ma qualor s'entra nella Giurisprudenza d'oggidì, eccoci in Mare, e Mare vastissimo. Non potè Giustiniano preveder tutti i casi sottoposti a liti, nè risolvere tutti i dubbj, risultanti dalle diverse circostanze, e dalle innumerabili azioni e volontà de gli uomini. Son venute migliaja d'altri Ulpiani, Papiniani, Triboniani dopo il Secolo XI. che han prestato questo rilevante soccorso alla Giurisprudenza, con decidere infinite quistioni, piantar innumerabili conclusioni

Le-

Legali, secondo le quali oggidì si regola il Foro. E quindi è saltato fuori quel diluvio di libri, che formano le Biblioteche de'Legisti, in cadauna nondimen delle quali, non ostante la gran copia de'volumi, più son quei che mancano, che quei che vi fanno comparsa. Ma siccome accennammo al Cap. IV. se mai ci fosse chi si figurasse migliorato colla sterminata abbondanza di libri di tal professione lo stato della Giurisprudenza: convien avvisarlo caritativamente, ch'egli è tuttavia forestiere nel mondo. Da che son risorte le Lettere in Europa, quasi tutte l'altre scienze ed arti, trattate da valorosi ingegni, han guadagnato col depurarsi da molti errori, coll'acquistare maggior luce di verità, e col divenir utili più di prima, o almeno non nocive, come in addietro, al pubblico. Dimandate, qual utilità abbiano recato e rechino tante e tante fatiche de'Legisti date alla luce: chi è conoscente di queste merci, e sincero, tosto con parole rotonde vi risponderà, non essere per questo cessata, o abbreviata nè pure una lite, anzi essersi aperto un largo campo a moltiplicare ed eternar le controversie forensi. Potersi da gran tempo chiamar la Giurisprudenza un ampiissimo paese, dove la sottigliezza, la sofisticheria, o se vogliam dire l'acutezza di tanti Autori Legisti, ha seminata e sparsa un'infinità di cespugli, spine, e roveti: di maniera che tante son le opinioni, tante le contrarietà ne' punti Legali, che non si sa più, dove posare il piede per raccogliere la vera desiderata ragione di non fallar ne'Giudizj. Di qua poscia è proceduto e procede un inconveniente gravissimo, che essendosi imbrogliata la facoltà Legale coll'incredibil confusione delle opinioni, le quali combattono l'una coll' altra, e portano la livrea di probabili, perchè ciascuna fiancheggiata da una squadra di Laureati Campioni: i Giudici son divenuti padroni ed arbitri della Giustizia, figurandosi eglino di potere in buona coscienza seguitar più questa che quella opinione, e dar la vittoria più tosto a quel litigante lor caro, che all' altro, in una occasione, e fare l'opposto in un'altra

tra

tra di somigliante materia: Così ha detto il Fusari, il Cencio, il Gutierez, il Riminaldo seniore, il Cardinal de Luca, e v'ha due decisioni della Ruota Romana: occorre egli di più per giudicar sanamente di questa controversia? senza badare, se tanti altri Autori, ed anche decisioni, e forse più calzanti (al che poco si bada da taluni) combattono in contrario.

IL peggio è, essere giunto il credito di questi novelli Legislatori sì alto, che più alla lor gran sapienza si presta fede, che alla Legge stessa: vizio notato e compianto fino a i suoi tempi da Curzio juniore nel consiglio 43. n. 5. S'è anche veduto asserito ne i lor libri, e fino in qualche decisione, che basta l'opinione ed autorità di un solo di questi infallibili Maestri del torto e diritto, per rendere dubbiosa una causa, e giustamente sottoposta ad una transazione: *quod pro meo sensu est periculosum*, come scrisse il sudetto Cardinal de Luca de fideicom. Discr. 140. n. 4. Anzi qualora in una controversia si ha un solo Dottore, che ne parla *in terminis*, e la decide, si dee stare alla di lui sentenza, finchè si truovi, e venga allegato un altro, che tenga opinione diversa: che così insegna il Graziano Discept. Forens. 531. n. 29. con altri ivi riferiti. E questa nobil conclusione la troviamo autorizzata dalla Decis. 55. della Ruota Romana, riferita dal Pacichelli nel suo Trattato de Distantiis al §. *& e contrario*: Che se si tratta di Consulenti, benchè tenuti nella maestosa Corte d'Astrea per Ufiziali d'ultimo rango: pure per parere del Magonio Tom. 2. Decis. Luc. 15. n. 27. corteggiato da altri non men poderosi colleghi, si dee credere più ad uno d'essi, che a i ripetenti, e a chiunque è stato pubblico Lettore, ed ha stampate le sue Letture; forse perchè questi ultimi si fan belli con delle sole Leggi, cioè con disusati e rancidi editti, e la preeminenza è dovuta alla moda, o sia alle ingegnose ed invincibili riflessioni di chi fa allegazioni e consulti. Ed è in fatti antica la lite fra i Testuali e i Prammatici, o vogliam dire i Cattedratici e i Pratici. Ma non si credesse

talu-

taluno, che succedesse sovente il trovarsi nelle dispute forensi un solo Legista, che avesse profferito il sentimento suo. La pratica c'insegna, che poco v'ha, che non abbia trovato qualche contraddittore; nè si può negare, che lo studio della moderna Giurisprudenza non sia un seminario di contrarietà, e un ostinato campo di battaglia: tante son le opinioni e conclusioni Legali sostenute da gli uni, contradette da gli altri. I nostri Legisti Italiani, siccome gente, che non vuole sconciare il proprio lucroso mestiere, ancorchè meglio di me conoscano le magagne dell'arte loro, pure non s'inducono quasi mai a sparlarne, nè si lagnano di trovar sì fiera guerra di dottrine; anzi potrebbe darsi, che taluno de gli Avvocati e de' Giudici se ne compiacesse, perchè più facili e frequenti riescono in tal maniera le liti, e il modo di sostenerle, e la libertà di giudicare a suo talento, senza paventare rimorsi di coscienza. Contuttociò verso il fine del Secolo XVI. si vide con lodevol opera *Girolamo Zanchi* da Bergamo scoprire le contrarietà de' principali Consulenti. Siccome ancora s'è veduto dopo la metà del Secolo prossimo passato arditamente mettersi a divolgar le piaghe della moderna Giurisprudenza il Baron *Paolo Francesco Perremuto*, Legista Siciliano, con raccogliere in cinque Tomi un' infinità di discrepanze, e contrarietà dei Comentatori delle Leggi, de' Consulenti, e delle decisioni stesse della Ruota Romana, non che d' altri insigni tribunali: libro d'incredibil fatica, e libro utile, non già per introdur la pace e concordia in questa nobil professione, ma solamente per somministrar armi da offesa e difesa a chiunque l'esercita. Ed io so, che uno de' nostri Legisti tante giunte avea fatto all'opera d' esso Perremuto, che se ne sarebbe formato qualche altro Tomo. Que' valentuomini eziandio, che nell' Anno 1730. in Milano ridussero in compendio le decisioni della poco fa mentovata Ruota Romana in quattro Tomi, non dissimularono il torbido di quell'acque, dove pur tutto dì si vanno a dissetare i nostri Legisti con dire: *Sæpe occurrebat opinionum pugna, deciso-*

tiforum repugnantia, & frequentiſſima Legum & conſtitutionum antinomia. Non fo io quì menzione de i tre Tomi di Eliſeo *Danza*, che portano il titolo di *Pugna Doctorum*, perchè quello è un titolo fallace, nè ad eſſo corriſponde la ſoſtanza dell'opera. Dirò bensì, che dopo Giovanni *Belloni*, e dopo Orazio *Cardon*, Anton Maria *Corazio* in tre Tomi raccolſe da varj Autori le *opinioni comuni* Legali, che correvano a'ſuoi tempi, cioè ſul principio del Secolo proſſimo paſſato, e potrebbe riputarſi quella ſua fatica utile al buon regolamento de i tribunali, ſe il *Zevallos*, mentovato da me di ſopra, non aveſſe circa i medeſimi tempi moſtrata l'incertezza di queſte opinioni comuni coll'oppoſizione d'altre comuni ſenza numero, che percuotono i medeſimi ſuggetti, cioè con levare affatto la maſchera a queſta sì rinomata ſcienza, facendola conoſcere per colma e ricolma d'incertezze, e tutta in preda alle ſofiſticherie e a gli arbitrj de' Dottori, e de'Giudici. Nè già ha eſſa dopo di quegli Scrittori acquiſtata fermezza alcuna, ſtante la continua mutazion delle opinioni, prevalendo ora le une, ed ora le altre, ſecondo il biſogno de gli Avvocati, e il beneplacito de' Giudici. Nè s'ha da immaginar toſto, che per trovarſi or queſta, or quell' altra opinione accreditata da più e più Autori ſtampati, acquiſti mai forza di Legge ne'tribunali. In altre occorrenze di chi ha da ſoſtenere il contrario, o inclina a giudicare diverſamente, eſſa perderà il credito. E tanto più, perchè eſaminando la maggior parte di cotali opinioni colla filateria de'ſuoi ſeguaci, ſi truova, avere i Dottori l'un dopo l'altro a guiſa delle grue ſeguitato quel primo Dottore, che la ſpacciò, perchè così eſigeva l'intereſſe delle lor cauſe, e ſenza ben eſaminarne la ſodezza de' motivi e delle ragioni. E divien peggiore il male, perchè avvezzandoſi i Legiſti a queſta comoda maniera di dar per provate e ſtabilite le opinioni Legali con allegar gli Autori, non ſi avanzano mai nella Teorica, nè ſi procacciano la ſcienza e le ragioni delle coſe, ripoſandoſi troppo ſull'altrui fede e dottrina: abuſo oſſervato

vato da *Benvenuto Stracca* nelle fue Annotazioni all' opere del *Cravetta*, dove dice: *Evenit nonnumquam, ut veluti ovem unam faltantem fequuntur aliæ, ita & Doctores faciant. magni Doctoris veftigia fectantes, æquum ab iniquo feparare ulterius non ftudentes; licitum ab illicito difcernere non amplius cogitantes; bonum & æquum nofcere minime, ut par eft, laborantes.*

Più fieramente poi fi fono fcatenati varj eruditi Giurisconfulti, maffimamente in Germania, contra della moderna Giurisprudenza, con pretenderla corruttrice dell'antica, e delle fteffe Leggi, che pur fi decantano sì venerabili; con far conofcere gli abbagli prefi da Accurfio, e da altri vecchi o moderni fpofitori d'effe Leggi; e con deplorarne la fmoderata iftabilità, ed insoffribil difcordia. *Antonio Fabro*, Giurisconfulto di mirabil ingegno, fors'anche troppo fottile, più Tomi compofe *de erroribus Pragmaticorum*, contra de' quali combattè ancora *Edoardo Caldera* Portoghefe. Ora trovandofi in così miferabile ftato la Giurisprudenza, non illuftrata, ma offufcata da tanti volumi, non follevata, ma oppreffa da gl'innumerabili Scrittori fuoi: fi cerca, fe non potendofi, come abbiam detto, rimediare a gl'interni fuoi difetti, qualche rimedio almen refti a gli efterni. Io qui primieramente dico, che appartiene a i Principi faggi, e gelofi del bene de'fuoi fudditi, il rivolgere i lor penfieri più ferj anche a quefto non lieve bifogno della Repubblica. La Giuftizia non è già volata via da quefto Mondo, come finfe qualche antico Poeta, forfe adirato in rimirare i difordini de'fuoi tempi, de'quali nondimeno niun tempo va fenza. Abita tuttavia la Giuftizia in Terra, e ci abita, benchè maltrattata, benchè perfeguitata di tanto in tanto in quefto o in quel tribunale, e benchè fuggetta a varie disguftofe burle, che le fanno i Signori Dottori, fuoi Cortigiani, che pur vivono del di lei pane. Cioè per loro intereffati fini talmente effi la veftono, l'abbigliano, l' imbellettano, e dipingono, che arriva a non conofcerfi più per quella che è; e quand' anche i

Giudici timorati di Dio la cercano, non san distinguerla dalla sua nemica ingiustizia. Però che han fatto i più famosi Principi della Terra in addietro per togliere questo brutto inconveniente? Il meglio che han potuto si sono sforzati di liberar la povera Giustizia da gli abusi, e dal predominio, che sopra di lei ha presa la prepotenza de' suoi astuti Cortigiani, con far nuove Leggi, con abolir le inutili, ed altre introdotte da gli Ufiziali, e Servi della medesima Giustizia, in una parola con riformare la Giurisprudenza de' tempi loro. Abbiamo da Suetonio al Cap. 44. della vita di Giulio Cesare, primo fra gl'Imperadori Romani, ch' egli *Jus Civile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque Legum copia optima quæque & necessaria in paucissimos conferre libros destinavit*. Ma non fu lasciato vivere tanto da poter eseguire sì nobil idea. Venne Marco Aurelio Antonino, celebratissimo fra i Romani Augusti, il quale per attestato di Capitolino *Jus magis vetus restituit, quam novum fecit*. E Tertulliano scrivendo sotto Settimio Severo Augusto al Senato Romano il suo Apologetico nel Cap. IV. così diceva: *Nonne & vos quotidie, experimentis illuminantibus tenebras antiquitatis, totam illam veterem & squallentem silvam Legum novis Principalium rescriptorum & edictorum securibus truncatis & cæditis?* Costantino il Grande anch'egli, adocchiato sì grave sconcerto, vi mise le mani. Sono parole di Nazario nel di lui Panegirico: *Novæ Leges regendis moribus, & frangendis vitiis constitutæ veterum calumniosæ ambages recisæ, captandæ simplicitati laqueos perdidere*. Ma di poco rilievo furono somiglianti rimedj. Però Teodosio Augusto il minore si avvisò di supplir meglio al bisogno con far compilare il suo Codice appellato Teodosiano, in cui, *detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium ætates attritæ fuerant, compendiosam divalium constitutionum scientiam proposuit*. Ciò non ostante continuò, anzi crebbe lo sconcerto della Giurisprudenza, finchè venuto Giustiniano Augusto all'osservare, quanto al corso della Giustizia pregiu-

giudicasse la soverchia copia delle Leggi, e i tanti volumi de' Giurisconsulti precedenti; ridusse in un corpo tanto le Leggi Imperiali, che le sentenze de' più accreditati Legisti, e bandì tutta l'altra farragine delle opinioni Legali, come imbrogliatrice e seminatrice di discordie nel Regno d'Astrea.

MA che? que' medesimi, che risvegliarono dopo alcuni Secoli in Italia la Giurisprudenza di Giustiniano, e si dichiararono spasimati adoratori d'essa, si videro, come dicemmo, ben presto ribelli a gli ordini chiarissimi dello stesso Augusto col commentar le sue Leggi, coll' interpretarle, e poi lasciata affatto la briglia a i loro ingegni, con farla da Legislatori, e ristrignere, ampliare, limitare, ed anche talvolta riprovare l'intenzion di quelle Leggi, e la volontà del Legislatore Sovrano. E perciocchè, siccome dicea Baldo nel Consiglio 398. *la discordia nelle opinioni è cosa naturale ne i Dottori*: s'è in fine formato quel caos di opinioni ed incertezze, che noi troviamo nella scienza Legale, e viene spezialmente deplorata da chi ha la disavventura di dover litigare, ed è confessata nel Dottor volgare dal Cardinale de Luca, onorato Censore della sua professione, là dove dice, parere *che la Legge si sia quasi tutta ridotta ad opinioni, come pare che si verifichi anche nella Medicina, e in tutte l'altre scienze e professioni*. Nè già paragone alcuno c'è fra lo scompiglio, in cui trovò Giustiniano la facoltà Legale, e quel d'oggidì: perchè nello spazio di secento anni, da che in Italia si risvegliò lo studio delle Leggi Romane, tale e tanta è stata la fecondità de i Dottori *utriusque* in Italia, Germania, e Spagna, che più libri ha prodotto questa professione, che ciascun'altra. E noi correremmo pericolo di restarne affogati, se per compassione che s'è avuta alle povere nude sardelle, non si fossero condennati tanti libri vecchi e rancidi di questa scienza, come letture, e consigli, a vestirle, affinchè non si muojano di freddo. Nè si vuol tacere, che anche nella Giurisprudenza è entrata la moda. Quegli Azoni, Bartoli, Baldi, Odofredi, Bellameri &c. che tanta figura

 fece-

fecero una volta nel mondo, o non compariscono più nelle Biblioteche Legali, o se pur vi stanno appiattati in qualche cantone, non godono più il privilegio d'essere studiati o consultati, perchè a i soli libri de i due prossimi passati Secoli; e del presente, è riserbata la gloria d'istruire i nostri Legisti. Ora se gli antichi hanno di mano in mano cercato di riformare ed espurgare la Giurisprudenza, che è un giardino, il quale al rovescio de' veri, quanto più è coltivato, tanto più si riempie di sterpi e spine: non ci sarà egli Principe alcuno, che in casa sua pensi a soccorrere la malmenata Giustizia con qualche saggio ed utile rimedio? La lor cura si stende a togliere tanti altri abusi e mali del Pubblico. E'egli forse picciolo, e da trascurare, quello del regolamento della Giustizia, che vien riguardato da chichessia per uno de' più importanti del governo civile? Ma qual sarà questo rimedio?

CAPITOLO DECIMO.

Se fosse ben fatto ed utile il ridurre tutta la Giurisprudenza al solo studio de i Testi delle Leggi.

IL primo rimedio, che parrebbe proprio per liberare in un punto solo la Repubblica Legale da i tanti Tirannetti, che si sono in essa sollevati, sarebbe di ridurla a que' medesimi termini, ne' quali desiderò lo stesso Giustiniano Augusto, ch'essa restasse, cioè di riserbare tutto lo studio de gli Avvocati e Giusdicenti al solo testo delle Leggi, con bandire la sterminata folla di tutti i suoi Interpreti, Trattatisti, e Consulenti. In fatti Vittorio Amedeo Re di Sardegna, e Duca di Savoja, Principe sì rinomato per la sua gran mente, e per tanti bei regolamenti fatti in prò de' suoi Stati, allorchè nel 1729. s'applicò alla riforma della Giurisprudenza, fra l'altre sue costituzioni al Lib. III. Tit. 22. §. 9. così ordinò: *Volendo noi, che per la decision delle cause s'osservino unicamente*

mente in primo luogo le nostre costituzioni, in secondo luogo gli Statuti Locali, in terzo le decisioni de' nostri Magistrati, ed in ultimo luogo il testo della Legge comune: così proibiamo a gli Avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno de' Dottori nelle materie Legali, ed a' Giudici, tanto supremi, che inferiori, di deferire all' opinione d' essi, sotto pena &c. Questo medesimo ordinò ne' suoi Stati un Duca di Urbino, e da gran tempo si pratica anche ne' Regni di Francia, e d' Inghilterra, in Venezia, ed in altri paesi: segno, che ivi ancora si tien per meglio l' attenersi al solo testo delle costituzioni de' Principi, a gli Statuti, e alle consuetudini de' paesi, senza che s' imbroglino le controversie, e le menti de' Giudici con tanti Autori, che vogliono fare i Maestri e i Legislatori, e determinar quello che è giusto o ingiusto in tanti casi, con trovarsi poi tante contrarietà e battaglie fra loro. E certamente par molto lodevole questo ripiego. Imperocchè dall' una parte datemi chi sia ben pratico di tutti i primi principj della Giustizia e dell' equità, e ben fondato nella conoscenza di tante Leggi e provisioni fatte da un Principe sovrano, o da altri, che abbiano autorità di far Leggi; e datemi eziandio, ch' egli abbia buon lume naturale, cioè Giudizio e discernimento, e sappia ben raziocinare ed applicar le dottrine a i casi, come si dee supporre che sieno tutti i Giudici, eletti ne' tribunali per decidere le cause di qualche importanza: questi ha quel che occorre per ispedire onoratamente e giustamente tutte le particolari controversie, per quanto permette la limitata vista de gli uomini. Se non si può giugnere in tanti casi alla certa cognizione del vero e del giusto, almeno truova l' uom dotto, e ben versato ne' principj Legali, ed acuto in ispiar la volontà ed intenzione de i testamenti e de i contratti, quel che è più probabile, e secondo quello giudica. Per questo più si suole stimare chi è appellato Dottor di Paragrafi, che quanti Dottorelli, atti solamente ad infilzare autorità di Dottori stampati, purchè questi Paragrafi si sappiano ben adattare alle controversie proposte.

DALL'

DALL' altro canto converrà, che gli Avvocati, da che più non si possono servire dell' autorità d' altri lor predecessori, si dieno a ben raziocinare, per cavar fuori le ragioni, per le quali s' ha da far credere più giusta la lor pretensione, che quella de gli avversarj. La ragione in fatti dovrebbe esser quella, che movesse i Giudici a sentenziar più in una, che in altra maniera, e non già il citar filze di Autori, che hanno insegnata questa o quell' altra conclusione. Perchè quantunque si presuma, che gli Autori non senza buone ragioni propongano le loro asserzioni, ed almeno i primi a metter fuori quelle loro opinioni le fiancheggino con forte raziocinio: pure al trovarsi bene spesso contrastate da altri Autori quelle medesime proposizioni, nè mancando ragioni anche a questi altri: che luce mai può venire al Giudice da Autori sì fra loro discordi, molti anche de' quali saranno stati ben pagati, perchè prestassero il loro voto ed ingegno a quelle tali asserzioni, ed avrebbono con egual prontezza e forza sostenuto il contrario, se fossero stati comperati da un altro Cliente? Oltre di che chiedete, chi abbia data autorità a quel Signor Lettore o Dottore di formar Leggi, le quali s' abbiano a seguitar ne' tribunali della Giustizia. Non v' ha che i Principi sovrani, e chi da loro ne riceve licenza, che possano stabilir Leggi, ed obbligarne i Giudici all' osservanza. Oh si dirà, che gli Autori Legali non obbligano già chi dee giudicare, ma servono bensì ad ajutare e dirigere il giudizio de' Giusdicenti e de i Tribunali per sentenziar giustamente nelle controversie scabrose e dubbiose. Imperocchè dopo aver essi ben esaminata quella tal materia, non a capriccio, ma con sode ragioni, hanno approvata quella tal opinione, e riprovata la contraria. Sicchè in fine si vien a confessare, essere le ragioni quelle, che hanno da autenticare un' opinion Legale, e non già il nome di questo, o di quel Dottore; e però si dee conchiudere in fine, essere il migliore e più sicuro partito quello di adoperar le ragioni, e non le autorità, nelle liti Forensi. E tanto più perchè questi

sti benedetti Autori, per quanto si è tante volte detto, hanno di troppo infettata la Giurisprudenza, rendendola oscura, incerta, e piena di guerre e discordie: laonde par ben di dovere che finisca una volta il lor Regno, e torni la scienza Legale nel sistema, in cui la desiderò, e comandò Giustiniano, ch'ella si avesse a conservare. E se buona parte de gli Statuti delle Città d' Italia (porzione non picciola della Giurisprudenza) si truova senza Interpreti, senza comenti, e d' essi tutto dì si servono Giudici ed Avvocati nelle cause concernenti i medesimi Statuti, adducendo le ragioni occorrenti: perchè non s' ha a fare, o non si può fare lo stesso in riguardo al Gius comune, o vogliam dire al corpo delle Leggi di Giustiniano? E che questa via sia la migliore, o la più spedita, sembra in qualche maniera che ce l' insegnasse il Cardinal de Luca, uno de gli Eroi, e de' più celebri Maestri della Repubblica Legale, il cui costume fu di procedere nelle dispute colla ragione più che coll' autorità: del che egli ancora, e con buon titolo si gloriava. Noi miriamo perciò ordinariamente pochi Autori da lui citati: laddove tanti altri di tal professione ne citano a dozzine e ventine per provar la medesima cosa: il che oltre al riuscire di noja a chi legge per lo più è un vano riempimento, perchè l' uno Autore senza esame copia l' altro, purchè dica a modo suo, senza che nè egli, e molto meno il Giudice fondatamente esamini il perchè di quella opinione. Parrebbe pertanto, che si avesse finalmente a conchiudere col Cevallos, che nella Prefazione al suo *Speculum Aureum* così la discorre. *Melius Respublica sine tot Doctoribus gubernaretur, relictis Legibus & Canonicis sanctionibus absque Glossa & Doctorum interpretationibus, qui rem dubiam faciunt. Atque utinam omnia volumina librorum, quæ in Jure consistunt, deleantur: quod esset omnibus Advocatis & Juris professoribus lucro & quæstui* (perchè non avrebbono bisogno di quelle gran cataste di libri) *utile ad salutem &c.*

CONTUTTOCIO' io non saprei mai così allegramente

te bandire dal Foro, e molto men condennare alle fiamme, o alle sardelle, tante fatiche de' poveri Legisti, e quelle spezialmente, che uomini insigni, e riguardevoli tribunali ci han lasciato nella profession Legale. Queste ultime almeno meriteran sempre lode, non che indulgenza; perciocchè per tante altre opere d'essi Legisti (e sono ben molte) siccome di moltissime altre d'altre professioni, non sarebbe gran male, fors'anche sarebbe un gran bene, il farne un falò, o mandarle per carità in Tartaria ad addottrinar, se fosse possibile, que' popoli barbari. E tale m'immagino io che fosse il desiderio del Budeo nel Lib.2. *de orig. Jur.* dove dice: *Utinam prodeat nobis superstitibus Tribonianus alter, qui cornicum oculos Jurisconsultis nostri temporis configat, idest qui tot voluminum acervos, quos ne Ptolomæi quidem Bibliotheca caperet, certo quodam numero circumscribat.* Maggiormente poi sarà condotto il Pubblico a non infierir contra di tutti i libri di Legge per alcuni motivi, i quali mi sembra che si possano addurre. Allorchè sarà vietato il citar Autori nelle allegazioni, e davanti a i Giudici, non si sa credere, che per questo niuno abbia a pescare ne i loro libri. Quivi studieran come prima i Procuratori e gli Avvocati: poscia senza produrre i nomi de i lor cari Maestri, sfibbieranno nelle informazioni e ne' contradittorj uno squarcio del Menochio, e del Barbosa, o di una decision della Ruota di Roma, o di Firenze. In una allegazione comparirà la stessa dottrina, e colle medesime parole, dell'Altimaro, del Peregrino, del Mascardo, del Berlichio. A che dunque servirà il divieto di allegar Autori, quando sia lecito l'allegar le medesime loro opinioni e ragioni? Secondariamente innumerabili casi son succeduti, e succedono, i quali non ha preveduto, e a' quali non ha provveduto con tutto il suo grande apparato di Leggi Papiniano. Gran fatica converrà che facciano tanto gli Avvocati, che i Giudici, per ricavar da i digesti e dal codice, o pure dal loro cervello, i motivi, per cui si dee decidere un caso proposto. Ma se valenti Legisti hanno già esa-

esaminato il caso proposto: perchè voler quì abbandonare la scorta de' libri d'uomini grandi, ed eccellenti Dottori, e caricar di tanta fatica quel Giudice ed Avvocato, che fors' anche non arriveranno mai ad esaminarlo e deciderlo con tanta penetrazione ed esattezza? In terzo luogo non tutti i Giudici, non tutti i Campioni delle liti nel Foro, son cime d' uomini. Ve n' ha non pochi di corto intendimento, di lieve raziocinio. Almeno si van questi ora ajutando col consultare alle occorrenze quello, che han detto, o giudicato ne' casi particolari i Legisti e i Tribunali, che han dato alla luce le loro fatiche. Ove si voglia levar loro questo soccorso, con tutto il buon volere non sapran dove ricorrere per luce nelle ambigüità e controversie forensi. In quarto luogo (e questo è quello, che maggiormente si dee attendere) spogliato che fosse il Foro di tante opere Legali, allora più che mai verrebbe a restare in arbitrio de' Giudici il sentenziare a lor talento nelle cause, ed oggi in una maniera, domani in un' altra, e posdomani in contrario, stante il dipendere dall' intendimento loro l'approvar più questa, che quella ragione: giacchè nel predetto supposto non militerebbe più contra d' essi il parere de' precedenti Savj già abolito: parere, che oggidì suol tenere in freno chi dee giudicare, e insieme dar polso e fondamento alle loro risoluzioni. In fatti da che il Cardinale de Luca tanto esaltò co' suoi documenti e col suo esempio, l'astenersi il più che si può dal consultare i libri Legali, per valersi unicamente delle Leggi, e delle ragioni, anzi con anteporre la stessa ragione alla Legge, con pretendere, che s'abbia a stare non alla lettera, ma a i motivi prudenti della Legge, o sia del Legislatore: la sperienza ci ha fatto vedere, essere divenuta la Giurisprudenza arbitraria ne' Giudici più che in addietro. Gli antichi stavano più saldi sulla Legge. Sicchè volendo noi fuggire un inconveniente, urtiamo nell'altro; e possiam temere, che in molti casi questa ragione alzando il capo sopra le Leggi le soperchi, giacchè secondo la *l. non omnium ff. de Leg. & Senat.*

M non

non si può rendere ragione di tutti quanti gli editti fatti da' nostri Maggiori; e il Legista adducendo ragione, che sembri esigere miglior decreto, può pretendere più spaccio al sentimento suo, che a quel delle Leggi. Che se talun dicesse, succedere anche oggidì lo stesso disordine coll'aver noi tanti libri, perchè la varietà e contrarietà delle opinioni cagione è, che il Giudice possa, qualor voglia, attenersi a quella, che più gli è in grado, cioè profferir la sentenza a tenore de'suoi desiderj: gli si risponderà, che almeno ne' libri di Legge si truovano talvolta delle partite ben assicurare, alle quali un Giudice si vergognerebbe di anteporre il suo giudizio, con sentenziare diversamente. Ma levati di mezzo tutti i libri di Legge, poco vi resterà, che non sia in balia de' Giudici, i quali a man salva potranno sparar le sentenze, come parerà alla lor passione, o al loro capriccio. Che se Giustiniano concorse anch' egli nel desiderio di vedere il solo testo delle sue Leggi per norma de' Giudizj, vietando le interpretazioni, perchè conoscente delle stiracchiature, alle quali son sottoposte esse Leggi, diranno i nostri Dottori, ch' egli non pesò ben le conseguenze di un tal divieto, essendo certissimo, che i suoi testi così chiari non sono, che escludano ogni dubbio della sua mente, e perciò abbisognar di luce; nè comprender essi tutti i casi particolari, che alla giornata vanno succedendo, e porgono materia di liti. Tante altre Leggi, trovandosi nella pratica o disutili, o nocive, o si aboliscono, o vanno in disuso. Lo stesso è da dire di quella sua proibizione. Io so, che resterebbe molto da allegare prò e contra in questo problema; ma di più non ne recherò io, bastandomi di dire, che non mancano lodevoli ragioni a chi desidera la conservazion delle Biblioteche Legali. E quando pur si credesse ben fatto ed utile il fare una scelta de' migliori e più classici libri della Giurisprudenza, condennando il resto a morir nelle botteghe de' pescivendoli: troverebbesi bene in grande imbroglio, chi fosse deputato a questa fatica, perchè più sarebbono quegli, a' quali vorrebbe perdo-
nare,

nare, che gli altri, a' quali si risolvesse d'intimare l'esilio: Il perchè, quanto a me, non istimo assai provveduto al bisogno del Pubblico col solamente proibir la citazion de gli Autori nelle controversie del Foro. Ma se questo rimedio non vale, qual altro migliore ne suggeriremo noi? La risposta si darà nel Capitolo seguente.

CAPITOLO UNDECIMO.

Che qualche riforma veramente si potrebbe dare alla Giurisprudenza col decidere i principali punti in essa controversi.

GIACCHE' Liti, Giudici, ed Avvocati ci han da essere, finchè durerà il mondo, nè rimedio è facilmente da sperare a certi inevitabili difetti della Giurisprudenza: dovrebbono almeno i saggi Principi studiarsi di rimediare a quel che si può. Cioè provvedere, se è mai possibile, che non solo men liti si movessero in avvenire, ma ancora che le mosse più speditamente si decidessero, e che venisse frenata ne i Giusdicenti e ne i Campioni del Foro la facoltà smoderata di disporre della roba altrui a lor piacimento. Provviene, come già s'è avvertito di sopra, il malanno maggiore della scienza Legale dalla sterminata copia delle opinioni de' Dottori, e dalla contrarietà d'esse, madre perciò dell'incertezza in voler determinare il torto e diritto nelle cause forensi. Migliore rimedio a queste piaghe non so io suggerire, se non quello, che possono con facilità, se vogliono, somministrare i Principi amatori del loro popolo. Cioè di *decidere col maturo consiglio de' più dotti e saggi le conclusioni controverse fra i Legisti, determinando quel che debbono seguitare in tali occasioni i lor Tribunali e Giudici*. Aristotele nel Lib. 1. Cap. 1. Rhetoric. tanti secoli sono, l'avvertì con dire: *Essere convenientissimo, che le Leggi volendole formar utili, distinguessero e decidessero, per quanto si possa, tutti i casi,*

e ne lasciassero il men che si possa suggetto all' arbitrio di chi dee giudicare . E bisogna ben credere, che i Giudici de' suoi tempi fossero in poco buon concetto, perciocchè altrove, cioè nel Lib. III. Cap. 16. della Repubbl. gli scappò detto, *essere da desiderare, che le Leggi, più tosto che gli uomini, comandino*. E ne adduce questa ragione. *Imperciocchè le Leggi perfettamente costituite contengono quello, che è giusto tanto nel giudicare, quanto nell' operare; e perciò chi vuol che le Leggi governino i Giudizj e le azioni, vuol che Dio e le Leggi comandino: laddove volendo noi, che un uomo comandi, noi diamo il comando in mano ad una fiera, stante la forza delle passioni, che son capaci di guastare il cuore e la mente de' Magistrati, e degli stessi uomini dabbene*. Per questa medesima riflessione l'Angelico Dottore 1. 2. Quæst.95. Art. 1. riconobbe anch' egli l'utilità e necessità delle Leggi, affinchè non restasse in balia de' Giudici in tanti casi di giudicare a lor capriccio con danno grave della Giustizia e del popolo. Verissimo è, che abbiamo innumerabili Leggi ne' libri a noi lasciati da Giustiniano; ma quelle stesse Leggi, e la varietà de' casi contingenti, e la sottigliezza ed intemperanza de i Legisti per varj Secoli hanno prodotta sì gran copia d' altre questioni ed opinioni Legali combattenti l' una coll' altra (giacchè è impossibile, che un Legislatore possa preveder tutti i casi, e provvedere a tutto, come già avvertì Giuliano nella *l.non possunt ff. de Legib.*) che oramai la Giurisprudenza è divenuta tale, che dà origine a tanti litigj, e continuamente imbroglia l'amministrazion della Giustizia, con riuscire solamente fruttuoso a chi agita queste liti.

ORA che stanno a fare i buoni Principi, che non mettono la falce a questo bosco sì pregiudiziale alla Repubblica, con decidere tante controversie Legali, con approvare o riprovar tante opinioni, come più conviene all' equità e alla Giustizia, e con determinar quello, che da qui innanzi debbano seguitar i Giudici, senza che possano sentenziare differentemente, nè ad arbitrio loro, come talora accade og-

oggidì? Nè già son'io solo a concepir sì fatto desiderio. Più di cento anni prima lo Spagnuolo Zevallos l'avea formato nella Prefazione al suo *Speculum Aureum* con dire: *in Litibus, quæ quotidie contingunt, quum nihil sit certi, conniventibus oculis patrimonia consumuntur, & hominum vitæ terminantur: quæ omnia optime providerentur, si omnes hæ contrariæ opiniones ad certam Legem redigerentur: quod quidem facillimum esset. Et sic in arbitrio Judicis non esset, modo unam, & illico secundam opinionem sequi, prout amicitia postularet.* E molto più è da desiderar rimedio a tante opinioni, che alle tante Leggi, delle quali si lagnava il Conringio celebre Scrittore Tedesco nel suo Thesaur. Politic. n. 52. *Esset* (sono sue parole) *cur nostro quoque regno novum quemdam optaremus Justinianum, qui utilia addat, inutilia vero resecet, indigestamque Legum nostrarum molem in mensurabile atque utile corpus redigat. Est namque, ut inquit Poeta,*

- - - - immedicabile vulnus

Ense rescindendum, ne pars sincera trahatur.

Prima che a lui, era caduta anche in cuore del P. Adamo Contzenio della Compagnia di Gesù la medesima brama. Così in fatti scrive egli nella sua Politic. Lib v. Cap. xi. *Nunc magna multitudine Legum & Litium pæne mergitur Germania. Magni æstimo conditores Legum, antistites sacræ Themidos. Si vero Imperator, adhibitis Juris consultissimis, Principumque auctoritate, magnum hoc chaos in ordinem & perspicuam brevitatem restitueret, Republicæ Servatorem, & Patrem Patriæ appellabo.* Seguita dipoi a dire: *Tot Principum exempla sequi gloriosum est, & Patriæ necessarium. quæ non plus in lites, quam in Bella impendit; Et lites non finiendas, sed continuandas, & partium damno sedandas, aut æternandas, passim dolet.* Lo stesso rimedio veggo io desiderato dal Deciano nell'Apologia contro l'Alciato Cap. 21. n. 7.

PERTANTO ad effettuare la progettata impresa, dovrebbono i Principi deputare alcuni de' più ingegnosi, dotti, ed onorati Professori della Giurisprudenza, sieno Ministri, o Let-

o Lettori pubblici, o Avvocati, tali spezialmente, che non covino passione alcuna, non sieno adulatori, ed amino unicamente la verità e il giusto, e ne'quali veramente si truovi *justi & injusti scientia*. Lor cura avrebbe da essere, non dirò di ammassar tutte le conclusioni ed opinioni Legali disputate con contrarietà di sentimento da i Legisti: che questo sarebbe un troppo pesante fardello, e ad ognuno, e più ad essi riuscirebbe nojoso; ma bensì di scegliere quelle, che più facilmente son portate a i tribunali, ed importa al Pubblico, che sieno decise. Tutte queste merci senza gran fatica si truovano ne'libri del *Cardinal Tosco*, del *Sabello*, e in altre somme e repertorj di tal fatta, del *Cardinal de Luca* nel Trattato *de Conflictu Legis & Rationis*, ed in altri somiglianti libri. Potrebbesi anche ricorrere all'opera di *Antonio Fabro de Erroribus Pragmaticorum* per cavarne lume, e frutto, essendo egli stato uno de'più mirabili ingegni, che abbiano illustrata la Giurisprudenza. Ma siccome la sua sottigliezza era incredibile, e non minore il suo odio verso i Legisti forensi, però con cautela s'hanno da ricevere tante sue opinioni opposte a tanti Autori, che signoreggiano nel regno Legale: siccome giudiziosamente osservò D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Avvocato Napoletano nella sua elegantissima *Respublica Jurisconsultorum*; e più tosto si dee attenere al suo *Codice Fabriano*, dove egli si domesticò con gli altri professori della facoltà Legale. Merita anche d'essere in questo proposito osservata l'opera di Girolamo Borgia col titolo *Investigationum Juris Civilis*, dove in grazia de' Legisti Forensi sono esaminate e riprovate assaissime conjetture e dottrine del sopradetto Fabro. Fatta dunque la scelta, che abbiam proposto, converrà dipoi esaminare con accuratezza il prò e il contra di cadauna d'esse opinioni; e trovando, che l'affermativa, o la negativa, è più conforme alle Leggi di Giustiniano, o pure a i principj del Gius di natura e delle genti, o maggiormente abbracciata, e quasi canonizzata da i principali tribunali d'Italia, e massimamente dalla

Ruo-

Ruota Romana, e da i Senati Regii, e fiancheggiata da i saggi Trattatisti: quella si ha da stabilire, ed avrà per determinazione del Principe da divenir Legge per l'avvenire: salvo sempre restando e in vigore ogni particolare Statuto e consuetudine de i luoghi. Così facendo, chi non vede, quante liti si risparmieran da quì innanzi, e quante altre si potranno speditamente decidere, qualora appartengano a i punti decisi? Ognun sa, come sia fecondo il Foro di litigj per successioni, fideicommissi, e sustituzioni fra gli agnati e cognati. A ciò riflettendo Innocenzo XI. Papa di veneranda e santa memoria, e credendo più convenevole, che i beni, co' quali si mantien lo splendore delle famiglie, più tosto si conservino nelle proprie de i Testatori, che passino alle estranee, quando non sia espressa la lor volontà: con sua bolla pubblicata nell'anno 1680. e riferita dal Cardinale de Luca nel suo Trattato *de Statutariis Successionibus* decretò, che, *in quolibet casu dubio, & quomodolibet disputabili, favore masculorum de agnatione in exclusionem feminarum, & cognatorum, hujusmodi Legum & Statutorum interpretatio in posterum fiat*. La stessa provvisione Statutaria fu fatta da Rinaldo Duca di Modena nell'anno 1711. intitolata *Decretum de Successionibus*. Legge lodevole, Legge, che tenuta sempre davanti a gli occhi da i Giudici dello Stato Ecclesiastico, e della casa d'Este, basta per troncare, e dee troncare le eccezioni, interpretazioni, e cavillazioni de' Causidici, e far decidere ne' casi controversi in favor degli agnati. Altrettanto succederà in assaissimi altri casi, che dalla prudenza de i suddetti Giurisconsulti, e dall'autorità de' Principi, verranno stabiliti; e che potranno formare un picciolo codice nuovo di Leggi. Con avvertenza di formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare la sostanza ed intenzion delle Leggi, senza allegarne le ragioni: perciocchè le troppe parole adoperate per ispiegar meglio la mente del Legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie a chi è avvezzo a questo mestie-

re

re nel Foro. Sopra tutto conviên prendere di mira le più disputate quistioni, nelle quali si truova, o danno alcuni a credere che si truovi la commune contro la commune. Ne'vecchi tempi non si può dire, che bel giuoco facessero i Giudici di queste contrarie communi; perchè figurandosi salva la coscienza, ancorchè seguitassero più questa che quella, s'apriva loro il campo di gratificar le persone più accette, cioè quelle che s'introducevano maggiormente, o erano già introdotte nella lor grazia, chiamando a mio credere ancor questo *il punto dell'amico*, di cui parleremo al Cap. XIII. Il perchè solevano gli antichi nostri Legisti, cioè l'Abate Palermitano, Baldo, il Berò, il Decio, ed altri consigliare i lor discepoli, che si guadagnassero il cuor de'Giudici, perchè questo era un mestier lucroso. E Antonio Maria Corazio nel Lib. 2. delle communi esortava gli Avvocati e Proccuratori, che nelle loro allegazioni ed informazioni non dimenticassero di regalare il Giudice co i titoli di dottissimo, eccellentissimo, celebratissimo, acutissimo, perchè tocca molto il lor cuore questa dolce sinfonia: documento, che spezialmente veggiamo dato anche a gli antichi Oratori Romani da Cicerone, Quintiliano, ed altri. Del che non mi stupisco io punto; mi maraviglio bensì del Zevallos, che consigliando lo stesso, aggiugne poi le seguenti parole: *Et cum Judices possint, quæ unicuique placuerit, eligere opinionem, quid interest argumenta & fundamenta opinionum adducere, cum eligendo unam communem opinionem, quia magis probabilis mihi videtur, non possum alterius contrariæ communis opinionis virtutem & potentiam tollere? Et sic semper ex Judicis Arbitrio facti quæstio & resolutio pendet.* Di questa falsa falsissima dottrina ragioneremo al Cap. XIII. Intanto osservino i Lettori, che sconcerto una volta recasse, e potesse tuttavia recare alla Giustizia il libero passeggio per gli tribunali delle opinioni communi contrariate da altre communi; e l'insegnare, che dall'arbitrio de'Giudici pendano in tanti casi le decisioni delle cause, e ch'essi niun rimprovero della coscienza abbiano

a sen-

a sentire, purchè scelgano quella comune, che loro serva a farsi de gli amici. Dovrassi ancora considerare; se abbiano i Principi da lasciar più lungamente in così pernicioso vagamento la Giustizia civile. So io ben poi, che il decidere le liti, le quali insorgono per gli testamenti d'ordinario non può venir dalle Leggi, ma dal solo bilanciare e conghietturare la volontà de i Testatori; e parere perciò impossibile l'inventar regole, che possano servire alla varietà de gl' innumerabili casi. Tuttavia giacchè questa suol essere la miniera più feconda de i litigj, non si dee stancare un saggio Principe di prestar in ciò qualunque sussidio, che mai si possa alla Giustizia. Quì è, dove trionfa la Metafisica sottigliezza, superstizione, e cabbala de i Giuristi; quì dove si scorge, fin dove possa andar l'arte per attrappolare i Giudici, e tirar la roba, dove forse mai non han pensato i Testatori. Mi perdoni il Lettore, s'io mi servo di questi termini, dappoichè tante volte non ha avuto scrupolo di servirsene il celebre Cardinale de Luca, il quale ancora in questo proposito scrisse così nel Lib. x. Cap. 19. del suo Dottore volgare: *Ciò alla giornata insegna la pratica, che a i Testatori si fa dir quello, che mai non hanno voluto, nè pensato, & alle volte opposto. Anzi bene spesso il fanno parlare variamente, cioè che una volta si fa parlare in una maniera, e dipoi mutando parere il fanno parlare in un'altra. Sicchè se quegli risuscitasse, bisognerebbe dargli la tortura per vedere, in qual detto persistesse secondo la pratica de' Criminalisti*. Potrebbonsi dunque figurar varj casi de' più usuali, con decidere appresso, quando sia da ammettersi la sustituzion pupillare tacita, la reciproca, la volgare, l'obliqua, ed altre distinte, e sottodistinte da gl' ingegnosi Legisti; quando si dia la subintrazione e trasmissione; quando il fideicommisso sia agnatizio, o nò; perpetuo, o limitato; e simili altri punti. V'ha chi crede, che il Principe potesse prescrivere quaranta formole di testamenti, o per dir meglio di sustituzioni, secondo le quali ognun dovesse esprimere l'ultima sua volontà: il che tron-

cherebbe ogni lite; ma non sapendo io, se alle pruove potesse riuscire un sì fatto regolamento, ne lascerò la esame a chi meglio di me è fondato nella pratica del Foro.

ORA questo insigne benefizio, per cui verrebbe non poco a sbrogliarsi la troppo intricata Giurisprudenza, e si provvederebbe ad un gravissimo bisogno del pubblico, mi vien quasi sospetto, che potesse trovar Consiglieri e Ministri, a gli occhi de' quali non piacesse, quasichè la lor giudicatura dovesse restarne men fruttuosa; e però che anteponendo l'utile proprio a quello della Repubblica, ne dissuadessero, ed impedissero l'esecuzione. Ma non si fermeranno per queste interessate remore i Principi saggi. Basterà, che dimandino, se Giustiniano procacciò gloria a se stesso, ed utilità al pubblico colla formazion delle sue Leggi. Non potrà negarlo, chiunque è scritto nell'augusta matricola de i Dottori; e per conseguente converrà eziandio che conceda, dover promettere altrettanto a se stesso un Principe d'oggidì in imitando quell'antico. L'esempio poi d'un Principe, che ciò eseguisse ne' suoi Stati, potrebbe muovere gli altri a non lasciar privi i sudditi suoi di questa salutar medicina. Fors'anche un codice ben fatto dell'un d'essi, correrebbe la fortuna d'essere fatto esaminare, e poi ricevuto da gli altri. Ma caso mai, che niun d'essi volesse applicarsi a così gloriosa impresa o per poca attenzione al pubblico bene, o perchè atterrito dalla vastità di questo assunto: sarebbe allora da desiderare almeno, che qualche insigne ed onoratissimo Giurisconsulto de' tempi nostri, nel cuor di cui più potesse l'amore della Repubblica, che il proprio guadagno, consecrasse i suoi studj a formar egli con solo riguardo alla verità e Giustizia il suddetto desiderato codice, e pubblico lo rendesse. Opera tale, purchè lavorata da un valente Maestro colla maggior possibile esattezza, ancorchè restasse nella sua privata fortuna, sempre sarebbe un libro di Legge meritevole di molta stima. Ma potrebbe anche salir più alto, quando fosse esibito a i Principi, affinchè facessero esaminarlo da' suoi più saggi Mi-

nistri,

niſtri, per conoſcere, ſe foſſe degno di ricevere quell'autorità, che non può venirgli da un privato. Potrebbe darſi, che que' Miniſtri vi trovaſſero concluſioni, non convenienti al loro paeſe, o poco guſtoſe all' alto loro intendimento, e al delicato loro palato: che queſto ſolo in fine ſi potrebbe opporre. Allora il Principe, riſoluto di far queſto bene al ſuo popolo, ha da comandare, che uniti i voti de' ſuoi più dotti ed aſſennati Legiſti ſi ſtabiliſca, come parrà più proprio, quella porzion d'opinioni e concluſioni, ch'eſſi hanno meſſo in dubbio; e con tale riforma potrà egli dipoi autorizzare, e far pubblicare ne'ſuoi Stati eſſo codice, e comandarne l'oſſervanza: giacchè ogni Stato può formarſi quel corpo di Leggi, che più ſi adatta al ſuo ſiſtema, e alle ſue conſuetudini. Che ſe talun diceſſe, aver noi anche troppe Leggi nel gran corpo di quelle di Giuſtiniano, ſenza accreſcerle di un altro corpo novello, riſponderà l'accorto Sovrano: Se voi temete, che falliſca la voſtra bottega con dar qualche buon ſeſto alla troppo imbrogliata ſcienza di voi altri; perchè forſe ſi ſminuirebbe la folla de i litiganti: io per me deſidero di giovare per quanto poſſo al pubblico, il cui biſogno più dee ſtarmi a cuore, che il mantenimento de' voſtri guadagni. Non s'ha d'aver paura di leggere i pochi libri delle Leggi; ma bensì l'immenſa farragine de'voſtri libri Legali, nati per far naſcere le liti, e per non laſciarle finire giammai. Potrebbe anche opporre alcuno, che ſiccome dopo le Leggi di Giuſtiniano ſono inſorte tante quiſtioni ed opinioni, così lo ſteſſo avverrà formando nuove Leggi. E la riſpoſta ſarà, che intanto ſi goderà il benefizio di veder tolta buona parte delle vecchie quiſtioni ed opinioni; e che producendone altre il tempo, potranno altri Principi con ſomigliante ſpada troncarle. In ſomma sfido chicheſſia, che non ſaprà recar giuſta ragione alcuna, per diſſuadere il rimedio propoſto alle piaghe della Giuriſprudenza, ſe non foſſe quella di proporne un più ſpedito e migliore: nel qual caſo io ſarei il primo a correre a lui colle braccia aperte per

ringraziarlo a nome del Pubblico; e se potessi, gli farei innalzare una statua per riconoscenza di sì importante benefizio. Intanto piacesse a Dio, che almeno si effettuasse il proposto da me, anzi il proposto, o in qualche maniera accennato prima di me da Giovanni Bodino, da Girolamo Zevallos, da Francesco Hotomanno, dal Chokier, dal Kestnero, dal Leibnizio, e da altri, tutti desiderosi di liberar in parte la Repubblica da un male, che nuoce a molti, ed increscе a tutti, e pur niuno pensa ad alleviare, giacchè toglierlo in tutto non si può.

CAPITOLO DUODECIMO.

Dell' indifferenza richiesta ne' Giudici.

NON v' ha persona, la qual faccia un po' di riflessione a i primi principj della ragione, che non sappia, dovere il Giudice, allorchè gli si presenta qualche causa, spogliarsi affatto d'ogni desiderio, amore & odio, timore o speranza, nè inclinare in favore d'alcuna delle parti, se non dappoichè le ragioni da lui credute più forti dell' una parte l'inducono, e in certa maniera lo sforzano a profferir la sentenza contro dell' altra. Questo, dissi, da ognuno si sa; ma non sanno già i più, che non è già sì facile l' esecuzione di questa necessaria regola, e che non di rado dalla pratica riesce troppo diversa la teorica. E ciò, perchè i Giudici non sanno, o non vogliono por mente alle burle, che a noi fanno le interne occulte nostre passioni. Queste medesime passioni, che ci nascondono il nostro prevaricare in tante altre occasioni o nel maneggio della roba altrui, o ne i contratti, o nel nuocere alla riputazione o a i giusti vantaggi del prossimo nostro, possono e sogliono così furbescamente far breccia nel cuore de i Giudici, che persuadendosi d'essere sul principio affatto indifferenti, pure appena dedotta al lor tribunale qualche lite, sentono in se stessi inclinazione, che vinca

vinca più tosto l' una, che l' altra parte. Nè parlo quì di Giudici privi di coscienza, e capaci di vendere la Giustizia a chi promette od esibisce di più. Intendo di Giudici timorati di Dio, di Giudici, che non prendono regali, e che si credono di sempre giustamente giudicare, anche allora che per disavventura pronunziano sentenze ingiuste. Noi non siamo avvezzi a sottilmente disaminare gli andamenti del nostro amor proprio, nè a penetrar nelle fibre de' varj nostri affetti. Ma se mai ve n' ha bisogno, allora è, che un uomo prende a giudicare della roba, o della riputazione, o della vita altrui. Per conto della roba, questa allora si mette in mano del Giudice. Egli ne divien come Padrone, e sta l'una e l'altra parte aspettando di riceverla dalla sua bocca. Gran disordine, e insieme gran torto, che si fa alla Repubblica, e al privato, se il Giudice la dia a chi non la dee avere, benchè in sua coscienza egli si figuri di darla a chi essa è dovuta.

ORA suppongo io per cosa certa, che niun uomo dabbene posto a sedere in tribunale profferisca mai sentenza, in cui non sia persuaso, che più forti ragioni assistano a chi egli concede la vittoria. Ma questo non basta. Prima di esaminar le ragioni, s' ha da esaminare il cuore, per vedere se vi s' annidasse qualche segreto impulso di desiderare, e di trovar più buone e stringenti le ragioni dell' una, che dell' altra parte. Ed oh quante ve ne possono essere? Ed essendovi, non si può dire, che leva non osservata lavori dentro dell' uomo per muoverlo in favore dell' una delle parti. Allora insensibilmente, e senza avvedersene, chi dee esser Giudice, comincia a diventare Avvocato della parte, a cui è più portato l'affetto. Allora anche le ragioni deboli prendono aria di vigorose in un intelletto, che a cagione della mal conosciuta passione non si truova nell' equilibrio, in cui dovrebbe essere. Anzi va egli cercando nel magazzino del suo sapere altre ragioni, altri amminicoli, per poter pure con bastevole fondamento determinarsi per quella parte. E vi si de-

determina in fine colla coscienza quieta, perchè non discerne ruota alcuna, che internamente l'abbia spinto, fuorchè le ragioni, a sentenziare così. Sudi pure allora un dotto Avvocato per istendere una fondata scrittura pel suo Cliente, si sfiati in un contraddittorio: già la sentenza era data, e il suo Cliente avea da avere il torto.

MA quali son queste passioni, che possono ammaliare il cuore anche de'più venerandi vecchioni, scelti per maneggiar le bilance della Giustizia? Si possono ridurre a quattro, cioè all'*amore*, all'*odio*, alla *speranza*, e al *timore*. Per *amore* & *odio* io intendo quel che riguarda le persone. Se di due litiganti l'uno gode poco della buona grazia del Giudice, e più se è segretamente odiato da lui o a dirittura, o per cagion de'parenti, o per altro motivo: io ho una cattiva nuova da dargli: egli vuol litigare, ed ha torto. Per lo contrario chi ha la fortuna di essere nel ruolo de i di lui Amici, si rallegri. Purchè mai si possa, in suo favore si dichiarerà la fortuna. Oltre al suo visibil Proccuratore ed Avvocato egli ne ha un invisibile, che perora sempre per lui in cuore del Giudice. Nè occorre dire: il Giudice è uomo onorato e dabbene, saprà spogliarsi d'ogni passione. Non niego, che possa darsi, e si dia talvolta. Un bel detto abbiamo da Cicerone, che ci farà conoscere, qual diritto sentimento avessero fino i Gentili dell'ufizio de' Giudici. *Neque* (così egli Lib. III. *de Offic.*) *contra Rempublicam, neque contra jus jurandum ac fidem, amici sui caussa Vir Bonus faciet. Nec si Judex quidem erit de ipso amico; ponit enim personam amici, quum induit Judicis. Quum jurato dicenda sententia sit* (ed appunto giuravano i Giudici Romani di sentenziare pel giusto secondo la propria coscienza) *meminerit Deum se adhibere testem*. Tenga a mente anche il Lettore questo buon uso de' Romani. Non niego, dissi, che si truovino Giudici sì padroni di se stessi, che sappiano deporre ogni riguardo d'amicizia, con attendere solamente il valor delle ragioni senza parzialità; ma insieme, che non è da tutti il

farlo

farlo, ed esservi sempre pericolo, che senza avvedersene più inclini un Giudice a favorir chi è amico, che chi non è tale. Naturalmente pende l'intelletto verso dove pende l' affetto. Nè ad assicurar molti da ogni esenzione di parzialità, basta il dire: Io ho avuto davanti gli occhi Dio; Dio che non è accettator di persone; Dio, che in far giustizia non mira in faccia di chichessia. Perciocchè Dio, che è Dio, sa e può ben farla da par suo; ma gli uomini, creature troppo imperfette, non tutti si possono promettere una totale indifferenza, ove si tratta di giovare, o di nuocere a persona amata in confronto d'altra, con cui non passa amicizia alcuna. Quegli ancora, che quì per disavventura fallano, non hanno di che accusarsi al Confessore, perchè s' avvisano d'aver sentenziato giustamente a tenore della lor coscienza; ma senza avvedersi, quanto a quella sentenza abbia influito l'interna raccomandazione dell'amicizia.

PER conto della *speranza* intendo io lo sperar qualche proprio vantaggio, sia esso di vil guadagno, sia di piacere a chi possa giovare in varie differenti maniere, assai note nel mondo, e massimamente se si tratta di potenti, di ricchi, o di ministri del Principe. Una gran tentazione allora (mi sia lecito il dirlo) si sveglia nell'interno del Giudice. Col far del bene a quel tale, anche a me ne può venir del bene. Però bisogna aguzzar ben l' intelletto, per trovare, se è mai possibile, maniere di farmelo grato con una sentenza a lui favorevole. Nè quì si parla di coloro, che prendendo a giudicare, non sentono mal volentieri chi osa di esibir gratificazioni, e forse non tarda a farle toccar con mano; benchè taluno creda maggiore efficacia quella del promettere, che del dare, perchè chi ha ricevuto può burlare il donatore: senza riflettere, che anche il promettitore può mancar di parola. Questi non son Giudici Cristiani, sono assassini della Giustizia. Le antiche Leggi, gli Statuti delle Città han proposto varie pene a chi prende regali, o pattuisce prima di profferir la sentenza. Non è questo, tor-

no a dire, un amministrar la Giustizia, come ognun vede, ma un venderla: delitto pieno d'infamia. E se da alcuni Legisti e Teologi vien permesso a i Giudici il prendere regalucci di comestibili, o di cose di lieve momento da i Litiganti: ancor questo sarebbe meglio il proibirlo. Gli onorati e delicati ministri della Giustizia nè pure ammettono il poco, perchè sanno, che ancor questo poco può essere un granellino atto a far pendere la bilancia, secondochè ci avvisa Dio presso Isaia Cap. 33. dicendo: *Justum debere excutere manus ab omni munere*. Eglino vogliono essere, ed amano di sempre comparire presso di ognuno incorrotti ed incorruttibili. Delle loro sportole, o del loro salario si han da contentare i Giudici. Con questo patto son posti in ufizio. Se qualche cosetta di più dopo il decreto cola; purchè nè sperata, nè pretesa: ancor questo può passare. Il ragionamento nostro intanto va a chi spera utile, favore o vantaggio dopo la sentenza da chi la troverà a tenor delle sue voglie. Lasciate fare a questa interna Oratrice: saprà ben essa dare un buon aspetto a qualunque ragione, che si adduca per chi saprà ben pagare gli arbitrj, e lo studio favorevole del Giudice. Nol vedete? Giudica in proprio favore, chi giudica in favor dell'amico. E Giudice, che pensa a' proprj vantaggi, l'interesse gli detta la sentenza. Altrettanto, e forse più, è da dir del *timore*, timore di disgustare il Principe, un Potente, una persona, da cui si son ricevuti benefizj. Sveglia lite quel Nobile, quel Graduato; egli è persuasissimo d'avere ragione; anzi, come porta il costume, crede di aver la patente. Se uscisse decreto contrario alla credenza sua, mai più non la perdonerebbe a quel Giudice ignorante, o più tosto maligno, o segreto nemico. Però il politico Giudice, per ischivar la preveduta tempesta, meglio fia che peschi ne' libri tanto da appagar le voglie di questo pericoloso campione; e sollecitamente sbrigherà la di lui causa, lasciando dormir quelle di tant'altri. Perchè mai tanto nelle divine scritture si raccomandano le cause de' pupilli,

pilli, delle vedove, e de' poverelli? Non per altro, se non perchè anche negli antichi tempi si trascuravano i ricorsi di questi miseri, o pur le sentenze facilmente uscivano contrarie a i debili e sprezzati litiganti, perchè si giudicava in confronto d'altri potenti, da' quali o si temeva danno, o si sperava vantaggio. Bene pertanto sarebbe, che i Principi vegliassero sopra gli andamenti de' Giudici, allora massimamente che sono alle mani i ricchi e potenti contra de' poveri. Carlo Magno, Imperadore d'alto intendimento, e di mirabil attenzione a i bisogni de' suoi popoli, voleva egli stesso conoscere le cause de' potenti, per timore, che i suoi ministri potessero prevaricare.

VENGO alle *raccomandazioni*, che pur troppo anche a i dì nostri s'accostano a i tribunali. A queste si può dar qualche passaporto, qualor si tratta della Giustizia criminale, o per iscusare i rei, o per isminuire, o risparmiar loro la pena. Lo spirito della carità Cristiana gode in ciò de i Privilegj, sopra tutto in casi compatibili, ponderata l'umana fragilità e debolezza. Dee esso nondimeno camminar con sommo riguardo, ove la Giustizia proceda contra di certi malviventi di professione, il perdonare a i quali è un condennare il Pubblico a sofferir altri danni ed ingiurie. Ma per conto della Giustizia civile, dirò in poche parole: le raccomandazioni sono iniquità. Non pensa d'ordinario chi va a raccomandare, al mestiere ch' egli allora fa. Ma sappia, ch' egli va a pregare il Giudice, che commetta un'ingiustizia. Oh io non cerco, se non la Giustizia. Ma s'altro non bramate, perchè raccomandargli quella causa? O voi offendete il Giudice, temendo o sospettando, ch'egli sia capace di fare, o pur disposto a fare un'ingiustizia. Ma se il riputate un uomo giusto, ed incapace di operare ingiustamente: che mira può aver quella raccomandazione, se non di muovere il Giudice a sentenziare; come voi vorreste, quand' anche il suo sapere, e la sua coscienza gli suggerisse il contrario? Adunque a niuna onesta persona conviene l'impiegare i suoi

O ufizj

ufizj in prò de'litiganti, ſuppoſto ſempre che ſi litighi davanti a Giudici onorati e tementi Iddio. A gli Avvocati, a i Proccuratori tocca il raccomandar le cauſe con isfoderar buone ragioni, e farle guſtare a chi dee profferir la ſentenza. E ad ognuno è lecito il raccomandar laſpedizion delle cauſe, ma non già l'implorare i favori de'Giudici in favore altrui: Chi è che non ſi vergognaſſe di dire ſchiettamente ad un Giudice: Di grazia ſentenziate per queſta parte, o profferite la ſentenza contra di quell'altra? Ma lo ſteſſo è virtualmente il pregarlo, che gli ſia raccomandata la cauſa di quel tale ſuo ſervitore, ſuo parente, ſuo amico &c.

MA ſe disdice ad oneſto uomo l'intereſſarſi per far vincere le cauſe civili a chicheſſia per via di raccomandazioni, incomparabilmente più diſconverrebbe ad un Giudice il badarvi, e farne caſo. Certo ſe mai avveniſſe, che un d'eſſi, da che ha ſentite le premure di un Potente, o di un miniſtro in favore di talun de i litiganti, cominciaſſe in ſuo cuore a penſar come ſi poteſſe far piacere a sì qualificato perſonaggio, il veleno è entrato, e comincia a far operazione. Nè ſarebbe ſicuro ſcampo il dire, che a queſto non ſi arriverà, quando vi aveſſe da eſſere intacco di coſcienza. Mettete pure in cuor del Giudice la brama, che vinca più l'uno che l'altro de gli avverſarj, queſta avrà poſſanza di far compatire migliori le ragioni di quello, che le ragioni dell'altro, e ſaprà con ciò quietare anche la coſcienza. E tanto più ſarà da temere, quanto più ſaran grandi quei che raccomandano, al volere de'quali il poter ſervire è fortuna, e periglioſo il fare il contrario. Non par credibile, che alcun Principe del Mondo Criſtiano viva in queſti tempi, certo più moderati e migliori di molti Secoli addietro, il quale eſprimeſſe a' ſuoi Giudici chiaramente l'intenzion ſua per la vittoria d'uno, o per la perdita d'un altro. Potrebbe nondimeno darſi, che un dì qualche Principe premuroſo certamente della Giuſtizia, diſavvedutamente moſtraſſe più genio per l'una delle parti, & odio o sdegno per l'altra. Ah che baſterebbe que-

ſto

sto per Giudici debili di stomaco, o cacciatori della fortuna, ad inchinar la loro volontà ed intelletto verso dove va l'inclinazion del Sovrano. Non si può dire, quanto poco ci voglia a torcere il Giudizio nostro, qualora entri nel giudicare qualche anche minuta, non che majuscola passione. Buona parte delle liti si riduce quasi ad un punto indivisibile. Dall'una parte buone ragioni, dall'altra ragioni buone. S'ha da determinare il Giudice. Pochissimo manca, perchè egli inclini verso l'una, o verso l'altra parte. Quello, che facilmente il può fare risolvere, può essere una delle segrete passioni suddette, una raccomandazione, o qualche consiglio dell'amor proprio, che stende pur troppo la sua giurisdizione sopra tutte le operazioni nostre. Torno dunque a dire *indifferenza*, *indifferenza* ne' Giudici. E questa si studia d'averla, e diligentemente disamina se l'ha, chiunque porta sul tribunale timore di Dio, e sentimenti di vero onore. Venendo raccomandazioni, sanno sbrigarsene con galanteria, e più spesso con dar a conoscere il proprio dovere & obbligo a chi non vi facea riflessione. E'sommamente da lodare un uso de gli Auditori della Ruota Romana, Ruota di tanto credito anche per la fondata opinione d'essere esente da parzialità. Non rispondono essi a qualsivoglia Lettera di raccomandazione, sia pure di Principi grandi, sia anche di Re e Monarchi. Nè ha adito in cuore di questi onorati Ministri della Giustizia alcun timore di dispiacere ad altrui, o di perdere la sua buona grazia. Chi non ha petto, non si metta a fare il Giudice. E perciocchè possono intervenir tali riguardi e circostanze, che un Giudice si truovi in angustie, in poca libertà, o in grave tentazione, allorchè gli vien davanti qualche causa o di amico, o nemico, o di Potente, o di chi è già stato suo Cliente: dee la prudenza cercar allora le vie più proprie per iscusarsi e sottrarsi a quel Giudizio. I Legislatori nostri hanno per tempo anch'essi conosciuto, quanto sia difficile il trovare l'indifferenza suddetta in Giudici, qualora sieno nemici dell'una parte, parenti

dell'altra, o militino altre simili circostanze da poter giustamente diffidare della rettitudine del loro Giudizio, con permettere a i Litiganti di dichiarar diffidenti sì fatte persone. Ma questa licenza è solamente riserbata per motivi noti, e pubblici, e che occorrendo si possano provare. Il male è, che tant'altre occulte passioni han forza d'infettar l'animo di chi dee giudicar della roba e de i diritti del popolo; e queste o non si possono prevedere e discernere, o certamente non si possono provare, nè per conseguente chiamar diffidente chi le nasconde in suo cuore. Allora Dio te la mandi buona: in pericolo si truova e la Giustizia e la roba.

ABBIAM veduto di sopra, che fin sotto gli antichi Romani giuravano i Giudici di profferir la sentenza, quale alla lor coscienza pareva la più giusta, e che era obbligo loro di ricordarsi, *se Deum adhibere testem*. Molto più fanno questa protesta i Giudici del Cristianesimo, che credono nel vero Dio, e sanno, quanto egli vada gridando a gli uomini tutti, e massimamente a chi è assunto all'ufizio di giudicare: *Justum judicium judicate*. Ma aggiungo ora, che non basta il dire: io giudico secondo la mia coscienza, e giudico alla presenza di Dio, che vede il mio cuore, l'intelletto mio è persuaso, che la ragione stia per costui, e non per quell'altro. Acciocchè questa coscienza sia quieta, si esige in primo luogo il considerare, se alcuna delle passioni suddette avesse mai prima dimandata udienza al Giudice per confortarlo a divenir parziale dell'una parte, o mal affetto all'altra; s'egli sentisse in sè inclinazione a favorir quel Guardinfante, che gli si è presentato davanti con bel soprascritto, e fin colle lagrime a gli occhi, senza che l'incauto Giudice abbassi i suoi; o pure quel nobile, o ricco sì liberale, o pure abborrimento al disgustarli; s'egli in somma sia superiore a tutti i soffj dell'interesse, ed egualmente disposto a sentenziare per l'uno e per l'altro de' Litiganti; e tutto ciò con sincero esame, e spezialmente allorchè il ricco ha lite, col povero, e il potente col debile. S' egli si truova veramente in questo equi-

equilibrio; resta allora da eseguire un'altra sua obbligazione, che è quella di usar tutto lo studio e la diligenza necessaria per ben pesar le ragioni delle parti, le Leggi, e gli Autori allegati, per ricavarne i motivi di sentenziar più in una maniera che in un'altra: del che parlerò in altro luogo. Soddisfatto che sia a questi due obblighi e doveri nella forma che conviene: allora con quieta coscienza potrà il Giudice venire alla sentenza. Ma dimando io: fassi ciò da tutti i Giudici, e fassi sempre? Mi son io maravigliato forte una volta di un Giudice, il quale dopo aver data una sentenza creduta iniqua da i più, diceva, essere stata tale, e sì dubbiosa quella causa per le ragioni dell'una e dell'altra parte, che il Giudice potea dar la vittoria a chi egli voleva. Giudice ignorante, e quel che è peggio Giudice mal Cristiano. Quand'anche tale fosse a lui sembrata, doveva egli proporre una concordia, e non già profferire una sentenza. Da quando in qua un Giudice è padrone della roba altrui, ed ha facoltà ed arbitrio di donarla a chi gli è più in grado? Era egli tenuto, se pur voleva sentenziare, ad esaminar con più esattezza la materia per iscorgere da qual parte preponderasse la ragione: altrimenti stando in quella indifferenza col favorir l'uno de i litiganti, certo è ch'egli fa torto all'altro. Ma di ciò al Cap. seguente. Siccome non è da comportare, che ne' Collegj Giudiziali quel Giudice, il quale secondo il suo intendimento crede, che Tizio abbia ragione, ed è venuto per dargli il suo voto, al vedere che già i più hanno deciso in favore di Sempronio, concorre anch'esso nella lor sentenza con allegar per iscusa; che già per gli antecedenti voti la causa è finita, nè più gioverebbe a Tizio il tenere per lui. S'egli giura davanti a Dio di sentenziare secondo la sua coscienza, come poi mantien egli la parola giudicando contro ciò, che a lui pareva più giusto? Oltredichè per le revisioni e per altri riguardi bene è che si sappia, se tutti i Congiudici, o solamente parte d'essi, abbiano data quella sentenza; e tanto più se, come talvolta accade, la pluralità de' i

meno

meno scienziati avesse decisa la causa colla contradizione de i più scienziati.

NE' voglio lasciar di dire, che non sapendo se non difficilmente le teste umane trovare il mezzo, in cui consiste la virtù, la verità, e la Giustizia, persuaso che sia taluno del dover essere ben indifferente nel giudicare, allorchè qualche persona potente o amica viene a litigare davanti a lui, potrebbe cotanto paventar de i rimproveri della coscienza, se la desse vinta a quel tale, che si mettesse a cercar solamente ragioni per pronunziar sentenza in favore del di lui avversario. Chi nol vede? sarebbe ancor questo cadere in un altro eccesso. Si avrebbe pur da avvedere costui, che in ispogliandosi dell'amicizia dell'uno, egli passa all'amicizia dell'altro. Ne' tempi delle Repubbliche Italiane pensando gli antichi nostri Savj a gli sconcerti della Giustizia, provenienti non rade volte dal non trovarsi i Giudici in un giusto equilibrio, e questo senza avvedersene essi (poichè il vendere la Giustizia a visiera calata forse è di pochi) introdussero il costume di chiamare per Podestà e Giudici persone forestiere, affinchè non avessero parenti ed amici nel paese, che pervertissero i lor Giudizj; nè permettevano loro di andare a i conviti, nè di strignere familiarità con alcuno. Era, ed è da lodare il ripiego, che tuttavia si osserva in alcune Città. Ma nè pur questo basta. Converrebbe sequestrare i Giudici in un superbo palazzo con delizioso giardino a canto, ma circondato di mura, come le fortezze, senza ch' eglino potessero ricever lettere, nè ambasciate da chichessia. Le cause portate al lor tribunale dovrebbono essere co i nomi finti, e in una Sala dietro ad un velo avrebbono da ascoltar le ragioni e i contrasti de gli Avvocati. Se in tal caso fallassero ne i lor Giudizj, all' ignoranza, o ad altri difetti sarebbe ciò da attribuire: non certo alla parzialità. Ma questi son vani ed impossibili ripieghi. Oltre di che a ben regolare il retto giudizio di chi amministra la Giustizia, può in molti casi influire assaissimo la conoscenza delle persone, delle lor affezio-

fezioni, parentele, ed altre circostanze di tempo e di luogo, le quali possono somministrar qualche giusto riflesso e motivo per far preponderare in mano dell'onorato Giudice le bilance più dall'una, che dall'altra parte. Però solamente resta, che si scelgano al ministero della Giudicatura (sieno cittadini, o forestieri, poco per lo più importa) persone timorate di Dio, pratiche delle Leggi e del suo mestiere, che sappiano ben raziocinare; e poi pregar Dio, che l'indovinino in giudicare,

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Alcune massime, colle quali si dee regolare, chi maneggia le bilance della Giustizia.

CHIUNQUE è destinato a ministrar la Giustizia fra il popolo, e a giudicar fra due parti contendenti di beni o di diritti, o pur di delitti e pene, avrebbe da piantarsi prima in testa alcune massime spettanti e necessarie al nobil ufizio suo, dettate dalla diritta ragione, e confermate ancora dalla Legge scritta. A queste è obbligato il Giudice di attenersi, ed averle presenti: sì se non vuol fallare, o se per sua disgrazia fallando (il che talvolta può accadere contro la sua volontà) non vuol render conto a Dio delle sentenze sue. Dell'ufizio del Giudice hanno egregiamente trattato varj Legisti e Teologi. Non son io per rivangar questo argomento. Solamente accennerò alcune poche osservazioni, delle quali forse abbisogna più d'uno, che vien deputato a così nobil mestiere.

LA prima massima è: *Che nelle cause civili, dove si disputa di qualche Gius o punto Legale, o della mente de' Testatori o Contraenti, il Giudice è tenuto in coscienza a seguitar l'opinione più probabile; nè gli è permesso di attenersi ad un'opinione*

ne probabile sì, qualora nella contraria si osservi maggior probabilità. Grandi e lunghe dispute ha veduto od inteso il Secolo prossimo passato fra i Teologi morali intorno alla probabilità delle opinioni spettanti alle azioni umane per dichiararle lecite o illecite, Resta tuttavia fra le diverse sentenze, e dopo tante battaglie, dubbiosa la vittoria. Ma per quel che riguarda il dover giudicare della roba altrui, già è deciso, che non dee restare in arbitrio de' Giudici l'appoggiar le loro sentenze sopra una probabilità, proveniente da ragioni intrinseche od estrinseche, quando una maggior probabilità, massimamente se fondata sopra forti intrinseche ragioni, milita contro dell'altra. Moltissime son le cose, che son riservate all'arbitrio de' Giudici, anzi tante in numero, che poco averne trattato *Bartolomeo Cepolla*, anche il celebre *Jacopo Menochio* empiè due Tomi *de Arbitrariis Judicum*: Arbitrj giustamente riservati alla prudenza d'essi Giudici per bene del Pubblico. Ma per quel che riguarda il sentenziare del tuo e del mio, niuno arbitrio loro compete. Non son padroni i Giudici de i beni, che le persone litiganti portano davanti al lor tribunale, da poterne disporre, come meglio lor piace. Quella è roba altrui, e dee darsi a chi con ragioni migliori a sè la mostra dovuta; nè a lui senza grave ingiustizia si può torla per darla ad un altro. Parlano quì i primi principj della ragione, e questa massima vien confermata dal *c. Juvenis de Sponsalibus* con queste parole: *In dubiis pars tutior est eligenda*. Però la santa memoria d'Innocenzo XI. Sommo Pontefice condannò con tutta ragione questa proposizione, che è la seconda fra le opinioni da lui riprovate. *Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem*. Dalla Repubblica son costituiti i Giudici per ministri fedeli della verità e della Giustizia, con patto tacito ed obbligazione di cercar diligentemente, a qual delle parti più assista la ragione per favorir quella, e non già chi ha men di ragione. Altrimenti operando sappia chiunque Giudice, ch'egli obbligato a non sofferire, e a gastigare i ladri,

ladri, un ladro diviene anch'esso, perchè toglie la roba, e cagiona gran danno a chi per le ragioni più poderose, che quelle dell'avversario, ne è, o ne dee essere il padrone. Nè ci è chi non sappia, che anche il solo impedire con male arti ad alcuno il conseguimento di qualche cosa a lui dovuta, è grave delitto davanti a Dio: or quanto più peccherà chi ne priva chi ne è già in possesso, o se non possiede, ha gius migliore, che il possidente, per ottener quella roba? Nè già mancano Giudici, i quali vogliosi di favorir più l'una delle parti, che l'altra, si mettono a pescar ragioni, e ad accumular Autori, che parlano a tenore de'suoi desiderj. Lodato Dio, che tanto s'ha in mano da quetar la coscienza, e da sfibbiare un decreto contro la parte men favorita. Sarebbe, sto per dire, da desiderar, che tali Giudici fossero anch' essi chiamati in giudizio per lite loro suscitata in occasion di qualche eredità o contratto. Probabilmente non amerebbono essi di vedersi giudicati con un somigliante metodo. Non basta dunque trovar tanto da poter credere fondata una sentenza. Sarà fondata, ma non sarà giusta. C'è obbligazione imposta da Dio, e tacitamente anche dalla Repubblica (sel ricordino bene i Giusdicenti) di cercare con egual premura le ragioni dell'altra parte, e gli Autori ad essa favorevoli. E qualora compariscano più forti, cioè più probabili che quelle dell' altra parte, si dee abbandonar l' opinione men probabile in concorso dell'altra più probabile. Il che sia detto per chi ha il timore di Dio; perchè a chi non l'ha, e vien dato al popolo per gastigo, io non parlo.

SECONDARIAMENTE: *Non debbano i Giudici col pretesto dell'equità assassinar la Giustizia*. Certo è, che ne' tribunali Cristiani ha d'aver luogo *l'equità*, il cui dominio talmente si stende, che Giulio Cesare Calvino arrivò a formarne un ben grosso Tomo, e la cui forza ed autorità tale è talvolta, che modera le Leggi, riforma i testamenti, abolisce i contratti, con ridurre alla miglior possibile proporzione le volontà e le azioni delle persone. Ma siccome buona

parte delle cose istituite o permesse nel mondo hanno il loro diritto, e il loro rovescio: così il privilegio dell'equità giustamente conceduto a i Giudici, facilmente può convertirsi in abuso, e in pregiudizio della stessa Giustizia. Ci sono stati, e ci saran sempre di coloro, che da che son posti ne' tribunali, si pensano d'essere superiori a tutte le Leggi, e a tutti i contratti, giacchè sanno di poter giudicare secondo l'equità. Però qualunque cosa pare alle lor gran teste, che abbia più di convenevole, giudicando essi, che l'uomo dovesse far più tosto così, che in altra maniera, la decretano. In lor mano va a pericolo ogni ultima volontà, ogni contratto, ogni patto. Vero è, che così ha voluto, così ha fatto quel tale: ma secondo la superiore sapienza di questi Eccellentissimi personaggi dovea volere e fare altrimenti: e così prescrive in fine la loro sentenza. Ora questo è un male, che si dee aggiugnere a gli altri inconvenienti del Foro, per gli quali maggiormente si rende incerta la Giurisprudenza, e dubbiosi i suoi Giudizj, e si potrebbe sovvertire affatto la Giustizia. Che al rigor delle pene s'interponga l'equità per isminuirle: per lo più sarà ben fatto. Che si sovvenga a gl'ingannati, e si riducano alla buona fede i contratti de gl'ignoranti. Che si stabiliscano Doti, alimenti, e mercedi congrue. Che si supplisca no le formalità mancanti, e si facciano altre simili provvisioni equitative: sarà da lodare. Ma che in tanti altri casi creda il Giudice permesso alla sua testa di riformare il Gius scritto, e gli Strumenti, con valersi d'un'equità non iscritta; e ch'egli voglia guastare i patti, non dolosi ed espressi, e non attendere i giuramenti, la conservazion de' quali tanto importa alla Repubblica, ed è comandata dal diritto delle genti, e dal Gius civile; e ciò perchè a lui parrebbe meglio, e più proprio da farsi diversamente: questa non è più un'equità, ma bensì un'iniquità; questa è una teriaca, che si converte in veleno. Veggasi ciò, che in questo proposito lasciò scritto il Tiraquello nel comento alla *l. si umquam c. de revoc. donat. v. Libertis*

n. 1

n.16. dove cita anche l'autorità di Cicerone, e di Quintiliano. Molto più è da vedere ciò, che lo stesso Autore notò nel Tratt. de Retract. §. 35. Glos. 1. n. 31. dove contro l'equità immaginaria adduce l'autorità di Baldo, di Paolo da Castro, di Curzio Seniore, di Giasone, e d'altri, dicendo fra l'altre cose: *Quorsum attinebat Leges scribi, si Judicibus liceret discedere a scripto, & suo arbitrio Æquitatem fingere?* E volesse Dio, che mai non traboccassero in questo abuso i Giudici della terra.

VIEN per esempio una vedova, che prende marito, e l'ammette in sua casa, con patto e scrittura d'accordo fra essi, che la medesima vuol essere padrona di tutto il suo avere, e disporne a suo piacimento, riserbandosi di costituirgli la Dote, quando a lei piacerà. Col risparmio e coll'onesto traffico suo, assistita ancora dal marito, acquista censi e stabili; e conscienza, e consenzo d'esso marito gli strumenti son tutti in testa di lei. Chiama nel testamento suoi eredi i poveri; al marito lascia l'usufrutto di tutto, tassandogli la Dote, caso che non gli piacesse l'usufrutto. Di tutto è ancora consapevole il marito, e dice d'esserne contento. Morta lei, il marito muove lite, pretendendo parte ne gli acquisti, a' quali ha cooperato; e salta in campo l'equità. Chiara è la convenzion seguita fra loro, espressi gli stromenti; i patti s' hanno da attendere: non importa; l'equità vuol essere ascoltata. Di più non ne voglio dir io. Tornerò bensì ad inculcare, che l'equità cervellotica de' Giudici non è da tollerare; e quando le Leggi e gli Statuti son chiari, ancorchè rigorosi; e quando le volontà de' contraenti sono manifeste, e senza frode: la Giustizia, e non l'equità, ha da decidere le liti; perciocchè in casi tali, come osservò Stefano Graziano Discept. For. Cap. 539. n. 25. *non dicitur Æquitas, tamquam sit ex motu & affectione animi contra Jus scriptum; ideo non est sequenda, immo per Judices evitanda: Alioquin nihil esset certum ac perpetuum in Jure nostro, quibuslibet detorquentibus causarum statum ad quamlibet imaginariam & abusivam Æquitatem; quæ non adjuta Legibus*

P 2 *non*

non est curanda, & secundum eam non posse judicari dicunt omnes in l. placuit ff. de Judic. &c. Altrimenti si faran tutto dì ne i tribunali delle novità, e i Giudici si attribuiranno un' autorità, che è riserbata al solo Principe, cioè quella di fare e di disfare le Leggi; anzi un' autorità non competente nè pure a i Principi, cioè quella di dar la roba altrui a chi più è loro in grado. Pongasi per esempio, che prescrivendo lo Statuto ciò, che può lasciare un marito Testatore alla moglie: cioè o mille lire di proprietà, o l'usufrutto de' suoi beni: uno lasci alla moglie cinquecento o mille Scudi in proprietà, con istituire erede un estraneo; e che i Giudici misericordiosi decidano in favore di esso legato per motivo dell'equità, parendo verisimile, che in tal caso il Testatore mancante di eredi suoi, e di parenti capaci di succedere ab intestato, possa gratificar la moglie: giacchè il motivo degli Statuenti sembra essere stato il solo riguardo de' figliuoli, ed agnati, affinchè loro non pregiudichi l'importunità o la lusinghiera eloquenza delle mogli. Ma questo sarebbe un voler aggiugnere allo Statuto una Legge nuova; il che non è permesso a i Giudici. Questo è un interpretare con troppa libertà la mente de gli Statuenti, i quali siccome gente savia, ben sapeano facile il caso, che morissero mariti senza figliuoli e parenti chiamati dalle Leggi, e testassero in favore d'estranei, e se avessero inteso di eccettuar tali casi, avrebbono agevolmente saputo ristrignere la tassa suddetta con un *exstantibus liberis & agnatis*, e pure non han voluto farlo. Ma s' eglino, che ne aveano l'autorità, non l' han fatto: come vorrà farlo, chi non ha uguale autorità? Forse anche quel Testatore contro sua voglia, e per non aver guerra in casa, lasciò que' mille Scudi alla moglie; nè ebbe difficultà ad appagarla, sapendo che lo Statuto vi avrebbe rimediato a suo tempo. E pure potrebbe darsi chi sentenziasse in favor della donna, e si credesse di potere riformar in ciò lo Statuto. Al Principe ha da ricorrere per la dispensa, chi vuol esentarsi dalla Legge; nè già questa dispensa

l' han-

l' hanno da concedere i Giudici.

IN terzo luogo bench' io l' abbia ricordato altrove, pure gioverà ripeterlo ed inculcarlo ancor quì. Molte, anzi moltissime cose son rimesse dalle Leggi all' arbitrio de' Giudici; ma questo arbitrio non dee mai essere per l'esito, o sia per la sostanza della lite. E questo arbitrio, anche nell'altre parti ed occurrenze non sostanziali; altro non vuol significare, che è rimesso, non alla volontà o vogliam dire al capriccio, ma bensì alla prudenza del Giudice, il decretare interlocutoriamente dilazioni, visite, stime, salarj, esami, e simili cose, come conviene ad uomo savio e dabbene, e ciò senza lasciarsi condurre dall' affetto all' una delle parti, ma dal solo amore dell' equità. Poichè quanto al punto sustanziale delle liti, convien ripetere, che niuno arbitrio si concede al Giudice; e son persuaso, che ogni Giudice lo sa, o lo dee sapere. Egli è tenuto a pronunziare secondo l' intelligenza e coscienza sua in favore di chi vien creduto da lui più assistito dalla ragione, anche contro al parente, all'amico, al Principe stesso; avvertendo di esaminar preventivamente se stesso davanti a Dio, se entri nel suo giudizio propensione più all'una delle parti, che all' altra, e s'egli abbia studiato più per dar la vittoria a questo, che a quello. Dansi, egli è vero, cause sì imbrogliate e dubbiose, che può restar sospeso il Giudizio anche de' più barbuti professori della Giurisprudenza. In caso tale non può, cioè non dee il Giudice profferir sentenza a capriccio, ma dee ricorrere all' uno de i due seguenti partiti. Innanzi nondimeno di accennarli, merita censura l' avere scritto il Deciano Apolog. c. 19. n. 17. che *in dubiis valde & perplexis quæstionibus excusatur Judex, si pro amico judicat*. In pruova di che cita Innocenzo *c. ne innitaris de Constit.* e Baldo nel Consf. 492. n. 1. in fine in 3. e l'Afflitto nella Decis. 384. E questo una volta si chiamava *il punto dell' amico*, siccome abbiamo dal Tiraquello, e dall'Azzoguido. Ma erronea è sì fatta opinione, secondo il sentimento giustissimo de i Teologi, perchè

chè in costui non è la conoscenza, o per dir meglio la persuasione della giustizia, la qual giudichi, ma bensì l'affetto, o sia la passione: il che non è mai lecito, ove si tratta della roba altrui, e sarebbe anche peccaminoso, avvegnachè per avventura si scoprisse dipoi, che la sentenza fosse giusta. Il legittimo ripiego in casi tali primieramente è, come altrove si è accennato, che il Giudice esorti alla concordia e transazione amichevole le parti, da farsi o privatamente fra loro, o pure di lor consenso dal Giudice medesimo. Può egli anche comandarla. Così han consigliato o praticato in varj casi i Socini, Filippo Decio, Paolo da-Castro, il Cumano, il Fulgosio, la Ruota Romana, ed altre Ruote, e sopra gli altri ne parla il Boerio nella Decis.42. n.39. Ma quando pure non si elegga questa via, che pare la più onesta e ragionevole, ma che ne' tribunali del Regno di Napoli è stata proibita, perchè era passata in abuso secondo lo stile dell' umana malizia: almen conviene, che il Giudice, se vuol giudicare senza intacco della coscienza, deponga prima il dubbio; essendochè per parere del Navarro, e d' altri non pochi Teologi, a' quali si unisce anche il Menochio de Arbitr. Judic. Lib. 2. cas. 339. non lice al Giudice di giudicare, finchè sta in dubbio: perchè non sa, se tenendo per l'una parte, possa commettere in giustizia per l' altra. Dee egli dunque in tal caso esaminar meglio il fatto, ponderar più attentamente le ragioni, e senza prendere consiglio da qualche segreto affetto, uscire di quell'indifferenza e dubbietà, in cui si ritrovava, con persuadersi, che più abbia ragione l' uno de i litiganti, che l' altro. Allora giudicando, sarà in salvo la sua coscienza. Sanno i Leggisti, che ne' casi dubbiosi più si dee favorire il reo, la Dote delle donne, i figli, gli agnati, il testamento. Dovrà nulladimeno il Giudice con egual premura pesar le ragioni opposte, per profferire la sentenza, per quanto è possibile, conforme alla verità, all' equità, e alla Giustizia.

FINALMENTE si vuol avvertire, essere da lodar somma-

mamente, e da praticarsi in ogni tribunale, ciò che spezialmente si usa dalla Ruota Romana. Cioè che i Giudici hanno da motivare, cioè sinceramente esporre ne' contradittorj, o allorchè i Giuristi vanno ad informarli, quelle difficultà, che loro occorrono contro le ragioni dell'una parte, e i motivi d' inclinare più all' altra. In qualche paese questo motivare ha fatto prendere in sospetto il Giudice stesso, quasi parziale dell' una delle parti, con ricorrere poi al Principe a fin di ottenere Aggiunti. Ma i saggi Principi non dovrebbono ascoltare somiglianti ricorsi, nè ammettere come sospetti i Giudici per frivole diffidenze; ma solo rimediare, allorchè si adducono giusti motivi di non voler quel Giudice, o di bramarlo accompagnato. Per altro non può non riconoscersi per giustissimo il sudetto costume di motivare, perch' esso non è meno utile alla coscienza del Giudice, che al bisogno de i litiganti. Allorchè gli Avvocati o Proccuratori intendono dalla bocca stessa di chi dee giudicare, quali opposizioni gli bollano in capo, possono, se han ragione, rispondere quanto conviene per ispianare quelle difficultà, ed appagarlo. E dovendo, siccome altrove abbiam detto, essere il Giudice fino all' ultimo docile, e disposto a mutar la conceputa opinione, qualora ne sopravenga una più forte e più ragionevole: resta speranza alla parte di far cambiare sentimento, e di guadagnare la causa. Per conto poi de' medesimi Giudici, giacchè essi altro onoratamente non desiderano, che la verità e la Giustizia, assaissimo giova ad assicurar la loro coscienza quel palesare schiettamente a i contendenti le ragioni, che più li muovono in favor di questo, che di quello, a fine d' illuminarsi, se per avventura si vengano a scioglierе le palesate difficultà, e si faccia conoscere salda più che mai la ragione di quella parte. Non credo poi, che abbiano bisogno di miei documenti i Giudici per sapere l' obbligo loro di ben esaminare, se le dottrine, decisioni, ed altre autorità allegate, feriscano ben il punto, che si controverte. Tuttavia non nocerà ad alcuno il ricordarlo

darlo; perciocchè pur troppo miriamo infilzarsi da i Dottori Leggi e paragrafi, e citarsi tanti Autori, e decisioni, senza badare, se al caso presente si adattino quelle generalità, conclusioni, e pareri, che forse ben servirono in un altro caso, ma non possono servire nel presente per la diversità delle circostanze. Que'Giudici, che si chiamano Fuggifatica, niun pensiero si prendono di questo confronto. Tocca, dicono essi, all'Avvocato o Proccurator contrario, il dilucidar queste cose, e a noi di sentenziare. Ma chi ha retta coscienza, ed ama anche l'onor suo, non parla, nè opera così. Che vuolmai dire il confessarsi da ognuno, che i Giudici debbono studiar le cause per poter profferire una giusta sentenza? Questo obbligo appunto inchiude anche il confronto suddetto. Ma forse nella nostra Italia non si truovano Giudici sì trascurati, e dimentichi del loro ufizio, e però altro di più io non soggiungo.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Del pernicioso difetto della Giurisprudenza per la lunghezza delle liti.

NON ci sarebbe bisogno, ch'io mi mettessi a provare la lunghezza, per non dire l'eternità delle liti, praticata ne' nostri tempi; perchè non v'ha persona, che metta per poco il piede ne' tribunali, o che per sua disavventura sia stato costretto ad intentare, o a sofferire una lite, che non sappia, se si sbrighino presto o tardi sì fatti combattimenti. E questo è male non di un paese d'Italia, ma di tutti; nè de' soli nostri tempi, ma anche de gli antichissimi, e molto più de gli ultimi passati Secoli. Da che insorsero nel Secolo XII. le Leggi Romane, e cominciò il gran sapere Legale ad agitar cause civili, si cominciò ancora ad inventar tutte le maniere possibili per tirarle in lungo. Sarà stato per mettere ben in chiaro la Giustizia, per dilucidar tutti i dubbj, onde non resti luogo di fallare a i Giu-

Giudici. Volesse Dio, che almen questo si ottenesse. Quel che di certo si ottiene, è che quanto più vanno in lungo le cause, tanto maggior provento viene a gli Avvocati, Proccuratori, Sollicitatori, e Notaj. Ed è fuor di dubbio, che quanto più di atti giudiciali si fa, tanto più crescono le spese de' miseri litiganti. Che del resto, a riserva de' i fatti, che possono ricevere maggior lume dall' esattezza in esaminar carte e testimonj, le cause, che vertano in disputa di un punto di ragione, o in materia conghietturale, se oscure erano sul principio, seguitano ad essere tali anche dopo anni & anni di dibattimento nel Foro, finchè un Giudice l'intenda più in un modo, che in un altro, e sfibbj una sentenza in danno dell' una delle parti, e consolazione dell' altra.

ORA non si può dire, quante invenzioni, remore, e sutterfugi abbia trovato, e metta tutto dì in pratica quella scienza, che è destinata per ministrare, o far ministrar la Giustizia, affinchè questa o non si faccia mai, o si faccia il più tardi che si può. Questa è una delle importanti lezioni, a cui s' applicano i Candidati del Foro; questo l' esercizio familiare di chi fa il riguardevol mestiere di patrocinare attori o rei. Le loro prassi giudiciarie osservatele bene nello Specchio di Durando, ne' Libri di Carlo Pellegrino, del Ridolfino, del Corradi, del Maranta, e d' altri, vi troverete una selva d' intricatorj e di eccezioni dilatorie e declinatorie per tirare in lungo, e se potessero per perpetuare le liti. Allorchè avrà taluno dato principio a gli atti giudiciali in un tribunale, ed avrà continuato il corso di varie citazioni ed istanze, senza che l' avversario risponda: voi crederete, che questi si dia per vinto, nè vi manchi altro che la sentenza del Giudice. Ma eccoti scappar fuori lo stesso avversario coll' eccezione dell' incompetenza del Giudice, e lo sfortunato attore; che avea fallato via, verrà costretto a tornar da capo per un' altra. Andava verso Levante, gli converrà voltarsi a Ponente. Anzi può questo Privilegiato rispondere a varie istanze, e poi prima del *Conclusum in causa* con isfo-

derare il suo Privilegio burlarsi di tutte quelle, e di tutti quegli atti colla declinatoria del Foro. Si può egli udire di peggio? Quasichè costui col consentire nel Giudice, che l'ha citato, o almeno col non ripugnare, benchè citato: non abbia tacitamente rinunziato al suo Privilegio, e non v'abbia da essere pena a chi in tal guisa si fa beffe della Giustizia, e de' suoi Ministri. V'ha qualche paese, in cui si danno varj tribunali, da' quali dipendono alcune gerarchie di persone. S'è talvolta veduto, che un reo civile dopo essere giunto alle strette in un tribunale, se n'è sottratto coll'allegar la sua dipendenza da un altro. E da che anche in quest' altro si è trovato sull'orlo di dover pagare, coll'addurre la patente d'altro tribunale, è scappato di sotto. E queste iniquità si permettono, nè mai pensano i saggi Principi a mettere rimedio a queste ferite e discrediti dell'umana Giustizia. Che nell'ingresso della lite si apponga l'incompetenza del Foro, o del Giudice, può camminar con tutti i piedi; ma dopo aver consentito nel Giudice, ed avere esperimentate le sue ragioni, il sottrarsene con sì fatte scappatoje non potrà mai chiamarsi un giusto Privilegio; ma bensì un vero Pravilegio.

ANDIAMO nondimeno avanti, perchè nè il Foro, nè il Giudice si può in fine sfuggire. In sì disgustoso aringo non s'ha da perdere d'animo il citato. Se gli troveran vie da prolongar la battaglia. E primieramente dovrà fare istanza, che sia legitimata la persona dell'attore; ch'egli pruovi prima concludentemente d'essere figliuolo, erede, cessionario, donatario &c. che non sia ascoltato il di lui Proccuratore senza mandato speciale, e se vi sarà uncino alcuno da attaccarsi, potrà impugnarsi lo stesso mandato; e quand'anche il Giudice lo decreti sufficiente, per parere di Bartolo, e dell'Hondedeo si potrà appellare da un tal decreto. E queste son le belle dottrine de' Barbassori di questa tanto stimata professione. Si sogliono ancora dal reo apporre altre eccezioni dilatorie, come di dar fidejussione *de stando juri, de judicio sisti, de judicatum solvendo*: Eccezioni giuste in alcuni casi, in altri ingiuste,

ste, e tutte sempre efficaci per prolongare il molesto combattimento. Prima eziandio di contestar la lite si può muover guerra al Libello con impugnare gli equivochi e l'oscurità del medesimo, di modo che sia obbligato l'attore a mutare o spiegare, o il Giudice a profferirvi sopra un decreto. Ed occorrendo si fa valere l'istanza pel giuramento di calunnia. Contestata poi la lite, lungo sarebbe il voler registrare, quante istanze, e risposte, quanti termini si concedano, anzi sieno creduti necessarj. E qualora eziandio si sia ottenuto dal Principe, che la causa venga sbrigata sommariamente, senza figura di giudizio, ed osservata solamente la verità del fatto: tuttavia si esigono molti di questi termini giudiciali, e molte dilatorie, perchè i Giudici ordinarj de' nostri tempi, inteso e chiarito un fatto, o letta una scrittura, non attribuiscono a sè tanta penetrazion di mente da saper decidere su due piedi una contesa: il che pure san fare tanti altri Giudici minori nelle cause occorrenti fra la plebe. Cosa curiosa ancora si è, che quand'anche si accordassero i Litiganti a volere, che sommariamente, e senza il Rituale delle lunghezze predette, si giudicasse la lor causa, tuttavia insegnano i nostri Dottori, non essere ciò da permettersi: perchè siccome il malato non morrebbe bene senza le formalità della Medicina, così non potrebbe esser buona e valida quella sentenza, a cui mancassero le formalità Legali.

NON sia vero, ch'io ami sì poco i Lettori da volerli meco introdurre per diporto nell' ampio e spinoso Laberinto delle cause Giudiciali, e ne' grossi processi, che a cagion d'esse si formano. Preghino essi più tosto Dio di non aver mai da imparare a loro spese, che paese sia questo. Si spaventerebbono essi troppo, o almeno infinitamente si annojerebbono, se volessi far loro vedere per minuto il corso, corso nondimeno di testuggine, con cui si guidano le liti forensi. E massimamente dove s'intralciano esami, pubblicazioni, e ripulse di Testimonj, colle repulse delle repulse, remissoriali, restituzioni in integrum, rivocazion d'attentati, com-

pulsorie, e simili. Aggiungasi la smisurata abbondanza delle ferie, e de' giorni feriali, ne' quali suol tacere il Foro. Terminato anche il processo, non accennerò, quanti altri scampi restino per continuar la battaglia, ed impedire che non si pronunzj la sentenza. Pronunziata poi questa, se non è di Giudice, o Tribunal supremo, non suol già essere finita la guerra. Eccoti l' appellazione; e dopo la sentenza profferita, ma il più tardi che si può, in quest' altro tribunale, succede un' altra appellazione ad altro tribunale. O pure in alcuna delle Ruote principali da tre ordini di Giudici diversi sogliono emanar tre sentenze. Nè vi credeste con gran fretta, perchè già è deciso, che col piè del piombo s' ha da procedere sempre nel ministrar la Giustizia, per accertare il punto della ragione. Spesso nondimeno avviene, che fra le due, o le tre sentenze, una sia con voto contrario all' altre, o alla precedente. Forse la medesima varietà di sentimenti si proverebbe, se la stessa causa fosse di mano in mano portata ad altri innumerabili Giudici e Tribunali.

LA conclusione di tutto questo si è, che la soverchia e sterminata lunghezza delle liti per tante sottigliezze, giri, e rigiri, inventati dall' acutezza de' Causidici, è divenuta un male familiare dell' Italia, e di tant' altri paesi Cristiani, e male di sommo incòmodo e danno a chiunque per sua disavventura dee fare o sostener delle liti. Quand' anche si tratti di un credito liquido ed incontrastabile, a cui non v' ha giusta opposizione alcuna, e che dovrebbe sbrigarsi alla prima comparsa del debitore: se questi ricorrerà ad un Proccuratore onorato, gli saprà questi colle sole eccezioni generali, e molto più col resto delle cavillazioni, che non mancano a chi ne vuole, guadagnar più mesi di respiro a soddisfare. Anzi alcuni Statuti talmente assistono al debitore, che quasi li direi composti da' Dottori, bisognosi anch' essi di pagare il più tardi che potessero i debiti proprj. E con tante istanze, e risposte, pruove, ripruove, e decreti, sì fattamente s'ingrossano i processi, scritti con tre parole per

riga,

riga, che la ſpeſa d'eſſi, aggiunta alle ſportole, al ſalario de gli Avvocati, de' Proccuratori, de' Sollicitatori, de' Meſſi pubblici &c. fa piagnere chi ha vinto, non chi ne eſce perditore. Raccontaſi a queſto propoſito un Apologo. Nel tempo che le beſtie parlavano, e viveano diviſe in varie Repubbliche, fecero lega due gatti con promeſſa di partire ugualmente fra loro tutto quel che andaſſero rubando. Avendo un dì cadaun d'eſſi rubato un pezzo di formaggio, nacque diſcordia fra loro, pretendendo ciaſcun d'eſſi, che il pezzo ſuo foſſe minore dell'altro, ed eſigendo il ſupplemento. Furono vicini a decidere la controverſia coll'unghie; ma il più aſſennato ottenne, che ſi rimetteſſe l'affare al Giudice. Giudice pubblico ſi trovò allora uno Scimione, che avrebbe inſegnata la Giuriſprudenza a Bartolo. Coſtui, udito il litigio, immediatamente fece portar le bilance, e ſi trovò, che l'uno de' pezzi del formaggio peſava due once di più dell'altro. Allora il valente Giudice per uguagliar le partite, ſi attaccò a i denti il pezzo ſoprabbondante, e ſaporitamente ſel maſticò. Ma per diſavventura tanto ne portò via, che rimeſſi i pezzi ſulle bilance, il primo eccedente ſi trovò mancante d'un'oncia riſpetto all'altro. E quì il buon Giudice, preſo l'altro pezzo, parimente l'afferrò co' denti, e ne portò via quanto gli piacque, e ſel mangiò. Veduto sì bel giuoco, ſi guatarono l'un l'altro i litiganti; e l'un d'eſſi rivolto al Giudice: Meſſere, gli diſſe, ſe tali ſon le bilance della Giuſtizia, tutti e due noi avremo in fine la ſentenza contro. M'è ſovvenuto adeſſo un modo più ſicuro d'accordarci inſieme. E preſi con bella grazia i pezzi rimaſti, ſe n'andarono amendue a mangiarſeli in ſanta pace. Oltre poi alle ſpeſe occorrenti per la curia, Avvocati, Proccuratori &c. d'ordinario ancora fa d'uopo, che i Clienti v'impieghino paſſi e fatiche. Guai ſe chi v'ha intereſſe, non ſi muove, non ſollecita, non ſi raccomanda, e fa premure. Ma con tutta la ſpeſa, e con tanti movimenti, pure le cauſe vanno in lungo; e paſſano meſi, e paſſano anni, ſenza che ſe ne vegga il fine: tante ſon le fi-

late-

laterie Legali, le ferie, le vacanze. Truovansi liti, e forse in ogni paese, cominciate più anni sono forse sei, forse dieci, forse venti, delle quali tuttavia si aspetta l'ultima decisiva sentenza. E peggio poi, se da una Città di Provincia debbono queste passare a i tribunali supremi della Capitale, lontanissima tal volta, e dove si comperano a più caro prezzo i difensori delle pretensioni o ragioni altrui. In somma la Giustizia del mondo, anche mirata solamente da questa parte, cioè dalla lunghezza delle liti, se non comparirà un'ingiustizia, almeno sarà da dire una gran gabella di chi è forzato a chiamarla in ajuto.

ORA questo malanno, che non è lieve nell' umano commerzio, si vede, si pruova, e benchè se ne conosca l'eccesso, e massimamente se ne lagni chiunque v' incappa: pure si tollera. Quel che è più, nè pure alcuno de' Principi, benchè amanti del Pubblico bene, pensa a mettervi riparo. Quì nondimeno potrebbe facilmente saltar sù qualche Curiale, protettore della magnifica professione sua, e mettersi a provare, che non solamente è utile, ma anche necessario l' ordine giudiciale, che si pratica oggidì, sì per mettere in chiaro i fatti, intorno a' quali s' ha da giudicare, sì per poter dedurre le raggioni delle parti, esaminarle, liberarle da gli equivoci, inganni, e sofisticherie. Gli sarebbe fors' anche facile lo stendersi col ragionamento intorno all' opportunità di quegli atti per ben istruire il Giudice, ond' egli fondatamente possa devenire alla sentenza, e questa, per quanto si può mai, conforme all' equità e Giustizia. Ma sempre si replicherà, che più facile sarebbe il dimostrare l' inutilità, e niuna necessità di molti usi del Foro; e che senza pregiudizio alcuno si potrebbono abbreviare i processi, e le liti; e potendosi, si dovrebbe farlo; e si sarebbe già fatto in tutti i paesi, se i Causidici tutto quel lucro potessero sperar e ricavare da una causa, speditamente finita, che dalla medesima tirata in lungo per anni parecchi. Come passasse al tempo della Romana Repubblica, cioè se si sbrigassero,

sero, o si prolongassero di molto le liti, forse non si potrà ben chiarire. Ma essendo allora poche le Leggi, poche le azioni ed eccezioni, e i testamenti più semplici, e senza fidecommissi, e giudicando il Pretore, e i varj Giudici senza gli eterni e spaventosi processi d' oggidì: è da credere, che corte riuscissero le loro liti. Ma da che crebbero tanto le Leggi, e le sottigliezze e cavillazioni de' Legisti, cominciarono ancora a farsi quasi eterne le liti; e che così fosse a' tempi di Giustiniano, lo vedremo fra poco. Noi appelliamo barbari i Longobardi, e i Franchi, e v'ha taluno che scioccamente ha appellate Asinine le lor Leggi, quantunque Leggi quasi tutte lodevoli e buone. Ma certo nella lor semplicità erano essi esenti da quel malanno dannosissimo, di cui ora parliamo. In uno, o due, o tre placiti ordinariamente si soleano produr le scritture, e i Testimonj occorrenti, e dir le ragioni delle parti, e si veniva tosto alla sentenza. I Conti, cioè i Governatori delle Città, o i Messi Imperiali, delegati dal Principe, ascoltavano le dimande o querele, e col parere de' Giudici ordinarj assistenti a i Giudizj, decidevano in breve le controversie. Che se il reo citato non compariva, e l' attore provava il suo diritto, si metteva questi senza tante girandole in possesso del fondo preteso, con salvar le ragioni allo spossessato. Di questo passo camminò la Giustizia nell' Italia fino all' anno 1100. dopo il qual tempo risorte le Leggi Romane, e aguzzando l' ingegno chi le professava, venne a poco a poco a rientrar nel Foro la sofisticheria, e la bell' arte dell' offendere e schermir giudiciario, che tanto fa durare i combattimenti coll' esterminio delle famiglie. Dico coll' esterminio, e parlo co' sentimenti della Ruota Romana Decis. Recent. 461. n. 6. Par. 1. dove è scritto delle liti, *quas interest Reipublicæ quanto citius finiri. Etenim non solum consumuntur familiæ in expensis & jurgiis, verum etiam homines in illis distenti publicis muneribus vacare, & aliorum hominum commodo deservire prohibentur*. E però la medesima Ruota nella Decis. Recent. 147. n. 5. Par. xv. così grida: *Liceat*

ceat exclamare malas Lites, pejoresque beneficiales, hoc magis malignas, & maleficas, ac pestilentes, quæ litigantibus, nisi commorientibus communi clade, non commoriuntur, nec pugnæ finem, cum jacet hostis, habet. E nella Decis. 325. n. 11. Par. XIV. e nella Decis. 479. n. 19. Par. XIX. T. 2. abbiamo, che *litibus vexantur animi, & facultates dilabuntur; præsertim in urbe, ubi non sine magno dispendio lites agitantur*.

AL veder dunque il disordine, e i gravi danni, che provengono alla Repubblica, non dirò già dalle liti, perchè ad esse non v' ha rimedio, ma alla prolissità delle medesime; tutti, credo io, a riserva de' Curiali, grideranno: come mai si conosce, si pruova, e tuttavia si tollera una tal cancrena? Come non s' accingono saggi Principi col consiglio di persone, dotte insieme e disinteressate, a curar questa pubblica malattia: con fare, che giacchè non si possono schivar le liti, queste almeno si decidano in tempo breve e discreto? Ma per buona fortuna v' ha pensato, tanti Secoli sono, lo stesso Augusto Legislator Giustiniano, le cui parole son queste nella *l. properandum ff. de Judiciis. Properandum nobis visum est, ne lites fiant pæne perennes, & vitæ hominum modum excedant, cum Criminales quidem caussas jam nostra lex biennio concluserit; & quum pecuniariæ caussæ frequentiores sint, & sæpe ipsæ materiam criminibus creare noscantur: præsentem Legem super his per orbem terrarum nullis locorum vel temporum angustiis coarctandam, ponere censemus. Itaque decernimus, omnes Lites super pecuniis quantæcumque quantitatis, sive super conditionibus, sive super jure Civitatum, sive privatorum fuerint illatæ, sive super possessione, vel dominio, vel hypoteca, vel pro aliis quibusdam caussis, pro quibus hominibus inter se litigandum est, non ultra triennii metas post litis contestationem esse protrahendas*. Talmente comanda Giustiniano, che ogni causa civile fra i particolari sia decisa entro il termine, di tre anni (tempo per altro molto esorbitante) che quand' anche le parti volessero prolungarle più oltre, il Giudice non dee ascoltarle, ma ha da profferir la sentenza.

An-

Anche Innocenzo III. Sommo Pontefice nel *c. Finem. de dolo & contumacia*, mostrò il suo desiderio, che si abbreviassero le liti. *Finem*, dice egli, *litibus cupientes imponi, ne partes ultra modum graventur laboribus & expensis*, prescrive qualche regola per coloro, che maliziosamente esigono dilazioni per dedurre eccezioni, che di presente dicono di non poter provare. Clemente V. anch' egli desiderò di rimediarvi in molte cause Ecclesiastiche con dire nella Clement. *dispendiosam de Judiciis: dispendiosam prorogationem Litium (quam interdum ex subtili ordinis judiciarii observatione caussarum; docet experientia provenire) restringere in subscriptis casibus cupientes: Statuimus, ut in caussis super electionibus &c. procedi valeat de cetero simpliciter, & de plano, ac sine strepitu judicii & figura*. Così Imperadori e Papi. Nè v' ha forse Statuto alcuno delle Città d' Italia, in cui non sia provveduto per la moderazion delle liti, anzi maggiormente ristretto quel tempo, che abbiano a durare, essendo sembrato anche troppo smoderato ed eccessivo a molti il tempo di tre anni prescritto, siccome abbiam veduto, da Giustiniano. Fra gli altri lo Statuto di Modena nel Lib. 11. Rub. xv. *de in jus vocatis*, ordina, che nel termine di cinquantacinque giorni utili, da che è contestata la lite, debbano essere dedotte le pruove, opposte le eccezioni, prodotti i testimonj, e terminato il processo; e poscia sei mesi continui per poter presentare al Giudice tutte le scritture e il processo. Il che fatto il Giudice nel termine di venti giorni utili debba senz' altro profferir la sentenza. Provvide ancora esso Statuto Lib. 11. Rub. 16. al traffico, che si fa nel Foro delle eccezioni dilatorie, perentorie, e miste, per prolongar la battaglia: e ciò, dicono que' saggi Statuenti, perchè *nobis curæ est lites, quæ immortales jam fere factæ sunt, diminuere, ac laboribus & dispendiis (quoad fieri potest) litigantes levare*. Più stretto di tempo è anche lo Statuto di Bologna, più ancora quel di Milano; e lo stesso si può osservare in altri simili Statuti.

MA a che servono questi saggi e ben pensati regolamen-

ti de' nostri Maggiori? Se ne ridono i Giudici e Causidici de' nostri tempi. Le cause han d'aver quelle gambe e que' passi, che essi vogliono, e non già quelli, che son determinati dal Gius Comune e Statutario, ridendosi i moderni Giuristi spezialmente di quella buona gente, che formando gli Statuti pretese, che in tutte le cause civili si avesse da procedere *summarie, & de plano, sine strepitu & figura judicii, omnibus rejectis cavillationibus & sola facti veritate inspecta*, come ha lo Statuto di Bologna Lib. 11. Rub. *De vocatis in Jure*. Oggidì forse non v' ha Città, in cui non s'incontrino liti strascinate per anni & anni, ed anche trasmesse a gli eredi. Che se taluno ricorre supplichevole a i Giudici per la spedizione, a fin di levarsi di dosso le spese, e il batticuore dell'ansietà o del timore: la risposta è in pronto: che tocca a i Procuratori lo sbrigar le cause, e senza prendersi pensiero alcuno, e senza voler provvedere, caso che amendue i Procuratori, o almeno l'un d'essi, vadano più che tutt'altro studiando di non finirle giammai, o di terminarle il più tardi che sia in lor mano. Ora egli è certo, che non v'ha paese, in cui non sia comune il lamento per la dispendiosa lunghezza delle liti, ed in alcuni giugne questo micidiale oppio ad uno stomachevol eccesso. Ma se è così, ragion vuole che se ne desideri, e se ne promuova efficacemente da i Principi, e dalle Repubbliche il rimedio, se non con altro, almen coll'osservanza de gli Statuti, e colla facilità ancora a concedere la deroga delle ferie. Meglio nondimeno sarebbe il ricercare, se anche gli Statuti fossero in questa materia troppo indulgenti col non fare distinzione fra causa e causa. Che una d'essa dipendente da esami di molti testimonj, da remissoriali, e da altri accidenti, per cagion de'quali non si possa speditamente formare il processo, e stabilire il fatto: si esigerà più tempo, che in altre cause. Ma qualora tutta la disputa provenga dall' intelligenza di un solo testamento, di un solo Strumento, perchè mai tante dilazioni e filaterie? E se la battaglia si riduce ad un punto Legale: come differir cotanto la sentenza?

za?

za? Certo è, che la maggior parte delle cause si potrebbe spedire sommariamente, e senza figura di Giudizio; e questa maniera sbrigata di giudicare vien lodata ed approvata come giusta da i Savj, e da i Legislatori stessi: laonde non si sa intendere, perchè pospostа questa via breve, si ricorra all'altra sì lunga ed eterna con tanto danno di chi è costretto a passar per quella trafila. Io potrei quì riferir le doglianze di varj Scrittori intorno a questa peste nociva di troppo alle Repubbliche, e i lor desiderj di vedervi posto riparo da i Principi di bel genio e di mente sublime; ma mi contenterò di rapportar le parole del solo Conringio, Scrittore di gran nome fra i Tedeschi. Nell' esercitazione VI. *de Judiciis Reipub. Germ.* toccando anch' egli con mano non men vigoroso e pernicioso nella Germania, che in Italia, questo disordine, così parla: *Omnino danda est etiam atque etiam opera, ut litium hæc multitudo & diuturnitas, quæ haud multò minus perdit Germaniam atque vis militaris, emendetur. Quod ipsum fortasse poterit fieri, si in temere litigantes omnes, & seorsim in litium patronos, gravissimis pœnis animadvertatur. Si Judicibus nihil ex partium sportulis aut muneribus sit expectandum; sed cogantur illi publicis stipendiis esse contenti. Si processus judiciarius ad priscam simplicitatem, qua tot Sæculis floruit Germania, quæque in omnium veterum Rerumpublicarum optimarum Foris, in suis Hæbræorum ab ipso Deo fuit probata, si non omni ex parte, saltem potiore, reducatur. Si postremo quæcumque in controversiam trahi solent, singulis in locis, Legibus Plebi etiam, quoad fieri potest, perspicuis definiantur. Certe quamdiu omnia hæc in Germania sunt observata, Litibus nusquam laboratum fuit.*

QUEL che è strano, quanto più la Giurisprudenza si credeva più in fiore, perchè provveduta di abbondantissime Leggi, e di Consulti d'insigni Legisti, e però sembrava, che più facilmente, e con piede più sicuro si avessero a sbrigar le cause: allora maggiormente si difficultò la spedizion delle cause, perchè quelle medesime tante Leggi servivano

ad imbrogliar le menti de'Giudici, a trovar de gli uncini, e a prolungar le decisioni collo speziosso pretesto di ben depurare la verità, e mettere in chiaro il giusto. Così accadeva, dappoichè que' gran lumi della Giurisprudenza Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino, Scevola &c. ebbero arricchito il Foro de'loro celebri scritti. Così tornò a farsi, allorchè a' tempi d'Irnerio nelle Scuole di Bologna risuscitò per così dire la Giurisprudenza Giustinianea, e cominciarono a risonar dapertutto digesti e codici. Però S. Bernardo, che fiorì ne'principj di questo felice risorgimento delle Leggi, se ne lagnava in iscrivendo a Papa Eugenio III. Lib. 1. Cap. 10. de Consider. *Agitentur causæ, sed sicut oportet. Miror namque, quemadmodum religiosæ aures tuæ audire sustinent hujusmodi disputationes Advocatorum, & pugnas verborum, quæ magis ad subversionem, quam ad inventionem proficiunt veritatis*. E perciocchè tendeva appunto l'eloquenza di que' Dottori ad imbrogliar le vie del giudicare, e a differir le sentenze, soggiugne: *Illas, quas ad te necesse erit intrare causas, diligenter velim, sed Breviter decidere assuescas, frustratoriasque & venatorias præcidere dilationes*. Il perchè fino i Padri del sacrosanto Concilio di Trento osservando questo universale e sì detestabil'abuso, giudicarono degno del loro zelo di formar questo decreto sess. 25. Cap. 10. de Reform. *Admonet Sancta Synodus tam ordinarios, quam alios quoscumque Judices, ut terminandis causis, quanta fieri poterit, brevitate studeant, ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione, seu alia parte judicii differenda, modis omnibus, aut termini præfixione, aut competenti alia ratione occurrant*.

ABBIAM parlato poco fa delle Leggi Longobardiche. Allorchè qualche erudito Legista (e questi sono ben pochi in Italia) si avviene in esse, aggiunte a i Testi civili di qualche edizione, forma un atto di compassione per que' Secoli barbari, ne'quali i tribunali Italici secondo quelle amministravano la giustizia. A proporzione di que' barbarici editti, dirà taluno, doveano camminar anche i giudizj; però oh

oh quanto si figurano sciagurati que' tempi, frequenti le ingiustizie, nate non da malizia, ma dall' ignoranza di quelle scientifiche Leggi, che l'antica Romana sapienza fornì al mondo per cogliere di punto in bianco il giusto e il dovere in tutte le controversie de'miseri mortali. Non sia vero, ch'io osi mettere in confronto delle Romane Leggi le Longobardiche. Tornerò bensì a dire, che con quelle poche Leggi, giuste, e ben formate, colle quali si regolava chi in Italia era di Nazion Longobarda, o professava quella Legge, nè più nè meno si mettea fine allegare e liti, e con pari giustizia che oggidì. E ciò perchè in que' Secoli se non v' erano i gran Dottori de'nostri tempi, non mancavano però persone di buon giudizio, e di buon lume naturale provvedute al pari d'oggidì, ed atte a conoscere chi ha ragione o torto in quelle controversie, dove si può conoscere; poichè nelle scabrose tanto ne sapeva (cioè poco ne scopriva) la buona gente d'allora, quanto ne sanno gli strepitosi Curiali d' oggidì. Un contadino Falegname naturalmente giudizioso meglio farà un armadio con pochi strumenti del suo mestiere, che un altro di Città guernito di molti arnesi, ma non egualmente di giudizio. Quei Secoli, che noi appelliamo barbari, e crediamo cotanto ignoranti, almeno un vantaggio di più aveano sopra di noi: cioè che speditamente, e senza tanti arcigogoli, e stiracchiature di mesi & anni, sbrigavano le lor liti, nè divoravano a poco a poco i litiganti, come cominciò a praticarsi, da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profondarono i nostri Dottori, perchè questo somministrò munizioni senza fine a i giratori della Giustizia per tirare in lungo le battaglie, e rendere per quanto si può eterne le liti. Oh saranno state pur le belle sentenze (dirà quì sorridendo taluno) in que' Secoli d' ignoranza e barbarie. Ma si risponde che saranno state non inferiori a quelle de'nostri tempi tanto illuminati, perchè anch'oggi chi l'intende in una maniera, e chi in un'altra. Dio te la mandi buona, diciamo anche oggidì a chi vuole o dee litigar nel

Fo-

Foro. Nè in que'Secoli barbari mancavano teste diritte, e il natural Giudizio per giudicar bene secondo le poche Leggi d'allora; e si camminava allora con semplicità, cioè senza tante sottigliezze e sofisticherie, con raggiugnere più facilmente per tal via il vero e il giusto. E quel che è più, torno a dire che si levavano almen presto di stenti i litiganti: grazia che di rado si può sperare a i dì nostri. Quanto poi al chiamare più felici i Secoli nostri de gli antichi per l'abbondanza d'Avvocati e Proccuratori di tanta acutezza e sapere, sarebbe questo un Problema da discutere in qualche Accademia, con ponderare nello stesso tempo, perchè mai l'Arcivescovo S. Antonino si lasciasse scappar dalla penna nella P. III. della Somma quelle parole: *Sine Causidicis satis felices fuerunt, futuræque sunt urbes*.

TORNANDO ora al proposito, non ho io difficultà a credere, che sia difficile il prescrivere un metodo sicuro, ed adattabile ad ogni caso per abbreviar le liti; perciocchè quelle, che dipendono da' fatti, ne' quali occorra produrre ed esaminar Testimonj, deputar' Estimatori, dare ed impugnar posizioni, e massimamente se si tratta di absenti, o di varj, o lontani luoghi, su' quali cada la controversia; e così in altri simili casi, non si può assegnare un termine preciso, che soddisfaccia al bisogno di tutti; nè è di dovere, che pel troppo affrettarsi si strozzi o si opprima la giustizia. Contuttociò il saggio Principe col consiglio de' più assennati e zelanti Ministri non dee restare per questo di stabilire ciò che sia creduto più proprio in questo affare, lasciando il men possibile cotal cura in balìa de' Giudici; perchè se tal provvisione si rimettesse alla sola prudenza de' Giudici, dieci userebbono in bene di questa autorità, ma se ne abuserebbono venti o trenta altri. Io non ho un'opera di Ermanno Hoffmanno intitolata *Commentaria in Octavianum Fisanum de Litibus abbreviandis*. Anche Giurga Valentino Winther pubblicò in Argentina nell'anno 1613. un Trattato *de mediis abbreviandarum Litium tam generalibus, quam specialibus*;

Bene

Bene sarebbe il consultar le loro opere. Oltre a ciò intorno alla pronta spedizione delle cause molti bei regolamenti ha lasciato il gran genio di Vittorio Amedeo Re di Sardegna; ma perchè a chi è avvezzo alle eterne filaterie del Foro parve, che si dessero de' casi, ne' quali troppo si trovasse ristretto il corso della Giustizia, s' avrebbe da osservare, se sieno sussistenti le loro querele; perciocchè se si comincia a permettere delle eccezioni alla regola, in breve la regola resterà affogata dalle eccezioni. Anche il celebre Antonio Fabro nel Lib. IX. Tit. 23. del suo Codice Fabriano deplorò l' esorbitante lunghezza delle liti, male comune di tutti i paesi, male nondimeno, al cui rimedio ogni Principe amante de' suoi Sudditi ha da applicarsi. Lo stesso Fabro dipoi suggerisce ciò che a giudizio suo potrebbe praticarsi, confessando nello stesso tempo, che non dovrebbe esserci lite, quantunque scabrosa, che non si terminasse in tre o quattro mesi al più, o se si volesse anche in sei mesi. Vorrebbe egli sopra tutto, che fosse vietato ad ogni persona privata il muovere lite, se prima non avrà interpellato l' avversario per rimettere la causa in Arbitri eletti; e chi di loro ricuserà di compromettersi, venendo poi a i Giudici, o vinto, o vincitore, sarà condennato nelle spese. Il resto de' suoi avvertimenti potrà il Lettore cercarlo nel Libro suddetto. Ma intanto si vuol ben ricordare, che da' tribunali si dovrebbono bandire certe eccezioni generali, inventate dalla malizia Dottorale solo per prolungar le liti, come *di difetto di ragione*, *mancamento d' azione*, *tua non interest*, *petis quod intus habes*, *impertinenza*, *irrilevanza*, *nullità*, in somma tutto ciò, che serve solamente a guadagnare tempo senza valida ragione. Similmente non s'ha da fermare il Giudice per qualche nullità occorrente nella tela Giudiciaria, quando non v'intervenga frode o lesione. E sopra tutto non sarà compatibile il tirar tanto in lungo la giustizia, allorchè un solo testamento costituisce tutta la lite. Certamente (nol posso ripetere abbastanza) può una lite di contratti esigere tal-

talvolta gran tempo, e un lungo processo; ma quando si tratta d' interpretar la sola mente e volontà d'un uomo, chiusa in un testamento: allora con poche pagine si può formare il processo, e resta solo a i Giudici di esaminar quella carta, e di profferir la sentenza. Però dato un termine discreto alle parti o per gli contradittorj, o per formare e comunicar le allegazioni, o per informare: hanno i Giudici senza altra dimora da decidere. Dicono, che lo stile della celebre Ruota Romana è di schivare i raggiri, e le varie scappatoje e cabbale de gli Avvocati e Proccuratori; e ch' essa abbandonando la formalità del Giudizio, subito che costa del buon diritto, viene alla decisione. Se questo è vero, mi rallegro io con quei sacri venerati Senatori per così lodevol costume.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Prescrizione, ed Usucapione.

ANTICO istituto a noi venuto dalle Leggi Romane è quello dell' *Usucapione* e *Prescrizione*, ammesso e stabilito, acciocchè i dominj delle cose non restino sempre o lungamente incerti, e si tronchino o risparmino il più che si possa le liti. Determinarono adunque gli antichi Legislatori, che il continuato possesso de' mobili, immobili, e diritti, per lungo tempo accompagnato dalla buona fede, cioè dal non sapere, che sia roba altrui, nè questa sacra, o rubata, o del fisco, produca un giusto acquisto di dominio, in guisa che coll' eccezione dell' Usucapione o Prescrizione il Possessore possa difendersi da chi il volesse turbare nel suo possesso. Esigono ancora i nostri Legisti a formar la Prescrizione il *giusto titolo*: del che non so onde prendano il fondamento. Perciocchè ogni qualunque volta uno può provare il non interrotto nè contrastato possesso di lungo o di lunghissimo tempo, e *la buona fede*, questa buona fede involve la

pruova

pruova di qualche giusto titolo, come di compera, donazione, legato, e simili. E se mai fondassero l'obbligo distinto di questo *titolo* nella l. 4. *C. de Præscript. long. temp.* in cui si legge: *Diutina possessio tantum jure successionis sine justo titulo obtenta, prodesse ad Præscriptionem hac sola ratione non potest*: è da vedere, se da questa possa risultare il debito di allegare oltre al lungo possesso, e alla *buona fede*, un *giusto titolo*. Per me nol veggo. Quel *sine justo titulo* va attaccato alla *successione*, e non già alla Prescrizione. Che la *successione*, o sia il titolo di erede, sia un giusto titolo, per cui si pruovi la legittimità del possesso di qualche cosa: è uno de' primi principj Legali. Come può dunque dirsi, che chi possiede *jure successionis* possa essere mancante di *giusto titolo*? Altro dunque non vuol significar quella Legge, se non la successione *sine justo titulo*, appellata perciò da i Chiosatori *putativa e non vera*. E questa secondo la mente de' Legislatori non basta a fondar la Prescrizione. Per altro da che la continuazione del lungo o lunghissimo possesso, di cui non sia vizioso il principio, nè viziosa la cosa posseduta, si può provare: ha da correre la Prescrizione. Però questa distinzione di *giusto titolo* dalla *buona fede* pare superflua, non potendosi dar questa, se il possessore non allega qualche principio giusto del suo possesso, come per eredità, compera, e simili.

ORA si può osservare ne' tempi nostri, dove vada a finire questa maniera di acquistar dominio delle cose mobili ed immobili, stabilita dall' antichità per levar l'incertezza de' dominj, e la frequenza delle liti, e per gastigo ancora della negligenza de gli uomini in conservare il suo. Tante eccezioni si sono inventate, tante limitazioni, scuse, restituzioni in integrum, interrompimenti, ed altri ripieghi, con determinare chi a certi anni, e chi a più, il tempo abile a prescrivere, con esigere la scienza e pazienza de gli avversarj: che oggidì si può bene in controversie di stabili e mobili sfoderar in Giudizio la Prescrizione, ma con quasi sicu-

rezza di perdere sempre la lite, non essendo più alla moda l'acquistare in tal forma la roba pretesa da altri. Si stenta in fine a sostenere la Prescrizione centenaria, e il possesso immemorabile, che pur sono i due più forti baluardi di questa materia. Ed ecco come la moderna Giurisprudenza va quasi ad annichilare un antico provvedimento diretto al ben pubblico, e vuol pure, che ci sia quello sconvolgimento di cose, e quella moltiplicità di liti, che intesero di togliere dal mondo gl' Imperadori saggi. Quel che è peggio, ogni minimo attacco ne' tribunali d' oggidì manda per terra la povera Prescrizione, che pur fu una volta in tanto credito. E il Cardinale de Luca onoratamente confessa, che *quando anche si verifichino tutti i requisiti secondo le diverse specie, o qualità delle Prescrizioni, o delle robe o ragioni, delle quali si tratta: tuttavia vi sono tante strade, o tanti vicoli da scappare, o pure tanti rampini da attaccarsi, che molto di rado questo rimedio riesce profittevole, ed arriva alla sua perfezione*. Il che sia detto a gloria della Giurisprudenza d'oggidì, che esalta cotanto le Leggi Romane, e poi co i fatti le distrugge. Bene sarebbe, che si desse da i Principi de' nostri tempi una regola stabile secondo l' equità ad una tal materia, acciocchè si sostegna la Prescrizione, con ottimi fondamenti introdotta, ed approvata eziandio dalle Leggi Canoniche. Non già che sia possibile il provvedere a tutti i casi, che possono accadere, ma almeno determinando i più familiari, senza lasciar più alla balìa e al capriccio de' Curiali il guastar tutto dì le Leggi de' nostri maggiori colla pretentensione di saperne essi più de' Legislatori, e di potere far essi delle Leggi nuove contrarie a quelle di chi solo ha autorità di farne. Certo se dee bastare l' ignoranza per ottener la *restituzione in integrum* contra di chi allega la Prescrizione compiuta con tutti i suoi requisiti: si possono cancellar le Leggi, che parlano della Prescrizione. Chi v' ha di grazia tra i privati, che sapendo essere in mano altrui la roba sua, voglia e possa tacere? Niuno ordinariamente. Perciò tutti

tutti possono allegar l'ignoranza, e tagliar le gambe a qualsivoglia Prescrizione. In fatti s'ode dire a i Giurisconsulti de' nostri tempi, che *Præscriptio non currit contra ignorantem*: proposizione poco lodevole, perchè vuol dire, che non si ha da dare Prescrizione alcuna. Ma chi comandò l'uso del prescrivere (e lo comanda il Gius civile, e la Chiesa) ben sapea, che l'ignoranza concorre d'ordinario in questi casi: e pure non la curò, nè la volle opposta al diritto di chi prescrive, nè la pose tra le condizioni, che impediscono la Prescrizione. Solamente chi vorrebbe il mondo pieno di liti, ha messo in campo sì fatti ripieghi, ed è giunto a chiamar la Prescrizione un'empia invenzione, e una vera iniquità contra il sentimento di tutti i saggi, nulla importando loro, che sieno perpetuamente incerti i dominj, e che si faccia piagnere chi per lo più ha comperata con buona fede la roba, e godutala lo spazio di tempo prescritto dalle Leggi, per far ridere chi per tanti anni non ha mai pensato avervi sopra diritto alcuno. Certamente se si dovesse commiserar cotanto l'ignoranza, nè pur dovrebbe correre la centenaria, militando anche per questa le medesime immaginazioni d'equità o di pretesa Giustizia.

E quì richiede l'argomento, che si parli de' fideicommissi, e de' censi. All'udire i nostri Dottori, non si ammette Prescrizione contra d'essi. Al più al più alcuni concedono, che la centenaria possa atterrar questi due formidabili Giganti. Sicchè dopo aver taluno con buona fede continuato il possesso di qualche fondo per cinquanta, sessanta, e più anni, se verrà alla luce uno Strumento di fideicommisso o censo precedente, converrà rilasciar quello stabile, pagare il capital di quel censo, poichè per gli frutti s'è trovata qualche moderazione e temperamento. Ma in quali editti e Leggi de' Sovrani antichi o moderni si leggono mai questi ampj Privilegj de' censi e de i fideicommissi, onde non possa, nè debba aver forza anche contra d'essi la Prescrizione, e Prescrizione molto minore, in cui concorrano i dovuti re-

 qui-

quisiti? Il rimedio della Prescrizione, autenticato dalle Leggi canoniche e civili certamente non si usa, se non contra chi può provare, che a lui per qualche giusto titolo avrebbe da apparrenere la roba per lungo o lunghissimo tempo, e con buona fede, posseduta da altri. Nè dee giovare secondo le Leggi al pretendente di sì fatta roba il cavar fuori Strumenti o Testamenti, comprovanti la ragion di pretenderla come sua, da che gli viene contro l'eccezion della Prescrizione, che atterra quelle sue carte: sì se vogliamo rispettar le Leggi, e i Principi, che le hanno stabilite. Perchè mai dunque ha d'aver tanta forza un testamento rancido, da cui risulti un fideicommisso, per disarmare affatto un Possessore di quell'armi decisive, che gli vengono somministrate dalla Legge stessa? Si dee in tal caso presumere un posteriore testamento, una dispensa del Principe, o altro diritto dell'antichissimo Possessore. Oh è un'iniquità il voler togliere il suo a chi era chiamato a quel fideicommisso. Ma questa iniquità, se vogliamo chiamarla così, si verifica, come ho detto, nell'uso di qualsivoglia Prescrizione; e pure i Principi, ciò non ostante, vogliono la forza della Prescrizione, nè la tengono per iniquità; perchè dove entra il ben Pubblico, non si fa torto a i Privati, ed abbiam già detto, che senza scrupolo porrebbe il Principe abolir tutti i fideicommissi; e però si può credere, che anche ad essi abbia levato il vigore in confronto delle ben fondate Prescrizioni, siccome lo ha tolto ad altri titoli giusti di dominio.

QUANTO poscia a i *censi*, non niego, che non passi del divario fra essi, e i fideicommissi. Questi posseduti da altri può pretenderli sempre, chi giuridicamente è ad essi chiamato; nè pretendendoli nel tempo dalla Legge ordinato, nuoce a se stesso, perchè può contra di lui stoderarsi la Prescrizione. Ma non potendo il proprietario del censo pretendere il capitale, pare che niun pregiudizio possa accadere col silenzio al suo diritto. Solamente può avvenirgli del

danno

danno per conto de'frutti, trascurando di esigerli pel lungo o lunghissimo tempo. Contuttociò qualora apparisca, che per quaranta, cinquanta, o sessanta anni niuno abbia mai richiesti, niuno pagati i frutti di un censo, e concorra la buona fede nel gravato dal censo: sarebbe pur da desiderare, che Giuristi dotti, disappassionati, e amanti del Pubblico bene, esaminassero, perchè non abbia da aver luogo la Prescrizione anche contra della sorte principale. A buon conto il Cencio, riguardato pel primario Trattatista de' censi, tiene nella Quest. CXVII. con tanti altri Autori, che si possa prescrivere il censo; perciocchè altro non essendo esso censo, che un Gius reale di poter esigere un'annua pensione, questo Gius è suggetto ad essere prescritto nel termine di quaranta anni, purchè non l'impedisca la mala fede. Oh dicono, non potendosi chiedere il capitale, entra quì la regola legale, che non corre Prescrizione contra chi non può dimandare il credito, ed esercitar le sue azioni. Ma se non si può chiedere la vera sorte, si possono ben chiedere i frutti annui, e procedere coll'Ipotecaria, e col Salviano contra de' morosi al pagamento. Ora cessando per lunghissimo tempo il Censualista di esigere le pensioni annue, nè esercitando il suo Gius, nè le azioni, che gli competono, col non uso di queste Gius viene ad aprir l'adito all'Usucapione e Prescrizione altrui, la quale secondo i Dottori ha forza di estinguere le Servitù, le Ipoteche, ed altri Gius reali, uno de'quali è anche il censo. Oltre di che quando per trenta o quaranta anni, e molto più se per cinquanta e sessanta nè il Censuario ha pagato, nè il Censualista ha fatta veruna istanza pel pagamento de'frutti, nasce una Presunzione sì forte, d'essere stato retrovenduto ed estinto il censo, che qualora il pretensore del censo non adduca concludenti pruove del silenzio ed inazione sua per sì lungo tempo, come sarebbe la lontananza, gl'incendj, ed altre simili disgrazie: non merita d'essere ascoltato. Imperocchè senza tali motivi non si può credere, che alcuno voglia trascurar cotanto l'esazion de' suoi crediti, e l'uso

de'

de' ſuoi diritti. La Preſcrizione, ſiccome inſegnano i Dottori, è appunto iſtituita per gaſtigo de i Negligenti. La pratica poi c' inſegna, eſſerſi, ſecondo le belle dottrine de' moderni, profferite ſentenze contra Cenſuarj, che per più di ſeſſanta anni aveano deſiſtito dal pagar le penſioni, con eſſerſi appreſſo ſcoperti gli Strumenti dell' eſtinzione de' cenſi. Ora anche ſenza la ſcoperta di tali Strumenti la ſola Preſunzione ſuddetta dee aver forza di legittima eccezione e pruova per eſcludere la pretenſione, di chi dopo sì lungo tempo eſce in campo colla fondazione d' un cenſo. E ſe ſi diceſſe, che anche la negligenza di non conſervar gli atti de' cenſi eſtinti merita anch'eſſa gaſtigo, ſi riſponderà, che non ſon già pari le partite, perchè chi ha da avere, ſecondo il coſtume ſuol penſare a tener vive le ſue ragioni, e a farſi pagare. Ma chi ha già pagati i debiti, ed ha terminato un affare, più non vi penſa, ed è ſcuſabile, ſe per qualche disavventura a lui, o a' ſuoi eredi vengono men le ſcritture. Oltre di che non v' ha in caſi tali biſogno di Strumento per provar l' eſtinzione del cenſo in vigore della *l. longi temporis poſſeſſione munitis, Inſtrumentorum amiſſio nihil juris aufert, ff. de Præſcription. longi temp.* Baſta allegar la Preſcrizione, perchè ſi preſuma già ſoddisfatto per la vera ſorte. Che poi in chi preſcrive debba concorrere *la buona fede*, è giuſtiſſimo; ſiccome ancora ſecondo la Legge Canonica è giuſto, che *la mala fede* diſtrugga il corſo della Preſcrizione, affinchè ſi ſchivi il peccato. Ma queſta mala fede non ſi preſume in alcuno, e dee provarla chi l'oppone. Nè baſtano a provarla dubbj, ſoſpetti, e preſunzioni; ma ſi ricercano vere pruove. E quand' anche ſi dimoſtri la mala fede nel primo uſurpatore, non ſi può ſenza ingiuſtizia trasfondere queſto difetto nell' erede dell' uſurpatore, qualora non ſi pruovi anche in lui la vera ed eſpreſſa ſcienza della mala fede di chi ha trasmeſſa in lui quella roba. La Preſunzion naturale abbaſtanza difende l' erede; e però ſi allontana dal giuſto, chiunque ſenza vere pruove il vuol condennare come uomo

cat-

cattivo; e se non potè il primo incominciar la Prescrizione, le può ben dare principio, e compierla quest'altro, qualora non militi anche contra di lui qualche urgente pruova.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Del Concorso de' Creditori.

MATERIA imbrogliata è questa, nè senza ragione il Salgado, che ne trattò *ex professo*, intitulò il suo Libro *Labirinto de' Creditori*. Combattono in tal occasione non solamente contra del debitore vivo o morto essi Creditori, ma insieme ancora. E quì pure si osserva gran discordia e battaglia fra gli Statuti delle Città, fra i costumi e le consuetudini de' popoli, e fra le opinioni de i Dottori. Osserviamo di grazia ciò, che ha volto di Giustizia, o pur d'ingiustizia. Istituito un sì fatto Concorso, primieramente si scorge appoggiato alla ragion naturale e civile, che fra i Creditori sia data la prelazione a chi ripete i beni proprj, come sono, gli stabili dati in dote, o pure i suggetti al fidecommisso, se il debitore non è più fra i vivi: altrimenti l'usufrutto di questi, durante la di lui vita, è dovuto a i Creditori. Compete la stessa preminenza al Venditore, che si è riserbata l'Ipoteca, o il Gius di dominio sopra la cosa venduta fino al totale sborso del prezzo; e a chi ha depositato robe in mano del debitore, o che pruova essergli state rubate. Si sa, che *rei vendicatio* ha più forza, che tutte l'altre azioni personali ed ipotecarie; e certo i Creditori si hanno da soddisfare co i beni del Debitore, e non già con quei del terzo. Per ragione ancora dell'umanità e carità Cristiana, s'hanno a pagar le spese de' medicamenti occorsi nella cura del Debitor malato, e nel suo funerale. In questo particolar nondimeno parrebbe ben giusto, che i figliuoli, o la moglie, o i parenti del defunto decotto pagassero del proprio tutto quel che è pompa di funerale, se essi la vogliono, o nè

toc-

toccasse questo aggravio di più a i Creditori, fra' quali fors' anche si troverà della povera gente assassinata in vita, senza lasciarla assassinar'anche dopo morte del defunto. Non è poi praticabile, ma certo sarebbe da desiderare, che simili divoratori della roba altrui fossero seppelliti vilmente quai poveri, giacchè tali han voluto essere, ad esempio de gli altri, e per un'ombra almen di gastigo alla loro iniquità. Sarebbe poi da vedere, se il medesimo privilegio di prelazione s'abbia a concedere a i servitori e famigli del morto per le mercedi loro non pagate: il che vien'asserito da alcuni, che fan passare le loro opinioni per Leggi. Il caso è disputabile, essendo difficile, che sia così liquido e certo il credito loro, come de gl' istrumentarj, che in tal' opinione si vogliono posposti. E quando ciò si ammetta, molto più si dovrebbe stendere tal prelazione a chi ha somministrato vitto e vestito al Debitore: il che nondimeno non veggo approvato nel Foro. Hanno bensì con tutta equità accordato le Leggi la prelazion ne'concorsi, a chi ha prestato danari, o dati materiali per ristorare e conservar case, navi, ed altre robe del Debitore, che debbono poi servire al pagamento de' Creditori.

HANNO eziandio giustamente prescritto le Leggi, che debbansi anteporre nel Concorso gl'Instrumentarj a i Chirografarj, perchè il certo dee avere più forza, che l' incerto; e le Leggi presumono liquido e certo ciò, che è autenticato dalla fede del Notajo: laddove le private Scritture sono suggette alle anticipazioni, e ad altre frodi. Similmente vengono anteposti coloro, che hanno un'espressa o tacita Ipoteca sopra i beni del debitore, a chi ne è senza: intorno a che non poche controversie e dispareri s'incontrano ne'libri. Imperciocchè se taluno ha una poliza firmata da tre testimonj di buona opinione coll'Ipoteca espressa, pretende Socino con altri, che avendo la priorità del tempo, s'abbia questa da anteporre ad un pubblico Strumento: il che da altri si niega. Appresso v' ha gran controversia, se la tacita

Ipo-

Ipoteca ſia da uguagliare all'eſpreſſa; ſe la ſpeciale porti con ſeco vigore da ſuperar la generale; e così diſcorrendo. Io non mi ſtendo più oltre, baſtandomi di dire, che non so, ſe ſia conforme all'equità, nè ſe utile alla Repubblica il concedere tanti privilegi di prelazione a diverſe altre ſpecie di Creditori, rammentate dal Rodiquez nel ſuo Trattato del *Concorſo de' Creditori*, e poſcia dal Salgado, Carpzovio, Acoſta, Berlichio, ed altri. Il voler anteporre tutti coſtoro a chi ha per sè l'Ipoteca eſpreſſa, ha tutta l'apparenza d'Ingiuſtizia; ed è certo, che in molti paeſi non ſi ammette una tal profuſione di Privilegi, conceduti da i ſoli privati Dottori, talvolta adulatori, o pur di mano in mano che ne occorreva loro il biſogno.

PER ora deſidero io, che meco venga il Lettore a diſaminare unicamente, ſe ſi uniformi veramente alle regole della Giuſtizia il voler quì privilegiato il Fiſco, e le Doti delle donne. Appartiene, non v'ha dubbio, al Gius delle genti (Gius ſuperiore alle Leggi civili, e Statutarie) che ſi oſſervino i patti e le convenzioni ſtabilite fra i Cittadini con buona fede ne' contratti approvati dalle Leggi. Queſta verità fu riconoſciuta da Giuſtiniano ſteſſo, che la traſſe da Ulpiano nella *l. Juris gentium ff. de Pactis*. Il volere intatte queſte convenzioni e patti troppo importa all'umano commerzio, e nè pure i buoni Principi ſi attribuiſcono l'autorità di annullarle o guaſtarle a loro capriccio ſecondo la *l. digna vox C. de Legibus*, ſe pure non v'interviene qualche potentiſſimo motivo, come ſarebbe la pubblica utilità, vera e non finta, e la giuſta interpretazione dell'altrui volontà, che non ſi ſia voluta obbligar ne' contratti, come ſi ſcorge nella donazione, che per la ſopravenienza di figliuoli rimane diſtrutta. Ora i Cittadini quotidianamente fanno tra lor de i contratti leciti e legittimi, ed acquiſtano colla ſtipulazione l'Ipoteca eſpreſſa ſopra i beni altrui, cioè ſi procacciano un diritto ſopra i beni d'eſſi di tal forza ed efficacia, che que' beni diventano impegnati in loro prò, e poſſono occorrendo

levarli al primo Padrone, o al comprator d'essi contra lor voglia. Ora qual mai sì potente ragione di utilità o necessità pubblica si può addurre, per cui sia lecito il rompere i contratti e patti, autenticati dal Gius delle genti, e civile, e il deludere gli obblighi giuridicamente imposti da i debitori o venditori sopra i lor beni, e confermati col giuramento, in maniera che s'abbia a preferire ad essi, benchè godano l'anteriorità del tempo, l'Ipoteca tacita od espressa delle Doti, e del Fisco? Niuna al certo, se onoratamente e con sincerità si vorran pesare le cose. Se mai si dicesse, tornare in bene del Pubblico, che si conservino, nè periscano alle donne le lor Doti, si direbbe una cosa certa, ma di niun riguardo nel presente caso. Imperciocchè lo stesso potrebbe dirsi de' Giurisconsulti, de' Medici, e d'altri Letterati, e de' Mercatanti, e de' Soldati, e de gli Artigiani e Contadini. Esige ancora il ben pubblico, che si conservino, nè si tolgano a questi tali i lor beni. E pure chi è, che per tal ragione li voglia privilegiati ne' concorsi con danno de gli altri? Che se è utile alla Repubblica, che illese rimangano le Doti: egli è non solo utile, ma necessario, che sia serbato ad ognuno il suo diritto, nè s'ha da permettere, che venga un posteriore a rapire ciò, che l'anteriore ha già acquistato per sua cautela e sicurezza coll' approvazion delle Leggi. Questi son primi principj della Giustizia, e dell'umano commerzio. E siccome sarebbe iniquità ed empietà il levare ad un terzo il suo stabile per darlo ad una donna, acciocchè essa non resti indotata: così lo stesso avverrebbe in volendo levare ad altri i loro diritti, Privilegi, e prelazioni, con legittima stipulazione acquistati, prima che fossero formate le Doti. Levar, dico, i beni, i quali considerata la verità delle cose non erano più del debitore, allorchè gli fu sborsata la Dote, ma de' Creditori antecedenti, che colle loro espresse Ipoteche gli avevano assorbiti. E particolarmente perchè il voler concedere la preminenza alle Doti, potrebbe tornare in grave danno d'altre donne e famiglie povere, che pure avessero mi-

glior

glior titolo; oltre ancora al saperfi, che le confessioni di Doti son suggette a molte frodi; e se avessero ad essere privilegiate, si porgerebbe un bel comodo a i mariti di deludere, cioè di assassinare gli antecedenti suoi creditori. Perciò quantunque una copiosa schiera di Giuristi presso il Merlino *de Pignoribus* Lib. III. Tit. III. Quæst. 66. & 67. e presso il Berlichio P. 1. *Conclus.* LXV. e in altri Libri, esca in campo con attribuir prelazione e privilegio alle Doti, anche contra chi ha assicurato i suoi crediti coll'anteriore espressa Ipoteca, con sostenere ciò apertamente comandato dall' Imperador Giustiniano: contuttociò contra gli suddetti Scrittori milita un'altra innumerabile schiera di Giurisconsulti, de' quali non occorre quì far menzione, che niegano tal privilegio alle doti, e danno diversa interpretazione alle Leggi di Giustiniano. E Antonio Fabro, il Papiniano de' suoi giorni, dappoichè nel Lib. 7. *Conjectur.* Cap. 16. e nel Lib. 8. Cap. 11. dopo aver creduto favorevole alle donne la mente e sentenza di Giustiniano, poscia nel Lib. 8. del suo Codice Tit. 8. Defin. 16. chiama *Privilegium hoc apertissime iniquum*. Altrove ancora aggiunse, *Justinianum plus æquo mulieribus favere voluisse; ejusque constitutiones novas & correctorias non semel a juris & æquitatis ratione dissentire*. Il che parimente è stato osservato da altri, perchè in que' tempi si era quel famoso Imperadore lasciato prendere la mano dal bel sesso. In fatti i più de' tribunali d'Italia, fors'anche tutti, niuna prelazione concedono alle Doti delle donne contra chi gode un'espressa anteriore Ipoteca; e questo privilegio similmente si truova negato ad esse da gli stessi Teologi Morali, fra' quali è principalmente da vedere il Castropalao nel Tratt. 32. Disput. 1. Punct. 18.

NE' miglior ragione può pretendere il Fisco. Che esso si voglia preferito a gli altri Creditori, anche muniti dell' Ipoteca espressa, qualor si tratta de' pubblici tributi, delle pensioni, gabelle, e contribuzioni anche straordinarie, non ne verrà per questo grave incomodo a gli altri

Creditori, purchè di questo privilegio il Fisco colla dovuta moderazione si serva: Dovendosi pagare ogni anno essi tributi, purchè i Ministri del Principe facciano pagare, siccome son tenuti in vigore del loro ufizio, almeno nel termine di due anni, non mai arriverà la somma del credito Fiscale a scompigliar gli affari de gli altri Creditori. Che se il Fisco, per far grazia o cosa grata a i Debitori, o per sua negligenza differirà per più anni l'esigere gli scaduti tributi, e vorrà in appresso convertire questa sua indulgenza o trascuratezza in danno de' precedenti Creditori, non meriterà certo d'essere ascoltato. E massimamente da che rinomati Giurisconsulti ci sono, che niuna prelazione accordano quì al Fisco, e mostrano non doversi accordare, come si può vedere in Addent. ad Rodriguez *de Concursu Creditorum* P. 1. Art. 2. n. 19. Ne gli altri contratti poi del Fisco sarebbe affatto contrario alla ragione il voler dare tal polso all'Ipoteca tacita od espressa d'esso Fisco, che arrivasse ad abbattere l'espressa de gli anteriori Creditori. Per sentimento de' saggi anche il Fisco ha da regolarsi col Gius comune, siccome han dimostrato il Pellegrino *de Jure Fisci* Lib. 6. Tit. 1. & 2. il Merlino *de Pignoribus* Lib. 3. Tit. 3. Quæst. 87. e il Berlichio *Conclus.* 65. n. 119. i quali rapportano un lungo indice di Autori tutti concordi nella medesima sentenza. Ma forse niun tribunale ci è in Italia, che così eccessivo privilegio conceda al Fisco. Non mi è ignoto quali Leggi vengano da taluno citate in favor d'esso Fisco, e quanto da altri sieno esaltati i privilegi del medesimo, i quali, se crediamo a Francesco Luca da Parma nel Trattato *de Fisco*, che si legge nel Tom. XII. de' Trattati magni, ascendono almeno a *cento quaranta*. Non si può a meno di non esclamare: *o Adulatores iniquum genus*! Vorrebbono costoro, che la potenza divenisse ragione. Ma se è ufizio de' buoni Principi l'impiegare la loro autorità, affinchè niuno faccia ingiuria o danno ad altrui, crederassi poi, che i medesimi stimino lecito a se stessi ciò,

che

che in altri condannano, e reprimono co i gastighi? Non amano certo gli onorati Principi Cristiani d'essere da meno de i due Imperadori Pagani, cioè di Trajano, e di Marco Aurelio, che ne i Giudizj aveano il costume di non favorire giammai il Fisco: laonde ebbe a dire Plinio il giovane del primo: *Quæ præcipue tua gloria est, sæpe vincitur Fiscus, cujus mala caussa numquam est, nisi sub Principe bono.*

ASCOLTIAMO ora i Creditori, per cercare, se conveniente sia alla Giustizia lo sforzarli a prendere i beni del Debitore in pagamento. Notissima è l'autentica *hoc nisi debitor. C. de Solutionibus*, con cui Giustiniano comanda, che non potendo il Debitore pagare in contanti, si ripartiscano i di lui beni a i Creditori. Quasi lo stesso era dinanzi stato prescritto dalla Legge Giulia. Lodevole al certo Legge, e degna della Cristiana mansuetudine e carità, acciocchè i gravati da i debiti col rilasciare a i Creditori le lor facoltà non vadano a marcir nelle carceri senza utilità alcuna d'essi Creditori. Perciò i più de gl'Interpreti delle Leggi vanno concordi in asserire, senza adoperar distinzione, che a cadaun de' Creditori s'hanno da dare i beni del debitore in pagamento, con aggiugnere ancora, che non si può rinunziare a sì fatto privilegio. Son io ben lontano dal riprovare alcuna delle invenzioni della carità Cristiana: contuttociò credo, che convenga osservare due diverse specie d'uomini. L'una è di coloro, che non per loro colpa, ma per le disgrazie de' tempi, o per altre accidentali calamità contraggono debiti, senza che resti loro maniera da poter soddisfare a tutti. L'altra è di coloro, che o per prodigalità, per lusso, per lussuria, o per altri vizj gravemente s'indebitano, dissipando il suo, e l'altrui allegramente; e quantunque sappiano la loro impotenza a pagare, nientedimeno contrattano coll'incauta gente, e si divorano le altrui facoltà con tutta placidezza. Che i primi sieno degni di commiserazione, e che meritamente abbiano da godere dell'indulgenza delle Leggi, meco ognun dovreb-

be

be confessarlo. Ma per conto de gli altri, qual diversità rilevante si può mai dire, che passi fra questi truffatori, e i ladri dell' altrui roba o danaro? Il Gius civile, e S. Pio V. Pontefice han già ordinato, che costoro sieno riputati e gastigati quai ladri. Nè questa mala gente dee godere alcun Privilegio delle Leggi, per non far animo a gli altri a commettere somiglianti frodi e delitti. Però è da vedere, se sia giusto, che a costoro, perchè nati nobilmente, si debbano riservar gli alimenti. Han cessato costoro d' essere Nobili, da che si son dati alle trufferie: perchè mai meritano essi di nobilmente satollarsi ancora alle spese de' Creditori, cioè con danno di chi resta allo scoperto ne' concorsi contro i loro beni? Il Cardinal de Luca pretende, che nè pur di questo Privilegio abbiano da essere partecipi i Cherici, e nè pure i Preti, potendo i primi col deporre la veste guadagnarsi il pane, e a gli altri dovendo bastare la limosina della Messa.

SECONDARIAMENTE si hanno da distinguere i Debitori, a' quali anche dopo il pagamento de' debiti, resta tuttavia della roba, da gli altri tanto carichi di debiti, che nè pur colla cessione di tutti i beni possono giugnere a saldare ogni lor piaga. Quanto a i primi non si sa vedere, come non sia un' esorbitante indulgenza, anzi un' iniquità, l' ammetterli à cedere i beni, senza forzarli a pienamente adempiere i patti stabiliti co i lor Creditori, ed obbligando questi a prendere contra lor voglia, e con grave danno, beni in pagamento. Non s' ha giudaicamente da insistere sulla lettera delli Leggi, ma si dee considerar la mente de i Legislatori, i quali convien supporre giusti e saggi. Ma non può mai essere intenzion loro di concedere un Privilegio, per cui venga guadagno a i Debitori con pregiudizio de' Creditori. Che si conceda la cession de' beni, acciocchè per tal via si schivi la molestia della prigionia: tutto va bene; ma non già essa pare mai dovuta a chi ne vuol cedere una parte, e ritener l' altra, con deludere i patti e

gli

gli obblighi contratti di pagare in denaro. Se è contrario all' equità, come concordemente asserifcono i Dottori presso il Calvino Lib. III. Cap. 231. *de Æquitate*, che il Creditore guadagni con danno del Debitore, perchè non farà del pari da riprovare, che il Debitore cerchi guadagno in pregiudizio de' fuoi Creditori? La natura e ragion de' correlativi è la ſteſſa. Quelle ſole perſone adunque s' hanno da ammettere alla ceſſion de' beni, che ſon povere, cioè *quarum facultates Creditoribus non ſufficiant*, come dopo la Ruota Romana, e dopo altri laſciò ſcritto lo Scanaroli *de Viſit. Carcerat.* Lib. III. §. 9. Scrive il ſuddetto Calvino Lib. III. Cap. 263. in Milano in vigor delle nuove coſtituzioni i Creditori ſono per forza obbligati a ricevere in pagamento i beni del Debitore, *juſto pretio* prima ſtimati; e che ciò non oſtante il Sanato di Milano talvolta recede da queſta Legge con obbligare i debitori a pagare in contanti, *quando ſcilicet Debitor eſt dives, contra Creditor pauper*, e in altri caſi ancora, con recarne le deciſioni. Son da lodar tali deciſioni, ma inſieme c' è motivo di maravigliarſi, come non in tutti i caſi ſi eſentino i Creditori di danaro dal prendere beni in pagamento, qualora al Debitore reſtino altri beni, ed egli con vendere i ſuoi effetti poſſa ſoddisfare ſecondo il ſuo obbligo in contanti. Ma ſia lecito il chiamare un aſſurdo, e un editto contrario all' equità il voler punire e danneggiare un innocente, affinchè non riſulti danno, anzi venga dell' utile a chi s' era giuſtamente obbligato a patir quel danno, rompendo nello ſteſſo tempo i patti con buona fede formati e giurati, e dalle Leggi approvati, e diſponendo a ſuo capriccio della robba altrui. Non ebbe mai penſiero il Creditore in quel contratto di comperar beni, e nè pur quei del Debitore, ma bensì di ricevere in pagamento danari: con che giuſtizia ſi vuol ora, ch' egli contra ſua voglia ne acquiſti? Può vendere, e venda il Debitore a ſuo riſchio que' fondi, e paghi; eſſendo ben convenevole, che ſe vi ſarà del danno nella vendita, que-

ſto

sto vada addosso a chi si obbligò con giuramento di pagare in danari contanti, ed ha facoltà da poter mantenere la parola; e non già addosso a chi altro non dimanda, se non ciò, che è a lui dovuto per un antecedente legittimo contratto.

QUANTO poscia a gli altri Debitori, che cedono tutti i lor beni da dividersi fra i Creditori, e pagati i Debiti o tutti, o in parte, nulla sopravanza per loro del patrimonio ceduto: si dee attentamente osservare, che fatta la cession suddetta, ed istituito il Concorso de' Creditori, non c' è più battaglia d' essi Creditori contra del Debitore, che ha ceduto i beni; ma bensì nasce un fiero combattimento fra i Creditori stessi, cercando cadaun d' essi di afferrar prima de gli altri una porzion di que' beni a proporzion del suo Credito. Già il Debitore ha schivato il rigor della carcere; già s' è servito dell' indulgenza delle Leggi; nè più può pretendere sopra i beni ceduti, nè di godere altro Privilegio; e solamente rimane la disputa fra' Creditori intorno a que' beni, su i quali non ha più diritto alcuno chi ne ha fatta la cessione. Chieggo io ora, se i Creditori posteriori godano, o abbiano da godere alcun Privilegio per potere col decreto del Giudice forzar gli anteriori a correre la medesima loro fortuna, cioè a ricevere in pagamento de' lor crediti una proporzionata quantità di beni, tuttochè gli stessi sieno Creditori di danaro contante, come ordinariamente succede ne' censi, e spesso nelle Doti. Purchè gli amatori del giusto vi facciano ben riflessione, si troverà che non sarebbe senza iniquità l' esigere un egual trattamento in questi tali, stante l' essere i Creditori pecuniarj diversi di titolo, e nel supposto anteriori di tempo a gli altri. Imperocchè richiede la Giustizia in casi tali, che chi è primo di tempo, abbia anche miglior diritto; e chi ha miglior diritto, dee essere preferito a i susseguenti Creditori non solamente nell' ordine, ma anche nella maniera del pagamento, secondo i patti, co i quali egli

s' è

s' è acquistato un Gius sopra que' beni, prima che gli altri contrattassero col comune Debitore. Ma se anche i primi non ricevano beni, ne verrà del danno a i susseguenti Creditori. Può darsi molto bene: e per questo? Se prorompperan costoro in querele e lamenti, andranno ben questi a cadere sopra l' iniquo Debitore, che gli ha burlati, ma non già sopra i Creditori precedenti, che giustamente hanno preteso d' essere soddisfatti in danaro effettivo, nella stessa guisa che ingiuste sarebbono le lor doglianze contra de' primi, che per avventura co i lor crediti avessero assorbito tutto il patrimonio del Debitore, senza che loro ne rimanesse un briciolo. Non è mai eguale la condizione di chi prima, e di chi dappoi contratta con uno, e si fa obbligar tutti i di lui beni. I primi acquistano un tal diritto da poter escludere, occorrendo, le pretensioni di tutti i susseguenti Creditori sopra i beni del Debitore; laonde sarebbe fuor di ragione il voler turbare questi lor diritti e vantaggi colla miserabil ragione, che ne verrebbe del pregiudizio a gl' Ipotecarj posteriori di tempo. Per conseguente essendoci qualche paese del mondo, in cui si vogliono eguali tutti i Creditori, con obbligar senza distinzione tanto i primi, che i secondi, e terzi, a ricevere beni in pagamento: mi sia lecito il dire, che sì fatta Legge è stata introdotta senza ben esaminar quelle della Giustizia. Si sarà, per quanto io m' immagino, lasciato condurre il Legislatore da i riguardi della carità e compassione, acciocchè per quanto si può, tocchi a ciascun Creditore qualche porzion de i beni del Debitore. Ma doveasi far mente, che ne' civili Giudizj, dove ognuno sperimenta le sue azioni ed eccezioni per difendere o conseguire il suo Gius, ha il Giudice destinato a far Giustizia da soddisfar sopra tutto alla stessa Giustizia; nè si ha da offendere questa per dar luogo alla carità. Che sorta mai di carità sarebbe quella di un Giudice, che dovendo applicare a i primi Creditori l' intero patrimonio del Debitore, ritagliar ne volesse qualche

parte per consolare ancora i susseguenti Creditori? Col suo proprio, e non coll'altrui, ha il Cristiano Giudice da far la limosina.

IL che dico io, perchè non mi sono ignoti gl'incomodi, a' quali son suggetti i Creditori, allorchè vengono forzati a prendere beni in pagamento, incomodi degni certo di riflesso, se si pesano colle rette bilance della Giustizia. Imperciocchè per tralasciare, che ordinariamente più si stima il danaro contante, che gli stabili, il Creditor bene spesso dee contro sua voglia ricevere fondi, che gli renderan poco frutto, o per cagion della distanza, o per la qualità del sito, o per non potervi accudire, e per altre molte circostanze, capaci di fare, che lo stesso fondo ad uno, più che ad un altro, riesca poco fruttuoso, e di molto peso e dispendio. Ma, dicono, i beni si danno stimati *justo pretio* da periti con decreto del Giudice approvati. Sicuramente giusto prezzo, che gli estimatori stessi non isborserebbono mai per un tale acquisto. E giusto prezzo, che da niuno per lo più si truova esibito, allorchè si mettono que' fondi all'incanto. Quantunque Metafisicamente, e spogliato dalle sue circostanze, si possa appellar giusto quel prezzo, ingiustissimo poi esso si scuopre, considerate le circostanze, e le qualità del fondo, e delle persone, alle quali si vuol per forza consegnare una cosa forse lontana, inutile, ed onerosa. Ma la Giustizia non s' ha da attaccare ad astrazioni Metafisiche, nè dee consistere in nomi nudi, ma bensì in dare non fintamente, ma veramente a cadauno il suo. E quanto da ciò sia lontano quel chimerico *giusto prezzo*, per cui un Creditore di contanti vien soddisfatto con astrignerlo a prendere de' beni, facilmente lo comprenderà, chiunque è pratico del Foro, e meglio lo sentirebbe il Giudice, se mai toccasse anche a lui d'essere in questa maniera soddisfatto in altri tribunali. Posto dunque, che un tal *giusto prezzo* rechi non lieve danno al Creditor di danaro, sarà sempre un prezzo accompa-

gnato dall' ingiustizia, perchè si farà torto a chi con legittima stipulazione e patto dovea essere pagato coll' intera somma del danaro, e non con un fondo, che a lui rilasciato varrà tanto meno. Ma quel che maggiormente suol aggravare somiglianti Creditori, si è, che non trovandosi compratore de' fondi alla sobasta, il fondo (sia podere, o casa) si divide, e le porzioni d' esso vengono assegnate dal Giudice a i Creditori: di maniera che quel fondo, che intero, per esempio, valeva due mila scudi, diviso che sia, se si vorrà vendere, verrà il Creditore a perdere un terzo, e forse più del prezzo a lui destinato. Ed ecco come i nostri Dottori saggiamente proveggono a i diritti altrui, facendo un fascio de' Creditori, e obbligando cadauno ad accettar tanti beni in pagamento, senza riguardo e distinzione alcuna di chi ha miglior diritto non solo per l' anteriorità, ma anche per la qualità del suo credito. In qualche luogo ancora hanno usato alcuni di pagare i Creditori di danaro con danaro, ma con obbligarli a rilasciar la terza o la quarta parte del credito loro. Iniquità anch' essa, mentre vogliono torre quel che è dovuto ad uno, per darlo a chi non può giustamente pretenderlo con danno altrui. Torno a dire: quand' anche i primi Creditori assorbissero tutto l' asse del Debitore, potrebbesi mai con giustizia detrarne un' oncia sola, affinchè non restasse affatto digiuno un creditor posteriore? Nè certamente credo io, che s' abbia da inventare una nuova e inudita Falcidia, da ricavarsi da i debiti in favore de i Creditori sosseguenti, o del Debitore stesso.

CI son di quegli, che forte inculcano quì l' autentica *hoc nisi debitor C. de solutionibus*, e l' altra autentica *de Fidejussoribus §. quod autem*. Ma quivi Giustiniano punto non parla della cession de' beni, nè de' Creditori combattenti fra loro in un concorso, e molto meno del Gius e dell'azione de' Censualisti sopra i beni del Debitore; perchè i censi consegnativi sono invenzione de gli ultimi Secoli. Ad esse

autentiche han fatto i moderni Prammatici queste giunte, interpretandole e amplificandole, come portava il bisogno delle lor cause. Non però son da tener per Leggi le interpretazioni e giunte di Bartolo, di Baldo, dell' Autor della pratica Papiense, del Salgado e del Cencio, mancando ad essi l' autorità Legislativa de' Principi, e dovendo sopra le lor sentenze avere più forza la ragione. Imperciocchè mente de' Principi saggi è (e così l' hanno da intendere i saggi Interpreti delle Leggi) che non si concedano, o almeno non si amplifichino i Privilegj e benefizj, i quali si allontanano dal Gius comune, e si rivolgono in danno altrui, con togliere il Gius acquisito del terzo, e rompere i patti giustamente stabiliti, siccome insegnano a folla i professori della Giurisprudenza. Ora il Privilegio di poter pagare con beni i debiti contratti, conceduto al Debitore non per sua colpa impotente a soddisfar col danaro, fu ed è una grazia de' Principi, per sottrarre quel misero all' asprezza de' Creditori, grazia convenevole alla carità Cristiana. E che tal fosse l' intenzione di Giustiniano nella suddetta autentica *hoc nisi debitor*, comunemente l' asseriscono i Legisti, e si raccoglie ancora dalla *l. 1. C. qui bonis cedere possunt*. Ma volere in oltre convertir la cessione in utilità del Debitore, che altro sarebbe mai questo, se non un favorir troppo il Debitore, e iniquamente punire i Creditori? Se il gravato da debiti ha tanto da poter secondo i patti interamente soddisfare a tutti, ripugnerà sempre alla giustizia il pagar meno di quello, ch' egli è tenuto a dare.

MOLTO più poi si dee osservare, che nel caso del concorso, di cui spezialmente ora parliamo, nel supposto sempre, che al Debitore nulla resti de' beni dopo la cessione fattane: non si tratta più di aver compassione ad esso Debitore, nè di far godere a lui alcun altro Privilegio. Si ripete, che i Creditori allora fan guerra, non più col Debitore, sottratto per la grazia del Principe alle lor mani, ma bensì fra loro; nè a questi colle autentiche suddette ha con-

conceduto Giuſtiniano favore alcuno; nè inteſe egli giammai, che i Creditori poſteriori debbano menarſi del pari con gli anteriori, provveduti di patti e d' Ipoteche migliori. So che Giuſtiniano nella poco fa allegata autentica *de Fidejuſſoribus §. quod autem*, da cui fu ricavata l' altra *hoc niſi*, ha queſte parole: *Quæcumque quidem meliora ſunt, dentur Creditori: quæ vero deteriora, apud Debitorem poſt debiti ſolutionem manere ſinantur*. Colle quali parole ammette ancora il Debitore a dar beni in pagamento, quand' anche a lui, dopo aver ſoddisfatto a i debiti, ne reſti una porzione. Ma da queſta eceſſiva indulgenza abborriſcono i tribunali amanti dell' equità, concedendo la ceſſione a que' ſoli, che ſon poveri, cioè ſono eſpoſti alla prigionia per non aver tanto da ſoddisfare a tutti. Nelle autentiche ha quell' Imperadore ſovente voluto correggere il Gius comune, ma con tali correzioni, che non s' accordano colla Giuſtizia; e però in tanti Statuti, e nel quotidiano uſo del Foro molte d' eſſe ſon riprovate in tutto, o pur limitate. Lo ſteſſo Novario in trattando *de Datione in ſolutum* predica ad alta voce la forza dell' autentica; e pur confeſſa alla Quæſt. 26. *minime competere privilegium Dationis in ſolutum Creditori poſteriori in majore quantitate, ita ut poſſit cogere Creditorem anteriorem in minore ſumma ad recipiendum juſto pretio bona Debitoris*. Or quanto più doveva egli ammettere, che non è lecito a i Creditori poſteriori il forzare un anterior Creditore di cenſo, o di Dote coſtituita in danaro contante?

E per conto appunto de' cenſi è da maravigliarſi, come taluno pretenda di far valere anche contra d' eſſi l' autentica ſuddetta, con obbligare i Cenſualiſti a ricevere in pagamento i beni del Cenſuario. Come mai ſi vuol tirar qua Giuſtiniano, che niuna cognizione ebbe de' cenſi? Per lo contrario l' ebbe bensì il Pontefice S. Pio V. e queſti chiaramente ordinò, che tanto la compera, quanto la retrovendita de' cenſi, ſi faccia con danaro contante. A chi s'ha egli

egli da ubbidire? Nè occorre che dica Carl'Antonio de Luca nelle Osserv. alla Decis. 82. di Vincenzo de' Franchi, che il Debitore, *quando obligat rem, semper censeri obligare illud plus, quod excedit post primam obligationem: unde S.C. providet, quod Creditor anterior procuret venditionem; alias procedetur ad adjudicationem*. Ma se il Creditore di censo non troverà chi voglia comperare per la stima ordinariamente troppo alta de' beni: dove è questa Legge, che l'obblighi a riceverne l'aggiudicazione? Egli ha stipulato di ricevere danaro contante, e questo ancora è ordinato dalla Bolla di S. Pio. Adunque niente altro dee restare obbligato ed impegnato in favore de' susseguenti Creditori, se non quello, che sopravanzerà dopo avere redento il censo con danari effettivi. Egregiamente in effetto c'insegnano i Dottori, che punto non può il fatto posteriore di un Debitore deteriorar il Gius quesito d'un Creditore anteriore, *l. Debitorum C. de Pactis*, per tralasciare altre Leggi, e gli Autori allegati dall' Olea *de cess. Jur.* Tit. 2. quæst. 3. n. 1. Ma se continuando il Debitore a dilapidare il suo, e a gravarsi di debiti con giugnere il suo fallimento, o i ricorsi de' Creditori, a produrre il concorso: ognun conosce, che qualor si voglia astrignere gli anteriori Creditori di danaro a ricevere in pagamento beni, i quali talvolta nè pur renderanno loro la metà del danaro loro dovuto, si lascerà aperto il campo al Debitore co i fatti posteriori di rendere deteriore il diritto de' Creditori anteriori: il che non si dee mai comportare da chi ama l'equità e la Giustizia.

PERCIO' i saggi Legislatori vogliono prima illesi e adempiuti i patti e le Ipoteche di chi è anteriore, soccorrendo dipoi colla stessa misura di giustizia a i susseguenti. Nella *l. si quis major C. de Transactionibus* chi volea venire contra i patti, anche *supplicando Principi*, era dichiarato infame, se v'era intervenuto il giuramento. Dove ora son coloro, che pretendono di annullare i patti di un anterior Creditore di censo, per fare servigio a' Creditori posteriori?

Nè

Nè a questi si fa ingiustizia, nè possono essi ragionevolmente lamentarsi di quel Censualista, se ne vien loro del danno, ma debbono convertir le loro doglianze o contro il Debitore, o pur incolpare se stessi, o la loro sventura per aver contrattato poco cautamente, con chi era già carico di debiti, e andava a gran passi in malora. Ora queste ed altre ragioni han fatto quì prendere varie risoluzioni a i saggi. Piace ad alcuni di non isforzare il Creditor di censo a prendere beni in pagamento; ma bensì di aggiudicare il fondo censito ad alcuno de' Creditori, che potrà liberarsi dal censo, quando vorrà, estinguendolo con danari contanti. Altri son di parere, che niuno s' abbia da costrignere a ricevere beni con suo grave danno ed incomodo; ma che si vendano essi beni a qualunque prezzo al maggior obblatore; o pure si aggiudichino a i Creditori, che li comperino anche meno della stima fatta da i periti. E quest' ultimo sembra il più equitativo, trattandosi massimamente di Creditori di censi, a' quali anche si possono applicar tanti beni, che verisimilmente rendano il frutto de' loro censi. Ma perciocchè non è di dovere, che il Censualista riporti vantaggio da tale aggiudicazione, v' han provveduto le antiche Leggi con riserbare a i Creditori susseguenti, o pure al Debitore il *Jus offerendi*, cioè il potere redimere entro un determinato tempo il fondo assegnato al Creditore del censo, che nulla di più può pretendere del capitale e de' frutti decorsi del credito suo. E quèsta appunto è quella regola, che il Cardinale de Luca *de Cens.* Disc. 21. tiene che s' abbia da osservare ne' Concorsi in riguardo a' Creditori di censi. In questa maniera si vien anche a rispettare l' autentica *hoc nisi C. de solutionibus*, perchè si assegnano beni anche al Censualista, ma senza suo scapito, e si assegnano in maniera, che a gli altri Creditori resta la facoltà o di redimere, o di vendere i medesimi beni, e di pagare il prezzo costituito nel censo.

MA non ho detto tutto. Acciocchè meglio s' intenda

la

la sconvenevolezza di quelle Leggi, o di quegli Statuti, che forzano anche i Creditori de' censi, o delle Doti pagate in contanti, con uguagliarli ad altri anche posteriori: si dee riflettere al gravissimo danno, che ne proviene al commerzio umano, con turbare, anzi estinguere l'uso della prudenza ne gli uomini: il che non si dee mai permettere, e sarebbe gran fallo ed iniquità. Diceva Antonio Fabro, uno de' più assennati ed ingegnosi Giurisconsulti della nostra Italia *de Error. Pragmaticor.* Dec. 25. Cap. 1. che non è lecito al Principe di prorogare ad un compratore il tempo stabilito con pubblico Strumento di retrovendere il fondo comperato, perchè ne verrebbe danno al Pubblico. *Nec facile*, dice egli, *reperientur, qui velint emere sub hac lege pactoque retrovendendi, si jus ita constituatur, ut conditionis, quæ suum certumque tempus habuit, ex conventione pacifcentium, tempora præscripta ex solo Principis rescripto prorogari possint, inscio, adeoque invito emptore, qui non nisi sub ea conditione obligatum se voluit ad retrovendendum. Quænam enim commerciorum & pactorum fides posthac erit, si quæ inter contrahentes juste placuerunt, iis ignorantibus & invitis, pro Principis arbitrio immutentur?* Ma quanto più si potrà dir questo, se i Legislatori volessero obbligare i suddetti Creditori di censo, o di Doti pecuniarie, benchè anteriori, a ricevere beni *in solutum* con loro grave discapito? Guasterebbono essi i patti contra il dovere, ed imbroglierebbono in guisa gli uomini, che non saprebbono più come regolarsi in somiglianti contratti, contratti per altro, che sono frequentissimi fra le persone. Se uno per esempio, prese ben le sue informazioni e misure, acquista un censo di due mila Scudi da chi ne ha venti mila in fondi liberi, e non gravati da debiti; o pur dà la Dote di una figliuola in cinque mila Scudi a chi ne ha trenta non suggetti nè a debiti, nè ad Ipoteche, o fideicommissi: costui al certo opera con prudenza. Non può già dirsi, che con egual prudenza operi, chi si fa Creditore d'un uomo, che pos-

possiede bensì de gli stabili, ma con de i debiti, e che s'incammina al fallimento. Ora se noi volessimo trattare del pari tanto i primi, che i secondi Creditori, obbligando cadauno a contentarsi di beni con loro sensibile perdita: a che servirebbe più la prudenza nel contrattare? Peggio poi sarebbe, se talun pretendesse di dar la prelazione ne i concorsi alle Doti, e al Fisco: il che abbiam detto, che vien comunemente riprovato da i saggi. Però se alcun paese v'ha, in cui sieno ordinati i concorsi de' Creditori in maniera da sovvertir le Leggi della prudenza, e insieme della Giustizia nell'umano commerzio: pesi meglio e corregga i suoi usi. Finalmente non vo' lasciar di dire, che se mai fra i Creditori concorrenti si affacciasse taluno, che sfoderasse qualche donazione a lui fatta dal comun Debitore, colla riserva dell' usufrutto durante la vita di chi dona, e coll'anteriorità di questo atto pretendesse di escludere o danneggiare i susseguenti Creditori: non ha costui da essere ascoltato. Più che la Legge civile ha quì da prevalere la Legge superiore della pubblica utilità, e del buon governo de' popoli, la quale non ammette, anzi detesta tutto ciò, che sa di frode, e serve ad ingannar le genti. Donazioni sì fatte sono maschere di donazione, perchè il donante nulla dà se non parole, seguitando a goder la roba donata, e a far la figura di Padrone; ed è poi un' iniquità, che queste parole, ordinariamente comunicate con atto quasi segreto ad un Notajo, e non palesi al Pubblico, abbiano da aver forza, quando concorre una fondatissima presunzione, che maliziosamente si sia donato per far collusione, e per salvare la roba in favor di qualche parente od amico, e potere intanto ricavar danari o roba da gli altri, che credono e vedono tuttavia benestante quella persona, per poi burlarli tutti. Non può mai essere intenzione de' Legislatori, che le loro ordinazioni sieno pascolo di frodi, ed a pranio la strada a rubare l' altrui; ma si debbono credere nudrici solamente della verità, e del giusto, e nemiche d' ogni

X truf-

trufferia. Costui o dovea donar di fatto colla tradizion della cosa donata, e comparir privo di quella al Pubblico; o pur non dovea far debiti: altrimenti si dee presumere quel suo atto un abuso delle Leggi in danno del prossimo. Finalmente per gli frutti di censi, o d'altri legittimi crediti, non esatti, non dovrebbono essere graduati i Creditori, se non per cinque o per dieci anni, quando non si provasse, aver eglino fatte le necessarie diligenze e ricorsi per essere pagati anche per maggior tempi: salva restando ad essi la ragione di conseguire il soprapiù, soddisfatti che sieno gli altri creditori Ipotecarj del loro capitale. Della lor negligenza si lagnino essi, non essendo di dovere, che questa pregiudichi a i posteriori.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

De i Fideicommissi, Maggioraschi, Primogeniture, e Sustituzioni.

CHI vuol chiarirsi della superbia umana, non ha che da leggere i varj testamenti, che tutto dì si fanno. Quivi i Testatori non solamente trasmettono la roba loro a qualche erede, ma vogliono, ch'essa si conservi, e passi ad altre mani, sustituendo al primo erede altre persone determinate, sieno discendenti, o trasversali, agnati, o cognati, o pure estranei, secondo la predilezion loro, e vincolandola in maniera, che tutti i chiamati ne godano più tosto l'usufrutto, che il vero e libero dominio. Chiamo io superbia quella di una creatura, destinata da Dio a vivere per pochi anni sopra la terra, e a goder di que' beni, che o la fortuna o l'industria ha portato in sua casa: che voglia anche far da padrone d'essa, giacchè non se la può portar dietro, non solamente allorchè spira l'ultimo fiato, ma per moltissimi anni anche dopo la morte sua. E divien poi questa ridicola, se si tratta di poche sostanze, o se si vuol

tra-

tramandare una tal disposizione fino a i Secoli avvenire, e molto più se *in infinito*, come cantano alcune ultime volontà. Ben fu detto, che l' uomo è l' animale della superbia. Ecco come egli vuol comandare anche dopo morte, anche per Secoli e Secoli: quando egli è sotterra. Ma verran sì, verranno le confusioni delle guerre e delle pestilenze, verranno le dispense de' Principi, le sottigliezze de i Legali, e varie furberie de i possessori di questi beni, e diversi altri accidenti, e spezialmente le ordinarie morti, che annulleran le ridicolose disposizioni di chi vuole stendere il suo imperio, se potesse, fino al fine del mondo.

ORA non si può negare dall'un canto, che non si truovi fondamento di chiamar lodevole l' istituzione di queste, per così dire, progressive eredità considerato l'utile, che ne viene alla Repubblica, e alle case private. In questa maniera si assicurano dalla decadenza le case Nobili, nelle quali mancando la libertà di dissipar le sostanze accumulate da i Maggiori, viene colla conservazion d'esse a mantenersi il principal nerbo, secondo il giudizio volgare, che dà lustro alla Nobiltà. Il Nobile, ma povero, non è da più delle Lucciole, che hanno bensì nella deretana parte un poco di luce, ma luce fatua, trastullo solamente de' fanciulli. Si provvede in oltre per tempo alla pazzia de gli Scialacquatori, e al bisogno de' pupilli; si fa conoscere il suo amore a i parenti, la sua gratitudine a gli amici; e giacchè non s' è fatto in vita, almen si mostra dopo la morte. E però benchè non s'oda presso gli antichi Romani il nome di Maggioraschi, e Primogeniture, e nè pure furono per molti Secoli in uso i Fideicommissi nel significato d'oggidì: pure anche allora erano in voga le Sustituzioni, le quali altro non sono che la stessa cosa sotto diverso nome, siccome ancora l' altre suddette disposizioni, e i legami delle eredità. Certamente senza così saggio ripiego avrebbono col tempo mutata condizione tante antiche Nobili Famiglie, che durano tuttavia con isplendore e decoro. Chi sa de gli altri pregi de Fidei-

commissi oltre a questi, ve gli aggiunga a suo piacimento.

CH' io intanto verrò dicendo dall' altra parte gl'incomodi di queste da noi credute sì lodevoli ed utili invenzioni dell'uomo. Da che queste han preso così gran piede in Italia, che pochi ci sono, i quali purchè abbiano qualche stabile, ancorchè meschino, nol tramandino a gli eredi con qualche vincolo di Sustituzione o Fideicommisso: ecco un pernicioso regalo alla Repubblica per l'incertezza, a cui restano esposti i contratti del vendere e comperare, del fondar censi, dell'ipotecare, e simili. Noi bene spesso miriamo saltar fuori rancide carte, e testamenti, che carpiscono i fondi dalle mani de i burlati compratori. Tutto non si può prevedere, nè a tutto provvedere, massimamente se si tratta di case vecchie. Nè giova l'aver comperato all'incanto, dopo varj proclami, e con decreto del Giudice. E poi ecco un' orrenda tempesta addosso a tanti Creditori, salvando i Debitori, o almeno i lor figliuoli, la roba col cavar fuori lo scudo incantato de'Fideicommissi. Quanti Artigiani e Mercatanti sieno rimasti delusi, la sperienza tutto dì lo mostra. Secondariamente di gran lamenti e sconcerti succedono nelle famiglie. Non di rado tutto è di Fideicommisso, e colla cautela del Socino s'è voluto, che fin la Legittima vi resti compresa. E questo Fideicommisso ristretto in una sola persona, e ne'soli maschi; nè resta roba per gli fratelli, nè c'è da maritar le figliuole, le sorelle, le cogine &c. Vengono altri bisogni o disgrazie nelle case; ma il Fideicommisso intaccar non si può. Non è a me ignoto, che in alcuni paesi sogliono i Principi dispensare per motivi giusti, e talvolta ancora senza tali motivi, così piacendo alla sovrana lor volontà: il che non è loro disdetto. Ma in altri paesi son difficili cotali dispense; o se pur si concedono, è solamente per Fideicommissi ascendentali, e non per trasversali. In terzo luogo poi mettete un po'la testa nel Foro, ed osservate, di che si tratti, di che si disputi. Per lo più d'una Sustituzione, d'un Fideicommisso, di un Maggiorasco, di una Primogenitura. Questo

sto è il podere più fruttuoso d'ogni altro per gli Avvocati, Proccuratori, Notaj, e Giudici, perchè più spesso che per altri affari insorgono liti a cagion delle Successioni, e de' testamenti per se stessi imbrogliati, o che i sottili Legisti cercano d'imbrogliare col loro gran sapere. E non v' ha dubbio, che se fossero tolti di mezzo tanti legami delle eredità, si sminuirebbe di molto la folla a i tribunali, e la pitanza a i Giurisconsulti.

ORA io lascerò giudicare ad altri, se ridondasse in maggior vantaggio della Repubblica il ritenere l'uso de i Fideicommissi, o pure l'abolirlo siccome dannoso all'umano commerzio, perchè cagione di tanti mali, e seminario di liti, siccome già lo riconobbero il Pellegrino e il Fusari: certa cosa essendo, che il Principe ha autorità di proibirli, se vuole, per le ragioni, che quì non importa riferire. Nè già mancano saggie persone, che bramerebbono, e crederebbono ben fatto l'estirpare questa invenzione dell'umana alterigia, che serve cotanto ad imbrogliare il Mondo di liti e di sofisticherie, & è di sommo pregiudizio al commerzio umano. Fra gli altri il buon Cardinale de Luca nel suo Dottore volgare Lib. 10. de Fideicom. Cap. 1. confessa d'avere nell' età sua *praticato molti insigni Giurisconsulti, per le mani de' quali sono passate infinite cause di Fideicommissi, i quali vedendo e praticando tante tabale, e tanti inconvenienti, che da ciò risultano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni*. Dicono assai queste parole per far intendere, come sì fatte disposizioni testamentarie, oltre a gli altri sconcerti di sopra accennati, possano far traballare la Giustizia umana per l'inesplicabil avidità ed industria de'concorrenti alla roba altrui. Ma giacchè il Mondo è infatuato ne' suoi usi, e questo è un problema, il quale se ha mille da una parte, ne avrà due o dieci mila dall' altra; e sopra tutto l'università di chi profitta nelle controversie del Foro si opporrà sempre al bando de i Fideicommissi: supponghiamo ch' essi restino nel loro vigore. Dovrebbonsi almeno in tal caso seriamente muo-

muovere i Principi a mettere rimedio, per quanto è in loro mano, a i medesimi perniciosi effetti. A fin dunque di provvedere in qualche tollerabil forma all'indennità di tanti, che per loro mala fortuna s'impacciano con persone, credute ricche, o abili a promettere d'evizione, e a pagare; ma che tali non sono in effetto, perchè solamente usufruttuarie di beni, che dopo la lor morte devolvono ad altri: egli è da desiderare, che in primo luogo da pertutto si possa introdurre la provvisione, che per gli Baroni Romani inventò il Sommo Pontefice Clemente VIII. e fu poi moderata da un altro Pontefice, cioè da Urbano VIII. e che si pratica anche in varj luoghi della Francia, Germania, e Polonia, ed è stata spezialmente ingiunta con utili regolamenti per gli suoi Stati dal providentissimo Re di Sardegna Vittorio Amedeo nel Lib. v. Tit. 2. delle sue costituzioni, con obbligare ad essa tutti coloro, che vincolano i lor beni con Primogeniture, Maggioraschi, e Fideicommissi. Cioè si dovrebbe ordinare: che chiunque pretende di aver beni suggetti a simili legami, e desidera che passino nelle persone chiamate; o pure i chiamati; se loro sta a cuore di possedere a suo tempo que'beni, e di tramandarli a i posteri: sia tenuto in termine di sei mesi a denunziarli specificatamente, o sia presentarne inventario riconosciuto da Notajo, colla lor quantità, situazione, e confini, all'ufizio, che fosse deputato dal Principe. Lo stesso obbligo si dovrebbe imporre a qualunque altro, che in avvenire sottoponesse i suoi stabili a Fideicommisso. Altrimenti trascurando essi di far tale inventario o denunzia nel debito tempo, s'intendessero liberi dal suddetto legame i beni loro. Essendo poi permesso a chichessia in quel pubblico ufizio, e ne'libri d'esso il chiarirsi, se sieno o non sieno vincolati da Fideicommisso que'beni, riuscirà loro in tal maniera più facile lo schivare il pericolo di contrattare con chi non è assoluto padron di que' fondi. Ma per rendere più comodo al Pubblico l'uso di questa ricetta, sarebbe desiderabile, che da pertutto a guisa de gli Estimi de'paesi

vi

vi fosse inventario & ordine di tutti gli stabili colla lor qualità di vincolati, o pure di liberi. Troverà quì da ridire più d'uno, e massimamente chi non amerebbe, che si rivelassero i segreti delle lor case per varj loro motivi. Ma si hanno eglino da lasciare senza rimedio alcuno queste trappolerie del commerzio umano, per cui tanti e tanti arrivano poi a piagnere, e a veder conculcata la Giustizia per colpa della mala gente, e per difetto de'Principi, che non vogliono provvedere, potendo, a i disordini de'loro Stati.

UN altro lodevol freno all'esorbitante licenza de' Fideicommissi pose per gli suoi Stati il suddetto Vittorio Amedeo Re di Sardegna e Duca di Savoja, Principe d'incomparabil penetrazione di mente, e Principe per varj titoli degno d'immortal memoria. Cioè proibì a chi non era Nobile, o non possedesse qualche Nobil Feudo, il poter sottoporre a Fideicommisso i suoi beni, con annullare ancora i già fatti. E per conto de gli stessi Nobili ordinò, che i lor Fideicommissi o già istituiti, o da istituirsi, non passassero la quarta generazione, in guisa che l'ultimo godesse in libertà que' beni, e liberi restassero questi, se pur non voleva anch'egli farli passare con Fideicommisso nuovo ad altri. Altrettanto è prescritto nello Statuto d'Avignone, dove son proibiti i Fideicommissi oltre al terzo grado; e lo stesso forse sarà in altri Statuti, ch'io non conosco. Quel che è più, lo stesso Cardinal de Luca, Giurisconsulto de' primi, e sincero più de gli altri, nel Disc. 96. n. 13. de Fideicom. chiama il suddetto Statuto Avignonese *pro meo sensu rationabile, ac ubique introducendum, cum ita cessarent tot lites & inconvenientia*. Certo è da desiderare, che ancora quest' altra notabil restrizione de'Fideicommissi venga adottata ne gli altri paesi, richiedendolo il pubblico bene per indennità de' contraenti, e per togliere l'eccesso de' Fideicommissi e delle liti. Noi sappiamo, che anticamente se piaceva a i Romani, che dall'erede passassero ad un'altro i lor beni, il pregavano di lasciarli a quel tale, ciò rimettendo e raccoman-

mandando alla fede dell'erede: onde nacque il nome di eredità Fideicommissarie, o di Fideicommissi. Ma perciocchè succedeva, che non pochi dimenticavano le preghiere lor fatte da i Testatori, non senza gravi lamenti e querele di chi aspirava a quella eredità, cominciò l' Imperadore Augusto a costrignere alcuni a compiere il desiderio d' essi Testatori, e a poco a poco si venne poi stabilendo, che le preghiere avessero forza di comandamento. Ma non perciò si dee credere, come si pensano i moderni nostri Legulei all'udire il nome di Fideicommisso nell' istituta, e ne' digesti dove si parla del Senatusconsulto Trebelliano, che in que' tempi, e nè pure in quei di Giustiniano, si usassero i Fideicommissi de' nostri tempi. Chi ben vi farà mente, troverà che non erano allora le *eredità Fideicommissarie*, o *Fiduciarie*, specie di Sustituzioni dopo la morte dell'erede, ma bensì un ripiego trovato per lasciar la roba a chi le Leggi proibivano di lasciarla. Che faceva allora il Testatore, voglioso pure di deludere quel divieto? Pregava l' erede suo di rilasciare o tutta la sua eredità, o parte d'essa a quella tal persona: il che si dovea fare, e solea farsi immediatamente dopo avere adita l'eredità, o pure dopo certo tempo, dall' erede vivente. Ciò ora non è più permesso; ma allora si permetteva. *Quibus non poterant hæreditatem vel legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant eorum, qui capere ex testamento poterant hæreditatem*: sono parole di Giustiniano Lib. 11. tit. 23. Instit.

MA che utile da sì fatte eredità riportavano gli eredi? Niuno anticamente; fors' anche loro era data la berta; e certo si doveano essi lagnare non poco, perchè solamente raccogliessero del fumo, e ad altri toccasse la roba. Però sotto i Consoli Pegasio e Pusione a' tempi di Vespasiano fu formato un Senatoconsulto, per cui a questi eredi Fideicommissarj o Fiduciarj fosse lecito il detrarre e ritenere per sè la quarta parte dell' eredità, che si avea da rilasciare al chiamato. Questa è l'origine della celebre Quarta, oggidì appel-

pellata *Trebellianica*, quantunque nel Senatusconsulto, fatto a' tempi di Nerone sotto i Consoli Trebellio e Seneca, nè pur si legga una parola della detrazion della Quarta, avendo Giustiniano trasfuso nel Trebelliano ciò che dall' altro si ordinava intorno alla predetta detrazione. Ognun sa che oggidì essa Trebellianica comunemente è conceduta a gli eredi gravati di Fideicommisso. Intorno a che si dee avvertire, che non vien propriamente dalle antiche Leggi l' uso moderno d' essa Trebellianica, ma sì bene da un'invenzione de' Legisti de gli ultimi Secoli, che l' hanno col loro gran sapere tirata dal Senatusconsulto Pegasiano, con istendere cotal Privilegio a tutti i Fideicommissi moderni, benchè diversi da gli antichi, ed anche alle Sustituzioni: il che mai non sognarono i Legisti Romani. Vollero questi (e fu ben giusto) premiare in qualche guisa l'erede, il quale altrimenti avrebbe potuto ricusar di adire un' eredità, che nulla era per fruttargli. *Adire hæreditatem ob nullum, vel minimum lucrum recusabant, atque ob id extinguebantur Fideicommissa*. Datemi ora un'eredità gravata da i moderni Fideicommissi: chi non vede, che l' erede per tutta la sua vita ha il godimento di quella eredità, ed è ben pagato con tale usufrutto? Quì dunque cessa il motivo, per cui gli antichi approvarono ne' lor Fideicommissi la deduzion della Quarta. Il che non dico io per riprovar quest' uso de' nostri tempi, che si può molto bene permettere, ed anche comandare; ma perchè s' intenda (non ardisco dir l' ignoranza, e solamente dico) la libertà, che han preso i Giurisconsulti de gli ultimi Secoli di fare co' lor cervelli un' estensione sì ampia della Trebellianica, facendola credere tutta disposizione di Giustiniano, con poi mettere in campo varie dispute, se questa si possa proibire a i figliuoli di primo grado, e a gli eredi estranei: quasi che i nostri Fideicommissi fossero gli stessi stessissimi de gli antichi.

HO detto, che la filastrocca de' Fideicommissi lasciati ad uno o più, lor vita naturale durante con obbligo di pas-

far poscia in altri, fu incognita a i Romani. Molto più soggiungo ora, che i Longobardi e Franchi, Padroni una volta dell' Italia, i costumi e le Leggi de' quali tanto tempo durarono ne' tribunali nostri, furono ben lontani dal formare Fideicommissi. Vegganfi le suddette loro Leggi, si osservino le pergamene, che restano, dove sono espresse le ultime loro volontà: non vi si troverà nè nome, nè sostanza di Fideicommisso. Quantunque poi risuscitate le Leggi Romane nel Secolo XII. aprissero una vastissima porta alle sottigliezze, cautele, ed invenzioni de' Legisti, e cominciassero a formarsi i Fideicommissi d' oggidì con torcere a quest' uso le antiche Leggi: pure non si praticavano questi se non di rado, e solo da persone Nobili, o copiose di beni di fortuna. E fino all' anno 1600. si troverà che ordinariamente son'essi ristretti a pochi gradi, o pure a i Discendenti senza chiamare i Trasversali, ovvero senza invitarvi dopo essi anche gli Estranei. Ma spezialmente dopo il 1600. cominciò ad inondar la piena de i Fideicommissi. Non i soli Nobili, ma anche i Plebei vollero e vogliono farla da Padroni della poca lor roba per gli Secoli avvenire, di maniera che troppo frequenti oggidì s' odono le eredità vincolate a più e più generazioni. Che i Nobili e ricchi operino così, possono intervenirvi de' motivi giusti. Fra l'altre cose si può supporre, che non ostante sì fatti legami l' abbondanza delle lor case, e l' amor del decoro, non lascerà sprovveduti i fratelli, non indotate le figliuole e sorelle. Ma per la gente dozzinale, e per chi ha poco al Sole: come s' ha da provvedere al bisogno di varj figli e parenti d'una casa, quando in un solo è ristretto tutto l' avere? Come provvedere a i contratempi, se appena si ha quel che occorre per l' ordinario mantenimento? Oh si ricorrerà per la dispensa al Principe. A che dunque voler noi regolare colle nostre gran teste il mondo avvenire, se miriamo sì facilmente mutate ed abolite a diritto e a traverso da chi può le nostre determinazioni? Perciò le provvisioni suddette, stabilite in Piemonte, degne son

di

di lode, & è da desiderare, che si dilatino per gli altri Stati d'Italia, tanto che se non si può o non si vuole levar affatto questo grave imbroglio all'umano commerzio, e questo sì vasto campo di liti, almeno si sminuisca. So ben io, che questa sinfonia non può essere gradita da chi si pasce de i proventi del Foro, nè vedrebbe volentieri riformato in questa parte il mondo, perchè a i più torna il conto, che il mondo cammini così. Le Sustituzioni e i Fideicommissi già dicemmo essere il più ricco e fruttuoso podere, che s'abbiano Avvocati, Proccuratori, e tribunali. Baldo, per attestato di Guido Panciroli, nelle sole liti di Sustituzioni guadagnò quindici mila scudi d'oro. Ma chiunque ama il bene della Repubblica, e que' Principi, che dotati d'alto intendimento pensano seriamente al rimedio de'malori Politici presenti ed avvenire, non dureran fatica a scorgere, che non viene da voglia di fare il bell'ingegno, ma da buoni principj quanto ho finora divisato intorno all' eccesso de' Fideicommissi. E tanto più perchè v' ha de gli altri Statuti, che proibiscono la continuazion d'essi per più di alcuni pochi gradi.

NE' paesi poi, dove sono obbligati alla restituzion delle doti, in mancanza di beni liberi, i Fideicommissi ascendentali, e dove senza difficultà si dispensano i Fideicommissi a fin di pagare debiti per giuste cagioni contratti: sì fatte consuetudini son da lodare e da ritenere, siccome parte di quel di più, che occorrerebbe contro la pazza volontà de gli uomini, che vogliono disporre della roba pel tempo, che non ne son più padroni, perchè più non sono nel mondo: il che ha fatto credere ad alcuni sensati antichi, che non s'abbiano a permettere i Fideicommissi, come contrarj alle Leggi della natura. Finirò questo Capitolo con dire, che se un gran benefizio si farebbe all'umano commerzio coll' obbligar la gente a denunziare ad un determinato pubblico ufizio i lor beni sottoposti a i Fideicommissi, riuscirebbe non meno utile lo stendere l' obbligo stesso alle Ipoteche, cagione

ne anch' esse di tanti inganni, e cagioni di tante liti, perchè i Contraenti non sapendo, nè potendo sapere, da quai precedenti legami sieno imbrogliati i beni, s'imbarcano in contratti, che riescono in fine con loro danno e rovina. Che se paresse a taluno volersi caricar con ciò il Pubblico di troppi aggravj: gli si risponderà, nulla essere più facile, bastando deputare chi raccolga da gli Strumenti esibiti all'Archivio le Ipoteche almeno, che sopraverranno. Nè gioverebbe opporre, che in questa maniera si scoprirebbono i fatti di tanti e tanti con loro pregiudizio. Imperciocchè da quando in quà dee servire il segreto lor operare per potere occorrendo valersene in pregiudizio altrui? Chi non ha animo d' ingannare altrui, niuna difficultà dee avere, che si sappiano i suoi antecedenti contratti, e le obbligazioni e i vincoli del suo stato. Anzi è tenuto in coscienza a rivelarli alle occasioni, se pur ne è consapevole. Solamente chi opera, o vuol operar male, odia la luce; e certamente il ben pubblico dee prevalere al privato. V' ha ancora qualche paese, dove son denunziati tutti gli stabili, che cadaun Cittadino possiede, cioè l' Estimo, o Censimento praticato in tanti altri. Oltre a ciò v' ha un pubblico libro, in cui i Creditori, che vogliono, fanno allibrare i lor crediti. Chi è primo a farsi scrivere, gode ne' concorsi l' anteriorità dell' Ipoteca, e così gli altri di mano in mano. Di maniera che chi vuol contrattar con alcuni, può prima cautelarsi col ricorrere a que' libri, e conoscere a quanto ascenda il valsente, a quanto i debiti di quel tale. Tutti ripieghi lodevoli per difendere il popolo da gl' inganni, dalle trufferie, e dalla mala fede de' cattivi; e però degni d'essere copiati anche ne' paesi, che ne mancano, lasciando gracchiare chi ama di camminar di notte, a fin di nascondere i suoi interessi, e poter poscia burlare chi crede a i loro begli abiti, e alle loro ben fornite botteghe.

CA-

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Se sia da preferire il metodo de' Greci e Latini nell' agitar le cause Civili e Criminali; o pure quel de' Moderni.

A CHIUNQUE ha qualche tintura d'erudizione è assai noto, che presso gli antichi Greci e Latini, allorchè si trattavano cause Civili e Criminali, solevano gli Avvocati d'ambedue le parti litiganti esporre davanti a i Giudici le ragioni favorevoli a'loro Clienti. Però per addestrarsi a questo esercizio, conveniva che i giovani si applicassero allo studio delle Leggi, che allora erano poche, ma incomparabilmente più allo studio dell'eloquenza. Quindi poi nacque l'uso delle declamazioni, cioè di finti o veri argomenti, sopra i quali nelle scuole prò e contra si parlava colla maggior facondia possibile. Nè già era questo un mestiere de' soli giovani. Anche i veterani Oratori con declamare nelle lor case, o nelle raunanze de gli amici, tenevano in esercizio il loro ingegno, ed in queste finte battaglie maggiori forze si procacciavano per quando poi si doveano presentare alle vere. Nè occorre ch' io qui rammenti ciò, che lo stesso Principe de gli Oratori Latini Cicerone, e Giulio Cesare, e Seneca il Rettorico, e Quintiliano (se pur sue sono le declamazioni, che restano) ed altri operarono una volta in questo particolare. Abbiamo alcune nobilissime loro Orazioni, abbiamo anche suasorie, declamazioni, proginnasmi, tutti saggi di questi privati combattimenti, ne'quali ammiriamo la destrezza, l'acutezza, e l'ornato di que' felici ingegni. Ma è ben mutata la faccia del Foro d'oggidì. In esso noi più non troviamo l'antica eloquenza. La sola Giurisprudenza vi parla, essa sola vi disputa. Tutto passa in contradittorj, o in allegazioni e consultazioni, nelle quali rara cosa è che comparisca pulizia alcuna di parlar Latino o Volgare, ma si bene per lo più si fa vedere una smo-

ſmoderata barbarie di ſtile Scolaſtico e ſecco, che niun diletto, molto anzi di tedio, maſſimamente per quelle farragini di citazioni, può recare a chiunque legge. Che s' ha ora da dire di due sì differenti maniere di trattar le liti?

SI ha in primo luogo da avvertire, che all'udir noi tante lodi e tanti inſegnamenti dell'antica Arte Oratoria, e al vedere le Orazioni fino a noi pervenute di que' valentuomini, non ſi ha già toſto da immaginare, che per ogni controverſia portata a i tribunali, uſciſſero allora in campo a duellare due avverſarj, Legiſti inſieme ed Oratori, con Orazioni ſtudiate e limate. Anche allora ſi uſavano i contradittorj, come ſi coſtuma oggidì; e queſta era l' ordinaria pratica del Foro, in cui con eſpoſizione eſtemporanea, e come ſi ſuol dire, a braccio, gli Avvocati deducevano le ragioni de' lor Clienti, le fortificavano con Leggi, conjetture, Strumenti, Teſtimonj. Gran vantaggio avea, chi più chiaramente, ordinatamente, ſottilmente ſapea eſporre e ſminuzzar quelle ragioni; ma ſenza l' obbligo o coſtume di formar per queſto un' Orazione, per impararla a memoria, e recitarla maeſtoſamente davanti a i Giudici. Allora ſpezialmente v' era biſogno di sì fatte ſtudiate concioni nelle Repubbliche della Grecia, che quaſi tutte erano popolari, o vi avea la ſua parte il popolo; e l' ebbe eſſo per gran tempo anche nella Romana. Non ſolo conveniva parlare al Senato, al Pretore, a i Decemviri, o Centumviri, ma anche alla Plebe; e ſpeſſo d' affari Pubblici. Mutaronſi le forme del Governo, e ceſsò per queſto la neceſſità e il coſtume di così ben digerite Orazioni, delle quali reſtano molte di Cicerone, e più de i Greci Oratori, dove ſi tratta d' intereſſi riguardanti la Repubblica. Vero è, che talvolta ancora ſi formavano e recitavano Orazioni per cauſe private Criminali o Civili; ma queſte furono rare, e ſi riſerbavano per controverſie di grande importanza. S' uſa queſto anche oggidì in qualche paeſe, ed abbiam le Aringhe di alcuni eccellenti Avvocati lavorate con gli orna-

namenti, e colla forza dell' eloquenza. Son io ben persuaso, che anche ne' contraddittorj estemporanei avesse luogo la facondia de gli Avvocati, avvezzandosi eglino per questo a discorrere all'improvviso con energia e artifizio di figure, e con acutezza e leggiadria sopra gli argomenti proposti: dal che son d'ordinario ben lontani i nostri meri Legisti, ne' quali niuna tintura d'eloquenza si osserva.

CERTAMENTE (io lo confesso) abbiam giusto motivo di lodare ed ammirare quei nobili parti dell'eloquenza Greca e Latina, considerando in essi l'ingegno e l'industria incomparabile di que' grand' uomini. Siami nondimeno lecito di dire, che ne' tribunali de' nostri tempi non solo non è necessaria, ma nè pure è da desiderare una sì sfoggiata eloquenza, come fu quella de gli antichi. Imperocchè non contenti quegli Oratori di rendere benevoli, per quanto poteano, alla lor causa i Giudici, e di rendere odiosa la parte contraria: con tale artifizio ancora, e con sì vivi colori vestivano le loro ragioni, e trasformavano all'incontro quelle dell'avversario, che imbrogliavano tal volta le menti di chi avea da giudicare. Nè essi ommettevano industria veruna per muovere colle macchine ed insidie della lor facondia gli animi d'essi Giudici all'ira, alla compassione, e ad altre simili passioni. Chi più di sapere e forza possedeva per introdurre questa commozion d'affetti, uno de' principali requisiti dell'Arte Oratoria: costui maggiore speranza portava per vincere nelle cause massimamente Criminali. Però l'Arte loro tendeva delle reti segrete a i Giudici, per allontanarli dall'ispezione del giusto e del vero, di modo che per testimonianza di Quintiliano Lib. 11. Cap. xvi. Ateneo non ebbe difficultà di chiamar la Rettorica *fallendi Artem*. Ed Aristotele nel Lib. 1. Cap. 1. della Rettorica notò questo vizio, e desiderò che vi si rimediasse con dire: *Che non convien pervertire il Giudice, incitandolo all'ira, o all'odio, o alla compassione: perchè questo è un' imitare colui, che vuol valersi di un regolo, e lo fa manean-*

cante di dirittura. E se noi ben peseremo l'uso delle Declamazioni nelle scuole e case private, troveremo altro non essere stato se non la profession di Carneade, che pur fu detestata da i più saggi Romani, cioè di prendere a lodare, o biasimare la stessa cosa, persuadere o dissuadere la medesima risoluzione, impugnare o difendere una stessa causa, per essere preparati a vendere l'ingegno e la lingua loro in qualsivoglia argomento a chiunque ne avea bisogno. Tal fiducia ispirava loro un tale esercizio, e questa perizia dell' Arte Oratoria, che nulla quasi loro si presentava, che a forza d'entimemi, di vivaci figure, di belle parole non si figurassero di far comparire nero, se era bianco, e bianco, se era nero. Quei, che una volta si appellavano Sofisti da i Greci, e in gran pregio furono presso di loro, poco o nulla erano differenti da gli Oratori Latini. Ma da che si osservò, che menavano sofismi a mercato, e colle insidie e furberie de gl' ingegnosi ed acuti loro ragionamenti cercavano di tirar fuori di strada i Giudici e gli uditori, cascarono di riputazione, siccome gente pericolosa e nociva alla Repubblica. Anche Cornelio Celso si lasciò scappar di bocca, che il fine dell' Oratore non era l' appagar la *coscienza*, ma il riportar *vittoria*. E così discorrendola io, non è già mia intenzione di tacciar con ciò que' chiarissimi Oratori Greci e Latini, che anche oggidì veneriam nelle opere loro, con attribuir loro i medesimi vizj: quantunque io non ignori, che Cicerone stesso si gloriava di avere offuscato o abbagliato i Giudici nella causa di Cluenzio. Una sola cosa intendo io di dire, cioè che l' eloquenza de gli antichi non era una sicura strada per far conoscere a i Giudici, da qual banda nelle controversie alloggiasse il vero, e il giusto. Dissi de gli Antichi; perciocchè l' eloquenza de' nostri tempi, che si esercita solamente in argomenti sacri, perchè sempre ha per mira di commendar le virtù, e di perseguitare i vizj, non c'è pericolo che inganni, e perverta i nostri Giudizj.

IL

IL che posto, non è da desiderare, che si risusciti l'eloquenza ed Arte Oratoria de' vecchi Secoli per rimetterla nel Foro. A noi basta il metodo nostro volgare di trattar le cause ne' contradittorj, e nelle udienze, che non sarà già esente per questo dall' imbrogliar le cose, ma almeno non v' avrà parte un ingrediente di più atto a pervertire i Giudici. Colle ragioni, e non già colla pompa e col furbesco ruffianesimo dell' eloquenza artificiosa, si dee cercare quel che è giusto e vero. Aggiungasi l' altro uso del nostro Foro, che più utile e spedito ancora dee confessarsi, per poter discernere il debile e il sodo delle vicendevoli pretensioni de gli Avvocati. Cioè quel delle allegazioni, o sia de' consulti, o stampati, o scritti a penna: di cui non so dire se si servissero gli antichi. Allora il Giudice può stendere posatamente il guardo sopra tutto l' apparato delle offese e difese di un' attore e di un reo. Ma prestando il Giudice ne' contradittorj le sue orecchie a due Campioni Legali, che fan duello tra loro, può darsi che talvolta gli venga meno l' attenzione, e gli fugano cose, che era necessario d' aver ben osservato. Certamente non mancano di coloro, che con molte parole nulla dicono; o se dicono cose buone, colla verbosità e Logodiarrea imbrogliano ed infastidiscono. Sogliono altri o per ignoranza o per malizia in sì fatte battaglie citar Leggi, decisioni, Autori, tutte armi decisive, se si ha a credere a chi se ne serve, che nondimeno pesate e confrontate co i testi, a nulla servono pel caso proposto. Entrano ancora i sofismi (e volesse Dio che fosse di rado) in questi combattimenti, perchè i disputanti nelle lor teste s' igannano, o son dietro ad ingannare. Non è da tutti il ritener tutto nel libro della memoria, nè il discernere ad un tratto le false merci, che vanno in fiera, dovendo la mente de gli ascoltatori Giudici tener dietro alle susseguenti ragioni de' dicitori. Ora a questi incomodi e pericoli s' è provveduto coll'uso delle allegazioni e de' consulti prodotti dalle parti. Non usa la Ruota Romana i contra-

traditorj, perchè meglio si soddisfa al bisogno colle ragioni in carta. Nulla manca allora al Giudice, che voglia soddisfare al suo dovere, per esattamente esaminare e combinar la forza delle ragioni opposte, e per potere chiarirsi, se con buona fede, e appropósito per la quistione servano le allegate Leggi, decisioni, ed autorità de' Sapienti. Il che eseguito, altro non resta a chi dee giudicare, se non di valersi della forza del suo ingegno, e della diritta sua volontà, per venire alla sentenza. Potrebbe accadere, che ciò non ostante egli poco giustamente giudicasse: ma allora sarà da attribuire l' ingiusta sentenza, non ad inganno intervenuto per parte de gli Avvocati, ma alla poca attenzione, all' insufficienza, se non anche a qualche occulta passione del Giudice.

PER conto poi delle allegazioni suddette, e dell'altre fatture de' moderni Legisti Italiani, bramerebbono alcuni, che fosse men barbara e rozza la loro latinità. Miriamo Teologi, Filosofi, Medici, ed altri Professori di Scienze ed Arti scrivere oggidì con pulizia ed eleganza di stile Latino. Ma ne' nostri Giurisconsulti dura tuttavia l' orrido de' Secoli barbarici, senza studio alcuno della Lingua Latina, e ne pur della Volgare, di cui talvolta si servono. Nè può negarsi: un tale ornamento, che comparisce negli scritti del nostro Alciato, del Cujacio, del Fabro, e di tanti altri massimamente stati Pubblici Lettori di Giurisprudenza, sarebbe molto da lodare anche nel nostro Foro. Non già perchè la pulizia del linguaggio possa punto influire a conseguir il fine, che si propone il Legista; ma perchè la Leggiadria è una veste, che dà o accresce vaghezza a tutte le fatture de gli uomini. Si ridono alcuni Legisti de' Grammatici; ma anche i Grammatici fan le risate dietro a certi Legisti; e queste sarebbe bene il risparmiarle. Disputavano un dì due miei amici, pretendendo l' uno, che *Litera* si avesse da scrivere con un solo T. e l' altro con due. Sopragiunse un Dottorone di prima riga, che intesa

la

la lor quistione, ex Tribunali pronunziò, aver torto amendue, dovendosi scrivere *Littera*. E chi negasse, ch' egli avesse ragione, sappia che gli si sfodererà in faccia l'autorità del buon Cardinale de Luca, che scriveva così. Occorre egli di più dopo un sì classico Autore? Ardisco di dire ancora, che una qualche dosa di eloquenza starebbe pur bene in chiunque s' applica all' esercizio delle Leggi. Non già per formar delle Orazioni studiate ed ingegnose, nè per far delle vane crie, o delle giovanili amplificazioni, che fan perdere il tempo a chi dice, e a chi ascolta. Il forte di chi si dà alla Giurisprudenza dee consistere nel ben sapere le Leggi, e nel saperle acconciamente applicare a i casi proposti, e nel buon uso del Raziocinio, per indagar le ragioni delle cose, o favorevoli all' una parte, o nocive all' altra, e saper conjetturare onoratamente e naturalmente la volontà de' Testatori e Contraenti senza stiracchiature e sofisticherie. Ma in oltre giova non poco al conseguimento della palma nelle liti il saper ben ordinare, e proporre con chiarezza e con forza le ritrovate ragioni, di maniera che i Giudici senza fatica se le sentano penetrar nell'intendimento, e le gustino. Però almen tanto di eloquenza, che possa dare buon garbo al Raziocinio Legale. Nè io condannerei que' Novizzi della Giurisprudenza, che in privata adunanza sotto la disciplina di qualche sperto Maestro si esercitassero, secondo l'uso de gli antichi Declamatori, in finti Contradittorj, sempre nondimeno coll'unico fine ed amore del vero e del giusto. Si addestrerebbono essi in questa guisa per tempo ad un mestiere, a sapere il quale per lo più oggidì arrivano, sol quando son provetti in età, o pur quando è tempo di finir di parlare. Il punto sta a guardarsi dal pericolo di avvezzarsi anche a sostener cause spallate ed ingiuste. Colla sperienza nelle scuole ho imparato a conoscere Lettori, che esercitavano i Discepoli a questo mestiere con proporre Conclusioni strane e paradosse, più per dar pascolo al bell'ingegno, che propria-

mente per cercare la verità e la Giuſtizia.

CAPITOLO DECIMO NONO.

Saggio di alcune Concluſioni intorno a certi punti controverſi nella Giurisprudenza, propoſto all'eſame di chi ha l' autorità di far Leggi e Statuti.

NON mi attribuiſco io già tanto da ſaper conſigliare ciò, che ſi dovrebbe o ſtabilire, o riprovare in tante Concluſioni Legali, che ſi veggono dibattute con contrarj ſentimenti da i noſtri Giurisconſulti, e che per avventura non ſon fiſſate o dalla Conſuetudine, o da gli Statuti. Tuttavia colla ſcorta de' più aſſennati Maeſtri, e ſpezialmente della ſcuola Romana, dove ſi truova il meglio della Facoltà Legale, accennerò taluna di sì fatte Concluſioni, più biſognoſe di deciſione, come ſembra al mio corto intendimento, potendo nondimeno chi ha l' autorità, e più ſenno, deciderle diverſamente.

I. Si dovranno ſoſtener per validi que' teſtamenti, ne' quali il padre, o la madre, l'avolo, o l' avola, laſciano a i figliuoli, o nipoti, la legittima, ancorchè ſenza il nome e titolo d' *Iſtituzione*.

II. Eſſendo taluno iſtituito erede uſufruttuario, o pure di qualche coſa certa, e mancando il Teſtatore ſenza dichiarare un erede univerſale, dovrà pervenire la di lui eredità a chi ſecondo le Leggi e gli Statuti è chiamato ad eſſa *ab inteſtato*, e non già *ex beneficio juris accreſcendi* all'iſtituito in parte.

ESSENDO quì incerta la volontà del Teſtatore, ha da prevalere la forza e volontà della Legge a tutte le ſottili immaginazioni, ed aeree preſunzioni di chi vorrebbe far teſtamento per gli altri.

III. Venendo uno iſtituito erede, e in caſo ch'egli muoja ſen-

ja senza figli o discendenti, venendo sustituite altre persone, ancorchè esso erede manchi di vita prima del Testatore, ciò non ostante i di lui figli o nipoti escluderanno nell' eredità i sustituiti, e chiunque viene *ab intestato*.

QUESTA è la famosa controversia de' figli *positi in conditione*, come dicono i Legisti, per cagione di cui son venuti innumerabili Dottori ad una implacabile zuffa, prevalendo ora gli uni, ed ora gli altri, e lasciando in gravi imbrogli la misera Giudicatura. Esige il ben pubblico, che si tronchi sì gran lite. E che s'abbia a decidere nella forma suddetta, lo persuade la ragion naturale, essendo evidente, che il Testatore più de' Sustituiti, e di quei che vengono *ab intestato*, predilige, i figliuoli dell' erede istituito. Altre questioni poi insorgono intorno a i *figliuoli posti in condizione*, per sostenere, ò abbattere i fideicommissi, come sarebbe de gl' Illegittimi, o de' Legittimati per susseguente matrimonio, o per rescritto del Principe, siccome ancora de' trasversali, e coll' ispezione d'altri punti, che sono occorsi, o possono occorrere, tuttavia fluttuanti. A tutti gioverà che il saggio Legislatore provvegga, affinchè si levi un vasto ed intricato seminario di dispute e liti.

IV. Cesserà il fideicommisso, ogni qual volta l' erede istituito colla condizione, che mancando lui senza figli (col qual nome saran compresi anche i nipoti, ed altri discendenti) succeda altra persona, egli lasci dopo di sè qualche figlio o nipote dell' uno o dell' altro sesso, se pure non apparissero parole e segni concludenti, che il Testatore volesse un continuato fideicommisso, o parlasse di soli maschi.

V. La proibizione dell' alienazion de i beni, e la premura del Testatore, affinchè si conservi l' agnazione, saran segni valevoli ad indurre il fideicommisso.

VI. Chiunque è gravato di fideicommisso, si giudicherà aver contratta una tacita Ipoteca ne' suoi beni liberi, che valerà contra di lui in caso di distrazione, o mala amministra-

ſtrazione de' beni d'eſſo fideicommiſſo. E' ciò ancorchè ſi tratti di figliuoli.

VII. Ha da eſſere lecito a chicheſſia il vietare la deduzion della Trebellianica a gl' iſtituti eredi; a riſerva di que' paeſi, dove per conſuetudine o Statuto non ſi può eſſa vietare a i figli di primo grado, quando non ſi adoperi la cautela del Socino.

VIII. Laſciando il Teſtatore eredi i figliuoli, e la lor madre uſufruttuaria, donna, e madonna, avrà luogo la conſuetudine di Bulgaro, cioè non potrà eſſa lor madre pretendere, ſe non i convenevoli alimenti: purchè il Teſtatore non abbia più preciſamente dichiarata la ſua volontà in favor della moglie.

IX. Mancando di vita il primo erede, e i ſuoi diſcendenti (ſe pur ſono chiamati) ed eſſendo mancato il primo ſuſtituito, o non volendo egli adire l'eredità, in eſſa ſuccederà in vigore della ſuſtituzione anomala il ſecondo ſuſtituito, e così di mano in mano: ſe pure il primo ſuſtituito non aveſſe laſciato in morte figliuoli, o altri diſcendenti, che foſſero chiamati: nel qual caſo ſottentreranno eſſi in luogo del padre.

X. Morendo in età pupillare il pupillo, a cui il padre, o l'avolo paterno abbia in vigore della paterna podeſtà ſuſtituito alcuno, non ſarà eſcluſa la madre dalla Legittima del figliuolo. Lo ſteſſo ſarà del padre vivente.

XI. Ne' fideicommiſſi ſemplici ed ordinarj, introdotti in una linea, mancando i gravati, finchè duri la potenza e ſperanza, che poſſano ſopravenire altri d' eſſa linea capaci, e chiamati, come ſpezialmente quando la moglie dell' ultimo gravato è gravida: reſterà in ſoſpeſo l' ingreſſo d' altra linea nel poſſeſſo del fideicommiſſo.

XII. Nelle ſuſtituzioni reciproche dovrà eſſere libera a cadaun de' figli la ſua legittima, nè ſarà ſuggetta al peſo del fideicommiſſo.

XIII. Si ammetterà una tacita reciproca ſuſtituzione

fra

fra le linee de' figli o nipoti del Testatore instituiti, nè passerà parte alcuna d' essa eredità in chi è sustituito ad esse linee, se non quando mancherà l' ultimo.

XIV. Mancando la discendenza del Testatore, o sia quel genere prima chiamato, e succedendo il sustituito, in lui terminerà il fideicommisso, quando il Testatore non abbia chiaramente espresso di volerlo continuato.

XV. E' compatibile il fideicommisso colla facoltà data dal Testatore all' erede gravato di poter' alienare a suo arbitrio i beni. E ne potrà egli anche disporre nell'ultima volontà; ma dovrà restarne almen la quarta parte a favore de' sustituiti, quando la facoltà non fusse espressa di poter' anche disporre di tutto.

XVI. L'istituzione di un erede usufruttario si risolverà in un legato dell' usufrutto, di maniera che l'erede proprietario si terrà per erede primo e diretto da principio, qualora manifestamente non apparisse, che il Testatore abbia istituito un fideicommisso.

XVII. Sotto nome di mobili di casa, o di tutti i mobili lasciati per legato, non verranno le gioie, i vasi d' oro e d' argento, il danaro contante, le merci, gli animali, il grano, il vino, carni salate, olio, ed altre robe mangiative.

XVIII. Si giudicherà legato condizionale, e però caducabile per la premorienza del Legatario, quando il tempo riguarda la sostanza della disposizione, come sarebbe il lasciar la dote ad una zittella, quando sarà giunta ad una tale età, o dopo la morte d' alcuno.

XIX. Quando dal Testatore non sia proibita la Trebellianica ne' fideicommissi, ancorchè l' erede ommetta l' inventario, non ne sarà privo.

XX. Lo Statuto escludente le femmine dalla successione *ab intestato*, non le esclude chiamate per testamento.

XXI. Lasciando il Testatore cinquecento scudi ad una fanciulla, se essa si monacherà; e mille se si mariterà: mona-

nacandosi non conseguirà se non cinquecento Scudi.

XXII. Nelle liti fideicommissarie si giudicherà in favore del più prossimo al gravato, che al gravante, quando chiaramente non abbia il Testatore dichiarato diversamente.

XXIII. Il fideicommisso ordinato colla clausola *mancando senza figli*, sussisterà, ancorchè niun figlio nasca giammai all' erede, riprovato in ciò la sofisticheria dell' Oldrado.

XXIV. Regolarmente dovranno i Giudici ne' punti dubbiosi pronunziare per l'esclusione del fideicommisso, e della continuazion del medesimo, qualora non concorrano forti e concludenti segni della contraria volontà del Testatore.

XXV. L' alienazione effettivamente seguita de' beni sottoposti al fideicommisso in tutto, o in parte, vietata sotto pena di caducità, aprirà il luogo al sustituito, quando l'alienante chiaramente non pruovi l'ignoranza del fideicommisso, e della pena.

XXVI. Ogni qual volta il Testatore nell'ordinare un fideicommisso mostrerà affezione all' agnazione, e massimamente parlando di maschi, resteranno escluse le femmine, e i maschi delle femmine.

XXVII. Nelle liti dubbiose di sustituzioni e fideicommissi fra gli agnati, e cognati, od estranei, si giudicherà sempre in favore de gli agnati.

XXVIII. Trattandosi di trasversali, od estranei istituiti in un fideicommisso, questi dovranno imputare nella Trebellianica i frutti percetti da i beni vincolati al medesimo fideicommisso. Al che non saran tenuti i figli e discendenti.

XXIX. Chiamando un Testatore al fideicommisso il padre e i figli, se questi saranno discendenti, si diranno chiamati coll'ordine successivo. Ma essendo Trasversali od estranei, in eguali porzioni saran chiamati il padre e i figliuoli.

XXX. Sot-

XXX. Sotto nome di *discendenti* verranno tanto i maschi, che le femmine, quando non apparisca chiara in contrario la mente del Testatore. Similmente ancora i naturali, ma non già gl'incestuosi, e spurj. I naturali nondimeno, finchè dureran le linee de' legittimi e naturali, resteranno esclusi ne' fideicommissi.

XXXI. Irrita e nulla sarà la volontà e disposizione chiamata Captatoria da i Legisti, per cui uno lasci ad altrui la facoltà di testare in luogo suo, ancorchè la disposizione cedesse in favore di una causa pia.

XXXII. Tuttochè il Testatore non si ricordi delle parole precise da lui poste nella Clausola Derogatoria del testamento precedente, pure qualora con parole chiare annulli essa Derogatoria, prevalerà l'ultimo suo testamento, eccetto se il precedente colla Derogatoria fosse in favore de' figli od agnati: nel qual caso sarà necessaria la specificazion della Clausola per irritarlo.

CONTUTTOCIO' meglio anche parrebbe il decretare, che non s'abbia mai da attendere essa Derogatoria, qualora il Testatore faccia un susseguente testamento. Perciocchè essendo stata inventata una tal Clausola per deludere chi colla forza, colle lusinghe, o con altri artifizj voglia indurre le persone a testare in suo favore, benchè vi ripugni la volontà di chi vuol disporre del suo: egli è da avvertire, che nella medesima guisa, cioè colle medesime lusinghe, arti, e violenze si possono trarre le persone a fare un testamento vincolato colla Clausola suddetta. Nell'egual pericolo adunque di seduzione, dee sembrar meglio il togliere ogni forza alla Derogatoria, uniformandosi con ciò alla Legge, e al diritto naturale, che vogliono la libertà del testare, e di mutare a suo piacimento le ultime volontà.

XXXIII. Essendo uno istituito erede, con sustituirgli altra persona, se questa persona sustituita premorirà a lui senza figliuoli, egli resterà libero padrone dell'eredità con-

escludere chi succederebbe *ab intestato*, giacchè il Testatore col non nominare alcuno ha mostrato di non farne conto.

XXXIV. L'erede beneficiato non farà suoi i frutti dell'eredità, ogni qual volta resti alcuno de' Creditori allo scoperto: al qual fine ancora si dà l'economo allo Stato.

XXXV. S'imputerà nella Legittima e Trebellianica il legato lasciato dal padre al figlio o figlia, quando non costi della diversa volontà del Testatore. Non s'imputerà già nella Dote lasciata alla moglie.

XXXVI. Il legato fatto ad un Creditore, non si crederà in compensazione del debito, quando espressamente non si vegga dichiarato dal Testatore.

XXXVII. Trattandosi di eredità lucrosa, potrà il pupillo vicino alla pubertà adirla senza l'autorità del tutore.

XXXVIII. Volendo il Testatore, che si conservino i suoi beni nella sua discendenza, con facoltà solamente di venderli fra essi discendenti, sarà proibita ogni alienazione, anche per via di testamento, in persone non discendenti. E qualora parlasse il Testatore di discendenti maschi, non si potrà vendere, nè lasciare alle femmine, nè a i figli di femmine, benchè discendenti.

XXXIX. Dovrà determinarsi un tempo, entro il quale l'erede presente e sciente abbia d'avere adita l'eredità. Altrimenti essa si devolverà a quei, che vengono *ab intestato*. E morendo egli in questo tempo senza l'adizione, non potrà trasmettere quella eredità a i suoi eredi.

XL. Nulladimeno i pupilli, e gli eredi chiamati dalla Legge suoi, e necessarj, anche morendo entro il termine suddetto senza l'adizione, la trasmetteranno, quando non osti la volontà del Testatore, e goderanno occorrendo il benefizio della Legge e dell'inventario.

ALTRE quistioni ci son intorno all'adizione delle eredità, e per conto de' pupilli e minori, quando senza d'essa si possa o nò trasmetterle. Queste dobbiam desiderare, che

tutte

tutte restino decise dalla sapienza non parziale del Legislatore, più tosto che dal capriccio de i Giudici. E' anche da avvertire, volere gli Statuti di Modena e di Milano, che chiunque è erede, s'intenda *ipso jure* possedere tutti i beni del defunto Testatore: il che serve a risparmiar molte liti.

XLI. Tralasciando l'erede di far l'Inventario nel debito tempo, decaderà dal diritto della falcidia. Sarà nondimeno dovuta la restituzione *in integrum* a i minori, e alle donne.

XLII. Inofficioso sarà quel testamento, in cui il padre lasci meno della Legittima a i figli, ed essi ne otterranno il supplemento. Nè dentro il quinquennio sarà prescritta la querela del testamento, o della donazione inofficiosa, quando si tratti di minori, di donne, o d'altre persone, che pruovino l'ignoranza di quell'atto.

XLIII. Ogni qual volta l'eredità debba passare d'uno in altro, o si tratti di un usufruttuario, ancorchè il Testatore esenti l'erede, o l'usufruttuario dall'obbligo dell'inventario: pure i sustituiti, o gli eredi proprietarj potranno obbligarlo alla formazion del medesimo.

XLIV. Allorchè per legato è lasciata la Dote ad una figlia, quando essa si mariterà, non potrà essa conseguirla, nè trasmetterla senza il matrimonio; ma dovrà essere contenta della sua legittima. Intorno a ciò altri casi si possono dare, a'quali converrebbe provvedere, dichiarando, quali abbiano da essere i legati puri, e quali i condizionali.

XLV. Quando lo Statuto non abbia altrimenti decretato, la legittima de'figli esclusi ed incapaci si accrescerà a gli altri figli capaci.

XLVI. La preterizione nel testamento paterno fatta di un figlio già professo in qualche Ordine Religioso, punto nol vizierà.

XLVII. Il legato della Dote lasciato dal padre alla figlia, o ad altra fanciulla, quando poi egli la mariti, e doti, cesserà,

ferà, ancorchè egli fopraviva molto tempo, e non muti teftamento.

XLVIII. Si offerverà efattamente il prefcritto dalle Leggi intorno alla nullità de' teftamenti, non ricevuti, nè pubblicati dal Notajo, fenza ammettere in ciò reftrizione alcuna, fe non in cafo che il Teftatore all'udito e prefenza de i Teftimonj ricercati dal Gius aveffe fignificata la fua volontà al Notajo colla nomina dell'erede: il che valerà, ancorchè non ne feguiffe il Rogito per la morte a lui poco dopo accaduta.

XLIX. Nell'interpretare la volontà dubbiofa de i Teftatori, fi feguirà quella interpretazione, la quale è più conforme allo Statuto del paefe, che al Gius comune.

L. Ancorchè uno fi fia obbligato, anche con giuramento, di non far teftamento, o di non farne un altro dopo il primo, potrà nondimeno teftare, e farà valido nel Foro civile il fuo atto. E quando la promeffa foffe fatta in un contratto lucrofo, refteran vive le azioni di chi è lefo contra del Teftatore, o contra della di lui eredità. E benchè da alcuno fi creda in cafi tali nullo il giuramento, pure ad afficurar la cofcienza, dovraffi previamente impetrarne l'affoluzione dal Vefcovo.

LI. Perchè fin le fteffe Leggi de i digefti paion fra loro contrarie intorno alla quiftione, fe l'erede iftituito, quando ripudj l'eredità, abbia, o nò, da confeguire il prelegato a lui lafciato dal Teftatore: fi deciderà da quì innanzi, che poffa confeguirlo, fia effo picciolo o grande.

LII. Iftituendo il Teftatore più perfone, fieno parenti, od eftranee, con ordinare, che mancando gli eredi fenza figli, fi abbia da coftruire qualche fabbrica pia, o d' altra fatta, non fi adempierà tal condizione, fe non faranno mancati tutti i fuddetti eredi fenza figli.

LIII. Se faran chiamate più perfone collettivamente ad una eredità colla claufola *fi fine liberis*, purchè un folo d'effi lafci dopo di sè un figliuolo, refterà efclufo il fuftituito.

LIV. Per

LIV. Per dotare congruamente le figlie o nipoti *ex filio* dell'erede gravato, o del fideicommissario possessore, in caso di mancanza di beni liberi, si potranno col decreto del Giudice scorporare ed obbligare i beni sottoposti a fidei-commisso non solamente ascendentale, ma anche trasversale. E lo stesso s'intenderà per la restituzion delle Doti, e dell'aumento delle medesime.

LV. Se saranno istituiti o sustituiti, e nominati un dopo l'altro i figliuoli di diversi fratelli del loro zio, succederanno essi unitamente *in capita*, e non già con ordine successivo.

LVI. Dove lo Statuto dispone, che esistendo figli maschi, le figlie femmine non succedano *ab intestato* ne' beni del padre e della madre, anche il fratello uterino escluderà la sorella uterina.

LVII. Il diritto di esigere i legati si trasmetterà a gli eredi del legatario, purchè non sieno legati affetti di una condizione estrinseca non peranche adempiuta, e il cui adempimento dipenda da esso legatario.

LVIII. Istituendo il Testatore erede chiunque non sia discendente, o ascendente, e lasciando la moglie usufruttuaria, donna, e madonna, questa goderà l'usufrutto pieno di tutti i beni, sua vita naturale durante.

LIX. L'eccezione della compensazione, allorchè si è promesso di non opporla, e di pagare: non si potrà opporre, quando il debito sia liquido, e dubbiosa la compensazione.

LX. Non saranno valide nel Foro esterno le obbligazioni fatte in contratti da i figliuoli di famiglia, senza saputa e consentimento del padre, ancorche confermate con giuramento; e si presumeranno dolose e menticulose, qualora i figli non sieno emancipati, o non vivano da se stessi con propria famiglia, e come capi di casa, o non faccino mercatura con interessi separati da quei del padre: restando nondimeno in suo essere l'obbligo della coscienza, se v'è.

LXI. Giac-

LXI. Giacchè il giuramento è divenuto una salsa, con cui i Notai condiscono ogni contratto, senza che per lo più i contraenti sappiano, o apprendano la forza d'esso: questo non darà validità alcuna a i medesimi contratti, quando in essi intervenga dolo, fraude, errore, o lesione degna del rimedio del Giudice, o pure se alle donazioni mancherà l'insinuazione richiesta dalle Leggi, o se i minori faran figurtà, in cui intervenga lesione. Ed ottenutane licenza dal Vescovo, si procederà, come se non fosse fatto.

LXII. Quando vaglia la rinunzia fatta dalla figlia dotata alla succession de' beni paterni e materni, valerà ancora per gli di lei figli, benchè non nominati da essa, riservato sempre ad essi figli il diritto lor proprio nelle successioni, e ne' fideicommissi, a' quali sieno chiamati indipendentemente dal padre e dalla madre.

BENE sarebbe, che la materia delle rinunzie fosse con varie altre conclusioni regolata in maniera, che si potessero risparmiar molte liti, provenienti dalla controversa validità delle medesime, con sostenere spezialmente il mantenimento dell'agnazione, e della legittima dovuta a i figliuoli.

LXIII. L'Ipoteca espressa o tacita delle Doti non comincerà ad avere il suo vigore, se non nell'atto, con cui si effettua il matrimonio.

LXIV. L'evizione promessa dal donatore per la cosa donata, s'intenderà solamente per suo dato e fatto, quando altramente non sia dichiarato, o non si tratti di donazione rimuneratoria.

LXV. La donazione di tutti i beni, senza riservarsi di che testare, sarà proibita e nulla, ancorchè confermata col giuramento.

LXVI. Sarà inofficiosa la donazione fatta dal padre, quando non riservi la legittima a i figliuoli, e ciò quand'anche fosse fatta ad una causa pia, considerando in tal caso

il

il tempo della donazione, e non della morte. Nulla nondimeno potranno conseguire i figli oltre ad essa legittima.

LXVII. L' accettazione del Notajo confermata col giuramento nelle donazioni e cessioni fatte ad assenti, massimamente quando sieno lucrative e favorevoli, e non obbligatorie, avrà la sua validità, di maniera che al donante non sarà permesso il pentirsi. Dovrà nondimeno il Donatario entro termine di tempo abile ratificar l'accettazione suddetta.

CHI amasse di vedere una terribil guerra fra i vecchi nostri Legisti, adducendo ognuno la comune per sè, non ha che da studiarli sul presente argomento. Meglio è troncare in qualche maniera questo gran litigio de i Dottori, che lasciare aperta la porta a varie liti ne' tribunali.

LXVIII. Il lucro della Dote non sarà dovuto, se non dappoichè il matrimonio sarà consumato.

LXIX. Lo Statuto, che esclude le femmine dalle successioni, non comprende l'eredità d'un Cherico *ab intestato*.

LXX. Sarà obbligato ad ogni danno e spesa quel Proccuratore negligente, che lascerà sentenziare contra del suo Cliente, senza aver prodotte le scritture, ed allegate le eccezioni, e ragioni occorrenti, e fatti gli altri atti spettanti all'ufizio suo, con lasciare deserta la causa. E si concederà l'appellazione, o revisione, o restituzione *in integrum* al Cliente leso.

LXXI. Si sospenderà o si leverà la penna a que' Notai, che obbligati a sapere, quanto prescrivono le Leggi o gli Statuti nelle donazioni, ne' testamenti nuncupativi di chi ha figliuoli, o altri discendenti presenti o assenti, o moglie, che può essere gravida, e in altri simili casi, non fanno accorti i Testatori, o contraenti del loro dovere.

PER l'ignoranza appunto de i Notai si dà occasione a non poche liti. E però non si dovrebbono mai ammette-

re

re a così importante ufizio, se non persone d' illibata coscienza, e ben addottrinate nel loro mestiere. Un trattato di Antonio Tessara *De excessibus, erroribus, & peccatis Notoriorum*, stampato in Francoforte nel 1591. merita d' essere letto in questo proposito.

LXXII. La donazione per le nozze, fatta dal padre, dalla madre, dall' avolo, o dall' avola, alla moglie del figlio, nipote, o pronipote, non dovrà conferirsi nell' asse de' rispettivi donanti, nè s' imputerà nella porzione d' eredità, che perverrà all' ammogliato in occasione di aversi a dividere la medesima eredità con gli altri o figli, o nipoti, o pronipoti.

LXXIII. Benchè le pene imposte dal Gius civile alle donne, che si rimaritano, sieno state tolte dal Gius Canonico, pure avran luogo per far loro perdere i legati annui e successivi, lasciati ad esse dal primo marito, qualora restino figli dello stesso primo matrimonio, se pure il Testatore non abbia chiaramente voluto il contrario.

LXXIV. Non concorrendo ne gli uomini, che passano alle seconde nozze i motivi, per gli quali le antiche Leggi privarono le mogli, che passavano a i secondi voti, de i comodi loro lasciati dal primo marito: perciò dureranno i legati lasciati dalla moglie defunta al marito, ancorchè questi torni ad ammogliarsi.

LXXV. Fatta che sia una donazione a più persone con patto espresso, che mancando i Donatarj senza figli, la roba ritorni al Donante: se uno d' essi Donatarj morrà senza figliuoli, la di lui porzione ritornerà ad esso Donante, o a' suoi eredi, ancorchè gli altri avessero figli: salvo se letteralmente costasse della contraria volontà del medesimo Donatore, o se si trattasse unicamente di donazion remuneratoria.

LXXVI. Le proteste clandestine fatte sì innanzi, che doppo le donazioni, contratti, e rinunzie, ancorchè si trattasse di persone, nelle quali possa cadere il timore riveren-

renziale, saranno nulle; e verrà imposta pena a i Notai, che le ricevessero.

LXXVII. Il Tutore, creditore dell'eredità, se per lungo tempo l'avrà amministrata, si presumerà, che si sia soddisfatto del suo credito, quando concludentemente non pruovi il contrario.

LXXVIII. A quell'ufizio, dove si registreranno i beni suggetti a fideicommisso, primogenitura, o maggiorasco, si dovranno anche registrar le donazioni fatte *inter vivos* con riserbarsene l'usufrutto, vita natural durante.

LXXIX. Regolarmente si presumerà simulata la confessione della Dote fatta dal marito, *constante matrimonio*, in que' luoghi, dove lo Statuto proibisce la donazione alle mogli, quando non si pruovi la numerazion del danaro, o la promessa della medesima Dote, fatta prima del matrimonio.

LXXX. Non sarà tenuta per patto *futuræ successionis* l'obbligazione fatta dal padre di osservare l'uguaglianza de' beni tra i figliuoli. Siccome nè pure il patto fra i fratelli, che morendo alcun d'essi senza figli la sua porzione passi ne gli altri, purchè sia riserbato tanto da poter testare.

LXXXI. Le obbligazioni fatte in prigione da chi è giustamente carcerato, saran valide, ed all'incontro invalide le fatte da chi ingiustamente fu carcerato.

LXXXII. I patti, benchè ingiusti, apposti nella fondazione del censo, non lo vizieranno, purchè vi si apponga la protesta di far tutto secondo la costituzione Pontificia, o essi patti non sieno contro la sostanza, ma solamente circa la disposizione d'essa Bolla.

LXXXIII. Il patto apposto nella vendita del censo, che il Venditore sia obbligato a redimerlo dopo un tempo determinato, sarà illecito, e muterà il censo in un mero mutuo.

LXXXIV. Fatta la disdetta o intimazione per l'estin-

 zio-

zione del censo, il padron d'esso potrà forzare il censuario ad estinguerlo dopo i due mesi.

LXXXV. Si sosterranno i censi formati colle debite circostanze, ancorchè con iscrittura privata, ma senza potersene valere in pregiudizio de' Creditori istrumentarj.

LXXXVI. Nel concorso de' Creditori, ed anche fuori d'esso, si darà la prescrizione de' frutti maturati, e non esatti del censo, o d'altro credito, o prestazione, nello spazio di dieci anni, quando non si pruovi fatta giudicialmente l'istanza per essi entro il decennio.

LXXXVII. Non valerà il patto fatto da marito e moglie di lasciarsi vicendevolmente eredi in que' paesi, dove a questo non ha per altra via provveduto lo Statuto.

LXXXVIII. Il patto di redimere entro determinato tempo un fondo venduto, passa ancora a gli eredi, e si può cedere ad un terzo. Spirato esso termine, senza che il venditore l'abbia redento, o intimata la redenzione con depositare il danaro, non resterà più luogo alla ricompera.

LXXXIX. L'assoluzione del giuramento si può chiedere ed impetrare dal Vescovo per chi si crede leso ne' contratti, senza citar la parte contraria.

XC. Sarà obbligato il padre, che non sia scusato dall' impotenza, ad alimentare qualunque figlio bisognoso, sia naturale, sia adottivo, sia spurio. E quest'obbligo in mancanza del padre passerà nell'avolo paterno, e in deficienza di questo nello zio paterno.

ALTRE controversie bollono tuttavia fra i Dottori intorno alla materia de gli alimenti, cioè da chi sieno dovuti, e quando, fino col pretendere molti d'essi, che abbia il reo da alimentare il povero, il quale con buon diritto gli muova lite, durante la lite medesima, ed abbia da pagare le spese della stessa lite: il che è contradetto da altri. Gioverebbe ancor qui determinare quel che si riconoscesse più convenevole e giusto.

XCI. Gli alimenti prestati dal figlio alla madre, e dalla

la madre al figlio, si presumeranno donati.

XCII. Sotto nome d'alimenti verranno la cibaria, il vestito, e secondo la qualità del Testatore anche l'abitazione, le Medicine, ed altri comodi ad arbitrio del Giudice, e a misura delle rendite di chi è tenuto ad alimentare.

XCIII. Si sosterrà l'antica consuetudine di que' paesi, dove il livello, ancorchè sia dato per gli figliuoli fino alla terza generazione, o con altre simili restrizioni, pure qualora sia conceputo colla clausola *ad habendum*, *tenendum*, *& quidquid placuerit faciendum*, passa a qualunque erede capace d'esso, e sarà alienabile ad arbitrio del livellario colla previa oblazione al diretto padrone.

XCIV. Allorchè le clausole del livello importano la facoltà di alienare, potrà il livellario non solamente disporne nelle ultime volontà, ma anche farlo passare ne' suoi eredi *ab intestato*.

XCV. Quando il Donatore di tutti i suoi beni chiaramente non esprima anche i futuri, si giudicherà aver donato solamente i presenti.

XCVI. Irrita e nulla sarà la rinunzia fatta dal Donatore alla *l. si umquam C. de revoc. donat.* ogni qual volta nascano figli al Donante, di maniera che resterà abolita la donazione, eccettochè se fosse di picciola cosa in riguardo alle facoltà del Donante.

XCVII. Sciolto il matrimonio per la morte del marito, finchè la Dote resterà presso i di lui figli od eredi, ne sarà dovuto il frutto convenevole secondo l'uso de' paesi alla vedova, ancorchè essa passi alle seconde nozze.

XCVIII. Quando non intervenga il consenso del padre, nullo sarà il giudizio civile, intentato contra di un figlio di famiglia, tuttavia esistente sotto la patria podestà, nè da lui diviso.

XCIX. Non potrà il Debitore coll'Ipoteca ripudiare un'eredità in pregiudizio de' Creditori, essendo a ciò obbligata anche la di lui coscienza.

C. Valerà il precetto del Testatore di non prendere per marito se non uno della famiglia sotto pena della privazione dell'eredità.

SAREBBE poi da desiderare, che si desse ancora qualche nuovo stabile regolamento alla tanto imbrogliata materia delle usure, dibattuta finquì con sì diverse opinioni fra i Teologi e Giuristi, dichiarando, in quali casi s'abbia o non s'abbia a permettere, che il danaro frutti a chi ne accomoda altrui. Lodevolissima è stata l'invenzione ed approvazione de' censi, che muta la qualità del Mutuo in un altro contratto. Merita eziandio lode l'avere permesso, che i monti da pegni esigano qualche tenue frutto. Lo stesso dico de i cambj, e d'altre consuetudini oneste, che senza difficultà hanno corso fra i popoli professori della Religion Cattolica, dovendosi ragionevolmente limitare la general proposizione, che danaro non fa danaro. Ma restano altri contratti e consuetudini, alle quali la mano superiore de' Sovrani, ma spezialmente di chi ha l'autorità di diriggere le coscienze, avrebbe da apprestare qualche regola, proibendo quel che non conviene, e permettendo il resto. Truovasi quì del rigore nell'opinione d'alcuni, siccome troppa larghezza in quella d'altri. Il cammino di mezzo dovrebbe essere il sicuro. Certo è che ripugna a i principj della Legge Cristiana, Legge di carità e di giustizia, il pretendere frutto dal puro, o palliato Mutuo, e giusto il condennare qualunque contratto di danaro, che tenda a scannare il prossimo ne' conrratti di grano e bestiami, e in altri simili con esigere frutti ingordi ed eccessivi. E se negli antichi tempi, ed anco in quei di Giustiniano, si permetteva il frutto annuo del dodici per cento, con tutta ragione da gran tempo è proibito un sì esorbitante guadagno. Dall'altro canto la stessa Legge di Gesù non è venuta dal Cielo per turbare ed impedire il commerzio umano. E però se non dovesse essere permesso il dar danari a mercatura, per far seta, ed altri negozj, nè il dar grani ad aspetta, o

sia a credenza nel tempo che i contadini ne abbisognano per seminare, o per alimentarsi fino al nuovo raccolto, con ricavarne qualche discreto frutto; nè il dar bestie a socida, e a guadagno, e far somiglianti altri contratti di società, o d'altro titolo: troppo gravi pregiudizj ne verrebbono al Pubblico. E qualora non fosse permesso il convenire in simili contratti di mercatura di un discreto frutto, e si dovesse stare alla perdita e al guadagno, cioè all'asserzione e fede di chi maneggia il danaro altrui: pochi ben sarebbono coloro, che volessero azzardare in questa guisa il lor danaro; e in oltre chi si dà al traffico, trovandosi privo di danaro, resterebbe impotente al guadagno. Dissi frutto discreto: al che principalmente si dovrebbe aver riguardo, vietando ogni eccesso e frode, per reprimere l'ingordigia di certuni, e provvedere all'indennità, per quanto è possibile, della gente bisognosa; e non già camminando con certi rigori contrarj al bisogno della Repubblica. Piacesse a Dio, che chi ha danaro, ne volesse fornire senza mercede alcuna, per amor dello stesso Dio, chi ne manca; ma d'ordinario chi ne ha, desidera ancora di metterlo a frutto; e però purchè le consuetudini de' popoli stieno lontane dalle esorbitanze, non è sì facilmente da condennarle; e si dee avere riguardo in assaissimi casi al lucro cessante, e danno emergente. Il che dico io, rimettendomi sempre a chi, siccome già protestai, gode l'autorità di vietare od approvare ciò che riguarda le coscienze nostre.

E perciocchè si disputa fra i Dottori, se siano captatorie, e però nulle ed irrite, le istituzioni dell'erede, purchè l'erede anch'egli faccia altrettanto verso dell'altro, istituendo un egual fideicommisso, o pure chiamando all'intera eredità: sarà da desiderare, che il saggio Legislatore determini quello, che in tal proposito sia da osservare, per rimediare alle frodi e balordaggini, e insieme per non impedire l'onesta volontà de i Testatori amici, e massimamente

mente trattandosi di fratelli ed agnati.

DISPUTANDO ancora i Dottori, se si dia appellazione dalla sentenza data in possessorio, e dalla sentenza dell'esecuzione, e in altri casi: dovrebbesi stabilire, quando ciò corra, o non corra.

BENCHE' paja stabilito, che il primo acquirente di un livello o feudo, ancorchè acquistato anche per tutti i figliuoli, o nipoti, possa disporne in favore di quel solo, che gli è più grato, anzi possa anche alienarlo in persone estranee: bene sarà, che si prescriva una regola certa da osservarsi in questo proposito per l'avvenire.

INTORNO alla forza della clausola codicillare, grande è stata la disputa fra gli antichi Legisti. Resta da vedere, se oggidì occorra fissarla maggiormente per levar le contese, con ricordarsi, ch'essa viene dal solo stile de' Notai, senza che i Testatori nulla ne sappiano. Fors' anche molti de' Notai non ne san più de' medesimi Testatori. Lo stesso è da dire di tante altre clausole o tacite o espresse, pretendendo alcuni, che per essere apposte da i Notai secondo il loro formolario, e senza saputa de'Contraenti niuna forza abbiano; ed altri, che s'abbia da attendere la lor significazione, come vien prescritta da i Legisti.

VEGGONSI ancora fra loro in battaglia i Dottori circa la validità o invalidità delle confessioni di debito, o di Dote, fatte da i Testatori, potendo le medesime essere finte in pregiudizio d'altri Creditori, o de' figliuoli. Però la prudenza di un Legislatore potrebbe prescrivere qualche regola, per non lasciare alla parzialità de'Giudici libero il campo di determinar ciò, che loro piacesse.

E giacchè gli amplificatori de'Privilegj del Fisco anche in occasion di confiscare gli attribuiscono quasi lecita un'eccessiva autorità: tocca a i Principi moderati e discreti di determinare sopra quai beni si abbia da stendere il confisco, avuto riguardo a i diritti de gl' innocenti figliuoli o chiamati.

E' pa-

E' parimente da desiderare, che si ponga fine alle dispute de i Dottori intorno alle validità e invalidità delle donazioni fatte da i padri a i figliuoli non emancipati, dichiarando, quando esse debbano approvarsi, e quando nò. Siccome ancora in dominio di chi abbiano da essere le cose donate alla sposa da i parenti del marito, o dal marito stesso. Altri punti spettanti alle donazioni ci sono, bisognosi di decisione dalla parte del Principe.

HANNO disputato acremente gli antichi Dottori intorno a i Livelli, o Laici, o Ecclesiastici, acquistati per sè, e per gli figliuoli, o per sè e per gli eredi suoi, se questi possano alienarsi, o per testamento lasciarsi ad estranei. Converrà decidere questi ed altri punti spettanti a i livelli, uniformandosi alle consuetudini de' paesi.

DOVREBBESI anche decidere, in quali casi si debba, o non si debba condennare chi ha promesso de rato per un fatto altrui, ancorchè si sieno usate tutte le diligenze per ottener la ratificazione.

PERCHE' la *l. 2. ne Fidejuss. dot. dentur* è disputata non poco fra i Dottori per gli varj casi, che possono occorrere; ed è ben giusto il rimuovere i motivi di rancore fra i conjugati, ma è giusto altresì, che alle povere mogli si soccorra per l'indennità delle lor Doti: il saggio Legislatore provvederà in maniera convenevole al bisogno.

VIVENTE il padre, le Leggi proibiscono a i figli dell' uno e dell'altro sesso non emancipati il testare o far codicilli. Ma perchè vien limitato da i Dottori questo divieto, allorchè si tratta di figli, che godono beni castrensi, o quasi castrensi, o sono Dottori, o di figlie maritate, ed in altri casi: è da desiderare sopra ciò un convenevol regolamento per l'avvenire.

COMBATTONO parimente fra loro i Legisti, asserendo alcuni, che il figlio istituito nella Legittima, o in qualche cosa certa, quando altri sia erede universale, s' abbia da tenere per erede, laddove altri vogliono, che debba chia-

chiamarsi legatario. Gioverà il decidere tal controversia.

PERCHE' è stata disputa, se si sostentino o nò i legati fatti nel testamento, che poi sia dichiarato nullo per la preterizion d'un figliuolo o per la nascita di un postumo: converrà fissare la massima, parendo più giusta l'opinione, che in tal caso sieno dovuti i legati in vigore di un tacito codicillo.

MOLTE limitazioni ed ampliazioni han fatto i Dottori alla quistione, quando si debba, o non debba dire rivocato il legato lasciato in testamento o codicilli per la varietà de' casi e delle circostanze. Se un prudente Legislatore leverà quì la libertà a i Giudici di darlo o toglierlo, secondochè lor piacerà, sarà utile la di lui provvisione.

MOLTI privilegj ha, e dee avere la causa pia; ma è da vedere, se mai questi andassero talvolta all' eccesso, e se convenisse in varj casi ristrignere la facoltà di que' Dottori, che pronunziano sempre in favor delle cause pie, benchè concorrano in giudizio figliuoli, e Parenti poveri, per tacere altri riflessi.

NON pochi casi si danno, ne'quali si controverte, se i chiamati copulativamente ad un livello, ad un fideicommisso &c. debbano goderne congiuntamente, o con ordine successivo: chi negherà, che non giovasse lo stabilire quel che in ciò s'abbia da osservare per l'avvenire?

INTORNO alla restituzione *in integrum* vertono varie controversie, cioè a chi, e quando essa competa, con arrivar alcuni fino a pretendere, che la centenaria non basti a prescriverne il diritto: il che è un confondere il dominio delle cose, e un ridersi di tutte le Leggi della prescrizione. Tornerà in benefizio del Pubblico una regola, somministrata in questo da un savio Legislatore; siccome ancora il determinare, quando l'ottenuta restituzione *in integrum* impedisca, o non impedisca l'esecuzion della sentenza di un tribunale supremo.

TRU-

TRUOVANSI ancora molte dispute fra i Legisti troppo facili alle discordie intorno alla validità o nullità de i testamenti riguardanti i figliuoli, o le cause pie, e mancanti delle consuete sollennità. Sarà facile il troncarle a chi ne ha l'autorità.

LA vendita di una cosa stessa, fatta in diverso tempo a diverse persone, certo è, che qualora contenga dolo e fraude, si dee gastigare come trufferia. Ma non è già certo del pari, quando al primo compratore, o al secondo sia dovuta la cosa venduta. Resta da desiderare la decision de' varj casi.

PERCHE' le dispute Dottorali hanno imbrogliata non poco l'autent. *præterea C. unde vir & uxor*, per cui la moglie indotata e povera dovea ricevere la quarta ne'beni del marito ricco defunto: sarebbe pur bene, che quando gli Statuti non v'abbiano provveduto, il Principe determinasse un buon regolamento per l'avvenire in questo proposito.

SIMILMENTE si dovrebbe fissar la massima, quanta abbia da essere la legittima dovuta alla madre superstite ne' beni del figlio unico predefunto senza discendenza, levando a i Dottori l'occasione d'interpretare, che debba essere la terza parte di tutto l'asse nel caso che non vi sieno agnati del defunto, e la sola terza parte della stessa terza parte, quando alcun d'essi sia vivo.

AVREBBESI anche da definire la quistione agitata fra i Legisti, se la Dote lasciata dal padre, o dall'avolo alle figlie o nipoti debba sempre succedere, o nò, in luogo della loro legittima.

PARIMENTE merita d'essere decisa la quistione, se avendo il Testatore istituita usufruttuaria la moglie, ed erede un suo solo figliuolo, venendo questi a morire, la porzion del di lui usufrutto pervenga a gli eredi del figlio defunto, o pure *per jus accrescendi* alla madre di lui.

SICCOME ancora l'altra quistione, se s'abbiano, o nò da imputare nella legittima i beni donati in premio dell' emancipazione.

UN bosco di quistioni controverso si truova nell'argomento delle *Evizioni*. Apparterrà al saggio Legislatore lo stabilir quello, che s'abbia a praticare, decidendo spezialmente, quando sia, o non sia tenuto ad essa il venditore, che espressamente ha detto di prometterla solamente per suo dato e fatto.

ASSAISSIME altre, per non dire innumerabili quistioni ci restano, ch'io ommetto, e che maggiormente son conosciute da chi è veterano nel Foro, le quali si raccomandano alla prudenza de'Principi per essere decise, affinchè si risparmiano per quanto è mai possibile le fatiche e gli affanni a gli Avvocati e Proccuratori.

CAPITOLO VENTESIMO.

Conclusione dell' Opera.

NON so s'io m'aduli in dire d'esser io persuaso, che chiunque attentamente esaminerà lo stato della Giurisprudenza dell'Italia, stato nondimeno non diverso da quel che si osserva nella Francia, Germania, e Spagna, lo confesserà sommamente difettoso tanto nell' interno suo, quanto nella pratica d'essa; e che la Giustizia fra i mortali, tanto rinomata, tanto encomiata, truovasi in gravi angustie ne' tribunali, perchè ognuno si sforza di tirarla a sè con argani e funi; e chi riman perditore, e per lo più le fa de'brutti complimenti trattandola da ingiustizia. Ora giacchè impossibil cosa è il guarir da' suoi mali la Giurisprudenza, altro non resta che studiarsi di sminuirli il più che si può; e giacchè le liti civili non mancheranno giammai, utile sarà il procurare, che ce ne sia il meno che si potrà. Non ho io saputo suggerir migliore partito, che quello di ricorrere all' autorità de'Principi, acciocchè decidano, se non tutte, in buona parte almeno, le tante quistioni ed opinioni, onde resta offuscata e confusa la facoltà legale. Tanta farragine di libri di

Leg-

Leggi, tante discordie fra i Giurisconsulti, hanno rendute ne'tempi addietro arbitrarie in infiniti casi le sentenze de' Giudici. Quanto meno si lascerà loro d'arbitrio nel giudicare, tanto più sarà da sperare, che giuste riescano le lor decisioni. Se in ogni luogo e in ogni tempo noi avessimo solamente di que' Ministri della Giustizia, che uniscono al Timore di Dio una gran perspicacia di mente, uno studio indefesso, e un'esenzione da tutte anche le più segrete passioni: in que' tribunali dove si giudica della roba o della vita de' sudditi, noi potremmo presumere che per lo più si trovassero retti giudizj. Benchè, siccome abbiam veduto, anche le gran teste nell'aringo del giudicare si scuoprono bene spesso discordi fra loro. Ma questa razza di Giudici tanto saggi, dotti, e disappassionati, la troviamo noi sovente, e dapertutto? Per non dir altro, il cuore dell' uomo vien agitato, anche senza avvedersene, da tante passioni, che difficilmente sa e può assicurarsi di prendere sempre il miglior cammino, quando è lasciato in libertà di prendere quel che più gli aggrada. Però questa libertà conviene ristrignerla il più che si può. E certo se i Giudici non avessero avuto bisogno di questo freno, non ci sarebbe stato quello di compilar le Leggi, ed ognun d' essi avrebbe potuto far la figura di Legislatore vivente. Ma perchè s'è conosciuto quasi impossibile, che i medesimi non soggiacessero di quando in quando a i difetti dell'ignoranza, o della vanità e troppa stima di se stessi, o alle parzialità, o ad altri indispensabili affetti della misera umanità: perciò i Principi e le Repubbliche han fissato con tante Leggi quello, che s' ha da decidere nelle controversie forensi. Allorchè i Principi formano le Leggi, d' ordinario non istà loro davanti a gli occhi, se non la pubblica utilità, senza intenzion di favorire persona alcuna privata; e quand'anche stabiliscono in una maniera qualche regola, che potrebbe determinarsi in forma contraria o diversa: pure giovano al Pubblico col troncare anche in questa guisa non poche liti, che potrebbono insor-

gere, se la quistione restasse indecisa. Non è così de' Giudici. Avendo essi da giudicar de gl' interessi de' privati, fra tante passioni, alle quali è ogni uom sottoposto, alcuna non di rado oltre all' ignoranza ci è, che può preoccupare, e per conseguente torcere e confondere i giudizj suoi. Il perchè meglio sempre sarà, che la Legge non parziale giudichi, che il Giudice, in cui può cadere la parzialità. Questo appunto è quello, che desiderarono i Vescovi di Francia nell' anno 802. sotto l' Imperador Carlo Magno, come apparisce ne' Capitolari raccolti dal Baluzio, con dire: *Ut Judices secundum scriptam Legem juste judicent, non secundum arbitrium suum*. Ma prima d' essi, per testimonianza del Besoldo dissert. 11. de Præmiis, avea protestato lo stesso Giustiniano Augusto, riconoscendo anch' egli, essere molto meglio che le liti sieno decise dall' autorità delle Leggi, che dalla volontà de' Giudici. Perciò soggiugne il suddetto Besoldo: *Quæso quotusquisque invenitur, qui Justitiam veram & germanam, in animo suo sitam, ac velut ex prævia quadam meditatione ita reconditam habeat, ut aut pecunia non corrumpatur, aut amicis non gratificetur, aut etiam inimicos non ulciscatur, aut alienam potentiam non reformidet, aut quoque affectibus non abripiatur: ut ita Jus dicere rite judiciaque libere exercere, nisi ex regula Juris scripti, vix quisquam possit; aut, si possit, velit?* Tralascio altre parole di lui, giacchè in queste poche ha il Lettore in compendio i motivi, per gli quali è da bramare il più che si può ristretta ne' Giudici la facoltà di dispensare la roba altrui secondo le loro inclinazioni, e tolto loro per quanto si può il pericolo di prevaricare.

ORA da che tanto si son moltiplicate le opinioni e dispute nella Giurisprudenza, a cagione di tanti casi non immaginati da gli antichissimi Legisti, e molto più per le sottigliezze de i pubblici Lettori e Consulenti de gli ultimi cinque Secoli; e per conseguente s' è aperto un largo campo a chi dee giudicare di far valere, quando occorra, gli arbitrj

trj suoi, ed all' incontro per la tanta diversità delle opinioni provenir non lieve confusione e varietà ne' Giudizj: il più giovevol partito sarà, che i Principi mettano la falce alle radici, troncando per quanto mai possano le controversie, ed inviolabilmente ordinando con Leggi e Statuti nuovi quello che in avvenire avrà da osservarsi ne' tribunali della Giustizia. Io so, pretendersi in Roma, che quell' insigne Ruota, dove in ogni tempo han seduto, e tuttavia seggono le prime cime della Giurisprudenza, ha fissate le opinioni Legali. Se questo sia, nè lascerò ad altri il giudizio. Ma comunque sia, questo non basta. Ci vuole il sigillo dell' autorità del Principe, cioè del Sommo Pontefice, che stabilisca e confermi le opinioni comuni ricevute da essa Ruota, obbligando con ciò anche gli Auditori, che succederanno, a camminar per le medesime pedate. Molto più occorre essa, qualor si voglia stendere a tutto lo Stato Ecclesiastico lo stabilimento d' esse opinioni, perchè la Ruota Romana, benchè tanto accreditata, non è un Legislatore, che obblighi ognuno a chinare il capo alle sue decisioni. Quel poi, che potrebbe e dovrebbe fare il Papa per gli suoi Stati, similmente potrebbono e dovrebbono far gli altri Principi ne' loro rispettivi Dominj. In tal maniera verrebbe a liberarsi dalle spine non poca parte della Giurisprudenza. Quel solo, a cui pare troppo difficile il rimedio, si è l' interpretazion della mente de i mortali ne' Testamenti, nelle rinunzie, nelle donazioni, e in altre specie di contratti, dipendendo questa per lo più dalla sola testa de' Giudici, l'intelligenza de' quali suol essere varia pel troppo, o troppo poco acume e sapere, e per la diversità de' principj, e può anche essere travolta dalle umane passioni. Contuttociò se il savio Legislatore consulterà, voglio dire se farà consultar tanti diversissimi casi accaduti in addietro e dibattuti e decisi ne' più illustri Dicasterj, e vorrà inchiuderli nel suo Codice, nella guisa appunto che fece Triboniano con gli altri saggi Deputati da Giustiniano alla riforma del Diritto civile;

assais-

assaissimo si avrà per ben regolare i Giudizj, ove si tratti di far parlare i morti, e di penetrare a fondo le intenzioni de' viventi.

A formar poscia il suddetto desiderato Codice di nuove Leggi, si avranno in primo luogo da esaminar quegli Autori, che han raccolte le opinioni comuni, con isceglier quelle, che oggidì spezialmente si truovano canonizzate ne' più rinomati tribunali dell' Europa Letterata, e adattate all' uso e alle consuetudini de' diversi paesi. Il Marta Napoletano, insigne Lettor di Leggi nell' Università di Padova, s'avvisò sul principio del prossimo passato Secolo di formare un' opera, che abbracciasse e decidesse tutte le materie controverse dello studio Legale, o almeno la maggior parte di sì fatte Conclusioni da tutte le decisioni fino a' suoi dì pubblicate in Italia, Francia, Germania, Spagna, e Portogallo: In fatti la compilò assai lodevolmente in sei Tomi, con darle il pomposo titolo di *Digesta Novissima*, figurandosi in certa maniera, che nelle controversie forensi si avesse da lì innanzi a ricorrere a quella sua nobil fatica, come si fa, o si dovrebbe fare a i Digesti, e al Codice di Giustiniano, qualora questi Testi non avessero soddisfatto al bisogno de' casi occorrenti. Ma questi *nuovi Digesti* altra gloria non conseguirono, che quella di accrescere sei, o pure tre Tomi alla sterminata Biblioteca Legale, perchè non ricevuti, nè autenticati da verun Principe, che li alzasse al grado di Leggi: sicchè son considerati oggidì solamente come tant'altri utili Repertorj e Zibaldoni, che risparmiano a gli Avvocati la fatica di pescare in molti e varj libri ciò, che ivi si truova raccolto. Tuttavia buon frutto ne potrebbe ricavare, chi si mettesse a raunar le più plausibili sentenze del Foro. Così il Mascardo nella sua Opera *de Probationibus*, ed altri simili libri, perchè abbraccianti anch'essi un gran paese della Giurisprudenza, siccome con addurre le ragioni de'lor sentimenti, servono meglio all' istruzione de gli studiosi delle Leggi, così possono somministrar molti lumi al compilatore d' un nuo-

nuovo Codice. Del resto ogni Trattatista, e Controversista s'avrebbe da consultare in volendo formare la fabbrica suddetta, da che si presume, che cadaun d'essi abbia attentamente maneggiato e depurato quel particolare argomento. Ma quello in fine, che più importa, qualunque Conclusione, che si sfiori ed accetti nelle materie Legali, purchè comune, e sostenuta dall'autorità di valenti Giurisconsulti, qualor venga stabilita dal Principe come Legge, dovrà venerarsi, e praticarsi ne'Giudizj, senza più far caso delle ragioni e del sentimento de' contrarj Legisti. Il che ricordo io, per avere avvertito, quanto facilmente alcuni Giudici, avvezzi al Despotismo nell'esercizio del lor ministero, inclinino alla libertà di giudicare, come sembra più equo e giusto al loro cervello, scansando perciò con varj raziocinj immaginarj la briglia delle Leggi regnanti. Ha il Principe da esigere con forza, che sieno rispettate ed eseguite le sue Costituzioni, & ha da vegliare, che non ne formi delle nuove il capriccio de' suoi Ministri con limitazioni ed ampliazioni arbitrarie, cioè non fondate sopra l'intenzion chiara, e non sognata, d'altre Leggi.

IL FINE.

INDICE DE I CAPITOLI.

EMINENTISS. SIGNORE.

GEnnaro, e Vincenzo Muzio pubblici padroni di Stampa in questa Fedelissima Città, supplicando espongono all' Eminenza Vostra, come volendono ristampare un Libro stampato in Venezia intitolato: *De i Difetti della Giurisprudenza Trattato di Lodovico Antonio Muratori*; Per tanto supplicano l' Eminenza Vostra darne il permesso, e l' averanno ut Deus.

Adm. Rev. P. Jacobus Philippus Gatti Ord. Erem. S. Augustini S. Theol. Mag. & in Regia Studiorum Universit. Antecessor Primarius revideat, & referat. Datum Neap. hac die XXII. *Novemb.* 1742.

C. EPISC. ANTINOP. VIC. GEN.

Julius Tornus Can. Dep.

EMIN. E REV. SIGNORE.

EGli è tanto famoso e chiaro, per le numerose sue Opere, non solo nella nostra Italia, ma ancora di là da monti e di là dal mare, il nome del scienziato grand' Uomo Lodovico Antonio Muratori, che sembra non poter più oramai crescere ed andar più oltre nella fama e nella gloria. Ma quando ancora mancassero tanti altri nobilissimi Parti di così alto Ingegno, il solo *Trattato de i Difetti della Giurisprudenza*, che l' Emin. Vostra ha commesso alla mia censura, per la novella edizione, che si brama di farne in questa nostra Città, basta esso solo per renderlo pienamente illustre, e d' immortal lode degnissimo. In questo il gran Letterato non solo non dice cosa che non sia alla Santa Cattolica Fede e alla Cristiana Legge conforme, ma in oltre scoprendo e divisando i malori e difetti tanto interni quanto esterni, da i quali sanar si dovrebbe la Giurisprudenza; chiaro ne mostra quanta sia la sua cura d' indirizzare le sue non mai interrotte letterarie fatiche al pubblico bene: per lo quale giudicando io che ristampare si possa l' accennata bell' Opera, bacio umilmente all' Emin. Vostra la sacra Porpora, e mi riprotesto

Di V. Em.

Napoli S. Agostino 2 di 8. Decembre 1742.

Umil. Dev. Obblig. Servo
Fra Giacomo-Filippo Gatti Agostiniano.

Attenta approbatione Domini Revisoris imprim. Datum Neapoli die XII. *Decemb.* MDCCXLII.

C. EPISC. ANTINOP. VIC. GEN.

Julius Tornus Can. Dep.

D d S.R.M.

S. R. M.

SIGNORE

GEnnaro, e Vincenzo Muzio pubblici Padroni di Stampa in questa Fedelissima Città, supplicando espongono alla M. V. come dovendono ristampare un Libro stampato in Venezia intitolato: *De i Difetti della Giurisprudenza Trattato di Lodovico Antonio Muratori*. Per tanto supplicano la M. V. darne il permesso, e l'averà ut Deus.

U. J. D. D. Franciscus Rapolla in hac Regia Studiorum Universitate publicus Professor videat, & in scriptis referat. Neap. die 27. Novembris 1742.
C. Galianus Archiep. Thessal. Cappell. Major.

PEr eseguire gli ordini di V. S. Ill., ho letto il Libro intitolato *De i Difetti della Giurisprudenza Trattato di Lodovico Antonio Muratori*; e non avendo in quello osservato cosa alcuna, contraria a i Supremi Dritti della Maestà del Rè, o alle prerogative di questo suo Regno; stimo potersi ancora qui pubblicare colla stampa, se al mio parere darà il consenso V. S. Illustrissima, a cui bacio con ogni ossequio, e riverenza la mano. Nap. 3. Decemb. 1742.

Devotiss. Obbligatiss. Servo
Francesco Rapolla.

Die 12. mensis Decemb. 1742. Neap. &c.

Viso rescripto suæ Regiæ Majestatis sub die 1. currentis mensis, & anni, ac approbatione facta per Dom. D. Franciscum Rapolla de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris prævio ordine præfatæ Majestatis.

Regalis Cameræ Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbatione dicti Revisoris. Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum &c.

MAGIOCCO. CASTAGNOLA.

Ill. Marchio de Ipolito Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus: Cæteri Aularum Præfecti non interfuerunt.

Attanasius.

Reg. in Archivio Regiæ Jurisdict. fol. Larocca Profecr. & Cancellarius.